

"operazioni K", "big ticket", "operazioni di portage", tanto che "ogni area aveva le sue definizioni", come precisato dal teste Baruffato) a rendere vago il concetto di riferimento; concetto, peraltro, parimenti indeterminato anche quanto alle modalità di ricostruzione (stante la evidenziata diversità di approcci "criteriologici");

- ✓ che, per la prova del dolo in ordine alle comunicazioni che avevano omesso di registrare, decurtandoli, i finanziamenti correlati, non poteva ritenersi sufficiente una generica consapevolezza (peraltro, nella specie, insussistente) del fenomeno in esame, ove non accompagnata anche dalla conoscenza della entità delle relative dimensioni in termini di significatività tali da alterare i valori patrimoniali di bilancio e, a cascata, quelli del titolo BPVi;
- ✓ che la peculiare natura di banca popolare dell'istituto vicentino rendeva non agevole la distinzione tra la qualifica di socio e quella di "affidato", specie in assenza di censure da parte degli organi di controllo, tanto che, sotto il primo profilo, era generalmente ritenuto fisiologico che il socio avesse pacchetti azionari, depositasse le proprie liquidità in banca e si facesse anche finanziare dalla banca medesima, sicché disporre di informazioni al riguardo costituiva elemento probatoriamente "neutro" ai fini in esame (dove l'irrelevanza di quanto emerso in ordine alle comunicazioni intercorse tra alcuni soci ed il presidente ZONIN, anche in occasione delle cene periodiche);
- ✓ che, tenuto conto della contestazione del reato in forma concorsuale, non erano emersi elementi di sorta per ipotizzare la tesi di un previo concerto tra i diversi coimputati ed ipotetici concorrenti;
- ✓ che, in ogni caso, una eventuale "vaga conoscenza" della possibilità che fossero state realizzate alcune operazioni irregolari, la mancata decurtazione delle quali non avrebbe determinato significativi scostamenti del Tier 1, ovvero degli altri parametri di bilancio (plurime testimonianze, invero, avevano evidenziato come un minimo di operazioni irregolari sarebbero state tollerate o, comunque, considerate non materialmente rilevanti<sup>45</sup>), non poteva certo equivalere alla rappresentazione (e successiva volizione) del fenomeno in concreto realizzatosi, la prova del dolo richiedendo la rappresentazione e volizione "del fatto storico nella sua globalità" (con conseguente irrilevanza dell'eventuale conoscenza delle operazioni poste in essere dai soli clienti Pitacco, Dalla Rovere o Roncato);

<sup>45</sup> Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Scardone, Barbagallo, Antonini, Papacchini e Lio.

✓ che, d'altra parte, neppure era consentito "compensare" un deficit del momento volitivo con "un solido momento rappresentativo".

In definitiva, per non giungere ad una inaccettabile ed incostituzionale equiparazione tra conoscibilità e conoscenza dell'oggetto del dolo e per evitare, in sostanza, di travestire un rimprovero sostanzialmente colposo sotto le mentite spoglie di un rimprovero doloso, quei "segnali d'allarme" che la giurisprudenza aveva ripetutamente valorizzato quali indicatori tanto della componente rappresentativa quanto della "accettazione del rischio", non solo avrebbero dovuto essere "*perspicui e peculiari*", ma anche effettivamente percepiti come fattori annunciianti un illecito *in itinere*. Ad essi, poi, si sarebbe dovuto necessariamente accompagnare il momento volitivo. Ebbene, nel caso di specie, i segnali d'allarme che l'imputato ZONIN aveva ricevuto erano sostanzialmente gli stessi (difficoltà del mercato secondario; detenzione di azioni proprie da parte dei fondi; segnalazioni del socio Dalla Grana e dell'avv. Esini; articoli di stampa; riacquisti di azioni avvenuti nel 2014) che erano pervenuti agli altri componenti del CdA. Si era trattato, inoltre, di segnali vaghi e non precipui e, ad eccezione della vicenda del dipendente Villa, tutti già a conoscenza dell'autorità di vigilanza che, nondimeno, non aveva colto alcunché del fenomeno del capitale finanziato fino a quando, nel 2015, la BCE non aveva proceduto agli approfondimenti ispettivi. E, in ogni caso, i suddetti "segnali d'allarme" non erano stati percepiti dall'imputato (come, del resto, dagli ispettori di Banca d'Italia, dagli altri consiglieri di amministrazione e dai sindaci) in quanto tali, ovverosia come specifici e precipui. Comunque l'analisi di tutti gli "indicatori sintomatico-probatori" rivelatori del dolo eventuale (siccome indicati dalla giurisprudenza di legittimità nella nota Cass. Pen. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 38343, Thyssenkrupp) conduceva ad escludere che l'imputato fosse stato consapevole sia del fenomeno dei finanziamenti correlati, sia - ed in ogni caso - della sua reale entità. Nulla, comunque, avrebbe consentito di affermare che ZONIN, se avesse avuto certezza della irregolarità della situazione, avrebbe agito in un determinato modo (secondo la verifica controfattuale riconducibile alla c.d. "prima formula di Frank"), ovverosia avrebbe "avallato" la prassi in questione; prassi, del resto, che indeboliva il patrimonio della popolare e che, pertanto, andava in direzione esattamente opposta rispetto all'obiettivo di rafforzamento dell'istituto tenacemente perseguito dal presidente. E, sul punto, l'appellante ha

richiamato la pronunzia delle SSUU 26.11.2009, Nocera, in ordine all'atteggiarsi del dolo eventuale nella fattispecie di ricettazione, per evidenziare la necessità, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dello ZONIN, della conoscenza, da parte del predetto, tanto della effettiva natura quanto della portata del fenomeno delle operazioni "bacciate", non essendo all'uopo sufficiente un mero stato di dubbio ovvero di sospetto. Di qui la richiesta di assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo dei reati, in difetto di adeguata prova sul punto.

**2.4.4** Con il **quarto motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi 5 e 6 dell'impugnazione), l'appellante, in via subordinata, ha censurato l'incongruità del trattamento sanzionatorio.

Innanzitutto, la pena irrogata allo ZONIN era stata determinata in misura superiore rispetto a quella inflitta ai coimputati sulla base di quella inesistente posizione di assoluta egemonia all'interno della struttura di vertice dell'istituto di credito che, fondata esclusivamente sulla *vox populi*, aveva invece costantemente scandito le argomentazioni del tribunale, pur in difetto di ogni reale riscontro alla stregua degli esiti dell'istruttoria dibattimentale. Peraltro, si trattava di una dosimetria sanzionatoria confligente con la semplice considerazione del ruolo dallo stesso primo giudice attribuito allo ZONIN nella vicenda delittuosa in esame, essendosi egli, anche nella prospettiva del tribunale, limitato ad avallare una prassi da altri ideata ed attuata. Sul punto, l'appellante ha infatti ribadito come l'imputato si fosse limitato a svolgere funzioni strategiche e di rappresentanza, astenendosi dal partecipare ai comitati esecutivi e a quelli di direzione, non avesse rilasciato alcuna lettera di garanzia e fosse anche rimasto del tutto estraneo alla vicenda dei fondi lussemburghesi.

Anche sotto il profilo dell'intensità del dolo, poi, il trattamento sanzionatorio non trovava alcuna giustificazione, solo a considerare che l'imputato aveva investito, negli aumenti di capitale dell'istituto, un patrimonio personale di più di venti milioni di euro, peraltro senza mai ricorrere ai finanziamenti della banca.

In ogni caso, l'incongruità della pena inflitta era palese ove confrontata con quelle irrogate ai coimputati e, in particolare, al GIUSTINI, il cui ruolo centrale

nell'operatività delittuosa era stato pure espressamente evidenziato dallo stesso tribunale.

In definitiva, tutti i parametri ex art. 133 c.p. (e, segnatamente, quelli inerenti alle modalità dell'azione, alla capacità a delinquere, ai motivi a delinquere, alla assenza di precedenti penali, alla condotta di vita antecedente e successiva al reato, al comportamento processuale ed alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale) avrebbero dovuto univocamente orientare per il contenimento della pena al minimo, anche con riferimento agli aumenti irrogati a titolo di continuazione per i reati considerati satelliti.

Peraltro, a tale ultimo riguardo (ovverosia quello inerente alla pluralità degli addebiti), l'appellante ha lamentato la violazione del divieto di *bis in idem* sostanziale e del principio del *nemo tenetur se detegere*. Ciò in quanto, per un verso, le diverse contestazioni (tanto con riferimento alle condotte di ostacolo alla vigilanza quanto a quelle di agiotaggio) apparivano in realtà riconducibili ad un unico reato; e, per altro verso, la consumazione della prima condotta di ostacolo alla vigilanza contestata *sub* B1 avrebbe necessariamente implicato le successive condotte delittuose, pena l'autoincriminazione per tali ulteriori reati.

Sotto il primo profilo, infatti, l'informazione taciuta, ovvero falsata, era stata sempre la medesima (ovverosia l'esistenza di finanziamenti correlati che avrebbero comportato lo scomputo del relativo controvalore dal patrimonio di vigilanza), donde la configurabilità, con riferimento all'ipotesi delittuosa ex art. 2638 c.c., pur a fronte di una pluralità di condotte, di un unico reato (analogamente, del resto, a quanto previsto dalle fattispecie di cui agli artt. 513 *bis*, 609 *octies* c.p., parimenti caratterizzate dalla considerazione di una pluralità di "atti", rispettivamente, di concorrenza illecita e di aggressione sessuale).

Avrebbe dovuto orientare in tal senso una interpretazione conforme ai principi costituzionali di proporzionalità della pena, *a fortiori* considerato che, nel caso di specie, erano riscontrabili tanto l'identità dei titolari degli interessi lesi dalle condotte contestate quanto la "unicità della spinta motivazionale". Peraltro, nella peculiare vicenda *sub iudice*, si era in presenza di una triplicazione di fattispecie a fronte di un identico nucleo fattuale di riferimento, consistente nel supposto occultamento del fenomeno delle operazioni "bacciate" e nella conseguente alterazione dei dati patrimoniali, nucleo dal quale erano in effetti

scaturite tanto le condotte di alterazione del prezzo dell'azione, quanto quelle di falsità in prospetto, quanto, infine, quelle di ostacolo alla vigilanza. Ebbene, il divieto *di bis in idem* sostanziale, finalizzato ad evitare eccedenze sanzionatorie irrispettose del principio di proporzionalità della pena (divieto la cui portata sostanziale era stata recepita, nel solco delle pronunzie della Corte Edu e della Corte di Giustizia Ue, anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 43/18), avrebbe imposto, in ragione della sovrapposibilità fattuale delle imputazioni, l'esclusione del concorso dei reati, segnatamente facendo applicazione del principio di consunzione, con conseguente "sopravvivenza" della sola fattispecie di ostacolo alla vigilanza, più grave in ragione della contestazione della relativa aggravante di cui al terzo comma della disposizione incriminatrice di riferimento. Tale soluzione, del resto, sarebbe stata anche coerente con la doverosa considerazione del richiamato principio del *nemo tenetur se detegere*, rispetto al quale non poteva condividersi quanto sostenuto dal tribunale in ordine alla sua portata sostanzialmente limitata all'ambito processuale. In particolare, sul punto, per contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il principio in esame non avrebbe potuto trovare applicazione al di fuori dei casi previsti ex art. 384 c.p., l'appellante ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE 24.2.2021 (là dove era stato riconosciuto, in conformità con i principi di cui agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il diritto al silenzio di chi fosse stato richiesto dall'autorità amministrativa di fornire notizie che avrebbero potuto esporlo a sanzioni penali), nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 112/19.

**2.4.5** Infine, con il **quinto motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 7 dell'impugnazione), l'appellante ha censurato la violazione della disciplina in materia di confisca.

In primo luogo, premesso che il tribunale aveva disposto la confisca per equivalente per un ammontare pari all'entità dei finanziamenti erogati per le operazioni "bacciate" (considerando tali finanziamenti come i "beni utilizzati per commettere il reato", alla stregua della lettera dell'art. 2641 c.c. e delle considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 112/19), l'appellante ha anzitutto censurato la decisione impugnata per la mancata previa verifica della concreta praticabilità della confisca

diretta. In effetti, le considerazioni svolte dal primo giudice - là dove il tribunale aveva argomentato detta impossibilità sul rilievo della sottoposizione dell'istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa - non trovavano affatto il conforto della univoca giurisprudenza di legittimità, essendo riscontrabile, in proposito, un contrario, preferibile orientamento.

Per vero, l'esistenza di una procedura concorsuale non avrebbe potuto essere considerata preclusiva della confisca diretta dei beni della società, come anche precisato da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità non solo con riferimento alla ablazione del profitto dei reati ma anche dei beni utilizzati per commetterli (Cass. Sez. V, 21.1.2020, nr. 5400; Cass. Sez. nr. 6391 del 4-18.2.2021). Peraltro, anche con riferimento al "conflitto" ravvisabile tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura e quello discendente dal sequestro, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la prevalenza del vincolo del sequestro (Cass. Sez. III, 18.1.2020, nr. 15776).

Infine, neppure sussisteva, nel caso di specie, l'unico ostacolo effettivamente in astratto ravvisabile rispetto alla confisca diretta - ovvero sia quello della riferibilità dei beni da sottoporre a confisca a soggetto estraneo al reato - non potendosi l'istituto di credito ritenere tale, avendo pacificamente tratto profitto dalla commissione dei reati.

In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato come sottoporre a confisca i finanziamenti concessi dalla BPVi per l'acquisto delle azioni proprie in quanto "beni utilizzati" per commettere i reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c., avrebbe violato i principi costituzionali. In proposito ha richiamato la già citata sentenza Corte Cost. 112/19 che, ravvisata la natura sostanzialmente punitiva della confisca ex art. 187 *sexies* TUF in relazione ai beni utilizzati per commettere l'illecito in questione, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e non del solo profitto. Questo, sul rilievo dei principi della personalità della responsabilità penale, della proporzionalità ed individualizzazione della pena e del necessario orientamento rieducativo della stessa. Sicché, tenuto conto del contenuto - del tutto speculare - ravvisabile tra la disposizione oggetto della citata declaratoria di incostituzionalità e quella di cui all'art. 2641 c.c., ha sollecitato la Corte territoriale a fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione da ultimo

citata, con conseguente revoca della confisca disposta nei confronti di ZONIN Giovanni, ovvero, in alternativa, a promuovere il relativo incidente di costituzionalità.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto:

- in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale con conseguente trasferimento del procedimento all'autorità giudiziaria di Roma;
- ai sensi dell'art. 603 c.p.p., disporsi la rinnovazione del dibattimento con escussione dei testi specificamente indicati nell'impugnazione e con l'espletamento di perizia ai fini di accertare entità e caratteristiche del fenomeno del capitale finanziato;
- in via principale, assolversi l'imputato per non avere egli commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato e, conseguentemente, revocarsi la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili;
- revocarsi la confisca per equivalente per mancata previa verifica della praticabilità della confisca diretta nei confronti di BPVi;
- in ogni caso, escludersi la possibilità di applicare la confisca per equivalente in relazione ai beni utilizzati per commettere il reato, ovvero, in via gradata, sollevarsi la questione di costituzionalità con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2641, co.2, c.c. per contrasto con gli articoli 3, 27, 42 Cost.;
- in via subordinata, previo assorbimento delle fattispecie di aggio e falso in prospetto nel più grave delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza, applicarsi il solo trattamento sanzionatorio previsto per tale ultima fattispecie;
- comunque, contenersi la pena nel minimo e, questo, tanto con riferimento alla pena base quanto agli eventuali aumenti a titolo di continuazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

**2.4.6** Quindi, con **motivi nuovi** tempestivamente depositati, i difensori dell'imputato hanno ulteriormente argomentato in ordine alla erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla confisca.

Inoltre, hanno sollecitato la rinnovazione dell'attività istruttoria nei termini più oltre precisati.

Sotto il primo profilo, da un lato, hanno richiamato, oltre alla già citata sentenza della Corte Costituzionale 112/19, le precedenti pronunzie del Giudice delle leggi nn.ri 68/17, 223/18 e 63/19, onde evidenziare la natura

di sanzione penale non solo della confisca per equivalente ma anche di quella diretta, stante la sua valenza punitiva là dove la stessa abbia un carattere peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale precedente all'illecito; e, dall'altro, hanno evocato la recente modifica legislativa dell'art. 187 TUF per effetto della Legge Europea 238/21 (che ha escluso che potesse disporsi la confisca del prodotto del reato di abuso finanziario nonché dei beni utilizzati per commetterlo), trattandosi di innovazione legislativa inequivocabilmente attestante come, anche in materia penale, la confisca non possa eccedere il profitto dell'illecito.


Conseguentemente, hanno denunciato l'illegittimità costituzionale, non solo, come già sostenuto negli originari motivi, della disposizione di cui all'art. 2641, 2° co, c.c., ma anche di quella di cui al comma primo del medesimo articolo, là dove dette disposizioni prevedono la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, ovvero di beni dal valore equivalente. Si tratterebbe, infatti, delle uniche (residue) ipotesi di disposizioni dell'ordinamento che, nell'ambito dei delitti finanziari, continuerebbero a prevedere la confisca dei beni utilizzati per la commissione del reato, peraltro attraverso il ricorso ad un criterio di quantificazione "rigido", non commisurato alla condotta del reo e non proporzionato al profitto eventualmente da questi conseguito, con violazione, sul punto, dei parametri di cui agli artt. 3, 27 Cost..

Di qui la richiesta, in via prioritaria, di interpretazione di dette disposizioni in modo conforme alla Legge fondamentale, con conseguente limitazione della confisca disposta nei confronti dell'imputato al solo profitto del reato.

In subordine, hanno sollecitato la Corte a sollevare incidente di costituzionalità.

In via di estremo subordine, infine, hanno chiesto la revoca della confisca perché applicata in difetto del requisito della sussidiarietà, stante la mancata verifica della praticabilità della confisca diretta nei confronti della società, non costituendo, sul punto, la procedura concorsuale un ostacolo decisivo.

Sotto il secondo profilo, poi, hanno sollecitato - evocando la giurisprudenza della Corte Edu formatasi in relazione all'art. 6 CEDU - la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, hanno chiesto l'escussione dei membri del CdA e del collegio sindacale che, già citati nel giudizio di primo grado, si erano in quella sede avvalsi della facoltà di non rispondere in quanto indagati, trattandosi di soggetti la cui posizione era stata *medio tempore*






definita con provvedimento di archiviazione, con conseguente mutamento del regime giuridico di escussione testimoniale. Il principio di effettiva oralità, infatti, avrebbe imposto l'audizione dei testimoni - *a fortiori* nel caso di fonti mai escusse - non solo nel caso di giudizio d'appello che faccia seguito a sentenza di assoluzione, ma ogniqualvolta si imponga il riesame di una causa, in fatto o in diritto. E, nel caso di specie, le testimonianze dei componenti del CdA e del collegio sindacale rivestirebbero il carattere della decisività ai fini della comprensione dell'effettivo ruolo svolto dallo ZONIN nell'ambito di BPVi, tenuto peraltro conto delle peculiari considerazioni svolte, sul punto, nella sentenza di primo grado. Di qui la richiesta di escussione dei testimoni Breganze, Monorchio, Dossena, Zuccato, Tibaldo, Pavan, Sbabo, Bianchi, Macola, Fantoni, Zamberlan, Cavalieri e Piusi.

## 2.5 Appello proposto da ZIGLIOTTO Giuseppe

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello anche il difensore di ZIGLIOTTO Giuseppe.

**2.5.1** In particolare, con il **primo motivo**, l'appellante ha lamentato la erronea formula assolutoria adottata dal tribunale (*"perchè il fatto non costituisce reato"*) a fronte di un compendio probatorio che avrebbe dovuto necessariamente orientare per un proscioglimento motivato dalla estraneità dell'imputato alle condotte oggetto di imputazione, ovvero dall'insussistenza dei fatti allo stesso ascritti. A ben vedere, del resto, lo stesso apparato argomentativo della decisione era caratterizzato da plurimi, significativi passaggi nei quali, da un lato, si era dato atto dell'assenza *"di alcuna significativa prova del coinvolgimento dell'imputato nella programmazione e/o attuazione delle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alla vigilanza, siccome cristallizzate nelle imputazioni"* (così era dato leggere alle pagg. 768 e ss. della sentenza); e, dall'altro, si era precisato che *"le condotte addebitate a ZIGLIOTTO attengono alla sua operatività in veste di cliente coinvolto in operazioni illegittime"*, sicché *"desumere da ciò la prova di un concorso materiale di condivisione operativa delle condotte manipolatorie e*



*di falsa informazione al mercato ed alla vigilanza" avrebbe comportato " una inammissibile semplificazione probatoria..." (così alle pagg. 771 e ss.).*

**2.5.2** Quindi, con il **secondo motivo**, ha censurato la erroneità della individuazione e della valutazione delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni Banca Popolare di Vicenza che avrebbero dovuto essere detratte dal capitale della banca con riferimento all'"operazione Zeta".

In effetti, era errato ritenere che la *Zeta s.r.l.* avesse acquistato azioni dell'istituto di credito in attuazione di una operazione correlata. Si trattava, in particolare, di una conclusione alla quale il primo giudice era pervenuto sulla scorta delle deposizioni dei testi Baruffato e Criscuolo, della contabilizzazione dei relativi interessi e del contenuto del memorandum redatto dall'imputato. Sennonché:

- ✓ incontestato il fatto che la *Zeta s.r.l.* avesse impiegato, per l'acquisto di azioni BPVi, finanziamenti erogati dallo stesso istituto di credito;
- ✓ e considerato che, per unanime riconoscimento, costituiva prassi comune quella dell'erogazione di credito da parte delle banche popolari in favore dei rispettivi soci (come precisato dal teste Barbagallo, le dichiarazioni del quale, del resto, erano state anche riportate nella relazione scritta fornita nel corso dell'audizione parlamentare),

ha osservato l'appellante che quella compiuta da *Zeta s.r.l.* non poteva affatto definirsi una operazione correlata. Sul punto, infatti, il tribunale aveva acriticamente sposato la tesi dei cc.tt. del P.M. - i quali, per individuare quali fossero le cc.dd. operazioni "bacciate", avevano all'uopo considerato ogni finanziamento che fosse stato utilizzato per l'acquisto di azioni dell'istituto (a prescindere, quindi, dal tempo intercorso tra finanziamento ed acquisto, nonché dalla stessa percentuale riscontrabile tra entità del capitale erogato ed importo impiegato per l'acquisto dei titoli) - e, così facendo, aveva del tutto trascurato le contrarie, argomentate considerazioni spese dal prof. Perini e dal prof. Gualtieri, consulenti, rispettivamente, delle parti GIUSTINI e ZIGLIOTTO-ZONIN, là dove costoro avevano dettagliatamente evidenziato come, al fine di individuare correttamente le "bacciate", si sarebbero dovuti considerare gli ulteriori criteri del "nesso teleologico" e (nell'ipotesi di acquisto di titoli sul mercato secondario) del "merito creditizio" (come anche precisato, a tale ultimo riguardo, dal teste Parascandolo il quale, in effetti, aveva

sottolineato l'importanza, quale canone interpretativo, proprio del concetto del rischio di impresa).

In ogni caso, la varietà dei criteri utilizzabili sul punto - e, quindi, l'incertezza che regnava in materia - era palesemente emersa dalle variegata prassi operative adottate, in proposito, dagli organi di vigilanza (CONSOB/Banca d'Italia/società di revisione). Del resto, gli stessi PP.MM., nel corso delle rispettive requisitorie (così come nella richiesta di archiviazione nel procedimento RGNR 3862/16 iscritto a carico di tutti i membri del CdA), avevano dato mostra di essere ben consapevoli di ciò.<sup>46</sup>

Ebbene, nel caso della *Zeta s.r.l.* era decisivo considerare che tale società aveva rimborsato l'intero finanziamento di 14 milioni (versando 8,5 milioni attinti dalla liquidità propria e 5,5 milioni derivanti dalla vendita parziale degli 11 milioni in azioni BPVi detenuti da tale società), nonostante tale restituzione fosse poi stata del tutto obliterata nella sentenza impugnata.

Più nel dettaglio, l'appellante ha precisato:

- ✓ che *Zeta s.r.l.* era una *holding* finanziaria ed immobiliare, nell'ambito della quale l'imputato - il quale, peraltro, poiché quotidianamente impegnato presso l'Associazione Industriali, si recava di rado presso la sede della suddetta società - si occupava delle partecipazioni (all'epoca ammontanti, complessivamente a circa 15 milioni), mentre il fratello, ZIGLIOTTO Gianmarco, curava gli investimenti immobiliari (all'epoca aventi un valore complessivo di circa 10 milioni);
- ✓ che i fratelli ZIGLIOTTO, nell'anno 2008, con i proventi della vendita della partecipazione nella società *Trafimet*, avevano acquistato, per un controvalore di 1,2 milioni di euro, azioni BPVi ed avevano altresì sottoscritto, per un valore di 300.000 euro, un prestito obbligazionario convertibile, così portando la loro partecipazione nell'istituto di credito ad un valore di circa 1,5 milioni di euro (valore al quale si doveva poi aggiungere quello delle azioni detenute a titolo personale);
- ✓ che, quindi, tra i titoli posseduti tramite *Zeta s.r.l.* e quelli posseduti dall'imputato a titolo personale, si era in presenza di strumenti finanziari aventi un valore complessivo di circa 8,5 milioni di euro, sicché lo stesso

<sup>46</sup> Il riferimento dell'appellante è alle affermazioni, rispettivamente, dei PP.MM. dott. Pipeschi (riportate alle pagg. 69-71 del verbale stenotipico dell'udienza 3.12.2020) e dott. Salvadori (riportate alle pagg. 28-32 del verbale stenotipico della medesima udienza).

imputato, dopo il presidente ZONIN, era il maggior azionista della banca e, quindi, tra i soggetti che avevano subito il danno più consistente (al quale, peraltro, doveva aggiungersi il pregiudizio rappresentato dagli oltre 700.000 euro pagati a titolo di interessi passivi per i finanziamenti ottenuti dalla predetta *Zeta s.r.l.*);

- ✓ che, nel 2012 - ovverosia nel periodo nel quale si collocavano le operazioni oggetto di contestazione - *Zeta s.r.l.* aveva in essere una pluralità di trattative commerciali (alcune poi concretizzatesi, altre no) per un importo complessivo di 14-15 milioni di euro (tra le operazioni in questione l'appellante ha dettagliatamente richiamato quelle relative ad "*Ares Line*", a "*Domitalia*", a "*Salin Immobiliare*" ed a "*New Coir*") e, non avendo la liquidità necessaria per portarle a termine, aveva ricercato sul mercato un idoneo finanziamento, innanzitutto rivolgendosi ad UBS, con cui già intratteneva rapporti, e, successivamente, stanti le difficoltà operative che erano emerse (segnatamente, la necessità di disinvestimento di strumenti finanziari, come precisato dal teste Visentin), seguendo il suggerimento di GIUSTINI Emanuele, a BPVi;
- ✓ che era stato intorno alla fine di settembre-inizi di ottobre 2012 che il GIUSTINI aveva iniziato ad istruire la pratica di finanziamento per un importo di 12,5 milioni di euro, importo dalla banca ritenuto coerente con il merito creditizio di *Zeta s.r.l.*;
- ✓ che solo successivamente - in un "*secondo momento*" (rispetto all'avvio della pratica di finanziamento) seguendo la terminologia dell'appellante - era stato comunicato a BPVi che parte di questo importo, pari a circa 2,5 milioni di euro, sarebbe stato impiegato per l'acquisto della partecipazione in *Ares Line*, come precisato dai testi Baruffato e Criscuolo, il quale ultimo figurava come il proponente della P.E.F. (proposta di fido elettronica), peraltro significativamente caratterizzata da una motivazione sottostante tutt'altro che generica<sup>47</sup>;
- ✓ che solo a questo punto (e, quindi, in un "*terzo momento*") lo ZIGLIOTTO era stato richiesto di investire la rimanente somma di 10 milioni di euro (somma che non aveva ancora impiegato, né lo avrebbe fatto a breve) in azioni della banca, fermo restando che, non appena *Zeta s.r.l.* avesse venduto dette

---

<sup>47</sup> Il riferimento è al doc. nr. 2 della produzione difensiva effettuata all'udienza 30.5.2019, il cui contenuto è riportato a pag. 15 dell'atto di appello, sub nota nr. 8.

azioni, avrebbe investito il relativo importo nell'acquisto di partecipazioni in altre società, come desumibile, ancora, dalle deposizioni dei citati Baruffato e Criscuolo.

Ebbene, tale scansione degli eventi rendeva evidente come l'operazione conclusa da *Zeta s.r.l.* con BPVi non fosse affatto una operazione di "portage". Quindi, con riferimento all'Aucap 2013, il difensore ha evidenziato che si era trattato dell'adesione, da parte di *Zeta s.r.l.*, all'operazione di aumento di capitale, adesione effettuata utilizzando, per l'importo complessivo di 1 milione di euro (500.000 euro investiti in azioni, altrettanti in obbligazioni), parte del fido di 1,5 milioni concesso dall'istituto, il tutto mentre la restante parte del finanziamento era stata destinata all'impiego in altre operazioni commerciali, come dettagliatamente riferito dall'imputato nel corso del proprio esame.

Quanto, poi, alla vendita parziale delle azioni BPVi detenute da Zeta s.r.l. effettuata nel 2014, si era trattato della cessione di 88.000 azioni, per un controvalore di 5,5 milioni (ovverosia della vendita di circa la metà delle azioni dell'istituto detenute dalla società in questione), motivata esclusivamente da ragioni fiscali (segnatamente, dalla impossibilità di dedurre completamente gli interessi passivi del finanziamento, stante la natura di società mista immobiliare-finanziaria di *Zeta s.r.l.*, come precisato dal consulente fiscale dott. Bagnara<sup>48</sup>). Peraltro, anche successivamente alla svalutazione dell'azione, gli interessi del finanziamento erano stati regolarmente corrisposti da *Zeta s.r.l.* con fondi propri e, già a maggio del 2014, la società aveva parzialmente restituito il finanziamento (poi rinegoziato ed estinto nel 2016) per l'importo di 1,2 milioni di euro, senza vendere alcuna azione; circostanza, questa, logicamente incompatibile con una operazione concordata *ab origine*.

In definitiva, nessuna delle operazioni di acquisto di azioni BPVi poste in essere da *Zeta s.r.l.* aveva le caratteristiche proprie delle "bacciate", se non quella della vicinanza temporale (caratteristica, quest'ultima, significativa secondo i parametri valorizzati dalla BCE ma, ad esempio, non per quelli adottati dalla CONSOB).

Si era in presenza, infatti, di operazioni:

---

<sup>48</sup> Cfr. consulenza Bagnara – Bocchi, prodotta come documento all'udienza 23.9.2020.

- ✓ poste in essere a seguito di finanziamenti inizialmente destinati all'acquisto di partecipazioni in altre società;
- ✓ caratterizzate da causali dettagliate;
- ✓ realizzate da società il cui merito creditizio era ampiamente sussistente;
- ✓ prive di scadenza, bensì connotate dal mantenimento, per un tempo significativo, dei titoli, poi venduti (peraltro solo in parte) unicamente per ragioni fiscali;
- ✓ non connotate dallo storno di interessi, né dal rilascio di lettere di garanzia;
- ✓ rispetto alle quali erano stati regolarmente pagati gli interessi (nella specie per l'importo, non certo irrilevante, di 700.000 euro);
- ✓ alle quali, infine, aveva fatto seguito la restituzione del finanziamento (peraltro effettuata, in prevalenza, con fondi propri).


Conseguentemente l'appellante ha escluso che si trattasse di operazioni che avrebbero dovuto comportare lo scomputo dell'importo finanziato dal patrimonio di vigilanza.

Inoltre ha contestato che deponessero per la natura correlata delle operazioni effettuate da *Zeta s.r.l.* le circostanze pure all'uopo valorizzate dal primo giudice ai punti 2 e 2.1 della sentenza impugnata. Così era per il messaggio sms ("*Faccio anche ZIGLIOTTO. Marin d'accordo. Vedi problemi?*") intercorso tra GIUSTINI e Sorato di cui al documento 661 del P.M., trattandosi di comunicazione che, al più, dimostrava che quello che era stato fatto era avvenuto all'insaputa dell'imputato; così per l'ulteriore messaggio sms ("*Ti ricordo ZIGLIOTTO da parlarne con Presidente per fido da farsi sulla finanziaria*") inviato da MARIN a Sorato di cui al doc. 665 del P.M., in quanto privo di ogni valore probatorio (risultando evidente il riferimento alla disciplina ex art. 136 TUB e, dunque, alla necessità di avvertire il presidente affinché venisse adottata la relativa procedura di uscita dall'aula dell'interessato); così, inoltre, in relazione alla tabella - peraltro non redatta dall'imputato - contenente lo specchietto di riepilogo delle competenze di cui al documento nr. 737 del P.M., essendo inequivoco che quello del 4,75% ivi indicato era il tasso interno applicato ad *Ares Line* per il favore fattole da *Zeta s.r.l.* anticipandole la relativa somma, come precisato dal teste Franceschi e come anche dimostrato dal documento nr. 16 prodotto dalla difesa all'udienza 30.6.2020; così, ancora, in ordine alla e-mail di cui al documento nr. 121 del P.M., trattandosi di comunicazione inerente ad una richiesta di rimborso da

intendersi come avente ad oggetto la riduzione legittima dei tassi più volte sollecitata da Gianmarco ZIGLIOTTO e, per suo conto, dalla impiegata della *Zeta s.r.l.* Cardellina Rosanna, come da quest'ultima precisato nel corso della propria escussione dibattimentale; così, infine, in relazione al rimborso di cui al documento nr. 121 del P.M., trattandosi di documento che andava interpretato come conseguente non già ad una richiesta di storno bensì di mitigazione dei tassi di interesse (peraltro mai andata a buon fine), come desumibile dalla congiunta valutazione delle deposizioni rese dai testi Criscuolo, Marcuzzo ed Amato.

Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche valorizzate dal primo giudice al punto 2.2 della sentenza, trattavasi di conversazioni tutte successive ai fatti e che, ove debitamente contestualizzate, non avrebbero potuto affatto costituire elementi di prova a carico, attestando piuttosto - ed unicamente - il disperato tentativo dell'imputato di comprendere la ragione per la quale figurasse tra gli indagati. In tal senso, infatti, andava interpretata la telefonata nr. 135 del 25.8.2015, intercorsa con Bocca Luigi (conversazione nella quale l'imputato aveva affermato di essere uno dei consiglieri finanziati dall'istituto, al contempo negando di essere a conoscenza del fatto che tale pratica riguardasse altri soci), come, d'altronde, convincentemente spiegato dallo stesso ZIGLIOTTO nel corso del proprio esame dibattimentale. Infine, in relazione al *memorandum* di cui al documento del P.M. nr. 731, parimenti valorizzato al punto 2.2 della sentenza, il difensore ha rappresentato trattarsi di documento redatto "di getto" dal proprio assistito (il quale, peraltro, aveva fatto confusione in ordine alle date delle operazioni effettuate con *Zeta S.r.l.*); documento, tuttavia, che conteneva il riferimento alle sole operazioni effettuate dalla predetta *Zeta s.r.l.* per le quali la società aveva pagato interessi passivi ed il cui complessivo tenore, a ben vedere, deponeva per la più totale ed assoluta ignoranza di aver posto in essere operazioni anche solo irregolari.

Infine, il difensore ha evidenziato come i punti 3, 4 e 5 della sentenza avessero fatto riferimento a temi (trattasi, segnatamente: dell'operazione effettuata da Gianmarco ZIGLIOTTO; dell'operazione UBS inerente al finanziamento utilizzato dall'imputato per l'acquisto di derivati e non di azioni della banca; della e-mail inviata a GIUSTINI e Giaccon nella quale l'imputato



198


precisava "BPV non opera con questa politica e che forse hanno capito male o il funzionario non si è espresso bene") estranei alla imputazione.

Ha concluso, pertanto, chiedendo la modifica, in termini più favorevoli, della formula adottata dal primo giudice per mandare assolto ZIGLIOTTO Giuseppe e, segnatamente, insistendo per il proscioglimento del proprio assistito non già "perché il fatto non costituisce reato", bensì "per non avere commesso il fatto".

### **3. Appello proposto da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa.**

Avverso detta sentenza ha interposto appello Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. con impugnazione che ha devoluto alla cognizione della Corte i punti della sentenza inerenti alla affermazione di responsabilità dell'ente in relazione agli illeciti amministrativi ascritti ai capi di imputazione *sub* A2, B2, C2, D2, E2 F2, G2, H2, M2 ed N2, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, co.2 lett. b, D. L.vo 231/01, alla quantificazione del profitto del reato di ostacolo alla vigilanza di cui al capo N2, alla quantificazione della sanzione ed alle spese processuali.

**3.1** Con il **primo motivo** ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo della erroneità dell'affermazione della sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio per l'ente derivante dai reati presupposti. In particolare, il primo giudice aveva esplicitamente sostenuto che i reati in contestazione, sebbene parte integrante di una politica di impresa che, all'esito, si era addirittura rivelata dannosa per l'istituto di credito, fossero stati espressione di una attività posta in essere nell'interesse ed a vantaggio di tale ente, in quanto strumentali a non farne emergere l'operatività illecita e, così, per un verso, a consentire l'afflusso di nuovo capitale e, per altro verso, ad assicurare il mantenimento di quello esistente. Questo, sul rilievo della doverosa distinzione tra le singole operazioni di capitale finanziato, da un lato, e le specifiche condotte delittuose, dall'altro; condotte, queste ultime, successive



199



alle prime e funzionali a consentire di realizzare un vantaggio economico immediato nei termini anzidetti.

In definitiva - ha precisato l'appellante - il tribunale aveva tarato la prospettiva di giudizio sulla valutazione dell'interesse dell'ente in un momento successivo rispetto alle condotte delittuose.

Ebbene, tale interpretazione era errata.

In effetti, il difensore, dopo avere premesso:

- ✓ che la differenza tra l'ente attuale (BPVI in L.C.A.) e quello amministrato/diretto dagli imputati non aveva rilevanza alcuna in punto di responsabilità amministrativa, in ragione della "autonoma oggettività" che costituiva la "cifra interpretativa" della disciplina in materia;
- ✓ che il criterio di ascrizione stabilito ex art. 5 D. L.vo 231/01 imponeva di avere riguardo all'interesse o al vantaggio in relazione al singolo e specifico fatto di reato presupposto volta a volta addebitato alla persona fisica;
- ✓ che il fatto del quale l'ente era chiamato a rispondere, trattandosi di fatto proprio ed autonomo dell'ente medesimo, non poteva identificarsi con il reato commesso,

sottolineava come l'elemento costitutivo della responsabilità amministrativa rappresentato dall'interesse/vantaggio dovesse essere valutato con diretto riferimento alla persona giuridica e dovesse essere necessariamente tale, in un'ottica di valutazione *ex ante*, da prospettare il verificarsi di una situazione migliorativa per l'ente in questione; prospettiva, peraltro, da valutarsi in termini squisitamente oggettivi e non già sulla base della ricostruzione "*dell'attitudine psicologica dell'autore del reato presupposto*", nella sfera esclusiva del quale restavano, per contro, gli estremi costitutivi del reato perpetrato. Donde, sotto tale profilo, l'impossibilità di valutare l'interesse dell'ente sulla base del movente che aveva guidato gli autori del reato e che, ripetutamente, era stato da costoro identificato "*nell'interesse della banca*".

In altri termini l'interesse rilevante era solo quello, per un verso, avente una dimensione oggettiva e, per altro verso, identificabile, *ex ante*, in un reale utile per l'ente; utile, peraltro, da valutarsi in una prospettiva funzionale e strumentale rispetto alla persona giuridica. Quanto al vantaggio, poi, valevano le medesime considerazioni, con la precisazione, tuttavia, che la identificazione di tale elemento presupponeva una valutazione da effettuarsi *ex post*.

Ebbene, già tali considerazioni consentivano - ad avviso dell'appellante - di apprezzare l'errore di valutazione nel quale era incorso il primo giudice, solo a considerare, da un lato, che non rientrava certamente nell'interesse della banca effettuare un aumento di capitale con mezzi della banca medesima (trattandosi di operazione che, sin dal momento genetico, si presentava come foriera di un impoverimento patrimoniale dell'istituto); e, dall'altro, che nessun vantaggio era derivato alla BPVi dai reati perpetrati dagli imputati, reati che, al contrario, avevano generato un pregiudizio di vaste dimensioni. Più nel dettaglio, con riferimento al fenomeno sottostante alle condotte contestate di aggio e ostacolo alla vigilanza, il difensore ha sottolineato - alla stregua, segnatamente, di quanto riferito dai testi Barbagallo e Iorio - come gli aumenti di capitale effettuati negli anni 2013 e 2014, lungi dal rafforzare la stabilità patrimoniale dell'istituto vicentino, avessero unicamente creato una parvenza di stabilità e solidità economico-finanziaria (posto che si erano tradotti in una costruzione fittizia di patrimonio). Per un verso, infatti, le risorse utilizzate per gli aucap erano state fornite dal medesimo istituto di credito, sicché non vi era stata alcuna reale immissione di nuove risorse finanziarie; e, per altro verso, la neutralizzazione degli interessi passivi attraverso il cosiddetto "storno" si era tradotta in un depauperamento per l'istituto di credito, per effetto di operazioni "in perdita" (come del resto emerso nel corso dell'esame dell'imputato MARIN e comprovato da specifiche deposizioni testimoniali<sup>49</sup>).

In effetti, la deposizione del teste ispettore Manni era stata illuminante in ordine all'antieconomicità di tali operazioni.

Il contenuto delle lettere di impegno rinvenute nel corso dell'ispezione BCE, poi, aveva confermato il carattere pregiudizievole per il patrimonio societario delle operazioni suddette (in quanto sostanzialmente tali da trasformare le azioni in obbligazioni, senza alcun reale apporto di risorse nuove in cambio di una quota parte del capitale sociale, come precisato dalla teste Papacchini).

Donde l'impossibilità di ravvisare, *ex ante*, alcuna positiva ripercussione di tali operazioni, poste in essere dalle persone fisiche, sulla persona giuridica.

---

<sup>49</sup> L'appellante ha richiamato le deposizioni del responsabile dell'audit, Bozeglav; del capo area BPVi di Treviso, Casarotti; dei clienti Tagliabue, Toffano, Rigon, De Franceschi e Tiso; del già citato Iorio, del responsabile della direzione *business* Amato, del responsabile *corporate* BPVi Baruffato, del gestore del settore *private banking* Tessarollo, dei direttori regionali BPVi Veronese e Premi.

Inoltre, altrettanto pregiudizievoli per l'istituto di credito erano state le operazioni legate all'investimento di circa 350 milioni di euro nei fondi lussemburghesi "Athena" ed "Optimum", in considerazione della natura delle operazioni poste in essere, del tutto eccentriche (come emerso solo al momento della *disclosure* circa il sottostante dei fondi) rispetto all'interesse di BPVi, peraltro unico sottoscrittore dei fondi medesimi, con conseguente aumento del rischio di danno in caso di scelta di disinvestimento (come precisato dal teste Lionetti), danno, poi, puntualmente verificatosi (come evidenziato dal teste Iorio).

D'altronde, le operazioni suddette - e, in particolare, le "operazioni bacciate" - avevano costretto la *governance* aziendale subentrata a seguito delle verifiche BCE a fronteggiare una situazione davvero critica, di assoluta debolezza rispetto al tentativo di recuperare le perdite della precedente amministrazione (amministrazione, la prima, che aveva concesso fidi a clienti dall'apparente merito creditizio, la capacità restitutoria dei quali, al contrario, nella maggior parte dei casi, era risultata inesistente, con l'ulteriore anomalia che le garanzie dei finanziamenti erano state costituite, sovente, dalle stesse azioni; circostanza, questa, che si era riverberata negativamente, *ab origine*, sulla possibilità di recupero del capitale erogato).

Tanto precisato con riferimento all'operatività sottostante alle condotte delittuose ex artt. 2637 e 2638 c.c., il difensore ha ribadito come la sottoscrizione di azioni di nuova emissione attraverso finanziamenti erogati dallo stesso istituto emittente, al pari dell'acquisto delle azioni BPVi sul mercato secondario ugualmente effettuato attraverso l'erogazione di credito da parte della banca vicentina, fossero operazioni che, sin dall'origine, compromettevano la consistenza economico-patrimoniale dell'istituto. Ed analoghe conclusioni si imponevano per gli investimenti nei fondi lussemburghesi e per gli impegni di garanzia.

Ciò posto, era su tali modalità operative sottostanti che si erano innestate le condotte di occultamento, con mezzi fraudolenti, dell'effettività della situazione. Nondimeno, si trattava di condotte (volte a far apparire come effettivo un aumento di capitale; ovvero a sostenere artificialmente l'appetibilità del titolo; ed, in ogni caso, a nascondere la effettività della situazione sottostante) del tutto distoniche e confliggenti, sul piano oggettivo, con l'interesse di BPVi, istituto che, al pari di qualsiasi altra banca, non poteva


certo ritenersi oggettivamente interessato ad un aumento di capitale fittizio, tale da risolversi in un depauperamento della consistenza economica della banca.

In un siffatto contesto, la tesi espressa dal tribunale, secondo il quale i reati erano stati *"strumentali proprio a non rivelare tale operatività"*, lungi dal comprovare l'esistenza di un interesse della banca rispetto a ciascun singolo reato, deponeva in senso esattamente opposto, dato che l'istituto aveva il contrario interesse di concludere operazioni sostenibili, ovvero di interrompere una operatività pregiudizievole per i propri obiettivi istituzionali. L'esito drammatico per BPVI del disvelamento dell'occultamento di tali irregolari modalità operative, del resto, confermava come queste ultime fossero in radicale contrasto con gli obiettivi della banca.

A ben vedere, infatti, il reato ex art. 2638 c.c. non poteva affatto sostenersi fosse stato perpetrato nell'interesse dell'ente, trattandosi di delitto sostanziatosi nell'occultamento alla autorità di vigilanza di informazioni che, se comunicate, avrebbero impedito il rilascio dei nulla osta necessari per gli aumenti di capitale, ovvero per il riacquisto delle azioni proprie e, cioè, per operazioni tutte certamente dannose, sin dall'origine, per l'ente medesimo (come concluso, in fattispecie analoga, dal P.M. presso il tribunale di Siena nel decreto di archiviazione prodotto in allegato all'atto di appello, *sub* 1).

In buona sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, l'interesse della banca non avrebbe certo potuto essere individuato nell'occultamento della debolezza patrimoniale dell'istituto medesimo al fine di *"conseguire afflussi di capitale e mantenere l'operatività"* e, così, scongiurare interventi più incisivi dell'autorità di vigilanza, trattandosi di obiettivi contrari a quelli propri di un ente bancario e, anzi, forieri di rischi e pericoli.

Diversamente opinando - ha osservato l'appellante - ogni condotta di agiotaggio ed ostacolo alla vigilanza finirebbe per trarre seco la responsabilità amministrativa dell'ente, anche nelle ipotesi, quali quelle *sub iudice*, caratterizzate da condotte produttive, *ab origine*, di un depauperamento per l'ente medesimo, con conseguente surrettizia introduzione di una sorta di responsabilità oggettiva della persona giuridica. Peraltro, la circostanza che la disposizione di cui all'art. 5, co. 2 D. L.vo 231/01 non contenesse riferimento alcuno alla nozione di vantaggio,



costituiva significativo indice del fatto, con riferimento alla ipotesi disciplinata dal precedente comma, che, in assenza del relativo interesse, non sarebbe ravvisabile la responsabilità dell'ente.

In effetti – ha osservato, conclusivamente, il difensore – l'unico interesse ravvisabile nella specie era quello, esclusivamente proprio del gruppo dirigente, ad occultare la reale situazione dell'istituto di credito per mantenere, il più a lungo possibile, ruoli e posizioni professionali di prestigio ed al contempo scongiurare il discredito che sarebbe derivato da una emersione del fenomeno in esame, interesse che gli imputati avevano perseguito ad ogni costo, in radicale contrasto con quello dell'istituto di credito.

**3.2** Con il **secondo motivo**, poi, il difensore ha contestato la sussistenza della responsabilità dell'ente sotto il diverso profilo della asserita inidoneità del modello di organizzazione e gestione predisposto per la prevenzione dei reati e, in ogni caso, in ragione dell'asserita elusione fraudolenta dello stesso da parte dei vertici aziendali.

In particolare l'appellante ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, sostenendo, per contro, che BPVi, nel predisporre ed attuare il modello di organizzazione, non si sarebbe affatto discostata dal comportamento astrattamente doveroso, con la conseguenza che, in difetto di un effettivo "scarto" tra ente modello ed ente concreto, difetterebbe il requisito dell'illecito amministrativo costituito dalla "colpa di organizzazione", siccome delineata ex art. 6 D. L.vo 231/01; colpa in concreto insussistente ove, come nella specie, il modello avesse caratteristiche tali da poter essere eluso solo attraverso un comportamento fraudolento.

Ciò posto, dopo avere premesso:

- ✓ che il difetto di analiticità del modello, lungi dall'esprimerne l'inadeguatezza, risponderebbe piuttosto all'ineludibile esigenza di non comprimere la libertà di organizzazione dei fattori produttivi;
- ✓ che il carattere "ideale" del modello non avrebbe potuto essere "ipostatizzato", dovendosi necessariamente avere attenzione ad un modello "relativamente ideale", tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'ente, delle dimensioni dello stesso e, più in generale, delle caratteristiche tutte della persona giuridica di riferimento;

- ✓ che, inoltre, nella valutazione del giudizio sulla sussistenza della colpa, rettammente intesa come "rimproverabilità", si sarebbero dovuti adeguatamente considerare eventuali profili di inesigibilità;
- ✓ che, infine, non si sarebbe certo potuto far automaticamente discendere dalla commissione dei reati la conclusione circa l'inadeguatezza del modello, il difensore ha analizzato le caratteristiche del modello di organizzazione effettivamente adottato da BPVi, specificando che si trattava di modello - progressivamente aggiornato, sino al 2014 - ispirato ai principi ed alle linee guida dell'ABI.<sup>50-51</sup>

Più nel dettaglio, la Sezione II<sup>a</sup> del modello, con specifico riferimento alla funzione di vigilanza, prevedeva l'esistenza di un organo di controllo che, introdotto nel 2003, a decorrere dal 2008 era stato trasformato in un Organismo di Vigilanza *ad hoc*, composto da tre membri (il responsabile dell'*audit* e due soggetti esterni), munito di numerosi poteri (necessari per attuare le procedure di controllo, svolgere verifiche periodiche, coordinarsi con il responsabile della formazione del personale, raccogliere ed elaborare dati rilevanti, verificare le esigenze di aggiornamento del modello) e che curava una funzione di *reporting* agli organi sociali.

Tale Organismo, poi, era integrato da specifiche responsabilità facenti capo alle diverse funzioni aziendali<sup>52</sup>.

L'Organismo di Vigilanza, a sua volta, riceveva informazioni e garantiva che coloro che avessero effettuato una segnalazione non subissero conseguenze negative di sorta da tali comunicazioni/denunce.


Inoltre, il modello, da un lato, includeva anche un sistema disciplinare quale elemento costitutivo dell'attività di controllo (sistema che contemplava un

---

<sup>50</sup> In ordine, segnatamente: alla previsione del "Comitato per il Controllo Interno"; all'attribuzione di specifiche responsabilità agli organi amministrativi ed alle diverse funzioni aziendali; alla predisposizione di una procedura per la gestione delle informazioni riservate; all'approvazione del Codice Interno di Autodisciplina e del Codice Etico; all'adozione del Regolamento in materia di gestione del credito ed al Manuale del Credito; al Regolamento Rischi ed alla introduzione di una Relazione sulla sicurezza dei dati ed alla stipula di un contratto di servizi per la fornitura di servizi informatici.

<sup>51</sup> In effetti, si precisa nell'appello che per ogni area individuata come "a rischio" era stato richiesto ai responsabili di identificare ed illustrare le procedure operative ed i controlli esistenti. Quindi, era stato definito un protocollo per ciascun processo sensibile, integrato ad un Codice Etico. Inoltre, il modello aveva previsto obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche rispetto alle modalità di trasmissione ed alla tipologia di informazioni. Più nel dettaglio, il modello era composto da nr. 4 "Sezioni": la I<sup>a</sup> contenente la parte generale, la II<sup>a</sup>, inerente alla descrizione dell'articolazione interna del modello, la III<sup>a</sup> dedicata alle fattispecie di reati rilevanti ex D. L.vo 231/01 e la IV<sup>a</sup> contenente i protocolli e le linee guida per le aree considerate a rischio.

<sup>52</sup> Ovverosia: "Comitato Rischi", "Internal Audit", "Risk Management", funzione di *Compliance* e funzione Antiriciclaggio.



apparato sanzionatorio applicabile non solo agli organi apicali, ma a tutti i dipendenti dell'istituto, oltre ai collaboratori esterni); e, dall'altro, prevedeva un continuo monitoraggio del funzionamento del modello stesso, promuovendo all'uopo gli aggiornamenti ritenuti necessari.

Nella Sezione III<sup>^</sup>, poi, era delineato un sistema preventivo (suddiviso nelle sotto-sezioni "Rischio", "Processo", "Funzioni Coinvolte", "Protocolli di controllo", "Normativa interna vigente") rivolto alla prevenzione del pericolo di commissione di specifici reati (questi ultimi, peraltro, oggetto di puntuale "mappatura" in un apposito allegato). E, con particolare riferimento alle ipotesi delittuose contestate, l'appellante ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 795 della sentenza impugnata, per un verso, la procedura di redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità erano effettuate facendo applicazione di manuali appositamente concepiti (ai quali si aggiungevano i "funzionigrammi", gli organigrammi ed i regolamenti interni pubblicati sull'intranet aziendale); e, per altro verso, specifica attenzione era dedicata proprio alle operazioni potenzialmente incidenti sull'integrità del capitale e/o del patrimonio sociale<sup>53</sup>.

Anche con riferimento alla trasparenza, poi, il modello conteneva specifiche disposizioni e, così, svolgeva una funzione, sul punto, "integrativa": alle procedure vigenti, infatti, aggiungeva disposizioni ulteriori relative all'osservanza della normativa societaria<sup>54</sup>.

In definitiva, quello adottato dall'istituto di credito vicentino era un valido presidio rispetto al rischio di commissione delle fattispecie penali di riferimento.

---

<sup>53</sup> Peraltro tale attenzione era specificamente dedicata al rischio di aumenti fittizi del capitale sociale, ad esempio mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché, fra l'altro, al rischio di acquisto o sottoscrizioni di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge, così da cagionare una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge).

<sup>54</sup> Segnatamente, per fronteggiare il rischio di condotte prodromiche alle fattispecie di agiotaggio, il modello contemplava la formalizzazione delle procedure interne (prevedendo l'individuazione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna nel rispetto del Regolamento concernente gli obblighi formativi dei soggetti apicali della banca); introduceva modalità di identificazione delle notizie rilevanti; istituiva il Regolamento sulla tenuta del registro delle persone che avevano accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la banca e le società controllate; prevedeva un sistema di regolazione delle procedure informatiche dei flussi informativi delle strutture contabili coinvolte nella divulgazione di analisi e notizie attinenti agli strumenti finanziari. E, secondo il modello, la comunicazione al mercato era disciplinata da apposito regolamento ("Regolamento per la comunicazione delle notizie rilevanti (*price sensitive*) della Banca Popolare di Vicenza") ed affidata alla funzione Comunicazione Esterna incaricata di gestire la comunicazione esterna commerciale e di prodotto sulla base delle direttive della funzione commerciale, in coerenza con le strategie definite dalla Direzione Generale.

In ogni caso, dopo avere ripercorso struttura e contenuto del modello, l'appellante si è concentrato sulle censure specificamente contenute nella sentenza impugnata, secondo la quale le carenze del modello in questione sarebbero state riferibili:

- ✓ in primo luogo, alla composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ e, in secondo luogo, all'inefficacia del modello rispetto ai reati contestati agli imputati.

Ebbene, sotto il primo profilo, era sufficiente evidenziare come le stesse linee guida predisposte dall'ABI nel 2004 lasciassero ampia discrezionalità con riferimento alla composizione dell'ODV (nel senso che era previsto che le banche potessero creare un organismo *ad hoc*, ovvero utilizzare un organismo o una funzione già esistenti).


Inizialmente la scelta di BPVi si era indirizzata verso un organo composto dal responsabile dell'*internal audit* affiancato da due soggetti esterni; quindi, nel 2014, l'istituto vicentino aveva modificato la composizione dell'organo in questione, in linea, peraltro, con l'evoluzione normativa in materia. A seguito dell'inserimento del co. 4 dell'articolo 6 D. L.vo 231/01 per effetto della legge di stabilità del 2012<sup>55</sup>, infatti, BPVi aveva attribuito al Collegio Sindacale le funzioni in questione.

Sicché, sul punto, le scelte della banca non potevano essere censurate.

Quanto al secondo profilo, poi, il tribunale era pervenuto ad una valutazione di responsabilità per effetto di una erronea valutazione di inidoneità, conseguente alla stessa commissione dei reati e, in sostanza, adottando un criterio di giudizio basato su un inammissibile automatismo, di fatto tale da rendere del tutto inutili le previsioni ex artt. 6 e 7 D. L.vo 231/01.

Per contro, ogni valutazione sul punto avrebbe dovuto essere effettuata secondo i criteri della "prognosi postuma" (pena la inevitabile, costante conclusione, in caso di commissione dei reati, della inadeguatezza del modello adottato dall'ente).

Peraltro - ha proseguito, sul punto, il difensore - l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il primo giudice sarebbe emersa in termini di maggiore evidenza ove si fosse debitamente considerata la natura fraudolenta ed elusiva delle modalità di commissione del reato da parte delle persone fisiche in posizione



<sup>55</sup> Modifica normativa che aveva previsto che le funzioni di controllo, nelle società di capitali, potessero essere attribuite agli organi di controllo e che era stata recepita dalla circolare nr. 263 di Banca d'Italia.





apicale. L'elusione del modello organizzativo da parte di tali soggetti, infatti, era stata tale da *"segnare una evidente scissione tra l'ente medesimo e il soggetto apicale autore del reato"*, la condotta di quest'ultimo non potendosi ritenere espressione *"della politica di impresa dell'ente stesso"*, ma costituendo *"una scelta personale e propria dell'autore del fatto di reato"*<sup>56</sup>. In definitiva – ha precisato l'appellante – *"quando l'autore del reato è un soggetto apicale, l'ampiezza dei poteri a questi conferiti introduce la variabile umana dell'abuso; essa segna i confini sussistenti tra i comportamenti ex ante prevedibili, certamente compresi tra i pericoli che un valido modello organizzativo deve saper inibire, da un lato; e, dall'altro, quelli dei quali è predicabile un'intrinseca valenza fraudolenta perpetrati mediante l'abuso dei supremi poteri sociali, come tali necessariamente ribelli alla possibilità di un qualsiasi controllo, seppure ben concepito e calibrato"*<sup>57</sup>.

E, sul punto, erano evidenti tanto le modalità fraudolente adottate per porre in essere le operazioni di capitale finanziato (solo a pensare alle clausole generiche inserite nei contratti di finanziamento), quanto la strumentalità delle operazioni di investimento estero nei fondi lussemburghesi.

Donde la conclusione circa l'adeguatezza del modello organizzativo adottato da BPVi.

**3.3** Quindi, con il **terzo motivo**, articolato in via subordinata, il difensore ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, co. 2, lett. b, D. L.vo 231/01, nonché l'errata quantificazione della sanzione pecuniaria rispetto ai criteri di determinazione del valore e del numero delle quote, anche in relazione all'aumento delle quote medesime per effetto della disciplina della pluralità di illeciti.

Innanzitutto, la circostanza che la Banca si fosse dotata di un modello organizzativo sin dal 2002 ed il fatto che l'istituto avesse ristorato, a titolo transattivo, ben 66.770 azionisti, avrebbero dovuto fondare il contenimento nei minimi sia del numero delle quote che dell'aumento derivante dalla pluralità degli illeciti.

La concessione dell'attenuante ex art. 12, co. 2, lett. b, D.L.vo 231/01, poi, avrebbe dovuto indubbiamente trovare riconoscimento. Questo, solo a

<sup>56</sup> Così a pag. 59 dell'atto di appello.

<sup>57</sup> Così, ancora, alla pag. 59 dell'atto di appello.

considerare debitamente la condotta adottata dall'istituto di credito che, successivamente all'ispezione BCE, aveva prontamente provveduto alla revisione del modello organizzativo, dimostrando l'incontrovertibile intenzione dell'ente di dotarsi di un valido presidio per la prevenzione della commissione di ulteriori illeciti a seguito del disvelamento della *mala gestio* della precedente amministrazione.

Infine, l'importo della singola quota era stato fissato senza tenere adeguatamente conto, come invece prescritto dall'art. 11 D. L.vo cit., delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione. La liquidazione dell'istituto di credito, invero, rendeva evidente l'inconciliabilità del valore della singola quota rispetto alla condizione dell'ente medesimo, con un conseguente "peso" della sanzione irrogata in misura sproporzionata rispetto alla effettiva responsabilità.


Di qui la richiesta di determinazione nel minimo edittale della sanzione amministrativa irrogata a BPVi in L.C.A.

**3.4** Inoltre, con il **quarto motivo**, l'appellante ha censurato la quantificazione del profitto del reato di ostacolo alla vigilanza contestato al capo N2 e, conseguentemente, del valore della relativa confisca.

Il primo giudice, infatti, aveva disposto, nei confronti dell'istituto di credito, la confisca per l'importo di euro 74.212.687,50, quale indebito profitto del reato di ostacolo alla CONSOB perpetrato in occasione dell'aumento di capitale del 2014. In particolare, in occasione di tale aucap, l'operazione straordinaria era stata effettuata omettendo, nei confronti dell'investitore-sottoscrittore, il test di adeguatezza.

In effetti, all'esito della replica del test di adeguatezza effettuato in sede ispettiva, era emerso che, su circa 10.812 sottoscrizioni, una parte consistente di operazioni, segnatamente 7.795, era stata effettuata da soggetti (non finanziati) ritenuti "inadeguati"; soggetti, pertanto, che non avrebbero potuto procedere in tal senso ovvero che avrebbero dovuto disporre di un adeguato compendio informativo.

Senonché, l'appellante ha segnalato che il profitto derivato dalle irregolari modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, più che dall'ostacolo alla vigilanza in danno di CONSOB posto in essere dal GIUSTINI (ovverosia dall'imputato del reato presupposto contestato *sub* N1), era ascrivibile al



reato ex art. 173 *bis* D. L.vo 58/98, contestato al capo L), di falso in prospetto relativo al medesimo aumento di capitale dell'anno 2014; delitto, tuttavia, non ricompreso nel novero dei reati presupposto di cui al D.L.vo 231/01. Donde l'impossibilità di sanzionare l'ente per la corrispondente condotta e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per la confisca del profitto del reato nei confronti dell'ente medesimo.

Di qui la richiesta di dissequestro e restituzione della somma di euro 74.212.687,50.

**3.5** Infine, con il **quinto motivo**, ha sollecitato la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali quale effetto della invocata assoluzione dell'ente.


#### **4 Gli appelli del P.M.**

##### **4.1 Appello inerente alla posizione di Pellegrini Massimiliano**

Il P.M. presso il tribunale di Vicenza ha impugnato l'assoluzione di PELLEGRINI Massimiliano, assoluzione che il primo giudice aveva motivato sul rilievo dell'assenza di prova circa il coinvolgimento dell'imputato nella strutturazione dell'operatività delle "operazioni bacciate" (e, ancor prima, circa la stessa effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno in esame, con specifico riferimento alle caratteristiche della prassi delle operazioni correlate ed alla loro diffusività) ritenendo, per contro, ragionevolmente dimostrato che costui, al più, avesse nutrito sospetti in proposito e, tuttavia, ne avesse sottovalutato le portata e le implicazioni in punto di incidenza sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali.

Ad orientare in tal senso le conclusioni del tribunale - ha precisato l'appellante - erano state, essenzialmente, le deposizioni rese dai testi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio, la vicenda della *disclosure* sui fondi "Athena" ed "Optimum" al giugno 2014, l'episodio degli accertamenti effettuati dalla società KPMG incaricata della revisione del bilancio al 31.12.2014 e, infine, l'intervento dell'imputato durante la seduta del CdA dell'1.4.2014.

Per contro, le circostanze della partecipazione dell'imputato al Comitato di Direzione 8.11.2011 ed alla riunione del 7.1.2015, il contenuto della



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

registrazione della seduta del Comitato di Direzione 10.11.2014 e le deposizioni dei testi Amato, Balboni, Turco e Sommella in ordine alle riunioni dell'alta dirigenza dell'istituto, erano stati ritenuti dati probatori "insufficienti a dimostrare la consapevolezza in capo al predetto delle condotte manipolatorie poste in essere dai vertici di BPVI".

Ebbene, la sentenza impugnata, per un verso, aveva omesso di valutare (ovvero aveva erroneamente valutato) prove in realtà pienamente dimostrative della integrale conoscenza, da parte dell'imputato, tanto della esistenza quanto dell'entità significativa del fenomeno del capitale finanziato; per altro verso, aveva radicalmente trascurato talune circostanze che, accertate nel corso del dibattimento, confermavano siffatta consapevolezza; e, per altro verso ancora, aveva effettuato una valutazione frazionata ed atomistica del materiale probatorio, astenendosi da un doveroso raffronto dei singoli elementi con l'intero compendio disponibile, conseguentemente pervenendo a conclusioni scorrette.

E, al riguardo, il P.M., dopo avere richiamato le responsabilità ed i compiti che incombevano sul PELLEGRINI tanto secondo il "funzionigramma"<sup>58</sup> dell'istituto vicentino quanto, in ragione dell'incarico di *dirigente preposto*, in base alla disciplina di legge (art. 154 *bis* D. L.vo 58/98) ed alla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia, e dopo avere altresì rievocato, sulla base della deposizione resa dal teste Triban, il meccanismo di tenuta della contabilità adottato da BPVI, ha evidenziato il significativo rilievo probatorio, ai fini dell'esatta comprensione della posizione del PELLEGRINI, sotto il profilo dell'elemento psicologico dei reati in esame, rivestito, nell'ordine:

- a) dagli appunti redatti da Sommella Mariano in ordine alla seduta del Comitato di Direzione del giorno 8.11.2011 e dalla e-mail del 10.6.2011 inviata da Romio Filiberto all'imputato (oltre che ad altri dirigenti e funzionari dell'istituto). In particolare, dal contenuto di tale e-mail si ricavava chiaramente che, al momento della partecipazione alla citata seduta del Comitato di Direzione, nel quale era poi stato espressamente trattato il tema delle operazioni "bacciate" (come desumibile da alcuni passaggi degli appunti manoscritti di Sommella), il PELLEGRINI era necessariamente a conoscenza della situazione di grave squilibrio del mercato secondario delle azioni

<sup>58</sup> I documenti di riferimento richiamati dall'appellante per gli anni 2011 e ss. sono quelli nn.ri 263, 264, 265, 266, 267 della produzione P.M.

dell'istituto (con il fondo acquisto azioni proprie impegnato per ben 112 milioni di euro). Donde la conclusione che l'intervento effettuato dal PELLEGRINI durante la seduta - allorquando l'imputato, in un contesto di espliciti riferimenti da parte del Tonato, del Seretti e del Sorato alle "bacciate", aveva sollecitato un decremento dell'ammontare delle azioni proprie detenute in portafoglio per raggiungere un *Tier 1 ratio* dell'8% ("*per andare ad 8*", secondo l'espressione attribuita al medesimo PELLEGRINI negli appunti) - era necessariamente espressione di una effettiva conoscenza di un fenomeno strutturato ed in corso da tempo, fenomeno del quale si segnalava, durante detto incontro, la necessità di monitoraggio giornaliero e di ulteriore pianificazione. Peraltro - ha precisato l'appellante - il contenuto dell'appunto era coerente con la ricostruzione di tale fenomeno siccome effettuata dai cc.tt. del P.M. (secondo i quali, al 31.12.2010, le operazioni di capitale finanziato ammontavano a 50 milioni, mentre, nel corso dell'anno successivo, erano cresciute notevolmente sino a raggiungere il valore di ben 243 milioni). Ebbene, nonostante il tribunale avesse opportunamente valorizzato il rilievo probatorio del documento rappresentato dagli appunti in questione onde desumere il coinvolgimento, nell'operatività illecita della banca, dei coimputati GIUSTINI e PIAZZETTA (visto che, in quell'occasione, erano state delineate "*le strategie operative per gli interventi sul capitale ... che prevedevano il ricorso alle operazioni bacciate come strumento per svuotare il fondo acquisto..*"), del tutto incomprensibilmente lo stesso primo giudice aveva poi omesso di trarne le dovute, necessarie conclusioni in relazione all'analoga posizione del PELLEGRINI (pure intervenuto attivamente, nel corso della riunione in questione, fornendo indicazioni rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dal d.g. Sorato). In effetti, la versione fornita dall'imputato - secondo il quale "*non aveva dato il giusto peso agli interventi di Seretti e Tonato perché, all'epoca, non conosceva la parola "bacciate" - lungi dall'essere "non inverosimile", era scopertamente difensiva;*

b) dalle deposizioni di Sommella, Amato, Balboni e Turco. Alla stregua di tali deposizioni, tutt'altro che generiche ed imprecise, era stato possibile, nell'ordine: ricostruire le modalità di funzionamento degli organi collegiali manageriali dell'istituto; apprendere che il PELLEGRINI, nella sua qualità di responsabile della "Divisione Bilancio e Pianificazione", aveva sempre preso parte sia ai Comitati di Direzione svoltisi sino al 2011 (e, in seguito,

nuovamente convocati a partire dalla seconda metà del 2014, per effetto di una espressa richiesta BCE), sia alle informali "riunioni di direzione" convocate nel periodo intermedio; conoscere che, in occasione di tali riunioni, erano stati trattati anche i temi dell'operatività dei finanziamenti correlati, nell'ambito dei più generali argomenti della gestione del capitale, del fondo acquisto azioni proprie e dello squilibrio del mercato secondario delle azioni BPVi. Che, poi, il PELLEGRINI non avesse compreso portata e caratteristiche del fenomeno in questione, era conclusione che contrastava, sul piano logico, con la circostanza che detto fenomeno aveva finito per rappresentare - come peraltro puntualmente osservato dal tribunale - una sistematica modalità di gestione dell'attività di impresa, protrattasi per un lungo arco temporale (5/6 anni), fino a raggiungere una dimensione quantitativa notevole (sia per il numero delle operazioni concluse, sia per il controvalore delle stesse), tale da coinvolgere i soci più importanti, da interessare tutte le zone di insediamento della banca e da rivestire una incidenza notevole, sul funzionamento del mercato secondario dei titoli BPVi e sulla situazione patrimoniale dell'istituto. Né alcun teste aveva riferito che il tema in esame costituisse argomento segreto, del quale le strutture della Divisione Bilancio e Pianificazione fossero state tenute all'oscuro. Peraltro, rientrava nelle competenze di detta Divisione la funzione di *capital management*, alla quale non era certo estranea la questione dell'entità della quota indisponibile del fondo acquisto azioni proprie (per le conseguenze sui livelli di patrimonializzazione e sui *ratios* patrimoniali prudenziali);

- c) dai risultati delle intercettazioni telefoniche. In particolare, il tribunale aveva del tutto omesso di considerare il tenore di due colloqui telefonici dai quali era possibile desumere la conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno delle "operazioni bacciate". Si trattava della conversazione nr. 359 dell'1.9.2015, intercorsa tra il coimputato GIUSTINI e il membro del collegio sindacale Piussi Laura (nel corso della quale era stato effettuato l'esplicito riferimento al fatto che il PELLEGRINI, in relazione alle operazioni bacciate, "dava ordini..."<sup>59</sup>); nonché della conversazione nr. 259 del 28.8.2015<sup>60</sup>, intercorsa tra il responsabile *audit* Bozeglav ed il coimputato MARIN (in

<sup>59</sup> I passaggi di tale conversazione ritenuti dall'appellante più significativi sono riportati a pagina 21 dell'atto di appello.

<sup>60</sup> I passaggi di tale conversazione ritenuti dall'appellante più significativi sono riportati a pagina 22 dell'atto di appello

occasione della quale quest'ultimo aveva ribadito che del fenomeno in questione erano a conoscenza anche gli altri componenti della Direzione Generale in quanto il Sorato era solito parlarne nel corso delle riunioni dell'alta dirigenza);

- d) dagli sms intercorsi tra i coimputati PIAZZETTA e GIUSTINI in data 3.5.2015 (ovverosia in un momento nel quale i primi esiti dell'ispezione BCE stavano conducendo al disvelamento dell'operatività illecita della banca), là dove tali SMS contenevano l'esplicita affermazione del coinvolgimento collettivo dell'alta direzione dell'istituto (*"deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori"*);
- e) dalle dichiarazioni del teste Bozeglav in merito alla riunione del febbraio 2015 in previsione dell'avvio dell'ispezione BCE, riunione alla quale aveva preso parte anche il PELLEGRINI e nella quale lo stesso teste aveva illustrato la criticità rappresentata dalla questione del capitale finanziato, senza che alcuno dei partecipanti avesse manifestato il benché minimo stupore;
- f) dalla registrazione della seduta del Comitato di Direzione del 10.11.2014, ovverosia da un elemento di eccezionale valore probatorio, in quanto, in un contesto di espliciti riferimenti a tutti gli aspetti problematici del fenomeno del capitale finanziato (natura di *portage* delle operazioni; obbligo di riacquisto; interessi riconosciuti alle controparti; rilascio delle lettere di garanzia del rendimento e dell'impegno al riacquisto; necessità di occultamento alla vigilanza; dimensioni del fenomeno), documentava che nessuno degli intervenuti all'incontro aveva richiesto delucidazioni sul punto, ovvero aveva manifestato dissensi, ovvero ancora stupore. Ebbene, nonostante il PELLEGRINI fosse assente a quella riunione, emergeva chiaramente come le analisi che, nell'occasione, erano state discusse, fossero frutto anche del lavoro delle strutture della "Pianificazione", come, peraltro, desumibile dal riferimento, effettuato dal coimputato GIUSTINI nel corso dell'incontro, a tale "Massimiliano" (*"...allora, noi, comunque, le posizioni bacciate, grosse, dobbiamo eliminarle...però bisogna confrontarsi con Massimiliano..."*), evidentemente da individuarsi nell'imputato, quale soggetto da interpellare per verificare le ipotesi di soluzione che andavano emergendo. Né tale riferimento poteva ritenersi - come, invece, sostenuto dal tribunale - di equivoca lettura, essendo chiaro che l'operazione di cui si era dibattuto nella riunione (ed in relazione alla quale, pertanto, occorreva


confrontarsi con il PELLEGRINI) non riguardava semplicemente l'eliminazione "di pezzi di attivo", bensì l'eliminazione delle operazioni "bacciate" accompagnata dalla necessità di rimanere con i *ratios* stabili nonostante il decremento di capitale. Peraltro, tanto le e-mail intercorse tra il 14.8.2014 ed il 12.11.2014<sup>61</sup>, quanto la deposizione resa dal teste Fagnani confermano il coinvolgimento dell'imputato nelle analisi inerenti all'impatto negativo delle operazioni "bacciate" in ordine al margine di interesse della banca, analisi che aveva costituito il presupposto per le proposte operative formulate dal d.g. Sorato, nel corso della predetta seduta del Comitato di Direzione, per superare le difficoltà inerenti proprio al meccanismo delle operazioni correlate.

Peraltro, a fronte della mancata corretta valutazione di tali emergenze probatorie, la sentenza aveva sopravvalutato, ovvero equivocato, valorizzandoli come prove a discarico, gli elementi rappresentati, nell'ordine:

- a) dalla verifica compiuta dalla società di revisione KPMG, posto che, a ben vedere, una attenta analisi di quanto emerso al riguardo deponeva in senso diametralmente opposto, essendo la condotta tenuta, nell'occasione, dal PELLEGRINI volta non certo ad agevolare, bensì a vanificare gli esiti di detta verifica, in adesione agli intendimenti del direttore generale;
- b) dalle deposizioni dei testi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio, trattandosi di testimonianze sostanzialmente irrilevanti (così nel caso della deposizione del Triban, non avendo egli riferito di avere parlato con l'imputato delle operazioni "bacciate"), ovvero di scarsa affidabilità (così con riferimento a quanto riferito dal Mossetti, dal Fagnani e dal Lio - i quali avevano dichiarato di essersi convinti che il PELLEGRINI, prima del 2015, non avesse maturato una precisa conoscenza del fenomeno del capitale finanziato - posto che era ragionevole ritenere che l'imputato non avesse fatto automaticamente partecipi i terzi di quanto a lui effettivamente noto);
- c) dall'episodio della disclosure sui fondi "Athena" ed "Optimum", con conseguente comunicazione all'autorità di vigilanza, essendosi in presenza di attività esecutiva di uno specifico obbligo normativo e che, comunque, ove non compiuta, avrebbe comportato effetti maggiormente penalizzanti per l'istituto;

---

<sup>61</sup> I passaggi più significativi di tali e-mail sono riportati alle pagine 27-28 dell'atto di appello.

A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'VL', and the page number '215'.




d) dalle critiche espresse dal PELLEGRINI, in occasione del CdA 1.4.2014 , in merito all'operato dell'esperto indipendente prof. Bini, in ragione della natura implicita - se non addirittura criptica - delle critiche formulate dall'imputato (il quale, peraltro: secondo la teste Papacchini, aveva manifestato contrarietà alla ostensione, in favore del socio Dalla Grana, successivamente all'assemblea dei soci 26.4.2014, della relazione di stima del valore delle azioni; e, secondo il teste Cauduro, nel corso degli anni, aveva più volte ammesso come l'elaborazione dei piani industriali fosse il modo a sua disposizione per sostenere il prezzo dell'azione e in tal guisa influire sulla relativa stima da parte dell'esperto all'uopo incaricato).

Conclusivamente, il P.M. appellante ha sostenuto che le prove disponibili erano certamente tali da attestare la piena conoscenza, in capo all'imputato, a far data dalla fine del 2011, dell'esistenza e della consistenza del fenomeno delle operazioni "bacciate", fenomeno che, negli anni 2013 e 2014, era stato esteso anche alle operazioni inerenti agli aumenti di capitale. Tale conoscenza non era frutto del flusso delle informazioni ufficiali che gli pervenivano in ragione del suo ruolo istituzionale, bensì effetto della partecipazione "ai momenti di confronto della Direzione Generale e, quindi, per essere stato destinatario di quanto in quei contesti veniva riferito e, più in generale, per avere preso parte al gruppo dei dirigenti BPVI "allineati" ....al presidente ZONIN, al Direttore Generale Sorato Samuele alla concertazione del quale, come indicato in sentenza, devono ricondursi le decisioni e l'attuazione della prassi delle operazioni bacciate".

Era stato nella piena consapevolezza del fenomeno delittuoso in esame, quindi, che il PELLEGRINI aveva fornito il proprio decisivo contributo all'occultamento di detto fenomeno, predisponendo ripetutamente documenti (dal bilancio ai comunicati stampa, dalle segnalazioni prudenziali alle comunicazioni di interlocuzione con le autorità di vigilanza) aventi contenuto mendace e decettivo.

Di qui la richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato con conseguente condanna alla pena di anni otto e mesi due di reclusione, come già richiesto all'atto delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.



#### 4.2 Appello inerente alla posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe

Il P.M. ha proposto appello anche avverso l'assoluzione di ZIGLIOTTO Giuseppe, sul rilievo della errata individuazione del criterio di imputazione della responsabilità penale del predetto nonché della mancata valutazione di specifici elementi probatori.

Al riguardo, dopo avere sinteticamente ripercorso i passaggi contenuti nei sette paragrafi della sentenza che il tribunale aveva dedicato all'analisi della posizione di tale imputato, il P.M. ha evidenziato, innanzitutto, che il primo giudice aveva equivocato nell'interpretare quale fosse, secondo l'impostazione d'accusa, il profilo di responsabilità che fondava l'imputazione elevata a carico del predetto ZIGLIOTTO. A costui, infatti, era stato contestato di avere avallato ripetutamente la prassi illecita delle operazioni correlate, così fornendo un concreto ausilio alle attività delittuose realizzate dalla dirigenza dell'istituto, posto che tale avallo non solo aveva agevolato la conclusione di siffatte operazioni, ma, per un verso, aveva contribuito a rassicurare i dipendenti sulla *"esistenza di una copertura da parte dell'organo amministrativo"* e, per altro verso, essendo l'imputato membro del CdA, aveva integrato anche i reati di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza. Era stato il consiglio, infatti, a deliberare la concessione dei fidi relativi agli acquisti di azioni nell'ambito delle *"bacciate"*, nonché ad approvare i documenti contabili e le comunicazioni dirette agli organi di vigilanza.

In presenza di tali contestazioni, quindi, le affermazioni del primo giudice, secondo il quale, da un lato, l'imputato non era stato parte attiva di *"una condivisione operativa delle condotte manipolatorie e di falsa informazione al mercato ed alla vigilanza"* e, dall'altro, non risultava provato il suo *"coinvolgimento nelle scelte gestionali relative alla liquidità dell'azione e alla crisi del mercato secondario"*, apparivano espressione di una inesatta comprensione dell'effettivo tenore della contestazione elevata a carico dello ZIGLIOTTO.

Inoltre, la trama argomentativa della sentenza rivelava la radicale pretermissione, ovvero la inadeguata valutazione, di significativi elementi di prova a carico.

Al riguardo, sotto il primo profilo, il P.M. ha richiamato l'omessa considerazione dell'intercettazione nr. 543 del 31.8.2015, inerente ad una

conversazione intercorsa tra l'imputato e Tognana Nicola, conversazione dalla quale era possibile evincere la piena consapevolezza, in capo allo ZIGLIOTTO, della prassi di sollecitare la clientela, in occasione della concessione o del rinnovo del credito, all'acquisto delle azioni tramite finanziamento.

Sotto il secondo profilo, poi, ha evocato, segnatamente:

- a) la e-mail del 2.7.2014 inviata da Mirko Gasparotto;
- b) la partecipazione da parte del medesimo imputato ad importanti operazioni di svuotamento del fondo acquisto azioni ed alla sottoscrizione di azioni in occasione degli aumenti di capitale;
- c) la piena consapevolezza, in capo allo stesso giudicabile, dell'impiego surrettizio dello strumento del finanziamento;
- d) la significativa capacità professionale dell'imputato (presidente di Confindustria Vicenza nel periodo di interesse e titolare di una *holding* di partecipazioni), tale da assicurargli la piena comprensione della natura illecita e decettiva delle condotte poste in essere, anche suo tramite, dalle strutture dell'istituto di credito.

Tanto premesso, l'appellante ha passato in rassegna le evidenze probatorie che avrebbero dovuto, ove correttamente inquadrare e valutate, condurre ad un giudizio di penale responsabilità.

Trattasi, nell'ordine:

- a) dell'operazione effettuata, nell'anno 2011, da ZIGLIOTTO Gianmarco, fratello dell'imputato, il quale aveva ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro il 27.12.2011, finanziamento al quale aveva fatto seguito, in data 29.12.2011, l'acquisto di azioni BPVi per un pari importo. Quindi, in occasione dell'aumento di capitale 2013, lo stesso Gianmarco ZIGLIOTTO vi aveva partecipato, come persona fisica, fruendo di un finanziamento di 500.000 euro. Ebbene, con riferimento alla prima operazione - poi chiusa da ZIGLIOTTO Gianmarco con un "annullamento" e, questo, pur in assenza di inadempimenti di sorta da parte del predetto socio che, soli, alla stregua delle regole dell'istituto, avrebbero potuto giustificare un siffatto "annullamento" - l'imputato aveva sostenuto di essere rimasto all'oscuro dell'operazione in questione, essendo stata la pratica deliberata in sua assenza, stante l'applicabilità dell'art. 136 TUB. Sennonché, l'istruttoria dibattimentale (e, segnatamente, le dichiarazioni del teste Baruffato) aveva provato l'esatto contrario. Peraltro il *memorandum* (costituente il documento nr. 731) rinvenuto nei supporti

informatici dell'imputato conteneva, con riferimento alla data dell'8 maggio, annotazioni relative a dichiarazioni rese dallo stesso ZIGLIOTTO in ordine al fatto che il medesimo, in due occasioni (segnatamente, nel 2011 e nel 2012), era stato richiesto di effettuare operazioni di acquisto, tramite finanziamenti, di azioni della banca, operazioni la prima delle quali era stata chiusa nel 2014 e che, con ogni evidenza, doveva identificarsi proprio nell'operazione formalmente conclusa dal fratello Gianmarco. Peraltro, lo stesso documento nr. 730 - predisposto da ZIGLIOTTO Gianmarco e contenente una sorta di riepilogo delle operazioni "con finanziamento" - convergeva nel dimostrare come l'operazione effettuata nel 2011, da un lato, fosse sostanzialmente riconducibile a ZIGLIOTTO Giuseppe e, dall'altro, rientrasse nell'ambito della "campagna svuota fondo" relativa al medesimo anno;

- b) dell'operazione compiuta tramite Zeta S.r.l. nel novembre 2012, consistita nel finanziamento di 12,5 milioni in data 13.11.2012 e nell'acquisto, il successivo 20.11.2012, di azioni per il valore di 10 milioni di euro. Sebbene l'imputato avesse sostenuto (dapprima, nella memoria 14.4.2017; quindi, nell'interrogatorio 26.9.2017) che l'acquisto delle azioni era stato frutto di una decisione estemporanea, assunta allorché l'originario obiettivo di acquisire alcune partecipazioni si era rivelato non perseguibile, in sede di esame dibattimentale costui si era visto costretto, dalle inequivoche emergenze istruttorie sul punto (costituite, segnatamente: dal contenuto delle deposizioni di Baruffato, Giaccon e Iorio; dal contenuto del messaggio sms<sup>62</sup>, inviato dal coimputato MARIN al d.g. Sorato e relativo proprio all'operazione conclusa dallo ZIGLIOTTO; dall'analogo messaggio inviato da GIUSTINI al medesimo Sorato<sup>63</sup>; dallo stesso tenore del documento relativo all'operazione in questione, in quanto caratterizzato dalla causale, assolutamente generica, "*ulteriori significativi investimenti che al momento non sono ancora definiti*"; dal fondamentale documento<sup>64</sup> rinvenuto presso la sede della ditta Zeta S.r.l. - documento del quale, peraltro, nessuno dei potenziali redattori aveva riconosciuto la paternità - contenente elementi univocamente sintomatici della natura "baciata" delle operazioni effettuate

<sup>62</sup> Trattasi del documento nr. 655

<sup>63</sup> Trattasi del documento nr. 661

<sup>64</sup> Trattasi del documento nr. 737, contenente la contabilità informale del tasso di interesse di favore assicurato alla parte.

dalla *Zeta s.r.l.*; dall'ulteriore documento<sup>65</sup> inerente all'accordo per non pagare neppure le imposte sugli strumenti finanziari) a mutare versione, ammettendo che il finanziamento in questione era stato strutturato, *ab origine*, per l'acquisto di azioni dell'istituto.

Del resto, il *memorandum* relativo alla data dell'8 maggio confermava chiaramente la partecipazione dell'imputato ad operazioni di finanziamenti correlati; partecipazione, peraltro, ulteriormente corroborata anche dalla deposizione, *de relato* dall'imputato, resa, sul punto, dal teste Baruffato, oltre che dalle dichiarazioni del teste Criscuolo.

In definitiva - ha osservato il P.M. - se ZIGLIOTTO aveva concluso, anche per conto di *Zeta s.r.l.*, operazioni correlate per importi considerevoli, significava che lo stesso, allorquando aveva trattato in CdA le pratiche inerenti alle analoghe operazioni poste in essere dai maggiori azionisti della banca, era perfettamente in grado di comprenderne natura, entità ed implicazioni, sicché a tale imputato non potevano affatto attagliarsi le considerazioni che il tribunale aveva riservato agli altri consiglieri in ordine al difetto, sul punto, di effettiva consapevolezza;

- c) della partecipazione tramite *Zeta s.r.l.* all'aumento di capitale 2013 (siccome ricostruita nella relativa scheda redatta dai cc.tt. del p.m. a pag. 367 dell'elaborato di consulenza), caratterizzata, a fronte di una linea di credito concessa dall'istituto per 1,5 milioni di euro, dall'acquisto di azioni della banca per 565.000 euro e dall'impiego di analogo importo per la partecipazione al prestito obbligazionario previsto dall'offerta. Ebbene, la sottoscrizione di azioni di nuova emissione con provvista della banca in occasione di un aumento di capitale - ovverosia in occasione di una iniziativa finalizzata ad aumentare il patrimonio netto dell'emittente - non poteva non costituire per un componente del CdA dell'istituto (peraltro titolare di una *holding* di partecipazioni, quale lo ZIGLIOTTO) un evidente campanello di allarme in ordine alla operatività delle strutture della banca, trattandosi di una operazione che contraddiceva la finalità dell'aumento di capitale, rendendolo, di fatto, solo apparente. L'imputato, infatti, dopo essere stato richiesto di effettuare operazioni correlate per 5 milioni a fine 2011 (con operazione conclusa a nome del fratello) e per 10 milioni a fine 2012, effettuava una nuova operazione per circa un milione in sede di aumento di capitale. Di qui

<sup>65</sup> Trattasi del documento nr. 121, relativo alla mail del 15.7.2014.

l'inverosimiglianza di quanto sostenuto dal giudicabile allorché, nel commentare con i consiglieri Tognana e Fantoni il buon esito della chiusura dell'aumento di capitale 2013, aveva espresso la propria soddisfazione per il successo dell'operazione, essendosi per contro in presenza - come non poteva sfuggirgli - di una situazione tutt'altro che favorevole;

- d) delle intercettazioni telefoniche e, segnatamente: della conversazione nr. 153 del 25.8.2015, nel corso della quale l'imputato aveva riferito a Luigi Bocca di essere stato finanziato, al pari di altri consiglieri, soggiungendo di non essere a conoscenza dei finanziamenti concessi ad altri "soci" anche se avrebbe potuto "immaginarlo"); della conversazione nr. 235 del 26.8.2015, intercorsa tra ZIGLIOTTO e Paolo Bastianello di Confindustria, nella quale si riferiva che GIUSTINI aveva fatto, su indicazione del Sorato, cose non corrette "in difesa della banca"; nonché della conversazione nr. 543 del 31.8.2015 - di cui l'imputato, peraltro, in sede di esame, non aveva saputo fornire spiegazioni - in occasione della quale lo stesso ZIGLIOTTO, parlando con il consigliere Tognana, aveva affermato che era prassi che la banca sollecitasse i clienti ai quali concedeva credito ad impiegare parte del denaro per l'acquisto di azioni dell'istituto, secondo un *modus operandi* che, per quanto irregolare, era diffuso tra tutti gli istituti di credito;
- e) dell'affermato difetto di conoscenza, da parte del medesimo imputato, del trattamento contabile degli acquisti di azioni finanziate. Se, infatti, lo ZIGLIOTTO aveva sostenuto di ignorare che gli acquisti finanziati non potessero essere computati nel patrimonio di vigilanza - affermazione della quale il tribunale aveva preso atto senza effettuare, al riguardo, alcuna valutazione specifica - a deporre, sul piano logico, in senso contrario erano le qualità personali dell'appellato, gestore di una società immobiliare e di partecipazioni, attività necessariamente implicante la capacità di valutazione dei bilanci, tanto che era stato lo stesso ZIGLIOTTO, nel corso del proprio esame, a definirsi un esperto in materia. Peraltro, costui era stato presidente di Confindustria di Vicenza ed aveva anche aspirato, per sua stessa ammissione, alla presidenza di BPVI, ovvero sia di un istituto che, al tempo, era tra le prime dieci banche italiane, con oltre 3 miliardi di patrimonio netto. In ogni caso, nel corso dell'interrogatorio 26.9.2017, acquisito a seguito delle contestazioni formulate in dibattimento ai sensi dell'art. 503 c.p.p., era stato il medesimo imputato a confermare di conoscere il divieto di computo, pur

soggiungendo di non avere mai nutrito sospetti sulla regolarità della gestione in materia. Era bensì vero che, in sede di esame dibattimentale, lo ZIGLIOTTO aveva spiegato tali dichiarazioni sostenendo che intendeva riferirsi, quando aveva affermato di essere al corrente di tale divieto, all'epoca in cui le aveva rese e non già al momento dei fatti, allorquando, al contrario, era all'oscuro del divieto medesimo. Nondimeno, al di là delle considerazioni già spese in ordine al profilo, proprio dell'imputato, di soggetto altamente qualificato, era lo stesso tenore complessivo delle risposte fornite in occasione del citato interrogatorio a rendere evidente che il momento cui il dichiarante aveva inteso alludere era quello nel quale lo stesso era consigliere di amministrazione della banca;

- f) dell'episodio di Mirko Gasparotto. Trattasi della e-mail con la quale quest'ultimo, rappresentante della società *Arronwel*, titolare di ben due fidi, entrambi in scadenza, da circa 500.000 euro l'uno, aveva segnalato la pretesa dell'istituto di credito che detta società, onde ottenerne il rinnovo, acquistasse azioni per almeno 50.000 euro in relazione a ciascuna linea di credito; pretesa che lo stesso ZIGLIOTTO, nell'inoltrare al coimputato GIUSTINI ed al Giaccon tale missiva, aveva poi significativamente definito "un ricatto". Ebbene, l'imputato, non solo non si era confrontato con gli altri consiglieri in relazione a tale vicenda; non solo non l'aveva segnalata ai responsabili della funzione di controllo; ma, nell'interloquire con i predetti GIUSTINI e Giaccon, si era sostanzialmente limitato a chiedere che vi fosse un "occhio di riguardo" per l'amico Gasparotto;
- g) dell'operazione con UBS, ovverosia del finanziamento che lo ZIGLIOTTO (interessato ad effettuare una operazione di acquisto di strumenti finanziari per compensare minusvalenze per circa 200.000 euro) aveva richiesto ed ottenuto da BPVi a titolo di favore in quanto, come rammentato dal teste Visentin, "aveva fatto molti favori alla banca". Detto finanziamento, peraltro, era stato concesso con la "solita" causale generica e sulla base della sola "capacità patrimoniale" e, poiché in data 28.3.2014 era stata avanzata dagli ZIGLIOTTO una richiesta di storno in relazione all'operazione Zeta, poi non processata, era concreto il sospetto che il finanziamento in esame, mai restituito a seguito del contenzioso intentato dalla banca nei confronti dell'imputato, fosse stato espressione di una remunerazione alternativa proprio allo storno delle competenze.

Pertanto, non solo l'imputato aveva preso parte attiva ad alcune operazioni correlate ma il quadro probatorio deponeva nel senso della piena consapevolezza, in capo a costui, tanto dell'esistenza di una prassi diffusa in tal senso, quanto delle relative "implicazioni tecniche" per l'operatività dell'istituto. E, a tale ultimo riguardo, non erano affatto irrilevanti sia le dichiarazioni del teste Bozeglav (là dove costui aveva sostenuto di non avere riferito al CdA in ordine agli accertamenti effettuati sul caso Villa proprio perché il CdA, ad avviso di detto teste, "era il principale indiziato", immaginando che alcuni componenti dell'organo in questione fossero non solo a conoscenza ma anche direttamente coinvolti nel fenomeno del finanziamento), sia il contenuto della conversazione telefonica nr. 528 del 9.9.2015, intercorsa tra il coimputato MARIN ed il collega Cudiz (nel corso della quale il primo, a riprova della consapevolezza da parte del CdA in ordine alle correlate, aveva affermato: "ma come si fa a dire che il Consiglio non sapeva, capito Alberto?", ricevendo dall'interlocutore la significativa risposta: "...dai su, l'ha fatta anche ZIGLIOTTO una, mi hanno detto, dai su..."). Peraltro, l'imputato era ben a conoscenza delle condizioni di difficoltà incontrate dalla banca sia sul mercato secondario, sia su quello primario e comprendeva esattamente il significato e le finalità delle operazioni di finanziamento all'acquisto delle azioni e dei "portage" (come dimostrato dalla citata conversazione nr. 299, intercorsa con Tognana, allorché aveva ammesso la "leggerezza" usata dal CdA nel finanziare i soci per l'acquisto di azioni). Il fatto poi, che costui, allorquando era stato a sua volta richiesto di effettuare operazioni correlate, avesse dichiarato che non intendeva "guadagnare nulla" (come risultante dal documento nr. 731), lungi dal poter essere interpretato quale intendimento riferibile ad un eventuale incremento del valore delle azioni (come pure sostenuto dall'imputato nel corso del suo esame) appariva, piuttosto, espressione del fatto che lo stesso ZIGLIOTTO non intendeva, diversamente da altri soggetti finanziati, trarre vantaggi dalla conclusione di operazioni correlate e, quindi, deponeva per la piena conoscenza, da parte del predetto, delle caratteristiche usualmente proprie di tali operazioni.

In conclusione, l'imputato aveva avallato, anche tramite la realizzazione in prima persona di operazioni di tale natura, tanto sul mercato primario quanto su quello secondario, le prassi illecite di finanziamento, finendo per



"rassicurare" i dipendenti della banca sulla esistenza di una "copertura" da parte dell'organo amministrativo; e, al contempo, aveva posto in essere le condotte di agiotaggio e di ostacolo alla vigilanza in quanto era stato tramite il CdA, del quale l'imputato medesimo era parte, che erano "passate" non solo le delibere di fido e di acquisto relative alle operazioni "bacciate", ma anche l'approvazione dei documenti contabili e le segnalazioni effettuate nei confronti degli organi di vigilanza.

Di qui la richiesta di riforma della sentenza impugnata con condanna dell'imputato alla pena di anni otto e mesi due di reclusione come da richieste rassegnate all'esito del giudizio di primo grado.

## **5        Gli appelli delle parti civili**

Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello le parti civili VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis, PASIN Laura e PASIN Giovanni, ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCHE Lidia, CARRETTA Mirko, BIZZOTTO Cesare, CRESTANI Laura e CORRA' Antonio.

### **5.1    Appello delle parti civili VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis**

VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis, costituiti parti civili limitatamente all'imputazione rubricata *sub A1*), hanno interposto appello avverso la pronuncia di assoluzione resa nei confronti di PELLEGRINI Massimiliano.

Nel merito, l'impugnazione riproduce, per incorporazione, l'appello della pubblica accusa nei confronti del predetto imputato (sicché, sul punto, non può che richiamarsi quanto esposto *sub 4.1*) e conclude chiedendo l'affermazione di penale responsabilità del PELLEGRINI e la condanna dello stesso, in solido con i coimputati e con Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., al risarcimento dei danni cagionati alle predette parti civili, nella misura:

- ✓ di euro 124.000,00 per VALMORBIDA Giovanni Angelo (euro 37.200 a titolo di danno morale; la restante parte - corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 1984 azioni possedute dalla parte - a titolo di danno patrimoniale);

- ✓ di euro 124.000,00 per ROSA Elvira (euro 37.200 a titolo di danno morale; la restante parte - corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 1984 azioni possedute dalla parte - a titolo di danno patrimoniale);
- ✓ e di euro 46.962,50 per VALMORBIDA Denis (euro 10.838,50 per danno non patrimoniale; la restante parte - corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 578 azioni possedute dalla parte - a titolo di danno patrimoniale),

ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In subordine, dette parti hanno sollecitato la condanna generica dell'imputato, con condanna al pagamento di una provvisoria da determinarsi anche tenuto conto dell'importo riconosciuto nel provvedimento di sequestro conservativo GUP Vicenza 7.5.2018, pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale (nella misura di euro 62.000 ciascuno per VALMORBIDA Giovanni Angelo e ROSA Elvira e ad euro 18.062,50 per VALMORBIDA Denis).

In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto la conferma del sequestro conservativo emesso dal GUP del tribunale di Vicenza in data 7.5.2018, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili, la dichiarazione di provvisoria esecutività delle condanne risarcitorie e di quelle al pagamento delle spese e, infine, la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio o provvisoriamente assegnate sul relativo ammontare.

## **5.2 Appello delle parti civili PASIN Laura e PASIN Giovanni**

PASIN Laura e PASIN Giovanni (entrambi costituiti parti civili in relazione all'imputazione rubricata *sub* A1 e PASIN Giovanni anche in ordine all'imputazione di cui al capo I, in quanto sottoscrittore dell'aumento di capitale 2014) hanno interposto appello avverso la pronuncia di assoluzione resa nei confronti di PELLEGRINI Massimiliano.

Anche in tal caso, nel merito, l'appello riproduce, per incorporazione, l'impugnazione proposta dalla pubblica accusa nei confronti del predetto imputato.

Ciò posto, gli appellanti hanno concluso chiedendo l'affermazione di penale responsabilità del PELLEGRINI e la condanna dello stesso, in solido con i coimputati e con Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alle predette parti civili, nella misura:

- ✓ di euro 106.250,00 per PASIN Laura (euro 62,50 moltiplicato per 1700 azioni possedute dalla parte);
- ✓ e di euro 56.250,00 per PASIN Giovanni (euro 62,50 moltiplicato per 900 azioni possedute dalla parte),  
ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In subordine, tali parti hanno sollecitato la condanna generica dell'imputato, con condanna al pagamento di una provvisoria da determinarsi anche tenuto conto dell'importo riconosciuto nel provvedimento di sequestro conservativo del GUP Vicenza in data 7.5.2018, pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale (euro 53.125 per PASIN Laura e 28.125,00 per PASIN Giovanni).

In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto la conferma del citato sequestro conservativo emesso dal GUP del tribunale di Vicenza in data 7.5.2018, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili, nonché la dichiarazione di provvisoria esecutività delle condanne risarcitorie e di quelle al pagamento delle spese e, infine, la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio o provvisoriamente assegnate sul relativo ammontare.

### **5.3 Appello delle parti civili ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCHE Lidia e CARRETTA Mirko**

ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCHE Lidia e CARRETTA Mirko, costituiti parti civili limitatamente all'imputazione rubricata *sub A1*), hanno interposto appello avverso la pronuncia di assoluzione resa nei confronti di PELLEGRINI Massimiliano.


Come nel caso degli appelli delle parti civili già esaminati, l'impugnazione riproduce, per incorporazione, quella proposta dalla pubblica accusa nei confronti del predetto imputato e conclude chiedendo l'affermazione di penale

responsabilità dello stesso e la sua condanna, in solido con i coimputati e con Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., al risarcimento dei danni cagionati alle predette parti civili, nella misura:

- ✓ quanto a ADRIANI Luca, di euro 67.843,75 (euro 52.187,50 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 835 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 15.656,25 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a ADRIANI Andrea, di euro 67.843,75 (euro 52.187,50 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 835 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 15.656,25 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a ADRIANI Mariangela, di euro 67.843,75 (euro 52.187,50 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 835 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 15.656,25 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a ZOCHE Lidia, di euro 101.887,50 (euro 78.375,00 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 1254 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 23.512,00 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a CARRETTA Mirko di euro 58.825,00 (euro 45.250,00 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 724 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 13.575,00 a titolo di danno morale), ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In subordine dette parti hanno sollecitato la condanna generica dell'imputato, con condanna al pagamento di una provvisoria, da determinarsi anche tenuto conto dell'importo riconosciuto nel citato provvedimento di sequestro conservativo GUP Vicenza 7.5.2018, pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale (pari ad euro 26.093,00 per ADRIANI Luca, ad euro 26.093,00 per ADRIANI Andrea, ad euro 26.093,75 per ADRIANI Mariangela, ad euro 39.1987,00 per ZOCHE Lidia e ad euro 21.125,00 per CARRETTA Mirko).

In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto la conferma del già menzionato sequestro conservativo emesso dal GUP del tribunale di Vicenza in data 7.5.2018, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle



227

medesime parti civili, la dichiarazione di provvisoria esecutività delle condanne risarcitorie e di quelle al pagamento delle spese e, infine, la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio o provvisoriamente assegnate sul relativo ammontare.

#### **5.4 Appello delle parti civili CRESTANI Laura e CORRA' Antonio**

CRESTANI Laura e CORRA' Antonio hanno a loro volta impugnato la sentenza evidenziando come, nonostante si fossero costituiti parte civile in relazione non solo al reato di cui al capo A1), ma anche in ordine alle condotte delittuose stigmatizzate *sub* I) ed L), avendo sottoscritto gli aumenti di capitale 2013 e 2014 (la Crestani avendo acquistato nr. 103 azioni il 9.7.2013 ed il 25.6.2014, nonché, il 9.7.2013, obbligazioni a cinque anni successivamente convertite unilateralmente in azioni dall'istituto di credito; il Corrà avendo a sua volta acquistato nr. 74 azioni il 27.8.2013 ed il 29.8.2014, nonché, in data 24.7.2013, obbligazioni a cinque anni successivamente convertite unilateralmente in azioni dall'istituto di credito), il tribunale avesse accolto la domanda risarcitoria unicamente con riferimento al delitto di cui al citato capo A1).

Di qui la richiesta di riconoscere valida e pienamente efficace la costituzione di parte civile con riferimento a tutti i reati di cui ai richiamati capi di imputazione e, conseguentemente, di condanna degli imputati al relativo risarcimento dei danni.

#### **5.5 Appello della parte civile BIZZOTTO Cesare**

Il difensore della parte civile BIZZOTTO Cesare ha proposto appello avverso la sentenza, nonché avverso l'ordinanza 28.11.2020 di rigetto della richiesta di assunzione della deposizione della medesima parte offesa.

Al riguardo, la difesa ha preliminarmente ricostruito la peculiare posizione del BIZZOTTO evidenziando come il predetto, in data 14.6.2013, aderendo alla sollecitazione rivoltagli da funzionari apicali dell'istituto di credito, avesse ottenuto l'erogazione del finanziamento della somma di euro 500.000, importo interamente destinato all'acquisto di nr. 8000 azioni di BPVi.

Quindi, in data 29.7.2014, al medesimo azionista era stata corrisposta la somma di euro 11.304,68 a titolo di rimborso degli interessi relativi all'anno precedente.

Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della banca, poi, il BIZZOTTO, rappresentando che il finanziamento non era stato da lui richiesto, bensì era stato sollecitato dall'istituto, e precisando che detta erogazione era stata corredata dalla pattuizione circa la possibilità di restituzione, in qualsiasi momento, delle azioni sottoscritte, con conseguente annullamento del finanziamento medesimo, aveva affermato di non essere tenuto alla restituzione dell'importo erogatogli, restituzione che, tuttavia, gli era stata intimata.

Di qui l'esercizio dell'azione, nell'ambito del giudizio civile 13518/16 RG, radicato innanzi al Tribunale di Venezia - Sezione specializzata delle imprese, finalizzata alla declaratoria di nullità del negozio, ex art. 2358 c.c., azione che, successivamente, il BIZZOTTO aveva trasferito, ai sensi dell'art. 75 co. 1 c.p.p., nel presente processo penale.

Nondimeno, il tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione ex art. 83 T.U.B. senza affatto considerare la peculiare posizione del BIZZOTTO medesimo, bensì parificandola a quella degli altri azionisti che rivendicavano il danno loro derivato dal deprezzamento delle azioni.

In tal senso ricostruiti i fatti, l'appellante ha censurato la decisione impugnata, sul rilievo della perseguibilità dell'azione di nullità, in quanto azione non esperibile nell'ambito della procedura finalizzata all'accertamento del passivo (come peraltro ripetutamente precisato, proprio con riferimento alle "operazioni baciate", dalla giurisprudenza della sezione specializzata del Tribunale lagunare).

Nel caso di specie, infatti, il BIZZOTTO, all'atto del trasferimento dell'azione nel processo penale, aveva espressamente domandato che venisse dichiarato *"nulla essere dovuto in adempimento del contratto di affidamento di euro 500.000,00 intervenuto con B.P.Vi e relativo alla sottoscrizione di 8000,00 azioni della Banca stessa"*.

Inoltre, una ulteriore ragione di nullità del negozio derivava, ex art. 1418 c.c., dalla illiceità della relativa causa.

Per contro, il tribunale, ritenendo che l'azione fosse di tipo risarcitorio e non già demolitorio, aveva concluso nel senso della sua improcedibilità.

Né poteva risultare di ostacolo all'accoglimento di detta domanda l'intervenuta procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito, non essendosi per ciò solo in presenza di una soluzione di continuità incidente sul piano della soggettività della parte che aveva erogato il finanziamento.

In ogni caso, la nullità del negozio e, quindi, della pretesa creditoria in capo a BPVi, rendeva conseguentemente non riconoscibile il medesimo credito in capo a BPVi in liquidazione.

Pertanto, la difesa ha chiesto, in via istruttoria, l'escussione del BIZZOTTO, ove ritenuta necessaria ai fini della prova della esclusiva provenienza da B.P.Vi dell'invito ad accettare l'erogazione dell'affidamento; nel merito, ha concluso sollecitando la declaratoria di nullità del finanziamento di euro 500.000 e della coeva sottoscrizione di nr. 8000 azioni con conseguente dichiarazione che nulla era dovuto dal BIZZOTTO in adempimento del suddetto contratto. Ha chiesto, infine, la liquidazione delle spese del giudizio civile trasferito nel processo penale e la condanna di BPVi al pagamento delle spese sostenute dalla medesima parte civile.

## **6 Il processo d'appello**

All'udienza 22.4.2022, ha avuto luogo la costituzione delle parti e la Corte, pronunciando su istanze del difensore del responsabile civile BPVi in liquidazione, ha pronunciato ordinanza di estromissione di detta parte.

Le parti, poi, hanno depositato memorie come da verbale.

Quindi, la Corte ha dato atto della predisposizione di relazione scritta, segnalando che il relativo deposito (tramite inserimento, a mezzo di apposito *link*, sul sito internet dell'ufficio) avrebbe potuto surrogare l'illustrazione orale e, acquisito l'accordo delle parti, è stato disposto in tal senso.

Inoltre, in considerazione dell'elevatissimo numero delle parti civili e delle conseguenti implicazioni logistiche (anche in considerazione delle problematiche connesse alla pandemia da Covid 19) è stata prevista la possibilità che dette parti ed i rispettivi difensori, ovviamente senza alcuna deroga alle disposizioni di legge in materia di partecipazione alle udienze, potessero assistere (senza possibilità di interlocuzione diretta, quindi) alle

udienze alle quali non avessero inteso presenziare direttamente fruendo del collegamento *streaming*, appositamente approntato dall'ufficio.

Alla successiva udienza 16.5.2022, la Corte ha dato atto dell'avvenuto deposito della relazione scritta nei termini concordati. Quindi, le parti hanno illustrato le rispettive eccezioni (di inammissibilità delle impugnazioni; di nullità; ovvero di inutilizzabilità di singole prove) ed istanze di rinnovazione istruttoria. Tale attività è proseguita all'udienza 18.5.2022 e, all'esito, la Corte ha pronunciato ordinanza, cui si rinvia.

La rinnovazione istruttoria, che si è tradotta nell'acquisizione di prove documentali ed orali<sup>66</sup>, ha impegnato le udienze 30.5.2022, 1.6.2022, 8.6.2022, 13.6.2022, 15.6.2022, 17.6.2022, 20.6.2022, 24.6.2022, 5.7.2022, 8.7.2022 e 15.7.2022.

La discussione<sup>67</sup>, poi, ha avuto luogo alle udienze 19.9.2022, 20.9.2022, 22.9.2022, 23.9.2022, 28.9.2022, 30.9.2022 e 5.10.2022.

Infine, all'udienza 10.10.2022, si sono svolte le repliche ed è stata pronunciata sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premessa metodologica

---

<sup>66</sup> Segnatamente, all'udienza 30.5.2022 hanno avuto luogo le deposizioni testi, introdotti dalla difesa Zonin, Cavalieri Giacomo, Pavan Gianfranco, Zuccato Roberto e Zamberlan Giovanni; quindi, la difesa di Giustini Emanuele ha avanzato richiesta di esame di tale imputato ed ha prodotto una memoria; all'udienza 1.6.2022 le parti hanno discusso in ordine alla richiesta di esame avanzata dalla difesa di Giustini e la Corte ha ammesso detto esame, come da relativa ordinanza; all'udienza 8.6.2022 hanno avuto luogo le deposizioni testi, introdotti dal P.G., Antonini Vito, Lio Mario, Papacchini Anna; all'udienza 13.6.2022 con la deposizione di Fagnani Antonio e Mossetti Alberto, si è esaurita l'escussione dei testi introdotti dal PG; all'udienza 15.6.2022 ha avuto inizio l'esame dell'imputato Giustini, proseguito all'udienza 17.6.2022 e conclusosi all'udienza 20.6.2022, con successiva ordinanza inerente alle richieste istruttorie "conseguenti" all'esame di tale imputato.; all'udienza 24.6.2022 l'imputato Marin ha reso dichiarazioni spontanee. Quindi, sono stati escussi i testimoni, introdotti dalla difesa di Zonin, Monorchio Andrea e Breganze De Capnist Marino; all'udienza 5.7.2022 è proseguita l'escussione dei testi della difesa Zonin, con la deposizione di Angius Paolo e di Gronchi Divo; all'udienza 8.7.2022 ha depresso il teste, introdotto dalla difesa Pellegrini, Triban Luca; di seguito, si è svolto l'esame dell'imputato Pellegrini, all'udienza 15.7.2022 ha depresso il teste, introdotto dalla difesa Zonin, Piusi Laura; di seguito, gli imputati Zigliotto e Piazzetta hanno reso dichiarazioni spontanee; quindi si è esaurito l'esame dell'imputato Pellegrini (il quale, poi, ha reso dichiarazioni spontanee); ulteriori dichiarazioni spontanee sono state effettuate dall'imputato Piazzetta

<sup>67</sup> Il 19.9.2022 Zonin Giovanni ha reso dichiarazioni spontanee; quindi, hanno avuto inizio le conclusioni P.G, proseguite all'udienza del 20.9.2022 e conclusesi all'udienza del 22.9.2022, quando hanno avuto inizio le conclusioni delle PP.CC., poi esauritesi il 23.9.2022. Sempre all'udienza 23.9.2022 ha concluso la difesa di Giustini Emanuele. All'udienza 28.9.2022, poi, hanno concluso i difensori di Zonin Giovanni. Il 30.9.2022 è stata la volta delle conclusioni dei difensori di Pellegrini Massimiliano e di Marin Paolo, nonché del difensore del responsabile amm.vo, BPVI in liquidazione. Infine, i difensori di Zigliotto Giuseppe e Piazzetta Andrea hanno concluso all'udienza del 5.10.2022.



La vicenda processuale, come s'è visto, si caratterizza per l'inusitata complessità dei fatti *sub iudice*, tanto per la natura estremamente specialistica delle tematiche economico-finanziarie di riferimento, quanto per le conseguenti implicazioni giuridiche, quanto, ancora, per la vastità del panorama probatorio raccolto all'esito di una lunga e laboriosa istruttoria dibattimentale.

Ebbene, a tutte le tematiche rilevanti ai fini del decidere, il primo giudice ha offerto una risposta analitica, argomentata e, ad avviso di questa Corte, persuasiva, fatta eccezione, per quanto si dirà più oltre, con riferimento a talune specifiche questioni (segnatamente, in ordine alla affermazione circa la reiterazione delle contestazioni di aggio e, in parte, anche di ostacolo alla vigilanza, nonché in relazione alla confisca).

Tenuto conto di ciò e considerata la diversa natura del giudizio di appello, chiamato a dare riposte alle questioni devolute con i motivi di gravame, è inevitabile il richiamo, per quegli aspetti della vicenda non oggetto di specifica censura, al provvedimento impugnato.

Del resto, là dove ci si trovi in presenza di una sentenza di conferma del primo giudizio - ovverosia della cd. "doppia conforme" - la struttura argomentativa dei provvedimenti di merito è destinata a saldarsi, in base alla omogeneità dei criteri di valutazione delle prove concretamente utilizzati (cfr. sul punto, Cass. Sez., V, nr. 7437 del 15.10.2021, Cimoli e altri, pag. 47; nonché Sez. II, nr. 37295 del 19.6.2019, Sez. III, nr. 44418 del 16.7.2013, Argentieri, Sez. III nr. 13926 del 1.12.2011, Valerio).

Di qui la legittimità del rinvio alla trama argomentativa della decisione di primo grado, trama che, a ben vedere, costituisce la "cornice" all'interno della quale debbono collocarsi tutte le considerazioni svolte, nel solco delle specifiche doglianze argomentate negli atti di appello, nella presente sentenza.

Tanto premesso, una ulteriore precisazione è d'obbligo.

I motivi di impugnazione proposti dagli imputati affrontano, ripetutamente, questioni comuni (la competenza territoriale; i criteri di individuazione delle "operazioni baciate" e la "portata applicativa" dell'obbligo di deduzione delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza dell'istituto di credito; la natura e la struttura dei reati oggetto di addebito; le sollevate eccezioni di violazione dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se*

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive name, and below it are several initials and a small mark.

*detegere*) e la soluzione di tali questioni - unitamente alla verifica dell'attendibilità e consistenza della chiamata di correo sopravvenuta in grado di appello - costituisce presupposto ineludibile anche con riferimento alla trattazione degli appelli proposti dal P.M.

Donde la decisione di far precedere alla trattazione dei singoli motivi di impugnazione l'analisi di questioni che, proprio in quanto di "interesse generale", ragioni di ordine espositivo e di semplificazione della struttura motivazionale rendono opportuno affrontare in un unico contesto, anche al fine di evitare superflue ripetizioni nel corso della presente trattazione.

## **7 La competenza**

Le difese degli imputati ZONIN, GIUSTINI e PIAZZETTA, nei termini di cui ai rispettivi atti di appello e motivi nuovi, hanno eccepito l'incompetenza del tribunale di Vicenza (quanto all'imputato GIUSTINI, trattasi, peraltro, del cap. I dell'atto di appello, ossia di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione).

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, va anzitutto evidenziato come la (parziale) diversità delle parti dei procedimenti attinenti, rispettivamente, alla cautela ed al merito (taluni degli odierni imputati non risultando indagati al momento della risoluzione del conflitto di competenza ad opera della Corte di Cassazione con sentenza Sez. I, nr. 15537 del 7.12.2017, dep. il 6.4.2018) e la estraneità della prospettata competenza del tribunale di Roma rispetto alla cognizione devoluta alla Suprema Corte adita dal GIP del tribunale di Milano in occasione di tale conflitto impediscano di ravvisare nella decisione di cui alla citata sentenza della Suprema Corte la preclusione processuale prevista ex art. 25 c.p.p..

Ciò posto, sussisteva la competenza dell'autorità giudiziaria di Vicenza.

Al riguardo, va in primo luogo ribadito come il reato più grave, ai fini della competenza, sia stato correttamente individuato dal primo giudice nella fattispecie di ostacolo di cui al capo B1), in considerazione della contestata aggravante ex art. 2638, co. 3, c.c..

Le articolate argomentazioni svolte nella sentenza gravata in ordine alla inapplicabilità alle fattispecie di falso in prospetto, contestate sub I) ed L),



dell'aumento di pena previsto ex art. 39, c.1, L. 262/05 sono, invero, del tutto convincenti e, in questa sede, non possono che essere integralmente richiamate, deponendo in tal senso tanto il tenore della disposizione ex art. 39, co.3 l. cit. quanto *l'intentio legis* siccome ricavabile dai lavori preparatori.<sup>68</sup>

Né possono condividersi le considerazioni difensive in ordine alla avvenuta consumazione del suddetto reato di ostacolo in Roma, presso la sede della Banca d'Italia, al momento della ricezione della comunicazione ICAAP da parte della predetta autorità di vigilanza.

Per vero, in disparte ogni considerazione di merito in ordine alla attitudine decettiva di tale comunicazione, è decisivo osservare:

- ✓ per un verso, **in diritto**, che la valutazione che il giudice di primo grado è chiamato a svolgere in ordine alla propria competenza deve esplicarsi nell'alveo della contestazione siccome formulata dal pubblico ministero, effettivo *dominus* dell'azione penale (cfr. Cass. Sez. I, nr. 36336 del 23.7.2015, dep. 8.9.2015, confl. comp. in proc. Novarese), al di là dell'ipotesi della presenza, nel corpo dell'imputazione medesima, di errori macroscopici, *ictu oculi* percepibili come tali (Cass. Sez. I, nr. 31335 del 23.3.2018, dep. 10.7.2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Cass. Sez. I, nr. 11047 del 24.2.2010, confl. comp. in proc. Guida).

Il sistema processuale, infatti, non può tollerare indebite incursioni del giudicante in uno spazio costituzionalmente riservato alla pubblica accusa ex art. 112 Cost., beninteso fatta eccezione per l'ipotesi - che, d'altronde, non viene in rilievo nel caso di specie - di addebito tanto impreciso da pregiudicarne la esatta comprensione (in quanto, in tal caso, sussiste il potere/dovere del giudice, in sede di udienza preliminare, di sollecitare la puntualizzazione dell'imputazione prima di disporre, in caso di mancata adesione del P.M. a tale sollecitazione, la restituzione degli atti allo stesso P.M.);

- ✓ e, per altro verso, **in fatto**, che il predetto capo di imputazione sub B1) non contemplava, neppure indirettamente, la contestazione della condotta di

---

<sup>68</sup> Cfr. quanto precisato al punto 5 (pagg. 56-59) della relazione parlamentare alla proposta di legge nr. 2436 da cui ha preso origine la legge nr. 262/05 e, segnatamente, il passaggio nel quale si afferma "...Ovviamente, l'aggravamento delle sanzioni secondo quanto disposto nell'articolo [37 del progetto di legge, dedicato alle sanzioni tanto penali quanto amministrative] testé illustrato non dovrà applicarsi alle disposizioni normative contenenti sanzioni la cui misura sia stata direttamente determinata - o rideterminata, ove già esistenti - in altri articoli della presente legge...."

invio della comunicazione ICAAP alla Banca d'Italia. Ed invero, non solo non v'è riferimento alcuno, in tale capo di imputazione, alla citata comunicazione ICAAP<sup>69</sup>, ma l'articolata descrizione dei fatti ivi contestati è interamente relativa a condotte poste in essere in sede di vigilanza ispettiva, presso la sede dell'istituto vigilato. Del resto, l'indicazione del *locus* e del *tempus commissi delicti* di riferimento ("In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012"), ancorché non decisiva, costituisce chiaro riscontro dell'intenzione della pubblica accusa di escludere l'invio della comunicazione citata dal perimetro della imputazione.

In buona sostanza, quello che i difensori vorrebbero ricompreso nel perimetro del capo B1), facendone discendere il radicamento della competenza in capo all'autorità giudiziaria romana, è un fatto storico distinto da quelli oggetto di addebito in tale imputazione, fatto che ben avrebbe potuto integrare una autonoma ipotesi delittuosa connessa ex art. 12 co. 1, lett. b, seconda ipotesi, c.p.p. e, pertanto, giustificare una integrazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare ex art. 423, co. 1, c.p.p. (senza, peraltro, che possa configurarsi, in capo al giudicante, la facoltà di invitare la parte pubblica ad operare in tal senso - cfr. Cass. Sez. II, nr. 44952 del 9.10.2014), ma la contestazione del quale, in ogni caso, potrebbe pur sempre essere oggetto di separato addebito.

Di qui il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale.

E' solo per mera completezza, quindi, che si precisa come a non diverse conclusioni dovrebbe comunque giungersi anche ove si volesse considerare la citata comunicazione ICAAP - diversamente da quanto, lo si ripete, ritiene questa Corte - indirettamente "ricompresa" nel perimetro dell'imputazione. E, questo, sia qualora si qualificasse l'invio di tale comunicazione come modalità esecutiva dell'ipotesi di reato di "mera condotta" e di "pericolo concreto", caratterizzato dal "dolo specifico" di ostacolo, di cui alla fattispecie ex art. 2638, co. 1, c.c.; sia nell'ipotesi in cui il medesimo invio fosse invece

---

<sup>69</sup> Sul punto, infatti, va precisato come, nella seconda parte dell'imputazione, là dove si afferma che l'agire degli imputati determinava un ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia che "conseguentemente non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi...", si articola una contestazione che espressamente presuppone, quale contesto temporale di riferimento delle condotte tanto di occultamento quanto di omissione di comunicazioni, il periodo di svolgimento dell'attività ispettiva presso la sede dell'istituto di credito. Ciò si comprende agevolmente dalla semplice lettura dell'intera contestazione che, infatti, colloca espressamente tutti gli addebiti, poi articolati nelle distinte condotte di occultamento fraudolento e di omessa comunicazione, "durante l'attività ispettiva".

considerato alla stregua di una condotta integrante la diversa fattispecie, ex art. 2638, co.2 c.c., di "delitto di evento" (evento costituito dall'intralcio al potere di vigilanza). A ben vedere, infatti, il luogo di consumazione del reato andrebbe individuato:

- ✓ nel primo caso, in quello di invio della comunicazione medesima e, quindi, nella vicenda per cui è processo, sempre in Vicenza. Questo, in quanto sarebbe di certo errato confondere il momento di esecuzione della attività decettiva con quello della sua successiva efficacia, essendosi in presenza di un reato istantaneo che, conseguentemente, si consuma nel momento in cui è posta in essere la relativa condotta (ed inerendo l'accertamento del pericolo unicamente al profilo della necessaria offensività di tale condotta e non già a quello della consumazione del reato, pena un indebito "avanzamento" della relativa soglia, senza che possa a tal fine valorizzarsi l'eventuale natura recettizia della comunicazione in questione, incidente unicamente in punto di efficacia dell'azione tipica);
- ✓ e, nel secondo caso, in quello nel quale l'attività di controllo, pregiudicata dalla comunicazione ingannevole, avrebbe dovuto svolgersi (e dove, di lì a poco, ha effettivamente avuto luogo), ovverosia, nella concretezza del caso *sub iudice*, presso la sede dell'istituto di credito vigilato (e, pertanto, ancora una volta, nel capoluogo berico).

## 8 Il reato di agiotaggio

Il tribunale di Vicenza, nel capitolo VI della sentenza impugnata, ha dettagliatamente illustrato i criteri ermeneutici seguiti nella ricostruzione dell'istituto in questione, dando compiutamente conto degli approdi cui è pervenuto sul punto, anche attraverso pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità di riferimento.

In estrema sintesi, il primo giudice, dopo avere individuato, alla stregua della disposizione normativa in materia, le condotte integranti gli estremi del reato di agiotaggio finanziario (finalizzato "a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato") e bancario (finalizzato "ad incidere in modo significativo

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari"), rispettivamente, nella diffusione di "notizie false" (aggiotaggio informativo) ovvero nel compimento di "operazioni simulate", ovvero ancora nell'"utilizzo di altri artifici" (aggiotaggio manipolativo o operativo), ha precisato come, nella vicenda in esame, le "operazioni simulate" e gli "altri artifici" in altro non consistessero che nel sistematico ricorso al capitale finanziato, nella conseguente omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. e, infine, nella mancata comunicazione dell'esistenza di detta prassi all'esperto incaricato della stima del valore del titolo.

Sulle ragioni tanto della natura simulata o, comunque, artificiosa, del ricorso al capitale finanziato, quanto della conseguente omessa iscrizione a bilancio della relativa riserva, quanto, ancora, della mancata comunicazione di detta prassi in sede di stima del valore dell'azione, non resta che richiamare, in assenza di specifiche doglianze difensive, le puntuali considerazioni svolte, in prime cure, alle pagine 397- 406 della sentenza impugnata.

Analogamente, con riferimento alla diffusione delle notizie false in sede di pubblicazione dei bilanci d'esercizio (segnatamente, al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014), di comunicati stampa (in data 8.2.2012, 19.3.2013, 27.4.2013, 9.8.2013, 27.8.2013, 18.3.2014, 8.7.2014, 29.8.2014, 26.10.2014, 10.2.2015, 3.3.2015), di comunicazioni ai soci (lettere del 30.3.2012, del 3.9.2012, del 19.3.2013, del 10.9.2013, del 2.4.2014, del 9.9.2014, del 4.12.2014, del 19.3.2015) e, infine, delle comunicazioni al pubblico ex art. 114 TUF, il tribunale ha evidenziato in modo rigoroso i profili di falsità e l'attitudine decettiva dei dati e delle informazioni ivi riportate.

Sicché, anche al riguardo, è d'uopo il rinvio alla sentenza impugnata.

Così come meritevole di richiamo, infine, è il percorso argomentativo (cfr. sentenza impugnata, pagg. 419-423) seguito dal tribunale nella dimostrazione dell'idoneità delle predette condotte operative ed informative ad incidere, per un verso, sul prezzo delle azioni BPVi e, per altro verso, sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario.

Diversamente, più articolate considerazioni si impongono in relazione alle conclusioni cui il primo giudice è giunto in ordine al concorso di reati,

trattandosi di profilo sul quale si sono appuntate specifiche ed argomentate doglianze difensive (cfr. appello Giustini, pagg. 80 e ss.; appello Piazzetta, pagg. 145-146 nonché pagg. 12-18 dei motivi nuovi d'appello; appello Zonin, pagg. 347 e ss. là dove, peraltro, il tema è stato valutato sotto lo specifico angolo visuale del divieto di "*bis in idem* sostanziale", come meglio precisato più oltre).

Ebbene, il tribunale ha ricostruito la disposizione ex art. 2637 c.c. come una "norma penale mista cumulativa", ovverosia come una norma che contempla diverse condotte non già equipollenti ed alternative, bensì espressione di modalità esecutive di altrettanti reati, ciascuno dotato di autonomia e, pertanto, tutti sottoposti, quanto al reciproco rapporto, alla disciplina in materia di concorso di reati.

Questo, con l'ulteriore precisazione che, se il rapporto tra aggioaggio manipolativo ed informativo è tale da rendere unicamente ravvisabile il concorso materiale, ne deriva che, in caso di pluralità di operazioni omogenee (tanto nell'ipotesi di più condotte di aggioaggio operativo, quanto in quella di aggioaggio informativo), per comprendere se si sia in presenza o meno di una pluralità di reati si impone una analisi più approfondita.

Inoltre, il giudice di prime cure ha qualificato il reato di aggioaggio come un reato istantaneo, che si consuma al momento della diffusione delle notizie false, ovvero della realizzazione delle operazioni simulate, ovvero ancora delle altre condotte artificiose (e, al riguardo, il richiamo operato dal Tribunale è a Cass. Sez. V nr. 40393 del 20.6.2012; si vedano, inoltre: Cass. Sez. V, nr. 49362 del 7.12.2012, Consorte, Cass. Sez. V, nr. 28932 del 4.5.2011, Tanzi, Cass. Sez. 5, nr. 4324, 8.11.2012, dep. 29.1.2013, dall'Aglio e altro), con conseguente pericolo di destabilizzazione del sistema bancario/sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, tenuto conto del fatto che, trattandosi di reato di pericolo concreto, a venire in rilievo è il momento nel quale la "*condotta acquisisce connotati di concreta lesività*" (e, sul punto, la sentenza impugnata ha richiamato Cass. Sez. V, nr. 4324 dell'8.11.2012). Peraltro, è appena il caso di precisare che la natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto della fattispecie in esame - ovverosia di reato per l'integrazione del quale è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal

pubblico nella stabilità patrimoniale di una banca – è stata anche ribadita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, sicchè, in ordine a tali specifici lineamenti dell'istituto, si è in presenza di approdi oramai consolidati (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. V, nr. 4619 del 27.9.2013, P.M. e P.O. in proc. Compton e altri, Sez. V, nr. 54300 del 14.9.2017, Banchemo).

In definitiva, il tribunale di Vicenza ha risolto il problema della unità/pluralità di reati ravvisando un unico reato là dove, anche in presenza di una sequela di atti omogenei, sussista una manovra caratterizzata, per utilizzare le parole del primo giudice, *"dall'unitarietà dell'attitudine manipolativa"*. Diversamente, secondo la medesima prospettiva esegetica, la ripetizione di condotte omogenee, poste in essere in tempi diversi, avrebbe imposto di ritenere sussistenti una pluralità di operazioni manipolative.

Trattasi di una interpretazione della fattispecie di riferimento, nel complesso, rispettosa dei lineamenti di tale ipotesi delittuosa e, pertanto, in larga parte meritevole di condivisione, sebbene si impongano, come si dirà di seguito, talune, significative precisazioni.

Al riguardo, va anzitutto osservato che la definizione del reato di aggioaggio come di un reato istantaneo non riscuote, nella giurisprudenza di legittimità, consensi unanimi, essendosi sostenuta, per contro, in talune pronunzie, la natura *"eventualmente permanente"* della fattispecie in esame (trattasi di Cassazione Sez. II, nr. 12989 del 28.11.2012, dep. 21.3.2012 Consorte ed altri; si veda, inoltre, la precedente Cass. Sez. 15.4.2011, dep. 8.7.2011, nr. 26829, confl. comp. in proc. Consorte). Conseguentemente, secondo tale approccio ermeneutico, pur nell'ipotesi di una pluralità di condotte tenute in tempi (e luoghi) differenti, si sarebbe in ogni caso in presenza di un unico reato.

Sennonché, in disparte ogni considerazione in ordine al fatto che, nelle vicende processuali cui ineriscono le citate pronunzie, la tematica era stata analizzata sotto lo specifico angolo visuale della competenza territoriale, va precisato come il reato di aggioaggio ben difficilmente possa essere ricompreso nel novero tanto dei reati permanenti (ovverosia di quei reati caratterizzati dal divieto della creazione di una situazione antiggiuridica la cessazione della quale rientra nel dominio del soggetto agente), quanto di quelli eventualmente permanenti (qualora - come pare corretto ritenere - tra tali delitti dovessero ricomprendersi reati caratterizzati dalla possibilità di



realizzazione attraverso plurime modalità di condotta, parte a carattere istantaneo, parte a carattere permanente, nell'accezione dianzi precisata).

E' bensì vero che all'origine di tale impostazione v'è anche una insopprimibile esigenza di razionalità (alla quale, peraltro, non sono estranee palpabili ragioni di equità) e, segnatamente, quella di scongiurare la incontrollata proliferazione di contestazioni là dove - come, peraltro, normalmente accade nella prassi - il reato di aggio si presenti caratterizzato da una ripetizione di condotte analoghe, generalmente poste in essere in contesti temporali limitati.

Tuttavia, è agevole osservare come, per scongiurare i paventati esiti, obiettivamente irrazionali, non siano affatto indispensabili particolari sforzi di ortopedia interpretativa e, in particolare, non occorra necessariamente ricondurre il reato in questione nell'alveo dei reati permanenti o eventualmente permanenti (come, peraltro, sostenuto anche da un risalente orientamento dottrinale, consolidatosi nella vigenza della pregressa formulazione della fattispecie) e neppure in quello dei reati eventualmente abituali.

A ben vedere, infatti, al di là delle differenti opzioni teoriche, occorre considerare che, nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza, ben lungi dall'avallare un'impostazione incline ad individuare una distinta fattispecie delittuosa in ciascuna delle condotte oggetto di contestazione, con conseguente aggravamento del rischio di indebita proliferazione dei reati, ha individuato correttivi destinati ad operare in concreto, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda sottoposta al suo vaglio; correttivi che consentono di ricondurre ad unità condotte omogenee in quanto ricollegate al medesimo "evento" di pericolo determinato dalle condotte oggetto di contestazione.

In particolare, è stato sufficiente valorizzare le concrete, marcate peculiarità dei fatti di riferimento, in quanto palesemente caratterizzati dall'"unitarietà dell'attitudine manipolativa" delle relative condotte, del tutto analoghe e poste in essere in uno specifico arco temporale (annuale) dotato, come si dirà di seguito, di univoca significazione.

Più nel dettaglio, il giudice di prime cure, adeguatamente valorizzando specifici e decisivi connotati concreti, ha considerato manifestazioni di un unico reato di aggio le condotte manipolative poste in essere all'interno dell'arco temporale annuale. Questo, proprio in considerazione, per un verso

del fatto che il prezzo dell'azione BPVi (essendosi in presenza di strumento finanziario non quotato) era determinato annualmente dall'assemblea dell'istituto, sulla base dei parametri patrimoniali ed economici evidenziati nel corso dell'anno, *"in base ad una valutazione di un esperto che operava proprio sulla base delle informazioni fornite dall'istituto medesimo"*; e, per altro verso, della circostanza che le condotte manipolative operative erano *"pianificate sulla base dell'andamento del mercato stesso e della situazione patrimoniale della banca, in ragione delle scadenze prestabilite per le valutazioni - patrimoniali e di stima - in tal senso determinanti, che avevano periodicità annuale"* (cfr. sentenza impugnata, pag. 425).

Di qui la conclusione - che va condivisa - circa la ravvisabilità di tanti reati di aggioaggiamento quanti sono gli anni di riferimento (dal 2012 al 2015).

Più articolate considerazioni, per contro, si impongono con riferimento al profilo dei rapporti tra i reati di aggioaggiamento "finanziario" e "bancario", tanto in ordine alle ipotesi di "manipolazione operativa", quanto a quelle di "manipolazione informativa".

Ad orientare il tribunale nel senso della ravvisabilità del concorso di reati sono state:

- ✓ sotto il primo profilo (quello inerente alla coesistenza delle ipotesi delittuose di aggioaggiamento finanziario e bancario), la diversa, astratta natura degli "eventi di pericolo" considerati dalla disposizione di riferimento (costituiti, segnatamente, dalla sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari e dalla significativa incidenza sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di una banca);
- ✓ e, sotto il secondo profilo (quello del concorso tra "manipolazione operativa" e "manipolazione informativa"), la strutturale distinzione delle modalità esecutive di riferimento.

E' stato per tali ragioni, quindi, che il giudice di prime cure, nell'ambito della tradizionale distinzione tra "norme miste cumulative" (o "disposizioni a più norme") e "norme miste alternative" (o "norme a più fattispecie"), è pervenuto a collocare l'ipotesi ex art. 2637 c.c. nell'alveo della prima categoria, traendone le conseguenti conclusioni richiamate in premessa.

Trattasi, peraltro, di impostazione che, sebbene avallata dalla pronuncia di legittimità evocata dallo stesso tribunale (Cass. 28932/11, imp. Tanzi), non è affatto condivisa dalla prevalente dottrina, incline, al contrario, ad escludere

il concorso formale eterogeneo tra diverse modalità di realizzazione della medesima fattispecie ed a ravvisare, in siffatta evenienza, un unico reato caratterizzato da alternative modalità di esecuzione. Questo, in ragione della struttura unitaria della fattispecie di riferimento (un argomento in tal senso è stato tratto, in dottrina, anche dai contenuti della Relazione Ministeriale al D.Lgs. 61/2002, con particolare riguardo ai suoi par. 1. e 17.) e, in ogni caso, facendo concreta applicazione di una pluralità di parametri usualmente impiegati per risolvere i problemi posti dalla presenza di "leggi penali miste"<sup>70</sup>. Ebbene, la soluzione della questione *sub iudice*, ad avviso di questa Corte, non implica affatto, necessariamente, l'astratta adesione all'una ovvero all'altra delle opzioni teoriche di riferimento; piuttosto, passa attraverso l'adeguato apprezzamento critico della peculiare concretezza di tale vicenda. A ben vedere, ove si considerino debitamente le specificità del caso, in effetti caratterizzato:

- ✓ per un verso, dalla particolare natura (un istituto di credito, per l'appunto) dell'ente di riferimento;
- ✓ per altro verso, dall'inestricabile combinazione di condotte di "manipolazione operativa" ed "informativa" poste in essere dagli imputati;
- ✓ e, per altro verso ancora, dalla circostanza che tali condotte manipolative hanno avuto, quale riferimento, il titolo dell'istituto di credito, non pare affatto possibile ravvisare tanti reati di aggioaggiamento bancario e finanziario, operativo ed informativo, quanti sono gli anni di riferimento.

In effetti, ponendosi - come doveroso - sul piano della concretezza degli accadimenti, è giocoforza concludere, anzitutto, che l'"evento di pericolo" dell'aggioaggiamento bancario non risulta, di fatto, separabile dall'"evento di pericolo" costituito dall'alterazione del prezzo delle azioni BPVi, trattandosi, in buona sostanza, di null'altro che della medesima ricaduta perniciosa dell'articolato complesso delle attività delittuose osservata da due distinte prospettive. Ravvisare, nel caso di specie, una pluralità di reati costituirebbe, quindi, l'esito di una interpretazione formalistica, contraria alla concreta realtà degli accadimenti ed in stridente contrasto con le esigenze sottese al divieto *di bis in idem* sostanziale.

---

<sup>70</sup> Innanzitutto, oltre al criterio dell'identità di bene giuridico, quello di ragionevolezza, fondato sulla medesimezza del trattamento sanzionatorio e sulla complessiva gravità del fatto. Anche il criterio della capacità a delinquere espressa nella situazione concreta e, infine, il parametro "formale" dell'assenza di elencazione numerata delle condotte di riferimento orienterebbero in tal senso.


A ben diversi approdi, infatti, potrebbe giungersi - ad ulteriore riprova della decisività di un approccio incline a valorizzare le specificità del caso - solo qualora le condotte di aggioaggio informativo avessero inciso sull'affidabilità riposta dal pubblico nell'istituto bancario senza necessariamente presupporre la manipolazione operativa del prezzo del titolo (come, invece, pacificamente avvenuto nel caso in esame).

Peraltro (e, sul punto, l'obiezione articolata dalla difesa GIUSTINI al paragrafo XIII-4 coglie nel segno), opinando nel solco delle considerazioni svolte dal tribunale si finirebbe per ravvisare, sempre e comunque, in ogni caso di aggioaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato, sia il reato di aggioaggio bancario sia il reato di aggioaggio finanziario.

In definitiva, quella che è stata in dottrina qualificata come "*irriducibilità degli eventi pericolosi*" (sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, da un lato; affidamento riposto nella stabilità patrimoniale della banca, dall'altro) - pure, sul piano astratto, evidentemente indiscutibile - costituisce elemento destinato a perdere ogni rilievo nell'ambito di una valutazione necessariamente calata dal piano della astratta speculazione a quello della reale dinamica degli eventi sottoposti al giudizio.

Ne deriva che, nella peculiare vicenda al vaglio di questa Corte, possono essere fondatamente individuati, per ciascun anno di riferimento, gli estremi di un solo delitto di aggioaggio e, segnatamente, di **aggioaggio bancario**, ove si considerino:

- ✓ da un lato, la circostanza che le modalità con le quali è possibile incidere sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca sono certamente molteplici e, quindi, non sono certo necessariamente limitate alla alterazione del prezzo dell'azione (come del resto riscontrato anche nel caso di specie, alla stregua dalla variegata natura delle condotte oggetto di contestazione, inerenti, segnatamente, anche alla diffusione di notizie false relative "*alla reale entità del patrimonio*", alla "*solidità patrimoniale della banca*", alla "*crescita della compagine sociale*" e, infine, al "*buon esito delle operazioni di aumento di capitale*");
- ✓ e, dall'altro lato, evidenti ragioni di "specialità" (essendosi in presenza, nel caso in esame, di un ente societario avente la peculiare natura di istituto di credito).




Del resto, pare obiettivamente arduo obliterare una circostanza tutt'altro che trascurabile ai fini di una ricostruzione del fenomeno delittuoso che sia, al contempo, coerente con la effettiva dinamica dei fatti ed immune da estrema astrattezza e da conseguenti eccessi rigoristici. Trattasi del fatto che, nell'ambito dell'arco temporale (annuale) di riferimento, il pericolo tanto di alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, quanto del condizionamento dell'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della banca, costituivano, con ogni evidenza, un unitario "fattore di coagulazione" delle condotte anti-giuridiche, comune sia alle manipolazioni operative che a quelle informative, queste ultime viste come coesenziali momenti dell'azione manipolativa, in quanto necessariamente determinate dalle prime e ineluttabilmente volte ad occultarle (onde non vanificarle).

Aggiungasi che, com'è stato acutamente osservato, sovente, nella prassi - e la vicenda *sub iudice*, sul punto, né è la plastica conferma - le "tecniche manipolatorie" non si presentano in forma esclusivamente informativa o manipolativa, bensì necessariamente assumono connotati ibridi, espressione di una combinazione, difficilmente scindibile, di condotte riconducibili alle due diverse categorie, dando così luogo ad un unico, ancorché complesso, effetto manipolativo.

In ogni caso, ciò che rileva è il comune denominatore (costituito dalla oggettiva idoneità decettiva della condotta, tale cioè da influenzare il processo decisionale dell'investitore/risparmiatore) che induce ad assimilare le modalità informative a quelle operative.

In definitiva, il carattere che unifica le due condotte è quello della medesima struttura fraudolenta.

In altri e decisivi termini, nella peculiare fisionomia del caso in esame, caratterizzata tanto dalla riferibilità al medesimo nucleo di soggetti apicali sia delle condotte di agiotaggio manipolativo che informativo, quanto dalla idoneità delle relative condotte a realizzare (od occultare) la medesima situazione di pericolo, una lettura dei fatti più aderente al loro concreto verificarsi induce a ricondurre le condotte di manipolazione operativa nell'orbita di quelle di manipolazione informativa, essendo dette forme eterogenee di manipolazione parti integranti di un'unica operatività delittuosa.

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several sweeping, interconnected lines that form a complex, abstract shape.

Che, poi, nel contesto di tale, unitaria operatività abbia in concreto assunto più spiccato rilievo la "dimensione informativa" del reato in esame discende - sempre coerentemente ponendosi nell'ottica della effettiva materialità degli accadimenti - dalla semplice considerazione che, nell'ambito della inestricabile connessione tra condotte informative e condotte di manipolazione operativa di cui s'è detto, queste ultime costituivano "l'antefatto" delle prime, le quali, a loro volta, erano funzionali a rendere "proficue" le seconde, il tutto, come s'è detto, in attuazione di una inscindibile unitarietà del complessivo contegno manipolativo (si vedano, sul punto, le acute osservazioni contenute nella citata sentenza Cassazione Sez. II, nr. 12989 del 28.11.2012, dep. 21.3.2012 Consorte ed altri).

Ebbene, in un siffatto, peculiare contesto, il punto "di caduta" delle complessive azioni delittuose è stata la determinazione del prezzo dello strumento finanziario da parte dell'esperto, indotto in errore sulla base degli esiti dell'attività manipolativa (illeciti finanziamenti; operazioni correlate) e del conseguente flusso di informazioni false indirizzategli dalla "Divisione Bilancio".

Inoltre, le informazioni decettive sono poi necessariamente confluite in quel "documento di sintesi" costituito dal bilancio, elemento essenziale per la comprensione dello "stato di salute" dell'istituto.

E' solo in questi termini, quindi, che ha senso riconoscere effettivo rilievo, nella concretezza del caso di specie, alla "prevalenza" della condotta informativa su quella manipolativa.

Donde la conclusione che, difformemente da quanto sostenuto dal primo giudice, non possono ravvisarsi, nel periodo di riferimento (2012-2015), 16 reati (4 reati di aggioaggio finanziario operativo; 4 reati di aggioaggio finanziario informativo; 4 reati di aggioaggio bancario operativo; 4 reati di aggioaggio bancario informativo), **bensì soltanto 4 reati di aggioaggio (bancario)** singolarmente individuabili secondo una cadenza annuale, tale essendo la periodicità riferibile tanto alla determinazione del prezzo dell'azione quanto alla rappresentazione all'esterno dei "fondamentali" della banca che confluivano nel bilancio oggetto di pubblicazione.

Ovviamente, la scelta operata da questa Corte nel senso della riduzione ad unità di alcune delle fattispecie delittuose contestate (individuazione di sole quattro fattispecie di reato) implica immediate ricadute sul trattamento

sanzionatorio, nel senso che ne determina necessariamente un ridimensionamento (astratta punibilità di sole quattro fattispecie in luogo delle sedici fattispecie individuate dal giudice di primo grado).

Resta, in ogni caso, evidente che già in base all'impostazione adottata dal tribunale (che, come s'è detto, ha considerato manifestazioni di un unico reato le condotte di aggioaggio di carattere omogeneo poste in essere all'interno dell'arco temporale annuale) è inevitabile calcolare in maniera diversificata la prescrizione delle diverse ipotesi di aggioaggio, individuando un autonomo termine della relativa decorrenza con riferimento a ciascuno degli anni presi in considerazione.

A tale impostazione consegue, in ogni caso, la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di aggioaggio perfezionati negli anni fino al 2014, con conseguente eliminazione delle pene previste per le corrispondenti ipotesi di reato.

## **9 Il reato di ostacolo alla vigilanza**

In ordine alle imputazioni di ostacolo alla vigilanza in danno di Banca d'Italia, va ricordato come il tribunale, con riferimento agli addebiti, relativi ad ipotesi di vigilanza informativa, di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, a fronte della contestazione tanto della fattispecie di cui all'art. 2638, co. 1 c.c., quanto di quella di cui al secondo comma della disposizione in esame (e, questo, ad onta del richiamo, in rubrica, unicamente alla disposizione di cui all'art. 2638 co. 2, c.p.), abbia ritenuto sussistente, in presenza di condotte di omessa comunicazione con mezzi fraudolenti tali da creare ostacoli rilevanti alla autorità di vigilanza, unicamente il reato di cui all'art. 2638, co.2, c.c.. Questo, in applicazione dei principi di sussidiarietà e consunzione, posto che, secondo l'opinamento del primo giudice, l'evento di ostacolo previsto ex art. 2638 co.2, c.c. avrebbe dovuto ritenersi tale da esaurire l'intero disvalore delle condotte.

Diversamente, in relazione al reato di cui al capo B1, inerente alle condotte di ostacolo alla vigilanza ispettiva poste in essere in occasione dell'ispezione del 2012, a fronte della realizzazione di due condotte distinte (segnatamente: occultamento del capitale finanziato e delle lettere di impegno realizzato con mezzi fraudolenti; omessa comunicazione agli ispettori dell'anomala

operatività collegata alle operazioni di capitale finanziato) il tribunale di Vicenza ha concluso nel senso della sussistenza di entrambi i reati previsti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 2638 c.c.


Infine, anche in ordine alla contestazione di cui al capo M1, il giudice di prime cure ha ravvisato una duplicità di reati, in ragione della diversità delle condotte di sviamento delle attività di controllo riferibili, rispettivamente, alla Banca d'Italia (in sede di attività ispettiva posta in essere nel corso del cd. "Asset Quality Review") ed alla BCE (nell'ambito del cd. "Comprehensive Assessment").

Ebbene, l'esito cui il tribunale è pervenuto, con riferimento ai reati di cui ai predetti capi C1, D1, E1, F1, G1 ed H1, nell'escludere il concorso tra le due fattispecie, facendo applicazione del criterio di consunzione, è certamente persuasivo.

Al medesimo esito e per le stesse ragioni deve, tuttavia, pervenirsi anche in relazione all'imputazione stigmatizzata sub B1, essendosi parimenti in presenza, nella concretezza del caso di specie, di un solo reato.

Il tribunale, in senso contrario, ha valorizzato la congiunta contestazione di condotte tanto di "occultamento con mezzi fraudolenti" delle circostanze, univocamente riferibili al fenomeno del capitale finanziato, richiamate in detta imputazione, quanto di "omessa comunicazione" di siffatte circostanze. Nondimeno, deve osservarsi, sul punto, come:

- ✓ da un lato, entrambe le condotte debbano ritenersi caratterizzate dalla medesima finalità fraudolenta (essendo state poste in essere dagli stessi soggetti e nel medesimo contesto - ispezione della Banca d'Italia - con occultamento agli ispettori dell'indebito massiccio ricorso ad operazioni correlate), con la conseguenza che la stessa condotta di "omessa comunicazione" deve ritenersi solo un segmento omissivo di una più articolata condotta attiva;
- ✓ dall'altro lato che, pure in relazione a tale ipotesi di reato, l'effettiva concretizzazione dell'ostacolo alla vigilanza realizzava, contestualmente alla condotta, anche l'intento perseguito, e, di conseguenza, in presenza di una fattispecie descritta e sanzionata secondo un duplice schema in termini di equivalenza (è infatti previsto lo stesso trattamento sanzionatorio per le due ipotesi), il disvalore della condotta risulta esaurito dal conseguimento dell'evento avuto di mira.



247



Le condotte contestate al predetto capo B1, pertanto, devono ritenersi espressione di un unico reato ex art. 2638, co. 2 c.c., proprio in attuazione dei principi di assorbimento già valorizzati dal primo giudice in relazione alle ulteriori contestazioni di ostacolo alla vigilanza.

E' solo per completezza, quindi, che va precisato come, anche a volere diversamente opinare sul punto - e, quindi, a voler ravvisare, con riferimento alle contestazioni elevate al predetto capo B1, nel solco della decisione del primo giudice, la coesistenza di entrambe le ipotesi di reato (2638 co. 1 e 2 c.c.) - la circostanza che le condotte di occultamento siano evidentemente collocabili, sotto il profilo temporale, all'inizio dell'attività ispettiva (ovverosia nel momento nel quale l'obbligo di cooperazione con la vigilanza avrebbe imposto l'ostensione di tutti i dati rilevanti ai fini della regolarità del controllo e, quindi, alla data del 28.5.2012, coincidente con l'inizio dell'ispezione di Banca d'Italia presso la sede dell'istituto vigilato) comporterebbe la presa d'atto dell'intervenuta prescrizione di tali condotte, con l'effetto che residuerebbe unicamente il reato di cui all'art. 2638, co.2 c.c..

Analoghe considerazioni, infine, si impongono con riferimento al reato di cui al capo M1, tenuto conto della medesimezza del percorso ispettivo/valutativo (ad onta del coinvolgimento di due autorità di vigilanza distinte ma "cooperanti", ovverosia Banca d'Italia e BCE) nel cui ambito sono state poste in essere le condotte decettive stigmatizzate in imputazione.

Si è evidentemente, in presenza, anche in tal caso, di un medesimo accadimento materiale costituito, nello specifico, da una unitaria operazione di sviamento delle attività di controllo integrata tanto dall'occultamento di dati rilevanti (quelli complessivamente inerenti al capitale finanziato), quanto dalla comunicazione di notizie non corrispondenti a verità (quelle contenute, rispettivamente, nella comunicazione 20.6.2014, inerente al "*Preliminary Capital Plan*", nelle informazioni relative agli "*stress test*" e, infine, nel "*Capital Plan*"), operazione che ha avuto l'effetto, per un verso, di scongiurare approfondimenti conoscitivi e, per altro verso, di indurre le autorità di vigilanza a concludere per l'idoneità delle misure di rafforzamento patrimoniale adottate dall'istituto di credito per superare le carenze emerse all'esito del cd. *Comprehensive Assessment*.

Pertanto - e concludendo sul punto - ritiene questa Corte che siano ravvisabili, con riferimento ai reati contestati ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1,

H1 ed M1, in danno di Banca d'Italia (e, quanto al reato di cui al capo M1, di BCE), unicamente le ipotesi di reato di cui all'art. 2638, co. 2, c.c., e così pure per il capo N1, avente ad oggetto condotte di ostacolo alla vigilanza in danno di CONSOB.

Ciò posto, va ulteriormente precisato che il tribunale di Vicenza, dopo avere richiamato l'orientamento giurisprudenziale incline ad individuare, nelle condotte in esame, un reato eventualmente permanente, ha escluso la ravvisabilità di una unitaria attività di ostacolo alla vigilanza protrattasi per un triennio (e, quindi, di un unico reato), ritenendo integrate, piuttosto, reiterate condotte delittuose poste in essere nel corso di distinte attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi e, quindi, concludendo nel senso di una pluralità di reati.

In effetti, ad avviso del giudice di prime cure, in presenza, come nella specie, di condotte di ostacolo protrattesi a lungo, sarebbe l'effettivo esaurimento o meno dell'attività di vigilanza pregiudicata dalle suddette condotte a costituire, al riguardo, l'elemento di discriminazione<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Di seguito, i passaggi più significativi della sentenza impugnata, pag. 444 e ss.: "...Sul punto, osserva il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in una recente pronuncia (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 6884), la natura eventualmente permanente del reato di ostacolo alla vigilanza di cui all'art. 2638 comma 2 c.c.. La Suprema Corte ha statuito che "proprio la natura di reato di danno a forma libera della fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., comma 2, ne legittima la costruzione anche in termini di reato eventualmente permanente, di reato, cioè, che, nel concreto atteggiarsi della condotta criminosa, può assumere la forma tipica del reato permanente, in relazione al quale il soggetto agente ha il potere non soltanto di instaurare la situazione antiggiuridica, ma anche di rimuoverla, determinando così la riespansione del bene compresso, sicché il protrarsi dell'offesa al bene protetto, che richiede il mantenimento dello stato antiggiuridico per un apprezzabile lasso di tempo, dipende dalla volontà dell'autore del reato".

Il principio di diritto, tuttavia, deve essere analizzato alla luce della fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte di Cassazione; il reato contestato, infatti, era l'ipotesi di cui all'art. 2638, co. 2 c.c., per aver omesso di indicare nei bilanci societari una fidejussione rilasciata dalla società capogruppo in favore della controllata, omettendo di informare l'organo di revisione. Tale omissione aveva intralciato l'esercizio delle funzioni di verifica e di controllo degli organi preposti alla vigilanza sulla gestione economica della cooperativa, che ne venivano a conoscenza solo nel giugno del 2010, provvedendo, di conseguenza, a disporre il commissariamento solo nel settembre del 2010.

Orbene, i reati permanenti non sono categoria disciplinata dal legislatore; secondo la definizione dottrinale essi si caratterizzano come reati unitari, in cui il fatto si protrae nel tempo finché perdura la situazione antiggiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare.

La loro caratteristica fondamentale, pertanto, è un'offesa che si protrae nel tempo "a danno di beni indistruttibili ma comprimibili, per effetto di una condotta duratura, persistente e volontaria del soggetto, che potrebbe liberamente far cessare, a proprio piacimento, la situazione antiggiuridica. La permanenza descrive la durata della ribellione alla norma durante la quale il fatto è ininterrottamente tipico".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 520 del 26.11.1987, aveva osservato che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da un'esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà.

Trattasi di impostazione che va condivisa.

A ben vedere, infatti, qualora siano ravvisabili ostacoli frapposti ad attività di vigilanza distinte (in quanto finalizzate ad eludere specifici interventi di controllo ovvero a conseguire obiettivi mirati, ad esempio il rilascio di

---

*Il legislatore, quindi, descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui egli prende atto.*

*Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha, pertanto, carattere permanente, ma non certamente in quanto lo voglia il legislatore, bensì semplicemente perché l'aspetto tipico della condotta è necessariamente perdurante nel tempo, per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiuridica.*

*Altra categoria dogmatica è quella del reato eventualmente permanente che si configura allorché il soggetto faccia perdurare l'offesa, senza che ciò sia richiesto dalla legge per l'esistenza del reato, in tal caso vi è una scissione temporale fra perfezionamento e consumazione del reato.*

*Ulteriore categoria di creazione giurisprudenziale è quella dei reati a consumazione prolungata, in cui l'autore del reato pone in essere un unico comportamento illecito dal quale derivano più effetti dilazionati nel tempo senza che questi siano la conseguenza di nuove e ulteriori condotte criminose; ad esempio, la truffa laddove a fronte di un'unica condotta artificiosa vengono effettuati non uno, ma più atti di disposizione patrimoniale frazionati nel tempo.*

*In applicazione delle coordinate dogmatiche dianzi esposte, nel reato di cui all'art. 2638 c.c. è configurabile un'offesa permanente alle funzioni di vigilanza laddove - a fronte della condotta decettiva posta in essere dal reo - il potere di intervento non si sia interamente consumato ma risulti ancora esercitabile, ancorché con ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza della condotta illecita del vigilato.*

*È in relazione a questo discrimen che - a giudizio del Tribunale - deve essere analizzata la natura eventualmente permanente delle condotte contestate nelle singole imputazioni.*

*Pertanto, in relazione al capo B.1), l'evento del reato coincide con l'esito (falsato) dell'accertamento ispettivo condotto nel 2012.*

*Nel capo C.1) l'evento di ostacolo è indicato nell'esito (falsato) della decisione SREP con la quale furono fissati per il 2013 obiettivi patrimoniali non coerenti con la situazione effettiva della banca.*

*Il capo D.1) fa riferimento alla mancata adozione di provvedimenti coerenti con la situazione dell'ente relativamente alla lettera di intervento del 24.6.2013 per il superamento del limite legale del 5% del capitale per la detenzione di azioni proprie*

*Al capo E.1), G.1), H.1) si ipotizza che la natura decettiva delle segnalazioni e/o interlocuzioni di vigilanza relative al 2013, 2014 e 2015 abbia creato - di volta in volta - un concreto ostacolo all'attività di vigilanza, impendendo l'adozione di provvedimenti di vigilanza coerenti con la situazione patrimoniale effettiva in ragione della violazione dei requisiti target fissati per ciascuna annualità.*

*Il capo F.1) fa riferimento all'evento di ostacolo concretizzatosi in relazione al provvedimento autorizzativo adottato dalla vigilanza per l'operazione di aumento di capitale 2014; il capo M.1) ipotizza infine l'evento di ostacolo nell'esito falsato del Comprehensive Assessment.*

*E' evidente che, a differenza del caso sottoposto all'analisi della corte di legittimità nel 2015 con la sentenza dianzi citata, non è configurabile una condotta permanente in relazione alle contestazioni dei reati di ostacolo di vigilanza.*

*Infatti, a fronte delle condotte decettive ipotizzate in rubrica - il potere di intervento dell'autorità di vigilanza si è "esaurito" rispettivamente con il giudizio finale cristallizzato nel rapporto ispettivo 2012, nella determinazione dei coefficienti patrimoniali falsati fissati per ciascuna delle annualità in contestazione, nell'adozione del provvedimento autorizzativo per l'aumento di capitale 2014 e, infine, nell'esito fuorviato del Comprehensive Assessment.*

*Parimenti, deve escludersi la configurabilità di un unico reato ad esecuzione prolungata e/o frazionata, atteso che è immediatamente percepibile dalla lettura delle contestazioni che non si è in presenza di un unico comportamento illecito che ha determinato i diversi eventi di ostacolo, bensì di diverse ed autonome interlocuzioni e/o segnalazioni intercorse con l'autorità di vigilanza..."*

autorizzazioni aventi un determinato contenuto) e tutte esauritesi, non pare revocabile in dubbio l'avvenuta consumazione di una pluralità di reati (il momento di consumazione di ciascuno dei quali dovendosi conseguentemente individuare proprio all'atto dell'esaurimento delle singole attività di vigilanza oggetto di sviamento).

Guardando al fenomeno in esame da tale prospettiva, quindi, il richiamo all'opinamento giurisprudenziale in ordine alla natura "eventualmente permanente" della fattispecie di ostacolo delineata dall'art. 2638, co.2 c.c. assume, ad avviso di questa Corte, pertinente e persuasivo rilievo, in quanto, lungi dall'apparire l'esito di un mero esercizio accademico, se non addirittura di una sterile disputa classificatoria, fornisce le coordinate per scongiurare irrazionali approdi rigoristici, al contempo senza sconfinare in inammissibili "semplificazioni sostanzialistiche".

Ebbene, nel caso di specie si è in presenza proprio di una situazione siffatta, ove si consideri che, nel solco degli addebiti di riferimento, le condotte delittuose:

- ✓ nel caso dell'attività ispettiva del 2012 di cui al capo B1, hanno condizionato tale ispezione, falsandone l'esito;
- ✓ nel caso di cui al capo C1, hanno consentito l'adozione di una "decisione SREP" più favorevole;
- ✓ nel caso di cui al capo D1, hanno avuto incidenza sulla lettera di intervento del 24.6.2013 ed hanno impedito la contestuale adozione, da parte della Banca d'Italia, di ulteriori misure ed interventi di vigilanza;
- ✓ nel caso di cui ai capi E1, G1, H1, hanno impedito l'adozione, da parte della medesima autorità di vigilanza, di "contromisure" coerenti con gli effettivi requisiti patrimoniali annuali;
- ✓ nel caso di cui al capo F1, hanno consentito di ottenere il provvedimento autorizzativo necessario per l'aumento di capitale 2014;
- ✓ nel caso di cui al capo M1, infine, hanno falsato l'esito del *Comprehensive Assessment*.

Al riguardo si osserva che proprio la stessa giurisprudenza di legittimità espressasi per la natura di reato eventualmente permanente del delitto di ostacolo alla vigilanza (cfr., oltre alla già nota Cass. Pen. Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015 dep. 22/02/2016, Giacomoni e altri, anche la più recente Cass. Pen. Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. c. Mussari) nel contempo ha

opportunamente precisato come la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c., diversamente da quella di cui al comma 1, non sia un reato di condotta bensì di evento e, più in particolare, sia *"una fattispecie causalmente orientata al risultato lesivo rappresentato dall'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza"*, essendo peraltro sufficiente, per la configurabilità del reato in esame, *"la verifica di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute"*. Ebbene, l'evidente e ben marcata differenza di fisionomia (poco sopra illustrata) che intercorre tra gli eventi di ciascuna delle singole fattispecie di ostacolo alla vigilanza oggetto dei vari capi di imputazione fa sì che non possa in alcun modo accedersi alla tesi difensiva della *reductio ad unitatem*.

Né può opinarsi in senso contrario sul rilievo delle circostanze (pure espressamente valorizzate dal difensore di ZONIN nell'atto di appello, sub 6, alle pagg. 346 e ss., 350-351) costituite, segnatamente:

- ✓ dall'unicità del fenomeno taciuto (ovverosia l'esistenza dell'acquisto di azioni della banca finanziato dallo stesso istituto di credito); elemento, questo, valorizzato anche dalla difesa dell'imputato PIAZZETTA, cfr. pag. 145 del suo atto di appello;
- ✓ ovvero dalla titolarità degli interessi lesi in capo al medesimo soggetto;
- ✓ ovvero ancora dall'identità della "spinta motivazionale" ravvisabile all'origine di tali condotte.

Sotto il primo profilo, infatti, non può non rilevarsi che trattasi di elemento di ben scarso rilievo ai fini della valutazione in ordine al tema della unicità/pluralità di reato.

Sotto il secondo profilo, poi, è decisivo osservare che le informazioni ed i dati occultati, nonostante fossero tutti attinenti al medesimo fenomeno del capitale finanziato, oltre ad incidere, per quanto detto, su attività di vigilanza connotate da finalità autonome (si pensi a quanto appena precisato in relazione alla ispezione del 2012, di cui al capo B1; alla decisione SREP di cui al capo C1; all'aumento di capitale 2014 di cui al capo F1, ovvero al *Comprehensive Assessment* di cui al capo M1), sono stati anche obiettivamente (e necessariamente) differenti, essendo riferibili - e trattasi

di considerazione, sul punto, dirimente - ad una situazione finanziaria e patrimoniale dell'istituto di credito in costante evoluzione.

Sotto il terzo profilo, infine, si è evidentemente in presenza di circostanza al più valorizzabile ai fini dell'unificazione (peraltro già operata nella sentenza impugnata) delle condotte contestate sotto il vincolo della continuazione ma "ontologicamente" inidonea a consentire di concludere per la sussistenza di un unico reato.

Di qui la conclusione circa la sussistenza della pluralità dei fatti-reato di ostacolo alla vigilanza già ravvisati dal tribunale (ferme restando le precisazioni già svolte in ordine ai capi B1 ed M1, riferibili, entrambi, a condotte integranti gli estremi di un unico episodio delittuoso).

Da ultimo, quanto all'ostacolo alla vigilanza contestato al solo GIUSTINI al capo N1 e perpetrato in danno di CONSOB non può che farsi rinvio a quanto precisato, sul punto, dal Tribunale, non ponendosi problemi in ordine alla unicità/pluralità di reati.

## **10. Il reato di falso in prospetto**

Con riferimento alle due ipotesi di reato di falso in prospetto oggetto di addebito, rispettivamente, ai capi I) ed L) della rubrica, la sentenza gravata, nel capitolo XI, ha operato una puntuale e convincente ricostruzione al riguardo e gli atti di impugnazione non ne sollecitano specificamente il riesame. Di qui il richiamo a quanto evidenziato nel discorso giustificativo del primo giudice, con l'ulteriore precisazione che trattasi di reati ambedue *medio tempore* estinti per prescrizione.

## **11. I reati contestati: considerazioni generali conclusive.**

Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, ricorrono tutte le fattispecie di aggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto oggetto di addebito, nei termini in precedenza evidenziati.

Sul punto, infatti, non persuadono le censure alla affermata coesistenza di detti reati motivate facendo leva sui principi, rispettivamente, del "ne bis in




*idem*" sostanziale (se non nei limiti indirettamente valorizzati nella unificazione delle condotte di aggioaggiamento poste in essere nel medesimo arco temporale annuale, secondo quanto in precedenza evidenziato) e del "*nemo tenetur se detegere*" (è il caso, segnatamente, delle argomentazioni critiche esposte dalla difesa Zonin, rispettivamente, ai paragrafi da 6.5.1 a 6.5.1.5 e 6.5.2. dell'atto di appello, pagg.352-363; dalla difesa PIAZZETTA, sotto il secondo profilo, al paragrafo 10 dell'atto di appello, pag. 146, e, sotto entrambi i profili, alle pagg. 12-18 dei motivi nuovi d'appello; dalla difesa PELLEGRINI alle pagg. 159-179 della memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, nuovamente depositata in sede di appello, nonché, sotto il solo primo profilo e unicamente con riferimento al reato di aggioaggiamento, dalla difesa GIUSTINI al cap. XIII dell'atto di appello, pagg. 80-83).

Quanto al primo tra i principi evocati (ossia quello del divieto di "*bis in idem*" sostanziale, che, lo si ricorda, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità di cui agli artt. 15 e 84 c.p., fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accolto giuridicamente due volte alla stessa persona), deve anzitutto osservarsi che i reati di aggioaggiamento, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto presentano una strutturale differenza sia delle condotte, sia dei beni giuridici tutelati, sia dei soggetti passivi di riferimento.


Ad accomunare tali reati, nella concretezza della presente vicenda processuale, invero, v'è solo una medesima, originaria situazione di fatto (ovverosia il dissennato ricorso al capitale finanziato e la conseguente necessità, per un verso, di amplificarne progressivamente la portata, al fine di fronteggiare una situazione sempre più incontrollabile e, per altro verso, di impedirne l'emersione), nulla di più.

Ebbene, l'equivoco di fondo consiste, da parte delle difese che invocano in specie il "*ne bis in idem*" sostanziale, proprio nella nozione di "condotta" storico-naturalistica da esse adottata, fatta coincidere *tout court* con l'occultamento del capitale finanziato.

A tal proposito non vi è ragione alcuna di discostarsi dal granitico, a dir poco, insegnamento giurisprudenziale di legittimità (costante a far tempo dalla capostipite Cass. Pen. Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati




254



e altro, e ulteriormente consolidatosi all'indomani dell'autorevolissimo avallo offerto da Corte Cost. n. 200/2016) secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'individuazione dell'"*idem factum*", se da un lato richiede (in conformità anche alla giurisprudenza sovranazionale della Corte EDU: cfr. per tutte la nota sentenza della Grande Camera del 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia, chiamata ad interpretare l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione) che si abbia riguardo non già alla fattispecie normativa astratta bensì al fatto storico-naturalistico, dall'altro lato esige però che quest'ultimo sia inteso in senso complessivo, ossia in tutti i suoi elementi essenziali riconducibili alla triade costituita dalla condotta dell'imputato, dall'evento naturalistico e dal relativo nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. In tal senso cfr., fra le moltissime, Cass. Pen. Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021 dep. 14/01/2022, Abdurahmanovic; Cass. Pen. Sez. 6, n. 42933 del 21/10/2021, Masi; Cass. Pen. Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021, Callegher; Cass. Pen. Sez. 4, n. 10152 del 02/03/2021, D'Amicantonio; Cass. Pen., Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci; Cass. Pen. Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica; Cass. Pen. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi.

Nell'occuparsi del *bis in idem* processuale, con la sopra citata sentenza n. 200 del 21 luglio 2016, la Corte costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale) ha ridefinito il principio del suddetto *ne bis in idem* processuale recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'*idem factum*, e non dell'*idem* legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.

Un decisivo contributo alla rimodulazione del principio del divieto del *bis in idem* proviene ovviamente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che pure, nel corso degli ultimi anni, ha fornito diverse precisazioni di principio. Con riferimento alla nozione rilevante di *idem factum* va evidenziato che la Corte EDU, dopo avere adottato nel tempo varie differenti interpretazioni, è infine giunta (con la citata sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin contro Russia) a un approdo definitivo e organico. Nell'esaminare i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto



255




del '*bis in idem*' la Corte EDU ha constatato (§ 79) che non tutti usano gli stessi termini, e ha così affermato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali (*idem factum*) e sul rifiuto della mera qualificazione giuridica (*idem legale*) di tali atti quale criterio di verifica della violazione, giudicata come irrilevante.

La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi, e non teorici o illusori, i diritti in essa riconosciuti, afferma (§ 80) che l'uso del termine "*offence/infraction*" nell'art. 4 del Protocollo n. 7 non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo; il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto (*idem legale*) rischia di indebolire il divieto di *bis in idem*, piuttosto che renderlo pratico ed effettivo, perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte.

Di conseguenza - secondo la Corte EDU - l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82), dovendosi intendere per fatto «*l'insieme di circostanze di fatto concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale*» (§ 84).

Così consolidasi l'interpretazione circa la necessità di verificare la violazione dell'art. 4 Prot. 7 Convenzione EDU sull'*idem factum* (e non già sull'*idem legale*), nonostante la formulazione linguistica della norma convenzionale sembrasse attribuire rilevanza alla sola qualificazione giuridica, la giurisprudenza successiva della Corte di Strasburgo si è articolata in una serie di pronunce (fra cui, ad esempio, *Maresti contro Croazia*, Sez. I, 25/6/2009) che, partendo dalla nozione di *idem factum*, hanno verificato volta per volta sulla base di un approccio casistico (connaturato alla stessa struttura della giurisdizione europea convenzionale), l'identità formale o sostanziale dei fatti posti alla base degli addebiti mossi, assumendo quali parametri l'insieme delle



circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, incluso l'evento.

Tale approccio casistico (il quale, pur partendo dalla nozione di *idem factum*, non ha fondato un orientamento della Corte di Strasburgo che restringesse l'identità alla sola condotta) è stato ribadito anche recentemente, come ad esempio nel caso Galovic c. Croazia (Corte EDU, Sezione 1 del 31 agosto 2021).

Ciò posto quanto agli approdi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla nozione rilevante di *idem factum*, va evidenziato che a sua volta la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 200 del 2016, affermando il criterio dell'*idem factum* ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito che l'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (ossia dall'*idem* legale) non implica l'affrancamento dai criteri normativi di individuazione del fatto. Il criterio dell'*idem factum* - afferma la Consulta - non può essere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche in virtù dell'approccio casistico (appena visto) che la connota, e in quanto la scelta sul perimetro dell'*idem factum* "è di carattere normativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'*idem factum*" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 4).

In particolare Corte Cost. n. 200/2016 ha così argomentato l'erroneità della tesi secondo cui l'*idem factum* dovrebbe essere individuato in ragione soltanto dell'azione o dell'omissione, trascurando evento e nesso di causalità: "Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal



comportamento dell'agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto. Nell'ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell'idem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell'agente, ovvero abbracci l'oggetto fisico, o anche l'evento naturalistico" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 4).

Proprio confrontandosi con la giurisprudenza della Corte EDU la Corte Costituzionale ha escluso che l'idem factum sia stato delimitato, dai giudici di Strasburgo, con riferimento esclusivo alla condotta: "Né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotukhin contro Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia)". In particolare, prosegue la Consulta, "non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all'art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l'evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 5).

Il concetto viene più volte ribadito da tale pronuncia della Corte Costituzionale, ove in un altro passo si precisa, con ancor maggiore chiarezza, che "allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 6).

Sulla nozione di *idem factum*, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è, come detto, ormai da tempo consolidata - *a fortiori* dopo l'avallo offerto da Corte Cost. n. 200/2016 - nell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta<sup>72</sup>.

Dunque, non potendo restringere la nozione di *idem factum* alla sola condotta, e dovendo considerare il fatto concreto nella sua integrità, comprensivo anche dell'evento e del nesso causale, è evidente che l'identità non sussiste quando, ad esempio, vi sia una marcata differenza dell'evento nell'uno e nell'altro reato di evento oppure quando si sia in presenza, contemporaneamente, di reati di evento e di reati di condotta.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte in tema di *ne bis in idem*, insomma, nessuna "*indebita triplicazione di fattispecie*" a fronte di un'"*unica condotta fattuale*" contestata (così si legge nell'appello ZONIN, *sub* paragrafo 6.5, pag. 351; di "*indebita triplicazione di fattispecie*" in presenza di un "*unico nucleo fattuale*", poi, si parla anche nella memoria PELLEGRINI; pag. 164) è

<sup>72</sup> Si veda ad esempio Cass. Pen. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, che ha ritenuto immune da censure l'esclusione dell'eccepiteo *idem factum* tra la contestazione di cui all'art. 632 c.p. e quella per illeciti di natura urbanistica e ambientale sul presupposto della diversità degli eventi conseguiti alla medesima condotta; in senso analogo cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, e Cass. Pen. Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021, Callegher (occupatasi di una fattispecie in cui, richiamando i principi espressi da Corte Cost. n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che non contrasta con la preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*" - in assenza di identità del fatto - né comporta violazione del principio di specialità, la condanna per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro inflitta ad un soggetto già condannato per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica). Si veda ancora Cass. Pen. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, la quale, richiamando anch'essa i principi espressi da Corte Cost. n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; cfr. altresì Cass. Pen. Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, la quale, anch'essa richiamando i principi espressi da Corte Cost. n. 200 del 2016, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso l'*idem factum* in riferimento al reato di incendio colposo, cagionato mediante la realizzazione di un abusivo allacciamento alla rete elettrica, a carico di imputata già giudicata per il delitto di furto aggravato, contestato come commesso mediante il medesimo allacciamento abusivo; Si veda ancora Cass. Pen. Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, la quale ha ritenuto immune da censure finanche una decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la violazione del divieto di *bis in idem* in relazione ad un processo per omicidio colposo di lavoratori morti per mesotelioma pleurico celebrato nei confronti di imputati precedentemente assolti per identica imputazione, avente ad oggetto il decesso di altri lavoratori per la stessa malattia, sul presupposto che il successivo giudizio attiene ad eventi naturalistici diversi, in quanto perpetrati in danno di differenti persone offese.

dato, nella specie, ravvisare tra i reati di aggioaggiamento - come sopra ridotti peraltro di numero, da sedici a quattro, uno per ogni singola annualità - *sub capo A1* (l'aggioaggiamento è reato non già di evento bensì di pericolo concreto), quelli di ostacolo alla vigilanza (l'ostacolo ex art. 2638 comma 2 c.c. è invece reato di evento; in ispecie, peraltro, gli eventi di ciascuno dei reati *sub capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1* si differenziano radicalmente - come già detto *supra* - gli uni dagli altri) e quelli di falso in prospetto *sub capi I e L* (ciascuno dei quali, necessariamente, ha in concreto implicato la redazione e diffusione all'esterno di un ben distinto e specifico documento - per l'appunto il prospetto - destinato agli aspiranti partecipanti a due ben distinte e specifiche offerte al pubblico di prodotti finanziari, rispettivamente riguardanti i due distinti aumenti di capitale 2013 e 2014) contestati agli imputati.

Da ultimo, con riferimento al principio del "*nemo tenetur se detegere*", il tribunale ha escluso che potesse essere ravvisata l'esimente in esame, invocata dalle difese sul rilievo della necessità di non autoincriminazione in relazione alle pregresse condotte di aggioaggiamento manipolativo ed informativo. E, al riguardo, il primo giudice ha argomentato le proprie conclusioni in ragione, rispettivamente:

- ✓ della natura eccezionale della deroga alla regola generale di cui all'art. 61 nr. 2 c.p.;
- ✓ dell'inammissibile "effetto paradossale" che deriverebbe dall'adesione alla prospettazione difensiva (in quanto, opinando in tal guisa, si finirebbe per assicurare un trattamento di maggior favore a colui che avesse già commesso un reato rispetto a quello riservato all'autore solo dell'ultimo reato);
- ✓ e, infine, delle conseguenze pregiudizievoli che ne deriverebbero sotto il profilo della pratica impossibilità di emersione di *notitiae criminis* per i reati cc.dd "senza vittima".

Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nell'escludere che possa trovare spazio, nella vicenda *sub iudice*, l'esimente in questione, meritano adesione.

Orientano in tal senso le seguenti ragioni.



In primo luogo, nel solco della consolidata, persuasiva giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo<sup>73-74</sup>, deve osservarsi – e trattarsi, per vero, di considerazione di per sé decisiva –, come l'operatività del "diritto al silenzio" (da ricondursi nell'alveo delineato dall'art. 51 c.p., in quanto espressione del diritto a non autoincriminarsi), proprio in ragione della finalità assegnata all'istituto in esame di costituire adeguato presidio di un "equo processo", presupponga, necessariamente, un processo già in itinere e non possa, pertanto, trovare spazio in fasi ad esso antecedenti, stante la *ratio* dell'istituto in esame, consistente nella necessità di "*protezione dell'imputato da coercizioni da parte dell'autorità*"<sup>75</sup>.

D'altro canto, neppure può fondatamente pervenirsi a differenti esiti interpretativi facendo leva – come, pure, espressamente sostenuto dalla difesa ZONIN (paragrafo 6.5.2 dell'atto di appello, pagg. 360-363) – sulla recente evoluzione dei lineamenti dell'istituto in esame per effetto dell'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale in materia.

Il riferimento d'obbligo è alla sentenza della Corte GUE-Grande Sezione 2.2.2021 (peraltro originata dal rinvio pregiudiziale operato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza 117/19).

A ben vedere, infatti, anche in detta prospettiva il "diritto al silenzio" (inteso come diritto a non rendere dichiarazioni di natura confessoria) implica pur sempre che la condotta che si vorrebbe scriminata sia stata posta in essere nel corso di un procedimento dal quale possano scaturire sanzioni, sebbene non necessariamente di natura penale (nel caso che ha originato la suddetta pronuncia, si trattava, com'è noto, di un procedimento CONSOB per *insider trading*). In altri termini, anche a seguito dell'ampliamento degli spazi di operatività riconosciuti all'istituto in esame dalla giurisprudenza

---

<sup>73</sup> cfr. Cass. Sez. V, nr. 12697 del 20.11.2014, dep. 25.3.2015, Strazimiri e altri; si veda, inoltre, Cass. Sez. III, nr. 53137 del 22.9.2017, Mengoni. Negli stessi termini, Cass. Sez. III, nr. 53656 del 3.10.2018, dep. 29.11.2018, A, là dove è stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione agli artt. 24 Cost e 6 CEDU, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 5 D. L.vo 74/00, 14 L. 24.12.1993, nr. 537 e 36, co. 34 bis, d.l. 223/00 nella parte in cui dette disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorché riguardante redditi provenienti da attività illecite).

<sup>74</sup> In senso contrario, invero, consta solo Cass. Sez. V, nr. 6458 del 4.12.2006, dep. 15.2.2007, Giordano e altro.

<sup>75</sup> Così, efficacemente, la già citata Cass. Sez. V, nr. 12697 del 20.11.2014, dep. 25.3.2015, Strazimiri e altri.

sovranazionale, i confini del "right to remain silent" (rettamente da intendersi non soltanto, *stricto sensu*, come protezione dell'accusato rispetto all'impiego di strumenti coercitivi da parte dell'autorità finalizzati ad ottenere mezzi di prova, ma anche, più in generale, come facoltà di astenersi dal deporre), costituisce pur sempre espressione dell'"equo processo" e, quindi, necessariamente, non può che assumere rilievo solo in ottica processuale/procedimentale<sup>76</sup>.

Del resto, anche la conseguente sentenza della Corte Costituzionale 84/21 (ampi stralci della quale sono, ad esempio, riportati dalla difesa PIAZZETTA alle pagg. 17-18 dei suoi motivi nuovi d'appello), nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 187 *quinquiesdecies* TUF "nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato", là dove presuppone la previa formulazione di domande e richieste specifiche da parte delle predette autorità di vigilanza, ha conseguentemente circoscritto proprio ad un ambito procedimentale, sia pure *lato sensu* inteso, finalizzato all'accertamento di specifiche violazioni ed alla conseguente irrogazione di sanzioni, l'operatività del principio in esame.

Ebbene, in nessun caso gli episodi di ostacolo oggetto di addebito nel presente giudizio si collocano nel contesto di un procedimento amministrativo finalizzato alla eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti di soggetto determinato<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Nella sentenza 2.2.2021 della Grande sezione della Corte GUE 2.2.2021 (causa 481/19 si legge (paragrafo 58) che ".....: 58. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale (<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=EF12C08293FC4A79C79C905E3FDDDD23?text=&docid=237202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2808761>)

Questo è certamente vero - e, in effetti, è anche di immediata percezione - per i fatti di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1 (in quanto riferibili ad interlocuzioni periodiche con Banca d'Italia e, segnatamente, alle segnalazioni periodiche poste in essere negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 ovvero alle informazioni inerenti agli aumenti di capitale) ed N1 (inerenti all'interlocuzione con CONSOB relativa all'aumento di capitale 2014).

Ma ciò è altrettanto vero anche in relazione ai fatti stigmatizzati ai capi B1 ed M1, posto che, in tali casi, l'attività di vigilanza oggetto di sviamento, nel cui ambito le condotte delittuose di riferimento sono state perpetrate, era costituita da ispezioni finalizzate a verificare la regolarità della gestione aziendale, non già da procedimenti destinati all'accertamento di violazioni amministrative ed alla irrogazione di eventuali sanzioni nei confronti di specifici soggetti.

In secondo luogo, va richiamato il principio - ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>78</sup> e recentemente confermato proprio dalla Corte GUE e dalla Corte costituzionale nelle sentenze testé citate - secondo il quale il "diritto al silenzio" non può, in ogni caso, pregiudicare prevalenti interessi pubblici. In particolare, nella sentenza 2.2.2021, la Corte GUE ha escluso che tale diritto possa spingersi al punto di compromettere del tutto le funzioni dell'autorità di controllo. La Corte Costituzionale, dal canto suo, nella pronuncia 84/21, ha conseguentemente precisato come il diritto al silenzio non possa certo giustificare comportamenti ostruzionistici rispetto all'attività di vigilanza, ovvero manovre dilatorie, ovvero ancora l'omessa consegna di dati, documenti e registrazioni preesistenti alla richiesta dell'autorità. Infine - e con specifico riferimento proprio alla fattispecie di ostacolo alla vigilanza che viene in rilievo nel presente giudizio - il giudice della nomofilachia, in una recentissima sentenza (trattasi di Cass. Sez. V, nr. 3555 del 7.9.2021, dep. 1.2.2022, Coen), consapevolmente ponendosi nel solco di precedenti pronunzie in materia<sup>79</sup> e dopo avere espressamente ripercorso gli

---

<sup>78</sup> Si veda, sul punto, Cass. Sez. V, nr. 23672 del 19.4.2021, dep. 16.6.2021, Pinchera, là dove la Suprema Corte ha sostenuto che, "in tema di falso in atto pubblico non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio "nemo tenetur se detegere", per avere il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto".

<sup>79</sup> Trattasi delle già citate Cass. Sez. V, nr. 23672 del 19.4.2021, dep. 16.6.2021, Pinchera, Cass. Sez. III, nr. 53656 del 3.10.2018, dep. 29.11.2018, A.



approdi delle citate sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha sottolineato come il profilo di falsità che connota la figura delittuosa ex art. 2638, co.2, c.c. costituisca un "*quid pluris*" rispetto al dovere di collaborazione con l'autorità cui è conformato l'illecito amministrativo in relazione al quale era intervenuta la citata declaratoria di incostituzionalità; pertanto, all'esito di una valutazione comparativa che ha evidenziato la prevalenza dell'interesse alla tutela del bene giuridico di riferimento rispetto a quello dell'imputato all'impunità, ne ha tratto l'inequivoca conclusione che tale conclusione comparativa non è contraddetta dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità, proprio in ragione della "*pregante connotazione lesiva che caratterizza i fatti penalmente rilevanti in forza del secondo comma dell'art. 2638 c.c.*".

Alla stregua delle complessive argomentazioni sin qui svolte, le censure mosse, sul punto, alla sentenza impugnata risultano destituite di fondamento.

**12. I criteri di individuazione delle operazioni di capitale finanziato e la portata applicativa dell'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza dei relativi valori.**

S'è già detto che il tribunale è pervenuto alla quantificazione del fenomeno del capitale finanziato all'esito della congiunta valutazione di una pluralità di evidenze probatorie di varia natura (esiti di consulenza tecnica; deposizioni testimoniali; prove documentali, ecc.) e che, nel tracciare detto perimetro, ha assunto rilievo centrale la consulenza tecnica svolta dai consulenti della procura di Vicenza, dott.ssa Castelli e prof. Tasca, trattandosi di consulenza che:

- ✓ da un lato, ha analizzato scrupolosamente l'intera documentazione disponibile (segnatamente: sono state esaminate tutte le delibere di affidamento al fine di rilevare l'importo finanziato, la dichiarata estinzione delle somme, la durata del prestito e la distanza temporale tra finanziamento ed acquisto; inoltre, sono state oggetto di vaglio le complessive movimentazioni sia del portafoglio titoli del cliente, sia dei conti correnti interessati - talvolta risultati accesi proprio all'atto del primo finanziamento - al fine di valutare se all'acquisto dei titoli avessero concorso in tutto o in parte fondi del cliente; la verifica, infine, ha riguardato anche l'estratto conto dei titoli per riscontrare la permanenza

delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi nel dossier titoli del cliente, l'esistenza di lettere di impegno e di storni/verifiche, nonché lo stato dell'indebitamento segnalato in Centrale Rischi per acclarare l'andamento della situazione debitoria; complessivamente, sono state esaminate tutte le posizioni dei 965 clienti oggetto di segnalazione, con conseguente analisi dei circa 53.500 file di riferimento);

✓ e, dall'altro, si è ispirata ad un approccio prudenziale (in particolare, onde scongiurare il rischio di duplicazioni nel caso di finanziamenti indiretti).

Inoltre, come precisato dal primo giudice, i molteplici criteri sintomatici di "correlazione" utilizzati dai predetti consulenti per individuare le operazioni "bacciate" sono stati tutti basati su evidenze oggettive e sono stati posti a fondamento, nel solco tracciato dai puntuali quesiti formulati dall'inquirente, di una ricostruzione "dinamica" (di trimestre in trimestre) del fenomeno analizzato.

Infine, sulla scorta dell'esito della quantificazione del fenomeno in esame, calcolato nella misura di *"complessivi euro 1.031,6 mln (per un numero totale di azioni acquistate tramite finanziamenti BPVi di 15.426.391), di cui euro 963 mln riferiti ad acquisti di azioni BPVi ed euro 68 mln riferiti a sottoscrizione di prestito obbligazionario convertibile"* (cfr. pagg. 354-355 sentenza gravata), la medesima consulenza è giunta a determinare tanto la consistenza del patrimonio di vigilanza dell'istituto di credito, quanto il livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali alla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale, sino al 31.3.2015, pervenendo a conclusioni che, anche in tal caso, sono state condivise dal primo giudice.

Pertanto, non può che richiamarsi quanto già dal tribunale esposto al riguardo (segnatamente, nel capitolo V della sentenza impugnata, alle pagg. 347-386).

Nondimeno, come parimenti evidenziato in precedenza, in sede di esposizione dei singoli motivi di impugnazione, le difese di taluni imputati (segnatamente ZONIN ed anche GIUSTINI; per quest'ultimo imputato trattasi peraltro di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione) hanno contestato sotto plurimi profili la predetta consulenza, in particolare con riferimento ai criteri impiegati per l'individuazione delle "operazioni bacciate", sostenendo, conseguentemente, l'inattendibilità della

determinazione dell'importo complessivo del capitale finanziato nella misura sopraindicata e, al contempo, sollecitando l'espletamento di perizia sul punto. In primo luogo, le obiezioni mosse alla consulenza Castelli-Tasca ineriscono alla mancata adozione, tra gli indici sintomatici di correlazione, di quello consistente nel nesso teleologico tra concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e destinazione delle relative risorse all'acquisto delle azioni emesse dal medesimo ente (cfr. appello Zonin, paragrafo 3.4 b, pagg. 156 e ss.).

La difesa del solo imputato GIUSTINI (cfr. appello Giustini, parte terza, cap. IX, pag. 67; trattasi peraltro - come detto - di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, giusta nota difensiva depositata in tale occasione), poi, ha lamentato l'errore metodologico nel quale sarebbe incorso il primo giudice, là dove avrebbe sostanzialmente basato la ricostruzione del fatto in punto di "capitale finanziato" sull'esito dell'applicazione di criteri di tipo "amministrativistico", sostanzialmente desunti dalla circolare n. 263 del 27.12.2006 di Banca d'Italia, non già sull'adozione del procedimento euristico avente diritto di cittadinanza nel giudizio penale e fondato sulla valutazione di prove, anche indiziarie. In questa prospettiva, pertanto, la circostanza che, rispettivamente, la BCE, la Consob e i consulenti dell'inquirente avessero fondato i rispettivi giudizi su criteri parzialmente distinti (in ragione della differente finalità delle rispettive analisi), non dimostrerebbe, ad avviso dell'appellante, la mera opinabilità di detti criteri, bensì il vizio di metodo in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'ancorare il proprio convincimento agli esiti di una siffatta analisi. Più nel dettaglio, solo Consob, mirando alla ricerca di fatti specifici, avrebbe adottato criteri analoghi a quelli legittimamente spendibili nel processo penale. Diversamente, la BCE e, di conserva, i consulenti del P.M., avrebbero adottato criteri utili a ricostruire "fenomeni", non già fatti specifici (cfr. atto di appello, pag. 73), donde l'inidoneità delle relative valutazioni a fondare il giudizio del tribunale.

Né la erroneità, sotto tale profilo, dell'analisi dei predetti consulenti sarebbe "sanabile" *ex post* sul rilievo della convergenza dei relativi esiti con risultanze *aliunde* acquisite (dichiarazioni testimoniali; rinvenimento delle lettere di impegno; corrispondenza tra importi finanziati ed investimento in titoli, ecc.). Questo, per la semplice ragione che un mezzo di prova potrebbe "costituire

*riscontro al risultato di altro mezzo di prova" solo "in quanto il tema di prova sia comune ad entrambi" (cfr. atto di appello, pag. 73), situazione nella specie non ravvisabile. Peraltro, nel peculiare caso in esame - caratterizzato dall'escussione di soli trenta testimoni in relazione a 133 operazioni, a fronte di ben 965 clienti asseritamente finanziati ed impegnati in 1274 operazioni per un ammontare complessivo di 963 milioni di euro - il presunto riscontro sarebbe addirittura costituito da una inammissibile "prova per campione".*

Infine, sul versante della determinazione del patrimonio di vigilanza, le censure difensive (trattasi, segnatamente, dell'obiezione avanzata dalla difesa Zonin - cfr. atto di appello, paragrafo 3.4 b), pagg. 161 e ss.) si sono specificamente appuntate sull'errata detrazione dal patrimonio di vigilanza dell'intero ammontare del capitale finanziato, sostenendosi, in senso contrario, che tale decurtazione avrebbe dovuto avere luogo, oltre che nell'ipotesi di sottoscrizione di azioni emesse, nel "mercato primario", all'atto dell'aumento di capitale, anche qualora si fosse trattato di acquisti effettuati, sul "mercato secondario", da parte di investitori (finanziati dal medesimo istituto di credito) privi di adeguato merito creditizio.

Trattasi, peraltro, di obiezioni già sollevate nel corso dell'istruttoria di primo grado ed oggetto di specifica confutazione da parte del primo giudice<sup>80</sup>.

Ebbene, questa Corte ha già affrontato tali temi, là dove, con ordinanza 18.5.2022, provvedendo sulle richieste di rinnovazione istruttoria, ha disatteso le relative istanze, segnatamente respingendo la sollecitazione a disporre perizia sul capitale finanziato.

Tuttavia, l'analisi necessariamente sommaria allora effettuata rende indispensabili le precisazioni che seguono.

Innanzitutto, quanto alla determinazione del "perimetro" del fenomeno del capitale finanziato siccome indicata in sentenza sulla scorta della consulenza Castelli-Tasca, deve osservarsi che si è in presenza di stima pienamente affidabile e, al più, come si dirà, determinata per difetto.

Sul punto, va anzitutto precisato che il primo giudice ha compiutamente delineato, anche in termini diacronici, la disciplina di riferimento alla stregua della quale individuare gli acquisiti di azioni finanziati dallo stesso ente (art. 2358 c.c.; Circolari Banca d'Italia n. 155 del 18.12.1991 e n. 263 del 27.12.2006; Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del

<sup>80</sup> cfr., in particolare, pagg. 383 e ss. della sentenza impugnata.

Consiglio del 26 giugno 2013 c.d. CRR - "*Capital Requirements Regulation*"; Regolamento Delegato UE n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014) ed ha correttamente ravvisato il fenomeno del "capitale finanziato" nell'ipotesi di impiego per l'acquisto di azioni BPVi di risorse erogate all'investitore dallo stesso istituto emittente nel caso in cui la concessione del finanziamento e l'acquisto del titolo fossero oggettiva espressione di un "atto coordinato"<sup>81</sup>.

La finalità della disciplina in materia, invero, è quella di offrire adeguata garanzia, attraverso la tutela della effettiva integrità del patrimonio di vigilanza, agli investitori ed ai terzi, sicché quel che rileva, in definitiva, è il dato obiettivo dell'impiego delle somme erogate dall'emittente per l'acquisto dei titoli dello stesso ente.

E la normativa di riferimento, ove rettammente intesa, depone inequivocabilmente in tal senso.

Se ciò, infatti, è di immediata percezione in relazione alla disciplina ricavabile dai Regolamenti UE 575/13 e 241/14 (là dove, il primo, all'art. 28, precisa che gli strumenti di capitale primario non possono essere finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente ed il secondo individua il "*finanziamento diretto*" in tutti i casi in cui un ente ha concesso ad un investitore, "*in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale*"), potendosi univocamente ricavare, da tali disposizioni, una nozione, per l'appunto, "oggettiva" di finanziamento diretto (nel senso che è tale una operazione caratterizzata dal mero impiego delle somme erogate per l'acquisto degli strumenti di capitale), a non diversi approdi ermeneutici deve pervenirsi alla stregua delle disposizioni in vigore precedentemente all'adozione della citata disciplina sovranazionale e, segnatamente, sulla base delle prescrizioni contenute nelle citate circolari di Banca d'Italia n. 155 del 18.12.1991 e n. 263 del 27.12.2006.

La prima, infatti, già identificava il finanziamento correlato come caratterizzato da "*operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni*" della banca emittente [cfr. circolare 155/91, sezione 1, sottosezione 3, sua p. 1.3.8 dedicata agli "*Elementi negativi del patrimonio di base*"; detta circolare - in atti quale documento nr. 2 deposito Banca d'Italia dell'udienza 13.9.2019 - è stata più volte aggiornata nel corso del tempo; la versione

<sup>81</sup> Trattasi della locuzione esplicitamente adottata dalla circolare 263/06, titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7.

prodotta da Banca d'Italia nel presente giudizio è aggiornata al 3.4.2006], guardando al fenomeno in esame secondo una prospettiva in cui rivestiva rilievo centrale il dato concreto dell'impiego delle risorse erogate per l'acquisto dei titoli e, conseguentemente, stabilendo il relativo obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza, fatta salva l'ipotesi che detto acquisto non fosse stato l'effetto di una autonoma ed indipendente iniziativa dell'investitore.

La seconda [in atti quale documento nr. 1 deposito Banca d'Italia dell'udienza 13.9.2019, a sua volta aggiornata a più riprese nel corso del tempo; la versione prodotta da Banca d'Italia nel presente giudizio è aggiornata al dicembre 2010], poi, introducendo la nozione di "atto coordinato" (trattasi - come detto - di locuzione esplicitamente adottata dalla suddetta circolare 263/06, titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7), precisava come il capitale finanziato, in quanto tale non computabile nel patrimonio di vigilanza, non fosse solo quello espressamente destinato (secondo la esplicita regolamentazione pattizia) all'acquisto di azioni proprie, bensì, proprio al fine di scongiurare, sul punto, manovre elusive, anche quello effettivamente risultante come tale <sup>82-83</sup>.

L'individuazione delle operazioni di finanziamento implicanti l'applicazione del regime prudenziale, quindi, veniva bensì ancorata al ricorrere di un "atto coordinato", ovverosia ad una sorta di "collegamento negoziale" tra erogazione del prestito ed acquisto del titolo; nondimeno, l'esplicito richiamo, in tale atto normativo, oltre che al profilo contrattuale, alle "caratteristiche effettive dell'operazione", indicava chiaramente l'intenzione dell'ente regolatore di attribuire rilevanza non solo ai profili formali/documentali dell'operazione medesima, bensì al concreto atteggiarsi della stessa.

In definitiva, tutta la disciplina in materia si è sviluppata secondo una direttrice coerente: originariamente finalizzata ad escludere dall'alveo delle

---

<sup>82</sup> Si vedano, in proposito, le pertinenti considerazioni contenute nella memoria e nelle note di replica prodotte, nel corso del giudizio di primo grado, dalla difesa di Banca d'Italia.

<sup>83</sup> cfr. circolare 263/06, in particolare là dove, al titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7, precisa: "...si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione".

operazioni correlate unicamente gli acquisti effettuati con finanziamenti solo occasionalmente e per autonoma ed indipendente scelta dell'investitore impiegati per l'acquisto dei titoli dell'emittente, si è successivamente evoluta giungendo ad attribuire rilevanza esclusiva all'aspetto "oggettivo" dell'acquisto del titolo effettuato con risorse erogate dallo stesso istituto emittente.


Trattasi, peraltro, di interpretazione che ha trovato il significativo avallo, nel corso del giudizio di primo grado, da parte del consulente Parisi<sup>84</sup>, il quale ha sostanzialmente ripercorso nei medesimi termini l'evoluzione della suddetta disciplina, a partire da quanto previsto dalle circolari della Banca d'Italia, fino alle modifiche successive agli "accordi di Basilea", come ben si ricava dal passaggio della relativa deposizione siccome opportunamente riportato a pag. 350 della sentenza impugnata.

Ebbene, ponendosi in tale prospettiva, se non v'è dubbio che la sussistenza del "nesso teleologico" evocato da talune difese (sulla scorta, in particolare, della consulenza Gualtieri) rappresenti la più marcata manifestazione di una operazione "coordinata", è parimenti evidente che limitare il fenomeno in esame alle operazioni connotate dalla presenza di un siffatto legame di tipo "psicologico", che fosse esplicitamente manifestato in sede di redazione/compilazione della documentazione contrattuale, finirebbe per restringere eccessivamente e del tutto arbitrariamente l'ampiezza di detto fenomeno, in radicale contrasto con la disciplina in materia, siccome testé ricostruita.

Va necessariamente riusata, quindi, una interpretazione della normativa di riferimento che attribuisse, sul punto, rilievo decisivo alla volontà dei contraenti siccome desumibile dalla modulistica contrattuale: il legame di tipo psicologico preteso dalle difese, infatti, deve essere necessariamente indagato non solo alla stregua della documentazione pattizia ma di tutte le caratteristiche dell'operazione che possono illuminare e dimostrare il fine effettivamente perseguito dalle parti.

E' solo per completezza, pertanto, che deve osservarsi come, ancorando rigorosamente (com'è d'obbligo, per quanto detto) la individuazione della "correlazione" a dati concreti, effettivamente rivelatori di un "collegamento negoziale" (e, quindi, non solo a quanto, sul punto, espressamente

<sup>84</sup> Cfr. dep. Parisi, udienza 12.11.2019.



consacrato in un documento contrattuale), dovrebbe, in ogni caso, necessariamente convenirsi che i criteri adottati dai consulenti del p.m. (trattasi, segnatamente: dell'indicazione generica delle finalità dell'affidamento riportate nella delibera; della durata delle linee di credito; del ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento ed acquisto dei titoli; dell'importo dell'affidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate; del riferimento alla vendita degli *asset* acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso; della presenza delle lettere di impegno/disponibilità al riacquisto; dell'effettuazione degli storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici) non sarebbero affatto incompatibili, in concreto, con quello (rettamente inteso) del "nesso teleologico" evocato dai difensori, trattandosi degli unici parametri - ragionevolmente individuabili - alla stregua dei quali necessariamente indagare l'effettiva intenzione delle parti, così da ancorarla ad evidenze obiettive (e non già a dati meramente formali), onde scongiurare comportamenti opportunistici, se non anche fraudolenti.

Senza trascurare il fatto che è la stessa circolare che individua criteri, in via esemplificativa, di cui è necessario tener conto, con riferimento espresso ai dati temporali e ai dati quantitativi delle somme in gioco, ovvero proprio ad alcuni dei parametri presi in esame e adottati anche dai cc.tt. (cfr. circolare 263/06, cit., titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7: "...si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione [e la congiunzione sottolinea la necessità di una valutazione unitaria], i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze [trattasi, a ben vedere, di parametri esemplificativi che trovano specificazione in quelli concretamente adottati dai cc.tt.], un atto coordinato").

In quest'ottica, quindi, il contrasto tra il criterio teleologico indicato dal consulente prof. Gualtieri e quelli, "sostanzialistici", che hanno orientato il vaglio dei consulenti dott.ssa Castelli e prof. Tasca, finirebbe decisamente per scolorire sino a divenire, in concreto, pressoché evanescente.

Quanto, poi, alla contestazione del parametro di riferimento temporale (trimestrale) adottato (tra i vari criteri) dai predetti consulenti, parametro censurato in quanto eccessivamente ampio, deve osservarsi:



- ✓ per un verso, che il riferimento al trimestre è stato conseguenza non già di una scelta arbitraria effettuata dai suddetti professionisti, bensì, da un lato, della natura dinamica della rilevazione da costoro compiuta in adempimento dell'incarico loro conferito dall'inquirente<sup>85</sup> (il quale, in effetti, ha richiesto una valutazione parametrata proprio a tale arco temporale, nel solco della prassi bancaria della rendicontazione trimestrale - sulla base, com'è noto, di "trimestri fissi" - e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla vigilanza); e, dall'altro, della constatazione che, presso BPVi, intercorreva un siffatto lasso temporale tra la data di formalizzazione (in modalità solitamente cartacea) dell'ordine di acquisto dei titoli sul mercato secondario e quella di definitivo perfezionamento dell'acquisto (all'esito di una complessa procedura che prevedeva, tra l'altro, un accurata verifica della pratica presso l'Ufficio Soci, come precisato dal teste Romio in sede di deposizione dibattimentale<sup>86</sup>);
- ✓ per altro verso, che lo stesso consulente della difesa Pellegrini, dott. Parente, ha condiviso tale riferimento temporale<sup>87</sup>;
- ✓ e, per altro verso ancora - e trattasi, in ogni caso, di considerazione dirimente - che il tribunale ha precisato come, in concreto, la gran parte (l'86%) delle operazioni correlate individuate sia consistita in operazioni poste in essere entro novanta giorni (con l'ulteriore peculiarità che tanto il finanziamento quanto il successivo acquisto dei titoli è avvenuto nell'ambito del medesimo trimestre di riferimento - cfr. sentenza impugnata, pag. 385) e che l'ispettore Manni<sup>88</sup> ha avuto modo di precisare come, in realtà, grandissima parte dei finanziamenti fossero stati poi impiegati per l'acquisto delle azioni nell'arco di pochi giorni.

Venendo, quindi, alle censure metodologiche articolate dalla difesa GIUSTINI (trattasi peraltro - va ribadito - di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione), deve osservarsi che nessuna automatica trasposizione di valutazioni rilevanti unicamente in sede amministrativa ha avuto luogo nel caso di specie.

<sup>85</sup> Trattasi del quesito nr. 3 - cfr. sentenza impugnata, pag. 348.

<sup>86</sup> cfr. dep. Romio, udienza 8.10.2019, pagg. 35 e ss.

<sup>87</sup> Cfr. dep. Parente, udienza 23.9.2020, pag. 56 del verbale stenotipico.

<sup>88</sup> Cfr. dep. Manni, udienza 26.10.2019, pag. 27. *"...Vi dico la verità, non c'è stato mai bisogno di arrivare a tre mesi e neanche a due. Tutti i fidi che abbiamo trovato finalizzati all'acquisto delle azioni erano concessi nell'arco di pochissimi giorni prima della valuta eseguito, fino a una trentina, trentacinque giorni prima della valuta eseguito. Cioè ai tre mesi io, rivedendo le pratiche, credo di non esserci mai arrivato..."*

I consulenti del P.M., infatti, hanno scandagliato l'intera documentazione disponibile e, come detto, hanno adottato tutti i criteri, basati su elementi oggettivi, razionalmente utilizzabili per individuare la correlazione tra i finanziamenti e l'acquisto di azioni emesse da BPVi. Che, poi, detti criteri possano fungere da parametri anche per finalità di tipo ulteriore (e, segnatamente, di natura amministrativa) è circostanza che, ad onta delle contrarie argomentazioni difensive, non inficia minimamente gli esiti di indagine, né tantomeno li espone all'obiezione di inutilizzabilità in sede penale.

Tanto precisato in ordine ai criteri di riferimento e, passando, quindi, alla valutazione degli esiti della applicazione di siffatti criteri al caso in esame, osserva questa Corte che la quantificazione dell'ammontare complessivo delle operazioni correlate cui sono pervenuti i cc.tt. dell'ufficio di Procura è obiettivamente persuasiva. Non solo, infatti, come già detto, si è trattato di un risultato scaturito da una dettagliata valutazione della documentazione tutta disponibile, ma - e trattasi di circostanza di assoluto rilievo - si è in presenza di un esito sostanzialmente coincidente con quello cui sono pervenuti sia la BCE che lo stesso istituto di credito (peraltro a conclusione di una verifica effettuata anche avvalendosi dell'ausilio di società di consulenza esterna specializzata), beninteso ove si considerino debitamente i parametri di riferimento adottati, rispettivamente, da tali soggetti<sup>89</sup>.

Inoltre, si è in presenza di un ordine di grandezza sostanzialmente (e significativamente) coincidente anche con le ulteriori risultanze d'indagine, ove si consideri debitamente:

- ✓ non solo che il teste Amato ha riferito che, nei primi mesi del 2015, all'esito di alcuni colloqui con i direttori di area, aveva "mappato" il fenomeno in

---

<sup>89</sup> Quanto al raffronto tra la stima BCE e quella dei consulenti della procura di Vicenza si veda la tabella G riportata a pag. 380 della sentenza impugnata. In effetti, la BCE ha esaminato unicamente le seguenti operazioni: quanto al mercato secondario, tutte le operazioni di valore superiore a 250.000 euro, poste in essere nel periodo 1.1.2014-28.2.2015. Quanto al mercato primario, tutte le operazioni superiori a 150.000 euro e, per quelle inferiori a tale valore, un campione statistico. Il risultato è stata una quantificazione del capitale finanziato nella misura di 506 milioni, con valutazione quanto al mercato secondario, di 113 milioni sostanzialmente coincidente, ratione temporis, con quella dei consulenti della Procura, ammontante a 125 milioni. Ancora più simili, poi, sono stati i risultati relativi all'aumento di capitale 2013 (trattasi dei valori, rispettivamente, di 146 per BCE e di 142 per i consulenti) e addirittura identici quelli relativi all'aucap 2014 (trattasi dei valori, rispettivamente, di 136 milioni e di 136,31 milioni). Quanto alle valutazioni interne, BPVi ha quantificato in 1086 milioni il capitale finanziato, a fronte della valutazione dei consulenti pari a 1033,11 milioni di euro (cfr. tabella G cit.) .

questione, pervenendo alla quantificazione approssimativa di 800 milioni di euro;

- ✓ non solo che il teste Lio ha confermato di avere appreso proprio dal teste Amato l'eclatante dimensione del capitale finanziato, riferendo di una quantificazione che si aggirava intorno al miliardo di euro;
- ✓ ma che lo stesso D.G. Sorato - ovverosia il soggetto apicale che aveva la più completa conoscenza del tema in questione - in occasione della seduta del comitato di direzione 10.11.2014, icasticamente affermando: "*....abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*", ha quantificato il capitale finanziato a quella data esistente proprio nella misura - sostanzialmente corrispondente a quella individuata dai consulenti - di 1,2 miliardi di euro.

Quanto, poi, all'icastica affermazione resa dal D.G. Sorato in occasione della seduta del comitato di direzione 10.11.2014 (v. pag. 34 della relativa trascrizione *sub* doc. 110 del P.M.) va detto che taluni fra gli appellanti (in particolare GIUSTINI a pag. 54 del suo atto di appello, cap. VII, e PIAZZETTA nelle spontanee dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 15 luglio 2022 nel presente grado di giudizio, altresì prodotte nella stessa udienza dalla sua difesa in formato cartaceo) sostengono che l'espressione "*....abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*" - particolarmente valorizzata alla pag. 666 della sentenza di prime cure - non si riferirebbe in realtà all'entità del capitale finanziato ma "*alla campagna pre-affidamenti*" (cfr. pag. 54 appello GIUSTINI, cap. VII; trattasi peraltro di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione; nello stesso senso si era espresso, nel corso del suo esame dibattimentale in primo grado, anche l'imputato MARIN: cfr. pagg. 100-102 verbale stenotipico 11.6.2020) oppure (cfr. in particolare la pag. 17 della versione cartacea delle spontanee dichiarazioni dell'imputato PIAZZETTA), si riferirebbe - arguendosi ciò da quanto il D.G. Sorato afferma alle pagg. 65-66 della trascrizione del *file* audio del suddetto Comitato di Direzione 10.11.2014 - a una mera proposta del Sorato stesso "*di sostituire dei finanziamenti in essere con dei time deposit. Il time deposit presuppone che il cliente depositi dei soldi alla Banca mentre il finanziamento è evidentemente un impiego della Banca verso il cliente*".  
Può osservarsi peraltro:

- ✓ che, nel corso del presente grado di giudizio, l'imputato GIUSTINI, mutando avviso e linea difensiva nell'indursi a rendere dichiarazioni auto-ed etero-accusatorie (dapprima prospettate nel memoriale scritto depositato all'udienza del 30.5.2022, indi articolate e sviluppate in sede di rinnovo dell'esame dibattimentale - e relativo controesame - tenutosi alle udienze del 15, 17 e 20 giugno 2022), ha riconosciuto (cfr. al riguardo, la pag. 21 del memoriale depositato il 30.5.2022, cit.; cfr. altresì la pag. 17 del verbale stenotipico dell'esame GIUSTINI in grado di appello di data 15.6.2022) che così dicendo il Sorato si riferiva, nel corso di quel Comitato di Direzione del 10.11.2014, realmente a un folto gruppo di impieghi - poco redditizi - correlati all'acquisto di azioni della Banca;
- ✓ che l'imputato MARIN ha inteso motivare la propria interpretazione della frase del Sorato "*...abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*" limitandosi a evidenziare che il GIUSTINI nell'occasione ebbe a replicare prontamente al D.G. (con un chiaro quanto esclusivo, per il MARIN, riferimento alla campagna "pre-affidamenti", anche detta "pre-deliberato", che sempre secondo il MARIN non era riuscita a decollare) pronunciando l'espressione "*Ma non li ... Ma non li prendono, Samuele*"; a ciò si aggiunge quanto affermato dal teste Claudio Ambrosini, appartenente alla Divisione Crediti diretta dal MARIN (cfr. pag. 112 verbale stenotipico 11.2.2020: "*su tutta quanta la clientela della banca applicai i filtri per scremare i nominativi che potevano avere queste caratteristiche. E vennero fuori 6-7 mila posizioni su BPVi e 600 circa su Banca Nuova di potenziale pre-deliberato. Mi sembra che il potenziale fosse 1 miliardo e 2 sulla BPVi, e il potenziale 70 milioni su Banca Nuova. Vado a memoria perché andiamo indietro di otto anni.*"). Nondimeno, se si valuta nella sua interezza - debitamente contestualizzandolo - il relativo passo dell'intervento del Sorato in seno al Comitato di Direzione 10.11.2014 (cfr. pag. 34 della trascrizione di cui al doc. 110 del P.M.) emerge come il D.G. stia invece con ogni evidenza parlando di finanziamenti non già potenziali o "papabili" bensì accordati in passato, nonostante i quali - con suo preoccupato disappunto, ivi espresso - rimanevano urgentemente da collocare, quando ormai si era giunti quasi a fine anno, come per l'appunto aveva poco prima annunciato GIUSTINI al consesso, gli "*85, no, adesso vedremo anche gli altri 40 che fine ... che fine fanno, perchè anche quelli li devono ... devono ...*" [v. pag. 30 *ibidem*: Sorato qui si riferisce - da un lato - all'eccessiva entità del fondo acquisto azioni proprie, ammontante in quel momento a 85 milioni di

euro quando il limite da non superare, come illustrato al Comitato poco prima dal GIUSTINI, era di appena 25 milioni, sicché andavano ricollocate azioni per un ammontare di 60 milioni già solo su quel primo fronte; e - dall'altro lato - alla presenza di azioni BPVi per complessivi 42 milioni di euro nei fondi esteri; presenza che andava eliminata a sua volta trovando, del pari, una nuova collocazione a tali azioni: v. chiaramente sul punto, in seno allo stesso Comitato di Direzione, l'intervento di PIAZZETTA Andrea, pag. 36 *ibidem*]. D'altra parte lo stesso GIUSTINI, poco oltre (v. pagg. 36-37 *ibidem*), precisava - nell'ambito del medesimo Comitato di Direzione - come l'importo delle operazioni deliberate in sede di "campagna pre-affidamenti", condotta in maniera diffusa dalla rete facente capo alla Divisione Mercati da lui diretta, fosse, in realtà, al 10.11.2014, pari a "20 milioni, che sono ordini che devono arrivar su" (alla fine, secondo il teste Claudio Ambrosini, la "campagna pre-deliberato" fu chiusa con finanziamenti accordati per 169 milioni di euro: cfr. deposizione Ambrosini, pag. 112 verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020). Insomma il "miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare" menzionato dal DG Sorato non poteva riferirsi alla campagna pre-affidamenti allora in corso (fra l'altro iniziata da pochissimo tempo, appena nel mese precedente ossia nell'ottobre 2014: cfr. pagg. 111-112 deposizione Ambrosini cit.) bensì corrisponde con ogni evidenza - se si contestualizza in maniera corretta l'affermazione del Sorato - all'entità dei finanziamenti correlati già erogati in passato, tanto più che lo stesso Sorato, nel proseguire la discussione su tale specifico tema (v. pagg. 35-36 *ibidem*), lamentava come fino ad allora ci si fosse rivolti più o meno sempre allo stesso bacino locale, con il rischio quindi - si badi - di attirare un eccesso di attenzione su siffatto tipo di operazioni; ciò proprio in quanto esse venivano condotte, per lo più, sempre con i medesimi soggetti veneti laddove sarebbe stato, a suo avviso, opportuno diversificare radicalmente la platea di coloro con i quali stipulare i finanziamenti correlati, spostandola ad esempio più sull'asse Milano-Roma (v. pag. 36 *ibidem*: "E dopo dobbiamo sempre ricorrere al solito Jacon, sempre ricorrere alla solita Vicenza, no? E, invece, bisogna che 'sta roba qui venga fatta Milano Roma, noi dobbiamo trovare Milano.Roma, **perché poi se ne parla meno. Se qui facciamo sempre e solo in ultima, facciamo intervenire i soliti, figurati se questi non parlano!** Cioè, non ... non ... bisogna pianificarla meglio questa attività qua, dobbiamo ..."; concetto ribadito dal Sorato più avanti, cfr. pagg. 39-40 *ibidem*: "SAMUELE Ecco, però io ... Sì, se fosse possibile, io andrei fuori dal ... dal

*territorio, io farei più su Roma, su Milano, su ... anche se sono finanziati, ma almeno usciamo ... usciamo da qua");*

✓ che l'imputato PIAZZETTA ha a sua volta inteso motivare la propria personale - e diversa, si noti, da quella degli altri imputati poco sopra menzionati - interpretazione della frase del Sorato "...abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare..." utilizzando argomentazioni che in realtà, anche nel suo caso, contrastano con il testo complessivo della registrazione audio del Comitato di Direzione 10.11.2014, del quale il PIAZZETTA stesso, nell'occasione, ha estrapolato brevi frammenti decontestualizzandoli. In particolare il PIAZZETTA (cfr. pagg. 15-21 della versione cartacea delle sue dichiarazioni spontanee prodotta dalla difesa e, in particolare, pag. 18), a riprova del suo assunto, ha sostenuto che "a fronte di questo passaggio del Dott. Sorato (...) nessuno dei partecipanti alla riunione si è stupito da quanto affermato dal DG. Se fosse vera la tesi che si parlava di finanziamenti erogati per acquistare azioni allora almeno uno dei presenti avrebbe dovuto riprendere il DG e dire 'cosa stai dicendo, non è possibile fare quello che proponi'.". Ebbene, in primo luogo è viceversa dimostrato in base a plurimi elementi come i presenti a quel selezionato consesso di alti dirigenti sapessero in realtà da lungo tempo che in BPVI venivano effettuate operazioni correlate (cfr., esemplificativamente, oltre alle propalazioni rese dall'imputato GIUSTINI, sullo specifico punto, già in primo grado, i contenuti del Comitato di Direzione 8.11.2011 siccome emergenti dagli appunti presi nell'occasione dal teste Mariano Sommella - pagg. 47 e ss. del verbale stenotipico 29.10.2019 - nonché, più in generale, la stessa deposizione del teste Sommella considerata nella sua interezza, che ampiamente si diffonde sullo specifico tema della piena contezza dell'esistenza ed entità del fenomeno dei finanziamenti correlati in capo ai vertici di BPVI: cfr. pagg. 56 e ss. del verbale stenotipico 29.10.2019 - ed ancora l'esame dibattimentale dell'imputato MARIN, che in tale sede ha a sua volta riconosciuto a più riprese - cfr. in particolare le pagg. 15-22 del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020 - il notorio largo utilizzo pluriennale, fatto in BPVI, dei finanziamenti correlati, pur contestando egli recisamente ogni penale responsabilità sul presupposto del suo pieno convincimento circa la loro liceità e circa il loro avvenuto scomputo dal patrimonio di vigilanza). Non vi era dunque ragione alcuna, per i partecipanti al Comitato di Direzione del 10.11.2014, di stupirsi nel sentir

nominare una prassi ormai consolidata da anni di massiccio utilizzo, della quale tutti i presenti erano a conoscenza. Inoltre - alle pagg. 66 e 67 della relativa trascrizione - rispettivamente "VM10" (pacificamente lo stesso PIAZZETTA, come questa Corte già ha acclarato nell'ordinanza istruttoria del 18 maggio 2022, pag. 37) e "VM8" (il GIUSTINI) così replicano al Sorato (che insisteva sulla necessità di "smontare" gli impieghi anzidetti, già stipulati per l'ammontare sopra indicato, recanti - per usare il lessico dello stesso Sorato - azioni ad essi "appiccate", in modo tale da poter riuscire "a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti andiamo a liberare il cet one": VM10 (PIAZZETTA): "Ci sono una serie di problemi che impediscono sta cosa qua", e prosegue elencando al Sorato tutte le questioni tecniche che escludono di poter ritenere fattibili le vie di uscita ipotizzate dal Sorato stesso per ovviare all'indicata ingente entità di impieghi, poco redditizi, recanti "azioni appiccate" ovvero "azioni sottostanti"; VM8 (GIUSTINI): "Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciato grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati".

Ma davvero decisivo, in ordine alla entità complessiva del capitale finanziato nei termini anzidetti è uno specifico passaggio della conversazione intercettata nr. 459 del 31.8.2015, nella quale è lo stesso Sorato a fare espresso riferimento a tale eclatante ammontare (cfr. pagg. 25-26 della perizia di trascrizione: "Cioè, lei ha capito, **il miliardo... il miliardo l'ho deliberato io!**...Io non ho deliberato una pratica di fido in vita mia, no?, se non le pratiche dei dipendenti, perché io non ho mai deliberato fidi in mia autonomia, tutto quello che era in mia autonomia andava sempre agli organi... agli organi... agli organi superiori...".

Infine, relativamente alle conseguenze di detta quantificazione sul patrimonio di vigilanza, va parimenti condivisa l'integrale decurtazione operata dai medesimi consulenti.

Sul punto, infatti, deve anzitutto precisarsi che nessuna fonte normativa legittima differenziazioni di sorta con riferimento al finanziamento degli

acquisti di titoli effettuati in sede di aumento di capitale ovvero di negoziazione delle medesime azioni sul mercato secondario<sup>90</sup>.

Trattasi, peraltro, di una mancata distinzione che è assolutamente ovvia e discende, ancora una volta, dalla finalità di garanzia assegnata al patrimonio di vigilanza. A ben vedere, infatti, se ciò è di immediata percezione in relazione all'emissione di nuovi titoli, non è francamente dato comprendere per quale ragione si dovrebbe pervenire a differenti conclusioni nell'ipotesi di successivo trasferimento delle azioni: anche in tal caso, infatti, il mancato scomputo dell'importo finanziato comporterebbe il sostanziale azzeramento dell'effetto di accrescimento del patrimonio dell'emittente conseguente al versamento del corrispettivo del titolo avvenuto all'atto di originaria collocazione dell'azione.

Sul punto, pertanto, ogni ulteriore digressione sarebbe davvero ultronea.

Altrettanto infondata, poi, è l'opinione - sostenuta dal consulente Gualtieri e fatta propria dalla difesa di ZONIN (cfr. atto di appello, paragrafo 3.4 b), pagg. 161 e ss.) - secondo la quale detta decurtazione dovrebbe bensì avere luogo, oltre che nel caso di collocamento di azioni di nuovo conio, anche in quello di negoziazione del titolo (parimenti finanziata dall'emittente), ma, in tale ipotesi, limitatamente all'eventualità di acquisto di titoli effettuato da parte di investitore privo di merito creditizio, poiché solo in siffatta evenienza il rischio dell'operazione verrebbe a gravare sull'ente, conseguentemente imponendo l'adozione dei citati presidi di garanzia.


Ebbene, premesso che trattasi di argomentazione che ha originato anch'essa una ampia discussione nel corso del giudizio di primo grado<sup>91</sup> e che è stata motivatamente disattesa dal tribunale (sicché non ci si può esimere dal rilevare, sul punto, come si sia in presenza della sostanziale mera riproposizione delle censure già mosse alla impostazione d'accusa), va in ogni caso ribadito che detta osservazione critica risulta destituita di fondamento.

Innanzitutto, infatti, tale opinamento è privo di qualsivoglia aggancio normativo e, anzi, è palesemente contraddetto:

- ✓ dal fatto che nessuna eccezione rispetto alla equiparazione tra l'acquisto di azioni proprie ed il finanziamento concesso per l'acquisto di azioni proprie ed

<sup>90</sup> Si vedano, rispettivamente, ancora una volta, le circolari Banca d'Italia ed i Regolamenti UE sopra citati.

<sup>91</sup> Si veda, inoltre, la dettagliata memoria conclusiva depositata dalla difesa di Banca d'Italia - in particolare, pagg. 29 e ss.





al conseguente obbligo di decurtazione da patrimonio di vigilanza è stata mai prevista nell'ipotesi di concessione di finanziamenti correlati, men che meno sul rilievo del merito creditizio del soggetto finanziato (anzi, le circolari Banca d'Italia - coerentemente, del resto, con le linee guida emanate dal CEBS - *Committee of European Banking Supervisors*<sup>92</sup>-, nel prevedere l'obbligo di decurtazione, operavano un espresso riferimento anche all'ipotesi di "riacquisto" del titolo, così evidentemente alludendo a titoli precedentemente emessi);

- ✓ dalla successiva evoluzione normativa che, in coerenza con quanto stabilito dalle citate circolari, ha univocamente previsto la computabilità nel CET1 solo di strumenti i cui corrispettivi fossero stati versati e l'acquisto dei quali non fosse stato finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;
- ✓ dal principio del "*fully paid in*" che informa la normativa prudenziale, principio secondo il quale le azioni devono essere interamente liberate, sicché il capitale azionario deve essere "*risk free*", ovvero sia non gravato da rischi di controparte<sup>93</sup>.


Inoltre - e trattasi di osservazione dirimente - è decisivo osservare che è proprio la già ripetutamente evocata finalità di garanzia (finalità "prudenziale" e da assicurarsi attraverso il rispetto di parametri oggettivi in ordine al rapporto tra patrimonio ed attività di rischio, secondo la disciplina introdotta, dall'anno 2007, a partire dagli accordi di "Basilea 2") sottesa all'istituto della decurtazione dei finanziamenti destinati all'acquisto dei titoli ad ostare a siffatte distinzioni, trattandosi di differenziazioni che finirebbero pericolosamente per rimettere all'emittente una valutazione (quella, per l'appunto, inerente al merito creditizio del cliente finanziato) determinante per la effettività di tale garanzia<sup>94</sup>, il tutto, peraltro, in stridente contrasto - come pertinentemente osservato dal P.G. (cfr. verbale udienza 18.5.2022, pag. 62 del verbale stenotipico) - con quanto già stabilito dalla circolare

---

<sup>92</sup> Si veda, al riguardo la puntuale memoria di Banca d'Italia, là dove si precisa che le linee guida emanate dal CEBS (*Committee of European Banking Supervisors*) in materia di strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2010 (*Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast* "...si premurano di precisare che la regola della non computabilità nel patrimonio di vigilanza si riferisce non solo al capitale finanziato in sede di prima emissione, ma anche ad acquisti finanziati di azioni che intervengano successivamente all'aumento di capitale, dunque sul mercato secondario (cfr. § 43 delle cennate Linee Guida)".

<sup>93</sup> Si veda, ancora, la citata memoria di Banca d'Italia, pag. 32.....

<sup>94</sup> Si vedano, sul punto, le pertinenti considerazioni svolte a pag. 33 della memoria difensiva depositata, in sede di giudizio di primo grado, da Banca d'Italia



280

263/06 di Banca d'Italia in ordine al fatto che l'"ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti" deve essere di "pronta e univoca identificazione" <sup>95</sup> e con la conseguente necessità - peraltro di immediata percezione - che, in caso di difficoltà, l'istituto di credito si troverebbe nella condizione, tutt'altro che tranquillante, di fronteggiare eventuali perdite facendo ricorso a risorse non già immediatamente disponibili, bensì da recuperare attraverso ad un complesso procedimento di rimborso dei finanziamenti concessi (ovvero di escussione delle relative, eventuali garanzie).

Conclusivamente, il merito creditizio del soggetto finanziato (ovvero l'esistenza di beni a garanzia del finanziamento) non assume rilievo di sorta ai fini della determinazione del trattamento prudenziale, sicché le censure variamente articolate, al riguardo, negli atti di impugnazione, sono destituite di fondamento.

### **13 La chiamata in correità di GIUSTINI Emanuele.**

Nel corso del giudizio di appello l'imputato GIUSTINI, come s'è detto, ha depositato una memoria contenente dichiarazioni confessorie ed anche esplicitamente eteroaccusatorie; quindi, si è sottoposto nuovamente all'esame, rendendo una ampia e completa confessione e chiamando i coimputati alle rispettive responsabilità.

Ebbene, la circostanza che tali dichiarazioni abbiano avuto ad oggetto non solo la materialità dei fatti ed il ruolo svolto, con riferimento a detti accadimenti, dal propalante, ma anche il coinvolgimento dei correi nell'intera vicenda delittuosa consiglia di affrontare in questa sede (e, quindi, prima della trattazione dei singoli appelli), sia pure nelle sue linee generali, per evidenti ragioni di economia espositiva, i temi inerenti, per un verso, alla credibilità soggettiva del dichiarante e, per altro verso, all'attendibilità del relativo contributo dichiarativo, trattandosi, per l'appunto, di questioni che si riverberano direttamente sulle posizioni di tutti gli altri imputati.

---

<sup>95</sup> cfr. circolare citata, titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7; si veda, inoltre, quanto precisato dal consulente Parisi, udienza 12.11.2019, pagg. 8-9

Sarà poi all'atto della trattazione delle singole impugnazioni che si darà conto della specifica incidenza di tali provalazioni su dette, singole posizioni processuali.

Ebbene, va in primo luogo evidenziato che il GIUSTINI - il quale, come s'è visto, già nel corso del giudizio di primo grado aveva reso dichiarazioni parzialmente ammissive, segnatamente là dove aveva sostenuto la diffusa consapevolezza, all'interno non solo della cerchia ristretta del *management* ma pressoché dell'intera struttura aziendale, del sistematico ricorso alle operazioni di finanziamento correlato al fine del reperimento del capitale necessario, da un lato, per assicurare la liquidità del titolo BPVi e, dall'altro, per continuare a perseguire l'ambiziosa politica di rafforzamento ed "espansione" dell'istituto tenacemente propugnata dal presidente ZONIN - nell'ambito del citato memoriale e, quindi, nella successiva escussione nel dibattimento d'appello, ha fornito un contributo certamente significativo per la analitica comprensione degli accadimenti.

A tale riguardo, infatti, deve premettersi che le dichiarazioni dell'imputato non hanno rivestito, in concreto, carattere dirimente nella decisione di questa Corte con riferimento alla comprensione del fenomeno delittuoso nelle sue linee generali: sul punto, in effetti, il compendio probatorio era già di tali vastità e concludenza da rendere sostanzialmente superflui ulteriori elementi, se non ai fini di una più puntuale intelligenza (non decisiva, peraltro) dei meccanismi operativi concretamente attuati dai vertici dell'istituto per fronteggiare la situazione di illiquidità dei titoli azionari e per occultarne gli esiti alle autorità di vigilanza.

A ben vedere, l'esistenza di una attività tanto di marcata manipolazione relativa al prezzo delle azioni BPVi (con conseguenti ricadute sull'affidamento riposto sulla stabilità patrimoniale di detto istituto di credito), quanto di occultamento di tale operatività delittuosa nei confronti di Banca d'Italia/BCE e Consob risultava evidente alla stregua degli elementi documentali e testimoniali, nonché degli esiti di consulenza, già disponibili.

Così come, tanto sotto il profilo logico, quanto alla stregua delle dichiarazioni rese da taluni testimoni, emergeva in termini di immediatezza la riconducibilità di dette scelte operative alla cerchia di amministratori apicali dell'istituto di credito, non essendo, del resto, razionalmente sostenibile, alla stregua della logica più elementare (secondo quanto, più oltre, meglio

precisato), che un disegno criminoso così pervasivo, sistematico e risalente potesse essere stato realizzato solo dal massimo responsabile dell'amministrazione della banca – ovverosia dal d.g. Sorato – all'insaputa tanto del presidente ZONIN quanto della cerchia dei suoi più stretti collaboratori, come se si fosse trattato di un autonomo "colpo di mano" da parte di un direttore generale infedele.

Piuttosto, le provalazioni del GIUSTINI sono state tutt'altro che prive di utilità nel fornire delucidazioni circa il ruolo rivestito nei fatti da taluni imputati (con riferimento alla posizione del PELLEGRINI e dello ZONIN si vedrà che hanno finanche assunto notevole rilievo), segnatamente concorrendo a delineare l'indispensabile regolamento dei confini, nell'ambito dell'organigramma della banca, tra i soggetti che rivestivano posizioni apicali e che avevano la piena consapevolezza di tutte le implicazioni del ricorso al fenomeno del capitale finanziato ed erano anche direttamente impegnati nelle conseguenti attività di manipolazione e di occultamento, da un lato; e, dall'altro, le strutture incaricate di mansioni più marcatamente esecutive, ai componenti delle quali sfuggiva quella visione d'insieme del fenomeno in esame che avrebbe loro consentito di apprezzarne la natura delittuosa.

Ciò posto, osserva questa Corte come, nella valutazione di una chiamata di correo, la giurisprudenza di legittimità consolidatasi da anni (a partire dalla fondamentale Cass. Sez. Un. 1653 del 21.10.1992, Marino e altri, passando, tra le varie, per Cass. Sez. V, nr. 31442 del 28.6.2006, Salinitro e altro, Cass. Sez. VI, nr. 16939 del 20.12.2011, De Filippi e altro, Cass. Sez. II, nr. 21171 del 7.5.2013, Lo Piccolo e fino, *ex multis*, a Cass. Sez. IV, nr. 34413 del 18.6.2019, Khess Khaled) fornisca sicure coordinate di riferimento, insegnando come alla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante (da verificarsi alla stregua della personalità del predetto, delle sue condizioni socio-economiche e familiari e, più in generale, del profilo soggettivo di costui, dei rapporti intercorsi tra lo stesso provalante ed i chiamati in correità, nonché delle ragioni all'origine della determinazione alla confessione) debbano accompagnarsi il vaglio della consistenza intrinseca delle dichiarazioni d'accusa (da apprezzarsi alla luce, tra l'altro, della precisione, della costanza e della spontaneità del narrato) e la verifica della sussistenza di elementi di riscontro estrinseci ed "individualizzanti" - consistenti anche in valutazioni di carattere logico (cfr. al riguardo, Cass. Sez. II, nr. 29648 del



17.6.2019, P.G. in proc. Pota) - rispetto a dette propalazioni, tali da consentire di corroborare la effettiva materialità dei fatti oggetto di dichiarazione e da collegarli univocamente alla posizione dei soggetti compromessi da dette accuse.

E, come pure è stato autorevolmente precisato, la valutazione dei passaggi attinenti alla credibilità soggettiva ed alla attendibilità oggettiva della chiamata di correo non deve necessariamente transitare attraverso passaggi rigidamente separati, posto *"che l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non indica alcuna specifica e tassativa sequenza logico-temporale"*: in definitiva, *"...il percorso critico che il giudice deve seguire non si correla [...]...ad un modulo processuale predefinito, giacché il metodo di ricerca e di scansione dei singoli elementi fattuali su cui si radica un apprezzamento che non può che essere omnicomprensivo — la valutazione della prova deve essere strutturalmente unitaria, anche se i relativi elementi dimostrativi possono essere frazionati quanto a risultati probatori — passa necessariamente attraverso un "sindacato" tanto del dichiarante che del dichiarato: un singolo "frammento" di inattendibilità soggettiva non necessariamente incrina l'intera affidabilità oggettiva del narrato, così come, all'inverso, la riscontrata attendibilità soggettiva non esime dalla verifica globale del contenuto dichiarativo (così, Cass. Sez. II; nr. 41500 del 24.9.2013, Adornetto e altro; cfr., più di recente, la già citata Cass. Sez. IVB, nr. 34413 del 18.6.2019, Khess Khaled).*

Tanto premesso, va anzitutto precisato, con riferimento al profilo della **credibilità del dichiarante**, che si è in presenza di fonte la cui attendibilità non può essere seriamente contestata.

Non solo tutti i criteri di carattere "soggettivo" ragionevolmente spendibili ai fini della relativa verifica (ed in precedenza solo esemplificativamente richiamati) depongono in tal senso (essendosi in presenza di imputato - ovviamente incensurato - che, all'interno dell'istituto di credito vicentino, rivestiva il ruolo, di assoluto rilievo, di vicedirettore generale, sicché definire il predetto come "socialmente inserito" sarebbe oltremodo riduttivo), ma anche la scelta collaborativa maturata da tale imputato è esente da profili di opacità.

Se, infatti, in ordine al primo profilo, non sono davvero necessarie ulteriori considerazioni, quanto alla genesi della determinazione alla confessione

  
  
284

osserva questa Corte come la circostanza (palesamente evincibile dal complessivo tenore delle relative dichiarazioni) che il GIUSTINI si sia determinato a dare piena consistenza alle iniziali dichiarazioni solo parzialmente ammissive (evidentemente conseguenti alla presa d'atto di una situazione probatoria a dir poco compromessa), assumendosi la piena, consapevole paternità delle condotte delittuose addebitategli, anche perché insofferente rispetto alla ritenuta "fuga" dei correi dalle rispettive responsabilità, non infici certo la credibilità del predetto.

A ben vedere, infatti, quella di evitare di rimanere l'unico dirigente dell'istituto "con il cerino in mano" - per ricorrere all'efficace espressione adottata dal medesimo GIUSTINI nel corso dell'esame<sup>96</sup> - è una motivazione umanamente comprensibile e, di per sé, non certo sintomatica di inattendibilità, specie ove palesata dallo stesso dichiarante, come, in effetti, avvenuto nella specie.

Che, poi, detta "scelta collaborativa" possa essere stata dettata (e, anzi, sia stata ragionevolmente ispirata), oltre che da un sussulto di sensibilità e di maturità morale (secondo quanto il medesimo GIUSTINI ha pure inteso specificamente rappresentare in apertura dell'esame<sup>97</sup>), anche dall'intenzione

---

<sup>96</sup> cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pag. 69 : "IMPUTATO GIUSTINI".....*Perché ovviamente qui tutti si nascondono dietro al dito del "formalmente non mi è stato comunicato", poi il cerino rimane in mano ai commerciali che devono contattare i clienti; però tutti gli altri dicono: ma non l'hanno detto, quindi io non è mia responsabilità. Non è così. La Banca sapeva. Come dicevo prima, in rete c'erano 3.000-3.500 persone che gestivano e sviluppavano questo tipo di attività. È impossibile tenere nascosta una pratica, una prassi. Quindi dire: formalmente non sono stato. Il Ferrante che dice: io formalmente non sono stato allineato, nessuno mi ha comunicato delle manifestazioni d'interesse. Formalmente. Sostanzialmente no.*

<sup>97</sup> cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pagg. 7 e ss: "....Grazie. Allora, Presidente, è stato un percorso lungo che è partito nel 2015, quando poi ci sono state le perquisizioni il 22 settembre del 2015, io, come dire, cioè la prima reazione è stata quella di: nessuna responsabilità dei fatti. La prima reazione mia interiore, nel senso che rispetto a quello che stava emergendo in modo consapevole e cosciente dicevo: io non ero responsabile del bilancio, e quindi dell'esposizione dei fatti, ricevevo ordini da Sorato e da Zonin, non ho deliberato crediti o comunque non era sotto di me la filiera del credito, e mi dicevano di collocare azioni anche attraverso baciato. Quindi questo era il punto di partenza. Tant'è che, ogni volta che uscivano notizie sui giornali, io mandavo degli scritti ai miei Avvocati, dicendo: vedete? Cioè, io lo facevo per i soci, per evadere in qualche modo le richieste dei soci, e quindi c'era un'ottica completamente commerciale, tutto il resto non dipendeva da me, no? Quindi c'era, come dire, questa deresponsabilizzazione sui fatti. Devo dire che dal 2015 in poi ho seguito quasi tutte le udienze del primo grado. Tutte le udienze prevedevano un approfondimento, un'analisi di documentazione che aveva messo a disposizione la Procura. E pian piano ho elaborato invece progressivamente una consapevolezza di colpa e di responsabilità nei fatti che sono occorsi. Poi cosa è successo? È successo che c'è stata la sentenza di primo grado l'anno scorso, c'è stato l'appello, e l'unico momento di sospensione, anche di maggiore serenità nel poter anche riflettere su quella che è stata la mia vita, su quella che sarà, sui valori che seguo, da settembre in poi c'è stata questa sospensione, sono accaduti anche dei fatti personali importanti e significativi per me. E mi sono ritrovato a inizio del 2022 poi con l'organizzazione, la pianificazione della prima udienza di appello. In questo momento, in questo frangente ho deciso, ho parlato con i miei Avvocati: ho chiesto di trasferire da parte mia la necessità e l'esigenza di chiarire in modo trasparente quelle che sono state le mie responsabilità e i fatti come sono occorsi

di fruire di un vantaggio personale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, è circostanza che, pur imponendo un'estrema cautela nel vaglio delle dichiarazioni di accusa - *a fortiori* essendosi in presenza di chiamata di correo intervenuta dopo la sentenza di primo grado, ovverosia in un contesto nel quale il propalante ha potuto fruire della piena conoscenza degli esiti della istruttoria dibattimentale (cfr. sul punto, Cass. Sez. I, nr. 43856, 1.10.2013, Mezzero) - non vale certo, nella concretezza della presente vicenda processuale, a pregiudicare la affidabilità della fonte, la quale, peraltro, va ribadito, con le propalazioni da ultimo rese ha unicamente dato coerente seguito a quel comportamento parzialmente ammissivo già adottato nel precedente grado di giudizio.

Nulla, infatti, induce a ritenere, in termini di minimo fondamento, che il GIUSTINI - le dichiarazioni del quale, peraltro, sono state costantemente accompagnate da un contegno processuale e da modalità espressive connotati da pacatezza, continenza ed assenza di qualsivoglia ostilità nei confronti dei coimputati o di terzi rimasti immuni dal processo, elementi, questi, essi stessi sintomatici di genuina rivisitazione critica del precedente operato - sia stato mosso dall'intenzione di "barattare" un eventuale, ipotetico vantaggio con l'offerta di un contributo alla comprensione dei fatti implicante anche la formulazione di accuse a carico di persone estranee agli accadimenti riferiti, sconsideratamente "trascinando" soggetti ritenuti innocenti nel gorgo delle responsabilità.

E, a tale riguardo, va in questa sede anticipato, con riferimento alla posizione del coimputato ZIGLIOTTO, quanto più oltre meglio si preciserà nel trattare la relativa posizione processuale: in relazione a costui, infatti, il GIUSTINI ha bensì reso dichiarazioni accusatorie che non si sono poi tradotte nella riforma della sentenza di assoluzione. Nondimeno, ciò è avvenuto non perché quest'ultimo non sia stato ritenuto attendibile dalla Corte; piuttosto, perché

---

*all'epoca. Quindi ho chiesto ai miei Avvocati di trasferire questa mia volontà alla Procura di Vicenza, che sono i Magistrati che poi nel corso degli anni hanno seguito il processo, e quindi hanno avuto con me un'interlocuzione processuale; e quindi rispetto a questo trasferimento mi sono presentato a Vicenza con delle dichiarazioni spontanee, che avevano proprio l'obiettivo di riassumere quelle che fossero le mie responsabilità all'epoca dei fatti. Quindi questo è stato un po' il percorso. È stato un percorso lungo, difficile; è difficile anche per me essere oggi qui a dover ammettere delle colpe importanti pubblicamente, è una cosa complicata anche dal punto di vista ovviamente umano. Sono stato accusato di essere un bugiardo, mendace eccetera. L'unica cosa che so è che secondo me ho preso la decisione giusta, per me e anche per gli altri, e quindi sono qui per rendere e chiarire anche alla Corte i fatti che sono successi e come li ho vissuti ai tempi.*

lo stesso tenore delle dichiarazioni accusatorie non ha consentito, alla stregua delle complessive evidenze disponibili, di ritenere che il predetto imputato, pur consapevole – come riferito dal chiamante in correità – dello stato di crisi del mercato secondario del titolo BPVi e di una certa diffusione del ricorso alle operazioni “bacciate”, avesse piena coscienza della natura sistemica e della conseguente entità di tale fenomeno e, soprattutto, dell’illecito “trattamento” contabile riservato a tale prassi, anche con riferimento alle comunicazioni alla vigilanza, profili, questi, sui quali il predetto GIUSTINI, in effetti, non ha affatto speso considerazioni concrete.

In definitiva, quindi, non vi sono ragioni di dubitare della **attendibilità soggettiva** del medesimo GIUSTINI, attendibilità che, al contrario, è apparsa a questa Corte piena e tangibile.

Quanto, poi, al profilo **della intrinseca consistenza** della narrazione auto ed etero accusatoria, si è in presenza di una ricostruzione puntuale dei fatti *sub iudice*, tanto con riferimento alle vicende delle quali l’imputato è stato diretto protagonista, quanto a quelle, di contorno, dal medesimo apprese in ragione della posizione apicale rivestita all’interno dell’istituto di credito. Il proponente, infatti, ha reso una puntuale descrizione della genesi e dello sviluppo dell’attività manipolativa invalsa presso BPVi e della conseguente determinazione al relativo occultamento nelle interlocuzioni con le autorità di vigilanza, non solo spiegandone puntualmente le ragioni (peraltro già evidenti) e precisando contorni ed entità del proprio ed altrui coinvolgimento in tali operatività delittuose, ma anche offrendo adeguate delucidazioni in ordine alla diffusa conoscenza, all’interno dell’istituto di credito, del tema del capitale finanziato e, presso le strutture apicali, delle condizioni di grave difficoltà in cui versava il mercato secondario.

Inoltre – e proprio in questo consiste il significativo rilievo del contributo conoscitivo offerto da detta fonte – il GIUSTINI, da un lato, ha chiarito la natura dei rapporti effettivi che intercorrevano, con riferimento al fenomeno in esame, tra i vertici delle articolazioni operative di BPVi, con particolare riguardo al coinvolgimento, rimasto effettivamente in ombra all’esito dell’istruttoria svoltasi in primo grado, della struttura chiamata a curare la predisposizione dei bilanci, degli adempimenti contabili e delle segnalazioni alle autorità di vigilanza e, quindi, del suo vertice operativo (PELLEGRINI); e, dall’altro, non solo ha contribuito a delineare quali fossero le concrete



modalità di esercizio della presidenza da parte dello ZONIN, evidenziandone il costante sconfinamento nell'attività di concreta gestione dell'istituto, ma ha specificamente fornito ulteriori elementi di prova, tali da saldarsi coerentemente con le pregresse acquisizioni dibattimentali, in ordine alla effettiva conoscenza, da parte di tale imputato, del fenomeno del capitale finanziato.

Peraltro, la narrazione dei fatti offerta dal medesimo GIUSTINI è stata sistematicamente accompagnata dall'illustrazione di coerenti elementi documentali, talvolta di più limitata significazione, talaltra di ben più consistente portata probatoria, elementi l'importanza di taluni dei quali, in effetti, era "sfuggita" nel corso della precedente istruttoria (trattandosi, il più delle volte, di documenti di ostica lettura ove non interpretati da soggetto intraneo alla struttura di vertice della banca e, quindi, in grado di trarne tutte le informazioni "implicite"), sicché, anche sotto tale profilo, deve concludersi nel senso della piena intrinseca persuasività delle relative dichiarazioni.

Infine - e fermo il rinvio, sul punto, ancora una volta, a quanto sarà evidenziato più oltre con riferimento a ciascuna posizione processuale - le dichiarazioni d'accusa risultano **corroborate, ab extrinseco**, da una sequela di convergenti elementi di prova, relativi ad ogni fatto-reato oggetto d'addebito e tali da collegare specificamente gli eventi delittuosi narrati a ciascun imputato.

Trattasi - va sottolineato - non di semplici "riscontri" ad una chiamata in correità, bensì di quella congerie di seri e concludenti elementi che, secondo la persuasiva lettura offertane dal primo giudice, già erano stati ritenuti idonei a fondare autonomamente le affermazioni di responsabilità (ovvero, con riferimento all'imputato PELLEGRINI, ad integrare un compendio probatorio di non trascurabile rilievo, ancorché dal tribunale ritenuto insufficiente), sicché, con riferimento a tale indispensabile requisito della chiamata in correità, ogni ulteriore digressione sarebbe davvero superflua.

#### **14 Gli atti di appello. Premessa sui criteri di valutazione della prova.**

Premessa indispensabile alla analisi degli atti di appello è una valutazione generale dei criteri che hanno orientato questa Corte nella valutazione della prova.

Sul punto, va precisato che la vicenda *sub iudice* si è caratterizzata non solo - come s'è già detto - per la vastità delle evidenze disponibili, ma anche per la laboriosità connaturata allo scrutinio necessario per la esatta comprensione delle dinamiche inerenti al fenomeno del "capitale finanziato" e, ancor più, per la individuazione delle singole responsabilità.

In effetti, fin dall'avvio delle investigazioni gli inquirenti si sono mossi in un contesto assai ostico in ragione, per un verso, della complessità del fenomeno che andavano analizzando e, per altro verso, della struttura articolata della banca vicentina e della costante interdipendenza delle principali articolazioni operative di tale istituto (segnatamente: i "mercati", i "crediti"; la "finanza"; il "bilancio"; ma anche la "segreteria generale"; e, infine, i servizi ai quali era demandato il "controllo interno", *in primis*, l'"audit").

A complicare le indagini, poi, si sono aggiunte, da un lato, le difficoltà di reperimento di prove documentali conseguenti alle disposizioni tassative, progressivamente svelate dagli investigatori, che erano state impartite dai vertici aziendali al personale della banca, al quale era stato perentoriamente ordinato di non lasciare traccia scritta dei finanziamenti correlati; e, dall'altro lato, le condotte, se non sempre ostruzionistiche, generalmente tutt'altro che collaborative adottate da molti potenziali testimoni intranei all'istituto i quali, implicati, di fatto, in ragione degli incarichi ricoperti nell'organigramma della banca, nel fenomeno del capitale finanziato, nutrivano il palpabile timore di essere in qualche misura coinvolti - quantomeno sotto il profilo di eventuali responsabilità amministrative (come, peraltro, puntualmente accaduto per i membri del CdA e del Collegio Sindacale) - nelle indagini ed avevano, pertanto, tutto l'interesse a stornare dalle loro persone (e, nel caso dei consiglieri e dei sindaci, dall'intero organismo del quale erano membri) ogni sospetto.

Peraltro, tale interesse, in taluni casi, si è spinto fino al plateale tentativo di inquinare il quadro delle evidenze che avrebbero più celermente potuto orientare le indagini (il più immediato riferimento è alla soppressione/alterazione, operata su disposizione di Amato, di taluni documenti compromettenti; ma, nel prosieguo degli accertamenti, come

meglio si dirà più oltre, si è avuta contezza, attraverso le attività di intercettazione telefonica, dei tentativi posti in essere da non meglio individuati appartenenti al CdA, a tutto beneficio del presidente ZONIN, di ottenere da MARIN Paolo la modifica di quanto riferito al collega Bozeglav, in sede di "intervista audit", circa il fatto che Sorato aveva sempre affermato la conoscenza, da parte del Presidente - pudicamente definito "*chi di dovere*" - del capitale finanziato; infine, le dichiarazioni dal Giustini rese in sede di appello, peraltro confortate dalle comunicazioni SMS/WhatsApp intercorse con Baccarin Stefano, hanno fatto luce anche sul tentativo, parimenti rimasto inattuato, di "bonifica" delle mail del medesimo ZONIN).

Tutto ciò ha avuto luogo in un contesto - giova ripeterlo - non solo caratterizzato da controlli volutamente strutturati in modo inefficiente, ma nel quale si era già avvezzi alla dissimulazione ed all'occultamento di evidenze documentali che avrebbero potuto rendere percepibile all'esterno (segnatamente, agli enti di vigilanza), il sistematico ricorso alle "operazioni bacciate". Emblematico di tale contesto, invero, è il comportamento assunto dal già citato Bozeglav allorché costui, su ordine del d.g. Sorato, non aveva esitato a omettere di dare seguito alla relazione - peraltro materialmente "occultata" dallo stesso Sorato - nella quale, pure, aveva evidenziato la "scoperta" di capitale finanziato per circa 200 milioni di euro.

Fin dall'avvio delle indagini, quindi, è stato determinante il rilievo delle prove documentali non sfuggite agli investigatori (in particolare: appunti sequestrati; talune comunicazioni via *mail*; le "lettere di impegno" recuperate nelle varie filiali territoriali; le registrazioni audio di alcune sedute di organismi collettivi). E, questo, non solo per quanto in esse direttamente attestato (ovvero da esse indirettamente ricavabile), ma anche per la loro intrinseca attitudine a scongiurare, da parte dei potenziali testimoni assunti a s.i.t., dichiarazioni marcatamente in contrasto con evidenze, per l'appunto, documentalmente provate.

Ebbene, le difficoltà insite in tale "contesto di ricerca" si sono poi inevitabilmente tradotte, in sede dibattimentale, in un altrettanto faticoso percorso di ricostruzione dei fatti, percorso reso particolarmente arduo, come si diceva, dall'atteggiamento di numerosi testimoni, le dichiarazioni dei quali sono spesso risultate generiche, scandite da ricordi approssimativi, se non anche palpabilmente orientate a fare emergere una generica inefficienza delle

strutture a scapito della esatta ricostruzione del fenomeno e, soprattutto, delle singole responsabilità.

In particolare, non ci si può esimere dal sottolineare come i membri del CdA e del Collegio Sindacale siano risultati pressochè tutti davvero scarsamente attendibili nell'escludere che a tali consessi (o, quantomeno, ai componenti più tecnicamente attrezzati dei predetti organi collegiali, finanche nel caso avessero loro stessi beneficiato di finanziamenti correlati) fossero giunte anche solo indirette notizie del fenomeno in esame e persino "indici di allarme" che avrebbero consigliato, se non imposto, l'espletamento di approfondimenti.

Absolutamente emblematica, sul punto, è stata la deposizione del teste Zamberlan, esperto dottore commercialista già presidente del Collegio Sindacale e, in questa, veste, anche a capo dell'OdV, il quale, escusso nuovamente nel corso del giudizio di appello, non è stato neppure in grado di ricordare in cosa consistesse tale organismo di vigilanza.

Ma altrettanto imbarazzante è stata la deposizione resa, sempre nel dibattimento di appello, dal teste prof. Breganze: costui, per lunghissimi anni vicepresidente della banca, ha negato finanche di avere percepito "sintomo" alcuno di quanto, da tempo, andava accadendo nella gestione dell'istituto e, a fronte delle dichiarazioni dell'imputato GIUSTINI - il quale lo aveva indicato come presente al colloquio tra il medesimo propalante e lo ZONIN, colloquio nel corso del quale quest'ultimo aveva ammesso di essere a conoscenza delle "bacciate parziali" - nel confermare la propria presenza in occasione di tale incontro ha nondimeno affermato di non serbare memoria di quanto specificamente riferito, sul punto, dal chiamante in correità e, questo, del tutto incredibilmente, solo a considerare, per un verso, la assoluta centralità di tale "passaggio" e, per altro verso, la funzione di testimone che allo stesso Breganze, nello specifico, era stata evidentemente assegnata nell'interesse del presidente.

Parimenti inaffidabili, poi, sono risultati, come meglio si dirà nell'analizzare la posizione dell'imputato PELLEGRINI, plurimi passaggi delle deposizioni rese dai più stretti collaboratori di tale imputato (trattasi dei testimoni Fagnani, Triban, Mossetti).

In linea di massima (e fatte salve le specificazioni che saranno più oltre effettuate) può in questa sede anticiparsi che le deposizioni più attendibili tra

i contributi forniti dai soggetti, a diverso titolo, facenti capo a BPVi, sono risultate quelle dei funzionari dell'istituto più "distanti" dai vertici aziendali, in quanto estranei alle dinamiche decisionali del fenomeno del capitale finanziato.


Per il resto, il vaglio del materiale testimoniale proveniente "dall'interno" dell'istituto bancario ha imposto un approccio assai prudente, rendendo necessaria una analisi particolarmente accorta dei singoli contributi testimoniali.

E, sul punto, va ribadito che la corretta chiave di lettura di tale compendio dichiarativo è stata quella già indicata (sia pure con specifico riferimento alle dichiarazioni dei principali soci finanziati) dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata, pag. 634): nell'ambito delle rispettive deposizioni, i più o meno scarni passaggi in ordine all'esistenza del fenomeno del capitale finanziato ed alla attribuzione delle singole responsabilità sono risultati assai più persuasivi di quelli (sovente assai più consistenti dal punto di vista quantitativo) caratterizzati da generici ed autoassolutori richiami alle inadeguatezze strutturali del sistema dei controlli, ovvero da definizioni volutamente vaghe (è il caso dei riferimenti al capitale finanziato che taluni testi, non potendoli negare, hanno qualificato come "allusivi", "indiretti", "obliqui", quasi che il ricorso a simili espressioni edulcorate potesse realmente valere a rendere il significato e le implicazioni di detti riferimenti davvero inafferrabili per soggetti professionalmente assai attrezzati come erano i componenti del *management* di BPVi ed i loro più stretti collaboratori).

Nondimeno, ad onta della descritta complessità del "contesto di ricerca", è stato possibile, all'esito di una assai laboriosa attività istruttoria, peraltro parzialmente rinnovata in appello, non solo ricostruire in modo appagante il fenomeno del capitale finanziato che ha finito per travolgere l'istituto di credito vicentino, ma anche delineare compiutamente le rispettive responsabilità con riferimento a tali accadimenti, come di seguito precisato in sede di valutazione dei singoli atti di impugnazione.

Da ultimo, una precisazione si impone con riferimento al rilievo che, come si vedrà, hanno necessariamente assunto, nel vaglio del compendio probatorio disponibile, le considerazioni di natura logica.

Ebbene, trattasi di strumenti concettuali che non solo rivestono rilievo centrale nella spiegazione delle condotte umane e che, pertanto, non possono

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, the number "292" is printed in a small font.

certo essere abbandonati se - come si è efficacemente osservato - non si voglia condannare il giudice (cui è imposta l'indicazione dei criteri adottati nella valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p.), sul punto, all'"*afasia*"; ma che, nella vicenda *sub iudice*, inerente alla modalità adottate dall'alta direzione di una impresa bancaria per fronteggiare una problematica di vitale importanza, assumono un rilievo particolarmente significativo.

In altre parole, se è vero che in ogni valutazione logica del comportamento umano è ontologicamente intrinseco un margine di incertezza (non potendosi ovviamente confondere - come pure è stato precisato - l'"*id quod plerumque accidit*" con l'"*id quod semper necesse*") è altrettanto vero che, in casi quali quello in esame - aventi ad oggetto l'operato di un ente "razionale" per definizione (nell'ambito del quale, quindi, tutte le decisioni erano necessariamente precedute da accurata analisi e costituivano l'esito di procedure predeterminate o, comunque, dell'agire coordinato di una pluralità di soggetti professionalmente assai attrezzati), tale margine è destinato ad assottigliarsi fin quasi a divenire davvero evanescente.

## **14.1 Gli appelli degli imputati**


### **14.1.1 L'appello nell'interesse di Giustini Emanuele**

Con riguardo alla posizione dell'imputato GIUSTINI Emanuele (resosi autore, nel presente grado di giudizio, di provalazioni auto ed etero accusatorie che già sono state oggetto - v. *supra*, par. 13 della presente sentenza - di accurato vaglio sotto il duplice profilo della credibilità soggettiva del dichiarante nonché dell'attendibilità e coerenza intrinseche del suo contributo dichiarativo) va innanzitutto dato atto della intervenuta rinuncia, da parte della difesa, a un rilevante numero di motivi di gravame.

All'udienza del 23 settembre 2022 la difesa del GIUSTINI ha infatti depositato una nota avente il seguente tenore: "*I sottoscritti avvocati, difensori di fiducia di Emanuele GIUSTINI, unitamente a quest'ultimo (...), dichiarano, a norma dell'art. 589 c.p.p., di rinunciare ai seguenti motivi così numerati nell'atto di appello: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX*".



203





Quanto poi all'ulteriore capitolo XX dell'atto di appello - non ricompreso, nella citata nota scritta d'udienza, fra quelli oggetto di espressa rinuncia - la difesa, in sede di discussione, ha comunque manifestato, nei seguenti termini, l'intenzione di renderlo oggetto di quella che ha definito "rinuncia implicita", di fatto non coltivando più, cioè, la relativa eccezione di nullità dell'impugnata sentenza (a suo tempo sollevata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per ritenuta violazione dell'art. 522 c.p.p.) e limitandosi, in ultima analisi, a chiedere che le considerazioni ivi svolte vengano prese in esame unicamente, ex art. 133 c.p., al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio.<sup>98</sup>

Conseguentemente l'appello risulta essere stato effettivamente coltivato dalla difesa del GIUSTINI nei seguenti, ormai circoscritti, termini:

- capitolo II (pagg. 24-27 atto di appello): *"Violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. da parte della ordinanza ex art. 491 c.p.p. del 21.3.2019 e di tutte le parti della sentenza che la richiamano"*;
- capitolo III (pagg. 28-36 atto di appello): *"L'erronea ricostruzione della posizione di Giustini in banca"*; trattasi peraltro di censure che, al pari di quanto or ora visto per il capitolo XX, attengono in via esclusiva al vaglio della

---

<sup>98</sup> cfr. pag. 34 verbale stenotipico d'udienza 23.9.2022: *"DIFESA, AVV. MIUCCI (...) - Questa Difesa non ha rinunciato al motivo numero 20 della nullità della parte di sentenza relativo al capo N, ma lo dico subito, qui c'è una rinuncia implicita (mi spiace per il Difensore oggi che si è profuso nella discussione) a dedurre la nullità, ma perché mi interessa quel capo N.1? Mi interessa perché lì emerge quello che sto dicendo alla Corte. La Corte avrà visto benissimo che in questo capo N.1, ostacolo Consob, le tre note maggio, luglio, ottobre 2014, aventi contenuto mendace circa il modus procedendi della Banca del contatto con i clienti, si dice: l'autore materiale è Sorato, d'intesa con Giustini. "Intesa" è un'espressione inequivocabilmente sinonimica di "tandem", di "posizionamento sul medesimo livello decisionale" di Sorato e Giustini in questo rapporto mendace alla Consob. E allora, a fronte di questo tandem, pagina 546, la sentenza annota, dopo aver esaminato le risultanze del capo N: "Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova che l'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale è stata ideata e organizzata dal Direttore Generale". Giustini - annota la sentenza, adesso ha letto testualmente un passo, adesso invece sto riassumendo - ha supportato e ha collaborato nella implementazione della campagna commerciale aucap anzitempo rispetto all'approvazione ufficiale della Consob del maggio 2014. Assolutamente, assolutamente Giustini ha collaborato e attuato, al pari di tutta la rete commerciale, e non sto a citare alla Eccellentissima Corte la riunione Thiene, su cui si è soffermata la dottoressa Cameran, del 3 aprile 2014, dove, alla presenza di Zonin e di Sorato, si è messa sotto la rete. La Corte ha sentito l'entusiasmo dei consiglieri per questo aumento di capitale chiuso, nonostante la pausa estiva di luglio, anzitempo, ma perché si è messa sotto la rete coordinata da Giustini. Ma Giustini le risultanze processuali dicono non ha avuto un ruolo decisionale d'intesa con Sorato e, anzi, anche qui cito una risultanza processuale, l'audio riportato in sentenza del 4 marzo 2014 ha individuato chi ha deciso l'input, l'accelerata da dare alla rete, e la sentenza coerentemente ha inviato gli atti all'Ufficio della Procura per procedervi. Ecco allora che, se queste risultanze processuali, come dire, ma necessariamente lo dico rispetto a una formulazione dell'imputazione che era l'esito di una disamina incredibile, stiamo parlando anche di una fase in cui Bozeglav aveva sentito tutti i dipendenti della rete commerciale, aveva fatto quegli audit di cui la Corte avrà visto le schede; chiaramente quella rete commerciale è stata sentita a sit, chiaramente per l'impostazione accusatoria Giustini il primo, non in prima linea: in primissima linea. Però la sentenza ha dato atto di un cambio a livello di condotta partecipativa decisionale, se vogliamo, poi nel finire del periodo contestato, di svilimento del dolo per i motivi che dirò, di Giustini"*.


  294

personalità, del grado di protagonismo e dell'intensità dell'elemento soggettivo in capo al reo confesso GIUSTINI, come tali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 133 c.p. e dunque confluenti nell'oggetto del capitolo XXII, interamente dedicato al trattamento sanzionatorio;

- capitolo XIII (pagg. 80-83 atto di appello): *"L'illegittima "moltiplicazione", operata in sentenza, dei reati di aggrottaggio di cui al capo A.1. La violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale"*; trattasi peraltro di temi già ampiamente ed esaustivamente trattati nella parte generale della presente sentenza e precisamente nei suoi paragrafi 8 e 11, ai quali senz'altro si rinvia.
- capitolo XXI (pagg. 134-137 atto di appello): *"Nullità della sentenza impugnata ex art. 604 c. 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 c. 2 c.p.p. avendo il tribunale condannato Giustini, in relazione ai capi I) e L), per un fatto "nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio"."*;
- capitolo XXII (pagg. 137-144 atto di appello): *"In via subordinata sul trattamento sanzionatorio: corretta individuazione del reato più grave; rideterminazione ai minimi di legge della pena base; rideterminazione ai minimi di legge degli applicati aumenti per continuazione interna; concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle residue contestate aggravanti"*;
- capitolo XXIII (pagg. 144-148 atto di appello): *"Quanto agli aspetti civili: richiesta di revoca di tutte le statuizioni civili. In ogni caso e in subordine: sospensione della condanna al pagamento della provvisionale per "gravi motivi" ex art. 600 comma 3 c.p.p."*.

Ciò premesso, quanto ancora residua dell'appello proposto dalla difesa di GIUSTINI Emanuele è parzialmente fondato, e ciò con riguardo:

- ✓ alle considerazioni già svolte nella soprastante parte generale - par. 8 - quanto al numero effettivo di reati di aggrottaggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa;
- ✓ al trattamento sanzionatorio, risultando condivisibili - in applicazione di tutti i canoni di cui all'art. 133 c.p., nessuno escluso - le istanze difensive con le quali si chiede: a) che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. sia condotto nel senso della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti; b) che venga adeguatamente ridotta l'entità degli aumenti di pena praticati ex art. 81 cpv. c.p. a titolo di continuazione.



295



Inoltre va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Emanuele GIUSTINI - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascritti al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Analogamente va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Emanuele GIUSTINI per i reati di falso in prospetto cui ai capi I e L, sempre per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Infine, come pure già si è precisato *supra* (v. parte generale della presente sentenza, par. 9), va ritenuta, anche quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1 e M1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Di seguito si procederà alla trattazione dei motivi di gravame ancora coltivati dalla difesa.

**14.1.1.1. L'eccepita violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. del 21 marzo 2019 e ad opera di tutte le parti della sentenza che la richiamano (capitolo II dell'atto di appello, pagg. 24-27).**

L'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. pronunciata dal tribunale vicentino in data 21.3.2019 (parzialmente relettiva della richiesta di esclusione delle parti civili) e ad opera di tutte le parti della sentenza che la richiamano. L'impugnazione dell'anzidetta ordinanza si riferisce, per la precisione, ai suoi paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7; se ne riepilogano qui brevemente i termini:

- quanto al paragrafo 1.5 dell'ordinanza si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile in capo agli azionisti e obbligazionisti che hanno acquistato titoli dopo i fatti di causa. Essendo costoro divenuti azionisti od obbligazionisti (puri, subordinati o convertibili) in epoca successiva ai fatti che qui occupano non possono - conseguentemente - lamentare, secondo la difesa, di avere subito un danno immediato e diretto (alcuni di essi, anzi, sempre a detta della difesa, appaiono piuttosto avere messo in atto una manovra anche speculativa dopo l'emersione dei fatti);
- quanto al paragrafo 1.6 dell'ordinanza si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno acquistato azioni in conseguenza delle operazioni di finanziamento correlato; tali soggetti debbono infatti definirsi, secondo la difesa, carenti di *legitimatio ad causam*

essendo consapevoli - a differenza di quanto affermato dal tribunale - di partecipare a un'operazione che viene indicata come illecita nella stessa prospettazione d'accusa; al riguardo l'appellante ricorda come proprio nella costruzione generale dell'impianto accusatorio venga data l'indicazione della sottoscrizione, da parte dei clienti/soci/finanziati, di lettere di impegno - dal tenore chiaro ed esplicito - contenenti, per l'appunto, l'impegno da parte della banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o contenenti la garanzia di un determinato rendimento;

- quanto al paragrafo 1.7 dell'ordinanza si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno messo in vendita le loro azioni. Nei confronti di tali soggetti si è infatti verificata, secondo la difesa, l'interruzione - a seguito della vendita - del nesso causale, con il conseguente carattere solo indiretto del danno da reato (commisurato al deprezzamento fra il momento di acquisto dell'azione e la realizzazione effettiva). Osserva l'appellante come lo stesso tribunale vicentino faccia riferimento, nell'*incipit* dell'ordinanza impugnata, proprio alla consequenzialità immediata fra reato e danno (enunciata negli artt. 1223 e 1227 comma 2 c.c.) dalla quale far discendere la sussistenza della legittimazione; consequenzialità immediata che, nel caso di danno indiretto, per l'appunto non ricorrerebbe.

Conseguentemente la difesa del GIUSTINI nuovamente richiede, nella presente sede, l'esclusione di tutte le parti civili rientranti nell'una o nell'altra delle suindicate tre categorie.

Ritiene questa Corte che tali censure difensive non meritino accoglimento.

Quanto agli azionisti e obbligazionisti che hanno acquistato titoli dopo i fatti oggetto del presente procedimento (paragrafo 1.5. dell'impugnata ordinanza 21.3.2019), si ravvisano anzitutto profili di inammissibilità del motivo di gravame stante la sua assoluta genericità: da un lato non vengono in alcun modo individuate, ivi, le parti civili delle quali si chiede l'esclusione per tale ragione; dall'altro lato è parimenti del tutto generica l'affermazione secondo cui "*alcuni*" - anch'essi non meglio identificati - fra costoro avrebbero "*piuttosto messo in atto una manovra anche speculativa dopo l'emersione dei fatti*" (cfr. pag. 25 atto di appello).

Nel merito basti osservare, in ogni caso, che è del tutto indimostrata in fatto la conoscenza in capo a ciascuna delle predette non meglio identificate parti

civili, al momento di acquistare i titoli, tanto dell'esistenza stessa quanto, a *fortiori*, dell'entità e portata complessive del fenomeno del finanziamento correlato, come pure la conoscenza di quali potessero essere le sue conseguenze sulla sorte dei titoli BPVI e più in generale sulla solidità dell'istituto di credito emittente.

Al riguardo coglie nel segno il primo giudice allorquando evidenzia (cfr. pagg. 826-827 sentenza gravata) che *"resta uno scollamento tra la cessazione delle condotte delittuose e il disvelamento, il che ha determinato il protrarsi degli effetti di una errata rappresentazione al mercato della reale situazione dell'istituto con indubbio svantaggio informativo (indotto dalle condotte delittuose) per l'investitore"*.

Quanto poi a coloro che hanno acquistato azioni in conseguenza delle operazioni di finanziamento correlato (paragrafo 1.6. dell'impugnata ordinanza 21.3.2019), non è fondato l'assunto difensivo di partenza, secondo cui almeno costoro, fra gli acquirenti dei titoli, sarebbero stati pienamente consapevoli di partecipare a un'operazione illecita.

Ciò che ha reso penalmente rilevanti le operazioni in oggetto è stato il mancato scomputo dal patrimonio di vigilanza dei titoli che grazie ad esse venivano acquistati dai soggetti finanziati; questi ultimi, al momento dell'acquisto, non potevano sapere che la banca avrebbe tenuto tale contegno omissivo né potevano sapere che essa non avrebbe rispettato le procedure autorizzative di legge concernenti l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. In ogni caso non è stata fornita la dimostrazione di una siffatta conoscenza in capo a costoro.

Si osserva anzi (e il tema verrà più ampiamente trattato *infra* con riguardo, in particolare, alla posizione dell'imputato MARIN) che all'epoca era finanche assai controverso - in dottrina e finanche nella giurisprudenza di legittimità - lo stesso assoggettamento, o meno, delle banche cooperative e popolari al disposto dell'art. 2358 c.c., il quale detta per l'appunto le condizioni affinché una società possa, direttamente o indirettamente, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

La difesa del GIUSTINI obietta che quantomeno gli azionisti destinatari di lettere d'impegno non potevano non essere consapevoli dell'illiceità delle operazioni in questione. In contrario può osservarsi, in aggiunta a quanto fin qui detto: a) che le lettere di impegno emerse nel corso dell'attività ispettiva

sono in numero appena superiore alla sessantina; b) che semmai i loro destinatari erano stati ulteriormente indotti - per tale via - al convincimento, dimostratosi in ultima analisi fallace, di detenere titoli non solo liquidi ma anche e soprattutto immediatamente liquidabili in ogni tempo senza assunzione di rischi di sorta.

Un'efficace confutazione della suddetta tesi difensiva si rinviene d'altronde - esemplificativamente e in aggiunta alle altre deposizioni, di tenore analogo sul punto, già citate nella nota 733 di pag. 827 della sentenza gravata - pure nella deposizione del teste Valter Mainetti, vertice del gruppo "Sorgente" (pag. 9 verbale stenotipico 12.12.2019).<sup>99</sup> A tale ultimo proposito, pertanto, può dirsi che colga senz'altro nel segno l'argomentazione del primo giudice - cfr. pag. 827 sentenza gravata - secondo cui "*conseguenze dannose restano comunque certamente configurabili a fronte della esposizione debitoria segnalata alla centrale rischi e all'addebito dei costi del finanziamento*".

Quanto infine a coloro che hanno messo in vendita le loro azioni (paragrafo 1.7. dell'impugnata ordinanza 21.3.2019), si ravvisano anzitutto profili di inammissibilità del motivo di gravame stante la sua assoluta genericità, non venendo in alcun modo individuate, ivi, le parti civili delle quali si chiede l'esclusione per tale ragione.

---

<sup>99</sup> PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Io le leggerei una parte del verbale che ha reso di fronte a me e al mio collega il 5 novembre 2018, e le chiedo una spiegazione. Parliamo di questa operazione, lei dice: "Nell'ambito di questa operazione, su proposta dello stesso Turco, la Sorgente SGR ha acquisito un pacchetto di azioni per un controvalore di 1 milione e 2". Lei dice "nell'ambito di questa operazione", in che senso, se può circostanziare allora meglio questo fatto? TESTIMONE MAINETTI - Mah, così, quando hanno esaminato i nostri bilanci, hanno detto: vi diamo 7 milioni di affidamento, però ce le comprereste un po' di azioni per incrementare il nostro flottante? Però non fu una forzatura, dice: ti diamo il finanziamento se in cambio prendi. Non fu così. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Le posso chiedere, poi, questo milione e 2 di azioni che comprate che fine fanno? Cioè questa singola vicenda, poi parleremo anche delle altre, ma prendiamo questa singola vicenda come si evolve e come si conclude. TESTIMONE MAINETTI - Allora, dopo che c'è stato il crollo dei valori delle azioni, mi sembra nel 15 avvenne questo, la banca ci chiese il rientro dei 7 milioni e noi glieli abbiamo restituiti, perché era un conto che oscillava, tranne il milione e 2, perché il milione e 2 gli abbiamo detto: vi ridiamo le azioni. E questa... Mentre i 100 mila euro che avevo acquistato io e 100 mila euro che avevamo acquistato con un'altra società si sono chiusi con una transazione. E, quindi, il milione e 2 è rimasto tuttora scoperto. Noi vorremmo restituire le azioni e la banca, invece, vorrebbe il milione e 2, tant'è che siamo scoperti in Centrale Rischi per questo importo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Però le posso chiedere una cosa? Come fate voi a rispondere alla banca: questa parte di 1 milione e 2 del finanziamento la copriamo con le azioni? Cioè le azioni hanno perso valore nel frattempo. TESTIMONE MAINETTI - Sì, le azioni hanno perso valore, però non sono azioni quotate che oscillano, cioè azioni che hanno perso tutto quel valore è una cosa molto particolare, cioè giusto nel '29 c'è stato un crollo del genere. Noi abbiamo comprato delle azioni basandoci su un NAV fornito dalla banca stessa e confermato dalla KPMG, per cui valevano 100, potevano oscillare sì, potevano andare a 90, speravamo che andassero a 110; il fatto che fossero andate in quel modo ritenemmo che ci fosse qualcosa di anomalo, infatti poi così è stato. E quindi ci siamo un po' impuntati e abbiamo detto: no, ve le prendete in cambio del finanziamento residuo.

Nel merito basti osservare, in ogni caso, che per costoro il danno aveva già iniziato a prodursi anteriormente alla successiva messa in vendita dei titoli. Non è fondato l'assunto difensivo di partenza secondo cui, con la vendita dei titoli stessi, si sarebbe interrotto ex se il nesso causale, con l'inevitabile venir meno di quella consequenzialità immediata tra reato e danno che è richiesta dagli artt. 1223 e 1227 c.c..

A tal proposito non vi è, qui, ragione di discostarsi dal costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto nell'ipotesi - con ogni evidenza non ricorrente nella presente fattispecie - in cui la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione. In tal senso cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 21563 del 07/07/2022 resa su ricorso proposto da Durigon Emanuele e Michielan Oliva c. Ente Parco Regionale del fiume Sile.

In senso del tutto analogo cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 19180 del 19/07/2018 resa su ricorso proposto da Gardini Ennio c. Nova Resium S.a.s. e altri, secondo cui si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso - si badi - lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa siano coerenti ed adeguate.

**14.1.1.2. L'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 c. 2 c.p.p. in relazione ai capi I e L (capitolo XXI dell'atto di appello, pagg. 134-137).**

Secondo la difesa il tribunale vicentino avrebbe condannato il GIUSTINI, in relazione ai capi I e L (reati di falso in prospetto, dei quali va qui dichiarata in ogni caso l'estinzione per intervenuta prescrizione), per un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio, con conseguente eccepita violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p..

Nel decreto che dispone il giudizio, infatti, si contesta al GIUSTINI di avere preso direttamente parte alla materiale predisposizione dei testi dei due prospetti, laddove viceversa la sentenza gravata<sup>100</sup>, pur dando atto del mancato diretto coinvolgimento materiale del GIUSTINI (a differenza, secondo lo stesso primo giudice, di quanto poteva dirsi per gli imputati ZONIN e PIAZZETTA) nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, ne avrebbe fondato - del tutto erroneamente - la penale responsabilità sulla mera asserita sua consapevolezza dell'occultamento delle operazioni finanziate.

Ritiene questa Corte che l'eccezione di nullità ex art. 522 c.p.p. sia infondata e che l'affermazione di penale responsabilità nei confronti del GIUSTINI, correttamente fatta dal primo giudice in epoca anteriore alla frattanto intervenuta estinzione per prescrizione dei due reati, andasse, semplicemente, da esso argomentata nel merito con diversa motivazione, non riscontrandosi per converso alcuna difformità tra il tenore di ambedue i rubricati capi d'imputazione I e L ("*... GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il*

---

<sup>100</sup> Cfr. pagg. 573-574 della gravata sentenza: "*Le specifiche deleghe dimostrano come il contenuto dei prospetti fosse direttamente riconducibile alla condotta dolosa di Zonin che partecipò in prima persona al processo deliberativo che portò all'approvazione dei documenti d'offerta, assumendo la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie ivi contenute, pur consapevole della mendacità delle stesse. Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione alla posizione di Andrea Piazzetta, vicedirettore generale di BPVi, dal 2009 responsabile della Divisione Finanza. Tra le principali competenze attribuite dal funzionigramma BPVi alla Divisione Finanza figurava proprio l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi (...). Dei reati di falso in prospetto devono altresì rispondere Emanuele Giustini e Paolo Marin. Invero, sebbene i predetti non fossero direttamente coinvolti nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, l'istruttoria svolta ha dimostrato il pieno coinvolgimento di entrambi nella operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi. Sia Giustini che Marin, in ragione dei rispettivi ruoli di vertice, erano perfettamente consapevoli delle esigenze sottostanti al massiccio ricorso al capitale finanziato e, pertanto, hanno contribuito essi stessi ad occultarne l'esistenza e l'entità.*"

tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture ...") e il fatto concretamente da ascrivere all'imputato GIUSTINI sulla base della svolta istruttoria.

Basti al riguardo citare – ponendo mente all'inciso, sopra evidenziato, "anche per il tramite delle proprie strutture" – il contenuto, in parte qua, della deposizione resa il 17.1.2020 dal teste Massimo Castelluccio, dipendente di BPVi dal 2007 al 2018 con mansioni di responsabile dell'unità in staff al responsabile della Divisione Finanza.

Il teste Castelluccio (cfr. in particolare le pagg. 76, 78 e 91-92 del relativo verbale stenotipico) ha infatti individuato quali, in concreto, tra le strutture facenti capo alla Divisione Mercati capeggiata dal GIUSTINI, ebbero a prendere parte diretta, per quanto di loro competenza, al gruppo di lavoro che curò la predisposizione dei prospetti in questione.<sup>101</sup>

<sup>101</sup> Cfr. deposizione del teste Massimo Castelluccio, pag. 76: "**PUBBLICO MINISTERO – L'Ufficio Soci faceva parte...? TESTIMONE CASTELLUCCIO** – Sicuramente sugli aumenti di capitale, sì, assolutamente. Cioè tutto ciò che era obbligazionario aveva in più, ovviamente, l'Ufficio Soci, perché lì c'erano tutta una serie di informazioni da mettere sull'azione, sul numero di azioni emesse, e c(os)ì via, c'erano proprio dei paragrafi specifici."

Cfr. deposizione Castelluccio, cit., pag. 78: "(...) **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – Perché lei sempre al Pubblico Ministero ha dichiarato: "È stato istituito un gruppo di lavoro per la predisposizione dei relativi documenti e più in generale per il compimento dell'operazione". **TESTIMONE CASTELLUCCIO** – Sì, nel senso che, come le dicevo prima, sia per la predisposizione dei documenti, che abbiamo rappresentato prima che poi di tutto l'iter di deposito e di approvazione nei confronti della Consob, sì. **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – Il contributo della Divisione Mercati qual era? **TESTIMONE CASTELLUCCIO** – Il contributo della Divisione Mercati, quindi sicuramente tutta la parte, quella lì dei soci eccetera, era lì dentro. Poi c'era tutta la parte relativa a quello che era il modello, appunto, la parte di modello operativo, sulla parte territoriale eccetera eccetera, e la Divisione Mercati... **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – Si occupava anche di quali dovessero essere le modalità di collocamento? **DIFESA, AVV. MIUCCI** – Suggestiva. C'è opposizione. **PRESIDENTE** – Sì. **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – Suggestiva? Guardi, ha dichiarato in sede... **DIFESA, AVV. MIUCCI** – Scusi, Presidente. **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – È una dichiarazione che ha reso. **PRESIDENTE** – Sì, Avvocato, se la fa modo di contestazione, se c'è difformità o non ricorda. **TESTIMONE CASTELLUCCIO** – Mi dica. **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – Si occupava anche delle... È una domanda, non so, è una domanda... Scusi, lei ha detto che si occupava? Esattamente qual era la parte della Divisione Mercati in relazione poi alle varie materie? **TESTIMONE CASTELLUCCIO** – Mah, allora... **DIFESA, AVV. MIUCCI** – Ha già risposto. **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – No, non mi pare, perché ha risposto Ufficio Soci. **PRESIDENTE** – No, facciamogli puntualizzare. Per favore, risponda. **TESTIMONE CASTELLUCCIO** – Allora, sicuramente nell'aumento di capitale azionario c'era anche una componente relativa alla descrizione dell'azione, quindi c'erano dei dati che andavano raccolti – a memoria sempre vado – relativamente, non so, anche all'azione, al numero di azioni, cioè tutta una serie di informazioni che ci venivano fornite dall'Ufficio Soci, ovviamente. **PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI** – Si occupava anche delle iniziative commerciali in relazione all'aumento di capitale? Se ne occupava la Divisione Mercati o no? Se ne occupava nell'ambito di questi gruppi di lavoro o no? Di quali dovessero essere le attività della banca per la promozione dell'aumento

#### **14.1.1.3. Il trattamento sanzionatorio (capitoli III, XX – in parte qua - e XXII dell'atto di appello).**

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Emanuele GIUSTINI - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittigli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Analogamente va dichiarato non doversi procedere per i reati di falso in prospetto di cui ai capi I e L, sempre per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Infine, come pure già si è precisato *supra* (v. parte generale della presente sentenza, par. 9), va ritenuta, anche quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1 e M1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Ciò posto, risultano, come sopra accennato, condivisibili - in applicazione di tutti i canoni di cui all'art. 133 c.p., nessuno escluso - le istanze difensive con le quali si chiede: a) che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. sia condotto nel senso della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti nonostante l'entità eclatante dei fatti e dei danni cagionati; b) che venga adeguatamente ridotta l'entità degli aumenti di pena praticati ex art. 81 cpv. c.p. a titolo di continuazione.

---

*di capitale, per favorire la sottoscrizione. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nella fase di questo gruppo di lavoro, no, perché questo gruppo di lavoro era finalizzato a strutturare l'operazione e ad arrivare al momento approvativo, non alla parte relativa poi alla distribuzione. PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Lei ha dichiarato al Pubblico Ministero: "Gli esponenti della Divisione Mercati sono stati coinvolti, ma soltanto per la predisposizione dei paragrafi relativi alle modalità di collocamento dello strumento finanziario". Che cosa intende per "modalità di collocamento"? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nell'ambito del documento di registrazione c'erano dei paragrafi che riguardavano come sarebbe stato collocato lo strumento finanziario, quindi tramite la rete commerciale eccetera eccetera. Quindi era quella parte là che era discussa (...)"*

*Cfr. deposizione Castelluccio, cit., pagg. 91-92: "DIFESA, AVV. MIUCCI – Buongiorno. Avvocato Miucci, Difesa Giustini. Le volevo chiedere, rispetto al gruppo di lavoro a cui lei ha fatto cenno riprendendo la nota, quindi gruppo di lavoro 2013, con chi si è interfacciato del Marketing, se se lo ricorda? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Tutto ciò che... Tutto il processo e tutto l'iter è un iter, ovviamente, che avveniva tutto via e-mail, anche perché noi eravamo a Milano e i colleghi erano tutti a Vicenza. A memoria, non mi ricordo. DIFESA, AVV. MIUCCI – In ricordo alla sua memoria... TESTIMONE CASTELLUCCIO – Cioè le e-mail ci sono tutte, bisognerebbe verificarle. DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, io in ricordo alla sua memoria le dico il 27 aprile 2017, parlando del gruppo di lavoro, "E Mercati in persona di Amato", ricorda? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, probabilmente, sì, è così. All'epoca non ricordo che ruolo, ricopriva il ruolo di responsabile di un segmento, forse della... DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, di un segmento, non era ancora Direttore Commerciale. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, sì."*



Non può, infatti, non differenziarsi, in relazione ad ambedue tali profili, la posizione del GIUSTINI rispetto a quella degli altri imputati (viceversa ritenendosi adeguato all'oggettiva gravità dei fatti e delle loro conseguenze, in sé considerata, il mantenimento della pena base per il più grave reato *sub* capo H1 nella stessa misura - tre anni - già individuata in prime cure), e ciò sotto plurimi aspetti:

- ✓ anzitutto si richiamano tutte le articolate considerazioni già svolte *supra* (nella parte generale della presente sentenza, par. 13) in relazione alle propalazioni auto ed etero accusatorie del GIUSTINI, con riguardo tanto alla credibilità soggettiva del dichiarante quanto all'attendibilità e intrinseca consistenza del relativo contributo dichiarativo, quanto all'incidenza e pregnanza di tali propalazioni grazie alle quali il già solido quadro probatorio è andato ulteriormente rafforzandosi (con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle posizioni dei due coimputati ZONIN e PELLEGRINI);
- ✓ secondariamente si evidenzia come colga nel segno l'osservazione difensiva (svolta in relazione al capitolo XX dell'atto di appello, il quale è stato reso oggetto di rinuncia implicita tranne che per tale specifico e circoscritto aspetto) secondo cui può senz'altro valorizzarsi in senso favorevole al reo, ex art. 133 c.p., il fatto che lo stesso primo giudice, in relazione al capo N1, abbia riconosciuto - cfr. pag. 546 della gravata sentenza - che *"le missive indicate in imputazione sono firmate da Samuele Sorato, direttore generale di BPVi, dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova che l'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale è stata ideata ed organizzata dal direttore generale"* (ossia, in altri termini, l'apporto concorsuale del GIUSTINI nella commissione del reato *sub* capo N1, ostacolo alla vigilanza Consob, vi è stato, sì, ma in veste di collaboratore ed esecutore materiale di direttive concepite e impartite dal d.g. Samuele Sorato, non ponendosi quindi il GIUSTINI su un piano paritario con quest'ultimo (cfr. altresì pag. 547 della gravata sentenza: *"Un fondamentale ruolo di supporto e collaborazione al direttore generale è stato svolto da Emanuele Giustini, vicedirettore generale e responsabile della divisione mercati; le univoche risultanze probatorie sopra esposte dimostrano che egli ha puntualmente curato l'esecuzione e l'attuazione delle linee guida dettate dal suo diretto superiore Samuele Sorato, nell'ambito della pianificazione commerciale dell'aumento di capitale"*));



✓ nella stessa ottica coglie nel segno anche l'ulteriore osservazione difensiva (svolta in relazione al capitolo III dell'atto di appello) secondo cui non risponde esattamente al vero l'assunto dell'Accusa - fatto proprio dal primo giudice - in base al quale il GIUSTINI avrebbe sempre operato, fino alla fine, in perfetta e paritaria sinergia con il direttore generale Sorato godendone la piena stima e condividendone integralmente ogni determinazione; in realtà emerge dalla svolta istruttoria come, da un lato, il GIUSTINI non godesse in effetti di una tale spiccata considerazione in seno a BPVI (viepiù vedendo egli progressivamente scemare col tempo la stima e la fiducia del d.g. Sorato nei suoi confronti, già mai state particolarmente elevate: cfr. in tal senso, puntualmente, le deposizioni dei testi Turco, Giacon, Fagnani, Esposito, Angius, tutte debitamente citate alle pagg. 29-30 dell'atto di appello) mentre, dall'altro lato, il GIUSTINI - quanto meno a far tempo dal qui ripetutamente menzionato Comitato di Direzione 10.11.2014: cfr. tutti i passaggi già più volte citati *supra* del relativo doc. 110 del P.M., in particolare le sue pagg. 40, 67-68, 76-77 e 78 - effettivamente si distingueva, all'interno di quel ristretto consesso di massimi dirigenti della banca, non solo per il fatto che mostrasse di avere piena e assoluta contezza delle dimensioni - ormai abnormi e ingestibili - assunte dal fenomeno dei finanziamenti correlati, in uno con l'ingravescente illiquidità dell'azione BPVI, ma altresì per essersi già allora arrischiato ad esternare con grande chiarezza, sempre in quel ristretto consesso, le sue motivate e accorate preoccupazioni circa il modestissimo valore effettivo del titolo (oltretutto ormai "rivelato" - a una platea potenzialmente quanto mai vasta - dalle acute elucubrazioni di un articolo di stampa nazionale generalista, dal GIUSTINI ivi commentato: v. pag. 78 doc. 110 cit.) e circa le probabili rovinose conseguenze future del meccanismo perverso ormai avviato dalla banca, anche se poi, di fatto, egli non portò fino alle massime conseguenze tale suo sentire e continuò - nonostante tutto - a dare il suo apporto causale al perpetuarsi della scellerata quanto consolidata prassi ormai da anni intrapresa dalla banca. Davvero emblematiche, consapevoli e drammaticamente premonitrici, sul punto, sono le parole pronunciate dal GIUSTINI il 10 novembre 2014 in corrispondenza delle pagg. 67-68 del citato doc. 110 del P.M.: ***"VM 8 [GIUSTINI] (...) Allora, noi comunque, le posizioni baciato grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore***

*dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati"; concetto, questo, di lì a poco ripreso e ribadito dal GIUSTINI nel medesimo ristretto consesso di vertice con parole di pari pregnanza e puntualità, a fronte delle quali può notarsi il ben diverso atteggiamento tenuto da altri fra gli astanti [cfr. pagg. 76-77 *ibidem*: "VM 8 [GIUSTINI]: Faccio ... Per esempio, facciamo che siano 500 milioni, a titolo esemplificativo, no, e il valore dell'azione perde il 30%, sono 150 milioni che noi dovremmo ridare a questi qua in dieci anni, metti, no? Quindi, son 30 milioni ... son 15 milioni l'anno. (...). - VM 10 [PIAZZETTA]: Sì, tocchiamoci i coglioni, comunque! (ride)"]].*

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, dunque, stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni due mesi sette giorni quindici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, che anche in questa sede si ritiene essere il più grave (la pur sopra illustrata "presa di coscienza" del GIUSTINI datata novembre 2014 - definita "ribellione interiore" dalla sua difesa in sede di discussione, cfr. pag. 39 verbale stenotipico 23.9.2022 - e l'altrettanto sopra illustrato scadente rapporto con il d.g. Sorato, come detto, non si tradussero, in ogni caso, in un'astensione dal continuare a concorrere nei contegni penalmente rilevanti; tantomeno si tradussero nelle dimissioni e/o in una denuncia all'A.G.), anni tre di reclusione; ridotta ad anni due di reclusione per le concesse attenuanti generiche ex art. 62 *bis* c.p. in regime di prevalenza; aumentata di complessivi mesi sette e giorni quindici per i reati satellite (con aumenti, segnatamente, di giorni ventisette per ciascuno degli ulteriori otto reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, M1, N1 e di giorni nove per il residuo reato di agiotaggio *sub* capo A1).

Ciò con la precisazione che l'aumento per la continuazione, in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue (in misura inferiore rispetto agli altri imputati per tutto quanto fin qui detto; lo stesso è a dirsi per l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. relativo al residuo reato satellite di agiotaggio) alla ritenuta individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento.

Deve, infatti, evidenziarsi che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia

con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati di ostacolo alla vigilanza, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato, provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale, è stata applicata alternativamente, in prime cure, una pena diversa per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore.

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici va, infine, conseguentemente revocata.

Per quanto poi attiene alla disposta confisca ex art. 2641 comma 2 c.c. "*per il valore equivalente alla somma di € 963.000.000*", va dato atto che l'imputato GIUSTINI è stato il solo, assieme all'imputato ZONIN, a formulare una doglianza al riguardo nel suo atto di gravame.

Nondimeno si osserva che tale doglianza (succintamente espressa nel par. 6 del cap. XXII in tema di trattamento sanzionatorio: cfr. gli ultimi cinque righi di pag. 143 e i primi cinque righi di pag. 144 dell'atto di appello GIUSTINI), a differenza di quella - assai articolata - proveniente dalla difesa ZONIN, che investe anche l'an della confisca suddetta, è circoscritta al *quantum* della relativa statuizione e, precisamente, alla dedotta assente indicazione delle "*ragioni per le quali Giustini è stato ritenuto responsabile della erogazione di tutti i finanziamenti strumentali alla formazione di quel capitale finanziato*" (cfr. pag. 144 atto di appello).

Si rinvia pertanto alla sottostante trattazione della posizione dell'imputato ZONIN e più precisamente al par. 14.1.4.6 della presente sentenza, laddove si darà conto delle articolate argomentazioni - in fatto e in diritto - che inducono questa Corte, in accoglimento del relativo motivo di gravame prospettato dalla difesa ZONIN, a revocare *tout court*, per difetto del requisito della proporzionalità, la confisca disposta, per l'ammontare di 963 milioni di euro, nei confronti di tutti gli imputati condannati in primo grado.

#### **14.1.1.4. Le statuizioni civili (capitolo XXIII dell'atto di appello, pagg. 144-148).**

Le doglianze prospettate dalla difesa dell'imputato GIUSTINI nel suo ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto il complesso delle statuizioni civili, possono riassumersi come segue:

- a)** annunciata riserva di verificare, per la celebrazione del giudizio di appello, l'individuazione di eventuali revoche di costituzione di parte civile nei confronti del GIUSTINI non tenute in considerazione dal primo giudice;
- b)** illegittimità - nell'*an* - della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Banca d'Italia e Consob; insussistenza, in ogni caso, dei presupposti richiesti dall'art. 539 comma 2 c.p.p. per la condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle stesse parti civili;
- c)** illegittimità - nell'*an* - della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili private; insussistenza, in ogni caso, dei presupposti richiesti dall'art. 539 comma 2 c.p.p. per la condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle stesse;
- d)** sussistenza, in subordine, dei presupposti ex art. 600 comma 3 c.p.p. per disporre la sospensione del pagamento delle disposte provvisionali;
- e)** necessità di revocare le statuizioni inerenti alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili private o comunque, in subordine, eccessività della relativa liquidazione operata dal primo giudice.

Quanto al punto **b)**, concernente la condanna al risarcimento dei danni - patrimoniali e non - in favore di Banca d'Italia e Consob da liquidarsi dinanzi al giudice civile, con condanna a una provvisionale (concernente il solo danno patrimoniale) in favore di ognuna delle due suddette parti civili, ritiene questa Corte che vada disattesa l'eccezione difensiva di insussistenza nell'*an* di danni risarcibili mentre, per converso, merita accoglimento la doglianza relativa all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una provvisionale ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p., dovendosi viceversa fare luogo, nei confronti dei due organismi di vigilanza, a una sentenza di condanna generica con rimessione *in toto* delle parti dinanzi al giudice civile senza previsione di alcuna provvisionale.

Per ciò che concerne il pregiudizio non patrimoniale, ad avviso di questa Corte, l'*an* di un danno risarcibile a tale titolo può ravvisarsi quanto meno con riguardo al danno arrecato all'immagine di ognuno dei due organismi di vigilanza. A tal proposito si ritiene esente da censure la motivazione della gravata sentenza laddove (cfr. in particolare pag. 824) si sofferma sulla "compromissione della credibilità dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza (...). Indice ne è il fatto che molte parti civili private hanno chiesto la citazione delle autorità di vigilanza come responsabili civili adducendone la


*responsabilità per non aver svolto la loro funzione con la necessaria diligenza, consentendo agli imputati di eludere i controlli e impedendo ai risparmiatori di conoscere il reale dissesto dell'istituto bancario, a riprova della percezione che le condotte delittuose hanno indotto di autorità di vigilanza inefficienti nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutili".*

Quanto poi al danno patrimoniale va debitamente evidenziato come sia la Banca d'Italia sia la Consob lo abbiano, esse stesse, esclusivamente "parametrato al costo sostenuto dall'Istituto per l'attività di vigilanza svolta dai propri funzionari e dirigenti nell'ambito dell'attività istruttoria espletata in relazione alle vicende in cui si sono contestualizzate le condotte di ostacolo e con riferimento alla collaborazione con l'autorità giudiziaria e altre autorità" (cfr. pag. 824 sentenza gravata, cit.).

In altri termini, dunque, la sola posta di danno patrimoniale risarcibile ad essere stata effettivamente pretesa dai due istituti di vigilanza, e comunque la sola ad essere stata loro riconosciuta in prime cure (con l'esclusione, per ciò che concerne Banca d'Italia, dell'attività da essa svolta in relazione all'avvio della procedura di l.c.a., attività non ritenuta dal tribunale berico - cfr. pag. 825 sentenza appellata - causalmente connessa con le condotte di ostacolo e comunque qualificata, nella gravata sentenza, come attività interamente istituzionale avente carattere ordinario), è quella corrispondente al c.d. "danno da sviamento" (cfr. pag. 824 sentenza gravata, cit.: "Il danno in termini di dispersione di risorse, svolgimento di attività straordinaria, sviamento da altre attività ha trovato riscontro, sotto il profilo dell'An, nell'istruttoria dibattimentale: sono stati sentiti gli ispettori che hanno condotto le verifiche per conto delle rispettive autorità di vigilanza; sono state prodotte le relazioni ispettive che danno conto dell'attività svolta; l'istruttoria ha evidenziato la complessità degli accertamenti che hanno portato all'emersione delle condotte di ostacolo e le attività conseguenti che si sono rese necessarie").

Su tale presupposto il tribunale berico ha appuntato la propria statuizione di condanna degli imputati (con l'ovvia eccezione dei due assolti in prime cure, ossia Zigliotto e Pellegrini) al pagamento di altrettante provvisoriamente esecutive in favore di Banca d'Italia e di Consob, così motivando (cfr. pagg. 824-825 sentenza gravata): "Le parti vanno, dunque,

rimesse avanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno. In questa sede può essere liquidata una provvisoria che si ritiene di commisurare al costo sostenuto dall'autorità di vigilanza per il dispendio di risorse in attività inutile e per l'attività straordinaria svolta a seguito delle condotte di ostacolo. I conteggi fatti dagli uffici interni sui costi complessivi sostenuti per l'attività svolta sono puntuali e costituiscono adeguato parametro di riferimento. A Banca d'Italia va dunque liquidata una provvisoria pari ad euro 601.017,39: si è tenuto conto dei costi sostenuti per l'attività strettamente conseguente alle condotte di ostacolo e riconducibili all'aggravio dell'attività derivante dalla commissione dei reati (...). A CONSOB va liquidata una provvisoria pari ad euro 186.570,00 (...). Rileva tuttavia questa Corte come non si possa pronunciare, in favore di un organismo di vigilanza costituito parte civile nel processo penale, una condanna al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale", rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento ispettivo, se non nel caso in cui dall'attività illecita derivi un pregiudizio patrimoniale, per il soggetto in questione, che sia ulteriore e dimostrato nel suo preciso ammontare rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale. Cfr. al riguardo Cass. Pen. Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro.

In senso identico cfr. altresì, più recentemente, Cass. Pen. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021 dep. 01/02/2022, Coen, secondo cui, in tema di abusi di mercato, ove avvenga la costituzione di parte civile ad opera della Consob, il giudice non può pronunciare condanna al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale", costituito dal costo dell'attività di vigilanza correlato all'istruttoria espletata per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, in quanto tale costo è posto, in via generale, a carico del bilancio statale per l'espletamento di attività che rientrano nelle funzioni istituzionali della Commissione, dovendosi fare salvi solamente i casi, nella motivazione del citato arresto definiti "eccezionali" o comunque "residuali", in cui dall'attività illecita dell'agente derivi un pregiudizio patrimoniale diretto, ulteriore e dimostrato nel suo preciso ammontare rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale.

Resta inteso (cfr. sempre, in motivazione, la da ultimo citata Cass. Pen. 3555/2022, Coen) che è specifico onere dell'istituto di vigilanza costituitosi

parte civile dimostrare quale effettivo pregiudizio, diverso e ulteriore rispetto all'esercizio della funzione istruttoria propria dell'ente, la condotta dell'imputato abbia in concreto cagionato; ciò in quanto (cfr., in motivazione, Cass. 52752/2014, Vidi e altro, cit.), se da un lato non si può in astratto escludere che una particolare attività illecita determini, in casi eccezionali, un danno patrimoniale concreto e specifico - ulteriore rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale - , nondimeno il riconoscimento di tale danno richiederà che l'ente "fornisca rigorosamente puntuali elementi di prova sulla sua concreta esistenza ed entità nel particolare caso in esame".

Ebbene, la documentazione prodotta al riguardo dai due istituti di vigilanza (avente ad oggetto "i conteggi fatti dagli uffici interni sui costi complessivi sostenuti per l'attività svolta": cfr. pag. 824 sentenza gravata; il riferimento è, per Banca d'Italia, ai suoi docc. 72 e 73 prodotti all'udienza del 6.10.2020 e, per Consob, alla nota Prot 0093005 19 del 20 02 2019 prodotta all'udienza del 6.6.2019) non può dirsi in grado di soddisfare i requisiti posti dall'art. 539 comma 2 c.p.p. per il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva, ponendosi come non idonea - in sé - a consentire di discernere con sicurezza, neppure *in parte qua*, quale ulteriore diverso e concreto pregiudizio i predetti enti abbiano potuto subire rispetto all'esercizio dell'istituzionale funzione istruttoria/ispettiva che è propria degli enti medesimi.

La doglianza di cui al sujesto punto **b)** è stata proposta dalla sola difesa di GIUSTINI Emanuele ma gli effetti del suo accoglimento (con la conseguente revoca delle provvisionali disposte in favore di Banca d'Italia e Consob) non possono che ritenersi estesi a tutti gli imputati.

Quanto al sujesto punto **c)** delle censure espresse nel capitolo XXIII dell'appello dell'imputato GIUSTINI (vertente sull'asserita illegittimità - nell'an - della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili private, azionisti e obbligazionisti, ovvero, in subordine, sull'insussistenza dei presupposti ex art. 539 comma 2 c.p.p. per la condanna al pagamento di una provvisionale in loro favore), le considerazioni difensive vanno viceversa disattese.

Lo stesso appellante dà atto, in realtà, dell'esistenza di "elementi documentali specificamente allegati ai singoli atti di costituzione di parte civile" (cfr. pagg. 146-147 atto di appello), ed è proprio in base a tali elementi documentali che il primo giudice ha, questa volta correttamente, ritenuto integrato il requisito



posto dall'art. 539 comma 2 c.p.p. ai fini del riconoscimento di una provvisoria, adottando un criterio – condivisibilmente da esso indicato come congruo – che quantifica, per ognuna delle parti civili richiedenti, l'entità di detta provvisoria "nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte, tenuto conto che gli importi che vengono in rilievo vanno da alcune migliaia di euro sino a svariati milioni" (cfr. pag. 829 sentenza gravata).

Né tale oggettivo dato documentale potrebbe mai essere posto nel nulla dall'obiezione difensiva – cfr. pagg. 146-147 atto di appello – secondo la quale il tribunale vicentino non ha provveduto a illustrare e valutare compiutamente ed espressamente in sentenza, per ciascuna singola parte civile privata, i contenuti dei suddetti allegati ai rispettivi atti di costituzione.

Al riguardo va evidenziata, a fronte delle conseguenze – altrimenti esiziali in specie – del fenomeno del c.d. gigantismo processuale, la piena ostensibilità dei suddetti allegati documentali, ostensibilità che dunque consente di procedere, del tutto legittimamente, a una motivazione, sostanzialmente *per relationem*, del genere di quella adottata dal primo giudice, di cui questa Corte non può, sul punto, che condividere l'argomentare (cfr. pagg. 828-829 sentenza gravata: "E' un dato di fatto che il rilevante numero di parti civili costituite nel presente procedimento non consente un esame specifico di ogni singola posizione. Non si può non evidenziare come l'accertamento del danno specifico concernente ogni singola posizione, a fronte di oltre 7000 parti civili costituite, avrebbe imposto una istruttoria specifica (peraltro non attivabile d'ufficio a fronte dell'onere sopra delineato a carico della parte) e comunque determinato una dilatazione dei tempi processuali incompatibile con le priorità assegnate nel processo penale e contraria agli interessi delle stesse parti civili, tenuto conto che il decorso del tempo costituisce specifica causa di estinzione del reato").

Quanto ai suesposti punti **a)**, **d)** ed **e)** basti qui osservare, rispettivamente, che:

- *sub a)* la riserva pur annunciata dalla difesa GIUSTINI non è poi stata sciolta;

- *sub d)* le considerazioni svolte dalla difesa GIUSTINI ai sensi dell'art. 600 comma 3 c.p.p. sono oramai superate, nella presente sede, dalla necessità di applicare il disposto dell'art. 605 comma 2 c.p.p.;

- *sub e)* le valutazioni della difesa GIUSTINI (cfr. pag. 148 atto di appello), originate esclusivamente dalla considerazione secondo cui *"pressoché tutti i patroni di parte civile sono stati assenti dal processo (al di fuori delle udienze relative alla costituzione di parte civile e alle udienze dedicate alle conclusioni)"*, collidono con il disposto dell'art. 12 del D.M. 55/2014 e successive modifiche, il quale, da un lato, necessariamente contempla una liquidazione per fasi e, dall'altro lato, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé a ogni singola fase, inclusa quella decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte. Il tutto fermo restando che la sentenza di prime cure, alla sua pag. 830, ha in realtà dato espressamente atto che le difese delle parti civili private *"non hanno svolto attività istruttoria e l'apporto nel corso delle udienze, salvo qualche eccezione, è stato limitato. La discussione, nella quasi totalità dei casi, si è limitata alla precisazione delle conclusioni"*, di ciò tenendo, quindi, già adeguatamente conto nella determinazione dei relativi importi.

#### **14.1.2 L'appello nell'interesse di Marin Paolo**

Il gravame proposto dalla difesa di MARIN Paolo, ferme restando le considerazioni svolte nella soprastante parte generale (in particolare con riguardo al numero effettivo di reati di aggravi ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa), è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. In particolare l'appello MARIN è fondato laddove - cfr. pag. 121 nonché, più diffusamente, pagg. 179-180 atto di appello - ci si duole della declaratoria di penale responsabilità dell'imputato anche per i fatti contestati dall'Accusa come commessi nell'anno 2015 (essendo pacifico, in base agli atti, che il predetto MARIN uscì da BPVi, passando a rivestire la carica di direttore generale della siciliana Banca Nuova, in data 18.12.2014). In aggiunta a ciò MARIN Paolo va altresì assolto dai capi I e L di rubrica, corrispondenti ad altrettante fattispecie di falso in prospetto. Per tali reati - contestati come commessi nelle date del 10 giugno 2013 e del 9 maggio 2014


- risulta invero maturato il termine di prescrizione; tuttavia con riguardo alla specifica posizione del MARIN, direttore della Divisione Crediti di BPVi, va rilevato come la suddetta Divisione Crediti non risulti essere stata coinvolta nel gruppo di lavoro - che pure era trasversale a varie Divisioni della banca - in concreto deputato al compito di predisporre i prospetti informativi. A tale ultimo proposito cfr. la già citata deposizione specificamente resa sul punto all'udienza del 17.1.2020 dal teste Massimo Castelluccio, dipendente di BPVi dal 2007 al 2018 con mansioni di responsabile dell'unità in staff al responsabile della Divisione Finanza (deposizione in cui la Divisione Crediti non viene menzionata fra le pur numerose specificamente indicate dal teste come direttamente coinvolte nella predisposizione dei prospetti).

Nelle restanti sue parti il gravame del MARIN è infondato.

Preliminarmente va dato atto che tutte le questioni dalla difesa trattate da pag. 1 a pag. 21 dell'atto di appello (eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio quanto a una parte delle imputazioni; eccezione di inutilizzabilità del *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014; richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale), nonché tutte le questioni da essa trattate nella memoria di motivi aggiunti depositata in data 5.4.2022 (quest'ultima avente in verità ad oggetto unicamente richieste di rinnovazione istruttoria), sono già state approfonditamente vagliate e decise da questa Corte con l'ordinanza emessa in data 18.5.2022, alla quale senz'altro si rinvia.

Al netto di tali questioni la rimanente parte del primo e assai articolato motivo di gravame (pagg. 21-181 atto di appello) consta di una serie di censure che contestano la sentenza impugnata sotto una pluralità di profili, ma che sono tutte accomunate dalla finalità di evidenziare le mancanze motivazionali asseritamente riscontrabili, nella trama argomentativa della decisione appellata, con specifico riferimento alla posizione dell'imputato MARIN.

Ad avviso dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente affermato il ruolo di concorrente del MARIN in tutti i contestati reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto sulla base di elementi probatori inadeguati, carenti, ovvero smentiti da specifiche evidenze di segno contrario che, diversamente, deporrebbero per l'estraneità di costui rispetto ai fatti addebitatigli.



Più specificamente ci si duole del fatto che la sentenza di prime cure, in relazione alla posizione dell'imputato MARIN, abbia: **a)** operato una costante sottrazione di elementi, pur presenti all'interno dell'istruttoria dibattimentale ma nemmeno considerati nella motivazione; **b)** attuato un'elusione delle questioni di fondo poste dalla difesa dell'imputato.

Le suddette censure difensive possono riassumersi - in estrema sintesi - nei termini seguenti:

- ✓ il tribunale si sarebbe ampiamente diffuso su aspetti concernenti la consapevolezza, in capo al MARIN, dell'esistenza in BPVi di operazioni correlate, e ciò ancorché l'imputato mai abbia sostenuto di esserne stato all'oscuro bensì abbia affermato di essere sempre stato genuinamente convinto della loro liceità per il fatto che fossero poste in essere nell'ambito di una banca cooperativa, il cui assoggettamento all'art. 2358 c.c. era del resto, all'epoca, ancora dibattuto in dottrina e in giurisprudenza (un parere legale richiesto dalla banca a un prestigioso studio, d'altra parte, aveva - a detta del MARIN - escluso tale assoggettamento); inoltre non sarebbe dato comprendere come numerosi soggetti, buona parte dei quali sentiti come testimoni in dibattimento, benché pacificamente resisi autori materiali - in seno a BPVi - di operazioni di finanziamento correlato, non siano mai stati nemmeno indagati; del tutto inattendibili dovrebbero infine ritenersi i testi Massimo Bozeglav e Anna Papacchini - ai vertici rispettivamente l'uno della struttura dell'*internal audit* e l'altra dell'ufficio legale della banca - essendo emerso dalla svolta istruttoria che gli stessi rimasero inerti ancorché ben edotti circa l'effettuazione in concreto delle operazioni correlate (cfr. pagg. 21-44 atto di appello);
- ✓ la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito in modo del tutto errato - alle sue pagg. 678-679 - le competenze e le funzioni della Divisione Crediti nel periodo 2012-2015, obliterando la delibera del CdA 7.2.2012 che le aveva ridisegnate ponendo gli Uffici Crediti, articolati su base territoriale, alle dipendenze delle Direzioni Regionali, a loro volta gerarchicamente inquadrati nella Divisione Mercati diretta dal coimputato Emanuele GIUSTINI; in altri termini la Divisione Crediti diretta dal MARIN non aveva ricoperto, in quell'arco temporale, alcun ruolo nell'erogazione e nel perfezionamento dei finanziamenti, attività demandata alle strutture della rete coordinate dalla Divisione Mercati, e ciò anche con riguardo alla c.d. "campagna pre-

deliberato"; d'altro canto nessuno specifico rilievo era stato sollevato dalla vigilanza nei confronti della Divisione Crediti all'esito delle ispezioni del 2012 e del 2015 (cfr. pagg. 44-61 nonché 78-84 dell'atto di appello);

- ✓ il primo giudice avrebbe attribuito un ingiustificato rilievo ai pretesi elementi sintomatici del carattere correlato dell'operazione di finanziamento, rappresentati in particolare: **a)** dalla c.d. "causale generica sentinella"; **b)** dalla c.d. "sfasatura temporale": la prima risultava essere stata applicata in BPVi da ben prima dell'assunzione del MARIN e comunque riguardava meno del 60% del complesso delle operazioni finanziate aventi carattere correlato, così come individuate dagli stessi consulenti del P.M.; la seconda, a detta di numerosi fra i testi escussi e non soltanto del MARIN, veniva sì regolarmente sollecitata da quest'ultimo, ma a nessun altro fine se non quello di evitare sconfinamenti di c/c (cfr. pagg. 61-78 atto di appello);
- ✓ il convincimento del MARIN circa la piena liceità delle operazioni di finanziamento correlato poste in essere sarebbe stato ulteriormente rafforzato - oltre che dalla consapevolezza dell'essere stato richiesto dalla banca, come detto, un parere legale a un prestigioso studio professionale - dall'assenza di comunicazioni di segno diverso da parte dell'*internal audit* e dell'ufficio legale, rispettivamente diretti dai già citati Massimo Bozeglav e Anna Papacchini, oltre che dal convegno tenuto dal CdA - a sua volta composto non già da persone digiune della materia bensì da imprenditori di primo piano, da docenti universitari e finanche da un ex Ragioniere Generale dello Stato - che, sottoscrivendo ogni delibera, mai aveva espresso rilievi di sorta (cfr. pagg. 84-98 atto di appello).
- ✓ il primo giudice, nell'occuparsi dell'ispezione condotta da Banca d'Italia nel 2012, avrebbe fatto malgoverno delle prove preferendo alla versione dei fatti resa - in senso congruente con la tesi difensiva del MARIN - dal teste Claudio Ambrosini, dipendente BPVi direttamente subordinato allo stesso MARIN nell'ambito della Divisione Crediti, secondo cui il MARIN e i suoi diretti subordinati avrebbero messo a disposizione degli ispettori tutti gli incartamenti (in formato tanto cartaceo quanto digitale) relativi a una complessiva quindicina circa di posizioni di soci che avevano fruito di finanziamenti correlati, l'opposta ricostruzione sostenuta in maniera compatta da tutti i testi appartenenti al *team* ispettivo della Banca d'Italia, evidentemente interessati - sostiene l'appellante - a fugare dalle loro persone

ogni pur giustificato sospetto di negligenza e/o lassismo nella conduzione dell'ispezione stessa. In particolare, prosegue l'appellante, non vi sarebbe ragione alcuna di prediligere - tra le deposizioni, radicalmente divergenti fra loro, rispettivamente rese dal teste Claudio Ambrosini e dal teste ispettore Gennaro Sansone (testi entrambi valutati come "debolmente attendibili" dal tribunale, che ha però ritenuto il Sansone ampiamente riscontrato tanto dalle deposizioni dei suoi colleghi quanto da elementi documentali acquisiti agli atti) - proprio quella dell'ispettore Sansone (cfr. pagg. 98-126 atto di appello);

- ✓ il tribunale, nel valutare erroneamente come non credibile e contraddittorio l'esame dibattimentale del MARIN, ne avrebbe equivocato e travisato in più punti il contenuto, valorizzando per converso in maniera particolare le deposizioni sfavorevoli rese da testi, come ad esempio il teste Bosso, essi sì di assai dubbia credibilità in quanto autori di condotte che - secondo l'appellante - ne avrebbero semmai legittimato l'iscrizione nel registro degli indagati (cfr. pagg. 126-149 atto di appello);
- ✓ quanto alle fattispecie di ostacolo alla vigilanza contestate al MARIN, quelle *sub* capo M1, concernenti l'effettuazione del *Comprehensive Assessment* e dell'AQR (*Asset Quality Review*), non terrebbero in adeguata considerazione il fatto che non si fosse trattato di una verifica ispettiva bensì di un esercizio di natura prudenziale basato sull'utilizzo di metodi di tipo statistico non contemplati dai criteri contabili; né, per altro verso, al MARIN poteva contestarsi di aver taciuto l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto e degli storni, avendone egli appreso l'esistenza solo all'esito dell'ispezione condotta da BCE nel 2015 (cfr. pagg. 149-154 atto di appello);
- ✓ alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, insomma, la motivazione della gravata sentenza sarebbe viziata, circa il ravvisato apporto concorsuale del MARIN ex art. 110 c.p. alle condotte di cui ai capi d'imputazione, dal ricorso a una sorta di indebito automatismo presuntivo in base al quale dovrebbe ritenersi che tutti gli imputati indistintamente e quindi anche il MARIN - a prescindere dal ruolo rivestito e dalle funzioni esercitate da ciascuno in concreto - fossero consapevoli del fatto che le c.d. operazioni "bacciate" non venivano in concreto scomutate dal patrimonio di vigilanza nonché del loro carattere finalizzato, oltre che a svuotare ciclicamente il fondo acquisto azioni proprie, anche a fornire una distorta immagine di solidità del

mercato azionario; viene ribadita al riguardo la differenza, rivendicata dall'appellante, tra il flusso informativo a disposizione della Divisione Crediti, diretta dal MARIN, e quello ben più intenso a disposizione della Divisione Mercati (cfr. pagg. 154-172 atto di appello);

- ✓ in ogni caso difetterebbe il dato quantitativo esattamente riferibile a ciascun imputato con riguardo alla frazione ad esso specificamente ascrivibile del maggiore capitale finanziato complessivo, sicché risulterebbe impossibile valutare la reale offensività di ciascuna condotta e, segnatamente, della condotta del MARIN, ferma restando la non ascrivibilità al predetto di qualsivoglia condotta contestata come posta in essere nell'anno 2015 (cfr. pagg. 173-181 atto di appello).

Il sopra illustrato complesso di argomentazioni difensive non ha pregio (tranne quanto già detto *supra* circa la non ascrivibilità al MARIN delle condotte contestategli come poste in essere nell'anno 2015 nonché delle condotte oggetto dei capi I e L).

Vero è che - come chiarito in prime cure, e ulteriormente nel presente grado di giudizio, dalla svolta istruttoria orale dibattimentale (già in primo grado vi aveva comunque provveduto analiticamente il teste Claudio Giacom, il quale, titolare della carica di capo area Vicenza Città fino alla primavera 2012, successivamente e fino al 31 dicembre 2014 ricoprì la carica di Direttore regionale del Veneto Occidentale, che raggruppava "le tre aree di Vicenza, quindi tutta la città di Vicenza e la provincia, e l'area di Padova, che comprendeva le filiali nella città e nella provincia di Padova": cfr. pagg. 33 e ss. verbale stenotipico udienza 13.6.2019) - nel triennio 2012-2015 l'attività di erogazione dei finanziamenti si articolava su base territoriale per singole aree (coordinate, per gruppi formati ciascuno da più aree, dai direttori regionali, figure istituite nel 2012) le quali andavano a formare una rete che in tale periodo faceva capo non già alla Divisione Crediti, il cui responsabile era il MARIN, bensì alla Divisione Mercati, il cui responsabile era il coimputato Emanuele GIUSTINI. E' pertanto corretto affermare su tali basi, così come fa il difensore appellante, che la Divisione Crediti diretta dal MARIN non ebbe a ricoprire in quell'arco temporale (primavera 2012 - dicembre 2014) alcun ruolo nell'erogazione dei finanziamenti, attività demandate invece alle strutture della rete coordinate dalla Divisione Mercati.



Nondimeno il MARIN, come da lui stesso riconosciuto in sede di esame dibattimentale, pur non concorrendo a nessun titolo nella materiale attività di erogazione di tali finanziamenti correlati (a parte l'impulso determinante da lui impresso nell'isolato caso Citton-Solfin, v. subito *infra*), giungeva comunque regolarmente a conoscenza diretta della loro esistenza in quanto le pratiche di finanziamento venivano sottoposte alla sua Divisione Crediti per la verifica - di competenza di tale Divisione - circa l'adeguatezza delle relative proposte. Il MARIN aveva indi l'incarico di presentare personalmente, relazionando al riguardo, le pratiche di finanziamento di maggiore ammontare (ripartite, a seconda del loro valore, tra il Comitato Centrale Fidi, il Comitato Esecutivo e il CdA) agli organi collegiali.<sup>102</sup>

Atteso quanto sopra, dunque, coerentemente il MARIN nel corso del suo esame dibattimentale, benché non fosse all'epoca dei fatti (né sia mai stato) a capo della Divisione Mercati bensì della Divisione Crediti, ha chiaramente affermato di essere stato pienamente a conoscenza dell'esistenza del vasto fenomeno delle c.d. operazioni "bacciate" stipulate nell'ambito di BPVi, a una delle quali egli invero ebbe finanche - eccezionalmente - a prendere parte diretta in prima persona, proponendo insistentemente all'interlocutore Citton Ezechiele di sottoscrivere azioni per 5 milioni di euro in quanto buon conoscente del predetto imprenditore, vertice del gruppo Solfin (si rinvia per i dettagli di tale specifica operazione di finanziamento correlato alle pagg. 687-688 della sentenza appellata, ove è altresì ampiamente riportato il contenuto delle s.i.t. rese al riguardo dal Citton nel relativo verbale dd. 24.10.2016, acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p.).

Sulla piena e diretta conoscenza in capo a sé, riconosciuta dal MARIN, del fenomeno - divenuto a suo stesso dire sempre più massiccio col passare degli

---

<sup>102</sup> cfr. a tal proposito in particolare il seguente passo - pagg. 35-36 - del verbale stenotipico d'udienza 16.6.2020: *"Allora, fino a firma singola mia, che avevo 6 milioni di euro, mi pare, 500.000 in più di Ambrosini, le pratiche seguivano tutto l'iter che ho detto giovedì, cioè i vari pareri, compresi i pareri della struttura centrale Analisti dei Crediti, e mi venivano sottoposte, il fascicolo completo presentato spesso da un dirigente per la delibera. Per le pratiche che andavano negli Organi collegiali, due momenti: il Comitato Crediti dei dirigenti, le pratiche venivano presentate da Sandro Re, dopo tutta l'analisi e quant'altro, con i componenti che abbiamo detto poc'anzi con il dottor Pipeschi, e lì si assumevano le delibere all'unanimità. Per quanto riguarda gli Organi collegiali, che erano tre, Comitato Centrali Fidi fino a 20 milioni, Comitato Esecutivo fino a 30 e il Consiglio di Amministrazione oltre i 30, le pratiche facevano lo stesso percorso, mi venivano presentate da un dirigente della struttura Crediti e io le presentavo al Direttore Generale per poterle portare negli Organi collegiali e andavo a relazionarle. Questo era l'iter se c'era il merito creditizio".*



anni – del ricorso in BPVi a operazioni correlate cfr. le pagg. 15-22 della prima parte del suo esame dibattimentale contenuta nel verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020<sup>103</sup>.

<sup>103</sup> "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Dottor Marin, operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni dell'istituto. Mi permetto di suggerire, diciamo così, un andamento cronologico, che forse è anche quello che lei, mi pare, abbia seguito nell'ambito degli interrogatori che ha reso davanti a me e al dottor Salvadori. IMPUTATO MARIN – Le faccio una panoramica dall'inizio? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì. Se le torna bene, io preferirei appunto cronologico. Quando ne ha sentito parlare per la prima volta? IMPUTATO MARIN – Allora, io il primo finanziamento correlato l'ho visto nel 2008 a un Comitato Crediti. Io quando sono stato assunto come Direttore, Direttore... responsabile della Direzione Imprese, nella struttura del dottor Giustini, ero membro del Comitato Crediti, perché c'era un Comitato Crediti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il nome l'ha fatto? IMPUTATO MARIN – Allora, no, era componente del Comitato Crediti. La prima operazione che io ho visto in essere in Banca Popolare di Vicenza è stata nel 2008 partecipando a un Comitato Crediti ed era la posizione della Costmar S.r.l., Gruppo Stella Estel, 17 milioni di euro, deliberata ancora nel 2006. Io, da appena arrivato in banca, due mesi, ho chiesto: scusate, ma questo tipo... sono a garanzia, non sono a garanzia, si possono fare queste operazioni? Mi è stato detto in Comitato Crediti, in Comitato Crediti c'era Seretti, Giustini, il dottor Colombera, il responsabile del Retail, di cui non mi ricordo il nome, un Capo Crediti, che poi è andato in pensione, mi è stato detto: siamo una cooperativa ed è una pratica, si può fare, ce lo dicono i legali ed è appena stata vista anche dalla Banca d'Italia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – La interrompo un attimo... IMPUTATO MARIN – Del 2008, e su questo avevano ragione, su quello che mi hanno detto, perché io nel 2009... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Però, Marin, un attimo. Scusi, ma lei – perché se non si fa fatica a capire – perché va a chiedere se queste cose si possono fare? Cioè quali erano le caratteristiche di queste operazioni che lei aveva notato e in relazione alle quali ha sentito l'esigenza di chiedere spiegazioni? IMPUTATO MARIN – L'articolo 2358. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito... IMPUTATO MARIN – Solo quello era la mia richiesta se si potevano fare. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Io le sto chiedendo, in questa operazione, lei ora ha citato questa, che cosa aveva questa operazione che le ha fatto sorgere, come dire, il dubbio che potessero essere non lecite? Che c'aveva questa operazione? IMPUTATO MARIN – Beh, l'operazione era molto semplice, era scritta: 17 milioni di utilizzo, su un affidamento di 17 milioni, 17 milioni di azioni BPV scritte nella prima pagina, un unico movimento di conto corrente, addebito di 17 milioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E aveva anche gli elementi, diciamo così, cronologici tra il finanziamento concesso e l'acquisto delle azioni, in quel contesto? IMPUTATO MARIN – Sì, perché in tutte... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Le aveva verificate? IMPUTATO MARIN – In tutte le pratiche che venivano presentate e anche dopo, fino al 2014-2015, viene sempre allegata la precedente delibera assunta dall'Organo precedente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché all'interrogatorio del 28 aprile '17 però, lei oggi ha specificato, disse: "Ho compreso che si trattava di finanziamenti correlati", in realtà sta parlando di due operazioni, anche di un'altra... IMPUTATO MARIN – Sì, ma volevo dirle l'altra dopo, ma lei mi ha interrotto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Non abbia timore, che gliela faccio dire, "in virtù della corrispondenza fra il controvalore delle azioni detenute e l'importo dei finanziamenti concessi", poi tra parentesi dice una cosa che riguarda l'altra. Cioè qui parlava solo di importi, oggi invece ci dice che aveva verificato anche le date? IMPUTATO MARIN – No, io non ho detto date. Ho detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Questo le ho chiesto, però. IMPUTATO MARIN – ...la correlazione, io quando ho visto la pratica, che dovevamo dare il parere per il Consiglio, c'era: accordato 17, utilizzo 17, 17 milioni di controvalore azioni, il numero delle azioni, conto corrente un unico movimento di addebito. E allora ho chiesto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Senza data? IMPUTATO MARIN – No senza data. Precedente delibera che diceva che veniva concesso un affidamento per acquisto di valori mobiliari, conseguentemente ho detto: rispettiamo il 2358? Mi è stato detto: le cooperative lo rispettano. Questo è stato la mia deduzione. (...) PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ci vuole ripetere le risposte alle sue richieste di spiegazioni? IMPUTATO MARIN – Cooperativa, viste dalla Banca d'Italia nel 2008, e mi hanno anche fatto vedere che dovevamo fare una pratica, su questa Costmar, di rientro graduale, perché la Banca d'Italia ha detto: dovete rientrare da questo importo qua. Questa delibera è stata assunta nel 2009, perché l'ho portata io in Consiglio, scrivendo proprio nella nota che è un piano di rientro che si presenta in relazione a quanto è stato richiesto dalla Banca d'Italia. L'altra pratica che ho visto in Comitato Crediti, sempre 2008, era il rinnovo del Gruppo Cattelan Italia S.p.A., che aveva anche qui una operazione correlata, con un movimento di conto corrente su un conto

dedicato. Questa secondo me, io non sono entrato nel merito 2358, ma il Gruppo Cattelan aveva una grande forza patrimoniale, tanto che questa linea di credito aveva avuto anche dei rientri con autoliquidante, pur mantenendo il valore delle azioni che era finanziato. Quindi l'importo delle azioni rispetto all'utilizzo erano superiori perché c'erano stati dei rientri. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito. E il conto dedicato, mi perdoni, c'era anche sull'altra operazione? Cioè sull'operazione Estel? IMPUTATO MARIN – Sull'altra operazione c'era un solo conto corrente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – C'era un solo conto corrente. Quindi queste furono, all'incirca, le spiegazioni? IMPUTATO MARIN – Sì, sì. Poi mi aveva chiesto di illustrare... 2009, avvengono altre delibere nei Comitati Centrali Fidi sul signor Loison Tranquilla, assunta dal dottor Gronchi. Il Comitato Centrale Fidi è un Comitato composto di Consiglieri e di dirigenti della banca. Poi io, 2010, non ci sono. Rientro e il responsabile della Direzione Crediti era il dottor Danesin Francesco, che è rimasto con me fino ad aprile del 2012, che mi illustra di altre operazioni che erano state deliberate di finanziamenti per acquisto di azioni. **Le prime grosse operazioni vengono deliberate nel 2011, parliamo agosto, CdA agosto 2011 e CdA del settembre 2011, c'era ancora l'Amministratore Delegato. Parliamo dei Ferrari, dei Morato, dei Ravazzolo. I primi impianti vengono fatti a agosto, fine agosto, settembre, ottobre 2011. Le successive pratiche, tutte in aumento su questi nominativi, vengono fatte negli anni 2012 e poi principalmente a fine 2013-2014. Stiamo parlando sempre degli stessi nominativi, perché quello che girava nel Consiglio di Amministrazione di nuovi..., adesso dico magari una..., impianto, impianto creditizio, cioè voglio dire nuovo impianto creditizio, nuovo affidamento, sono stati fatti tutti all'inizio, nel 2011. Successivamente erano tutti aumenti rispetto a quanto era già in essere.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – O rinnovi, anche? IMPUTATO MARIN – Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – O anche rinnovi e basta? IMPUTATO MARIN – Aumenti, rinnovi o revisioni, perché ogni anno c'erano le revisioni. Quindi quello che io voglio, se riesco a spiegare, è che in un primo impianto c'è un affidamento nuovo su un cliente che si decide che è solvibile per tutto quello che abbiamo, facciamo il primo impianto di 5 milioni di euro, com'è stato il Ravazzolo, che aveva già 9 milioni di azioni. La destinazione e il finanziamento acquisti valori immobiliari e mobiliari, né i Crediti, né il Consiglio di Amministrazione sa dove saranno impiegati questi affidamenti. Quando lo vede il Consiglio di Amministrazione? Nel successivo rinnovo, o rinnovo con aumento, è scritto, perché abbiamo gli utilizzi pari ai depositi delle azioni che sono state acquistate. E questo c'è anche nelle schede audio, che viene detto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché lei ha fatto questo ragionamento e ha citato il 2358. Nei famosi colloqui, lei ha citato Seretti e Giustini, sbaglio? IMPUTATO MARIN – No, il Comitato Crediti, nel Comitato Crediti... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Nel Comitato Crediti? IMPUTATO MARIN – Nell'Organo collegiale è stato detto questo velocemente, che c'era anche un parere legale, che io non ho mai visto e non ho mai chiesto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma io ho fatto la domanda così perché nel verbale del 28 aprile '17 lei ha detto: "All'epoca sul fenomeno generale ho chiesto chiarimenti ai colleghi Seretti e Giustini, i quali hanno confermato la natura dell'operazione (nel senso di finanziamenti correlati), assicurandomi tuttavia che si trattava di operazioni giuridicamente lecite ai sensi dell'articolo 2358 per le società cooperative". IMPUTATO MARIN – Sì, eravamo quattro componenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Al tempo disse: "Non ricordo il contesto in cui ho appreso questo da Seretti e Giustini". Oggi... IMPUTATO MARIN – Ho ricostruito molto dal 2017 ad oggi, eh, nelle mie memorie. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – In questa ricostruzione colloca questa interlocuzione nel Comitato Crediti? IMPUTATO MARIN – Nel Comitato Crediti nel 2008. Ecco, adesso quando... il giorno esatto non me lo ricordo, quel primo caso, il caso Costmar, perché il successivo di Cattelan, non ho neanche fatto domande. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma come le furono spiegate queste operazioni? Cioè come dei finanziamenti già concessi al cliente, con l'accordo che poi sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di azioni? IMPUTATO MARIN – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No? IMPUTATO MARIN – No, non mi è stato detto questo. Io ho chiesto se rispetto al 2358 erano ammissibili queste operazioni, è stato detto: sono ammissibili finanziare, se c'è il merito creditizio, per acquistare azioni perché siamo una cooperativa. Che ci fossero accordi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Per acquistare azioni? Per acquistare azioni nostre? IMPUTATO MARIN – Sì, per acquistare azioni della banca. Che ci fossero accordi con il cliente o quant'altro non mi è stato detto e non l'ho chiesto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il 2358 parla di un finanziamento di scopo, cioè di un prestito dato per comprare azioni. IMPUTATO MARIN – Sì. Io ho detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè il tema è questo, non è... IMPUTATO MARIN – Questo è il tema. Mi hanno detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Siccome lei ha detto: i Crediti non sapevano poi come i soldi sarebbero stati utilizzati. IMPUTATO MARIN – No. No, io ho detto un'altra cosa, dottore. Torniamo indietro. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito male io. IMPUTATO MARIN – No, mi son spiegato male. Il primo impianto



Si noti, per inciso, la corrispondenza tra quanto illustrato dall'imputato MARIN in sede di esame dibattimentale circa la tipologia e collocazione geografica dei soggetti finanziati (e, negli anni a venire, rifinanziati) nell'ambito delle operazioni correlate [*"I primi impianti vengono fatti a agosto, fine agosto, settembre, ottobre 2011. Le successive pratiche, tutte in aumento su questi*

creditizio, viene il dottor Pipeschi, chiede alla filiale un milione di euro da destinare a comperare azioni, parla con la filiale; la filiale apre una pratica se c'ha un patrimonio responsabile e la manda avanti scrivendo "acquisti valori mobiliari". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Nel mio caso sarebbe già stata bloccata. IMPUTATO MARIN – Non lo so, dovrei vedere la sua posizione. Non lo so. Arriva, viene deliberata perché c'è il merito creditizio sul soggetto che viene finanziato, i crediti finiscono qua, caricano la delibera e parte la segnalazione in Centrale Rischi. Se la pratica ritorna dopo sei mesi, un anno, per la revisione o per l'aumento, lei troverà il milione di euro utilizzato con un milione di euro di azioni scritte nella proposta. Questo io volevo dire prima. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi in questo caso è più facile, dice lei? IMPUTATO MARIN – Beh, lì è una scheda, è evidente subito. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Va bene, aveva iniziato a parlare del momento in cui sostanzialmente torna da CariPrato e, come dire, verifica che queste operazioni sono ancora in essere e, anzi, stanno crescendo. IMPUTATO MARIN – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Come lo verifica? IMPUTATO MARIN – No, non è che lo verifico. Le vedo arrivare io le pratiche, non è che io verifico o controlli in banca data o quant'altro, che non avevamo accesso. Le pratiche arrivano ai Crediti. Così chiarisco anche tutto il processo velocemente, se ritiene. Prima che arrivi a me una proposta da portare... Prima che arrivasse a me, scusi, una proposta da portare in un Organo collegiale, Comitato Esecutivo o Consiglio di Amministrazione, ci sono dieci pareri favorevoli: il proponente, il Direttore di filiale – lo devono scrivere –, responsabile Corporated o Imprese che deve dare il parere di inoltrare per l'istruttoria, Crediti di Area, responsabile di Area, responsabile dei Crediti regionale, responsabile della Direzione Regionale, un mio dirigente della struttura Crediti, io che la porto al Direttore Generale, che mi deve dare l'okay per portarla negli Organi collegiali. Quindi i pareri favorevoli sono dieci nella linea che viene fatta della pratica, tutti scritti, perché devono essere scritti. Nel momento che ho il parere e l'okay del Direttore Generale la presento e viene depositata due o tre giorni prima, la pratica, presso il Consiglio di Ammini..., presso la segreteria del dottor Sommella, che sono loro che portano le pratiche cartacee, poi in iPad, ma c'erano anche cartacee, in Consiglio di Amministrazione. Lì io vedo le operazioni, se sono già state utilizzate per comperare azioni, tanto che noi nelle schede di sintesi per il CdA è evidente perché ci mettiamo accordati, utilizzi, io qua se volete ce le ho, i depositi cosa sono rispetto all'utilizzo, la Centrale Rischi, la redditività del rapporto e il commento. In quel momento è evidente che è un finanziamento, come si dice, correlato. La proposta di rinnovo, se è un rinnovo è molto semplice perché dici: è già in essere il finanziamento con le azioni in deposito, che sono elencate in seconda pagina, e su questo i Consiglieri spesso chiedevano se le avevamo a garanzia, c'è anche nelle schede audio. Al che io rispondevo: non le possiamo mettere a garanzia perché c'è il divieto dello Statuto, abbiamo il privilegio sulle azioni in quanto le possiamo compensare, se il cliente non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Articolo 20 dello Statuto? IMPUTATO MARIN – Articolo 16 e 20 dello Statuto. Abbiamo il privilegio utilizzabile per chiudere le operazioni nel caso il cliente non ci restituisca i soldi o, nel momento che li mettiamo in NPL, provvediamo alla compensazione immediata. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi crediti non performanti? IMPUTATO MARIN – Crediti non performanti, non performing loans, sì. Quindi in quel momento, quando mi arrivano sul tavolo dopo tutti i passaggi, è evidente che è un finanziamento correlato. (...). PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito. Senta, ma quando arrivavano, dice lei, queste pratiche, c'era un elemento ulteriore che, come dire, poteva essere indicativo dell'esistenza di un'operazione correlata nell'ambito della PEF? IMPUTATO MARIN – No, era evidente dagli utilizzi e dal deposito delle azioni. Gli utilizzi erano per la maggior parte 90, 100% pari all'affidamento che era stato concesso e il deposito in azioni era uguale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Facevo riferimento alla formula famosa... IMPUTATO MARIN – Non ho capito. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – "Acquisto di valori mobiliari". IMPUTATO MARIN – "Acquisto valori mobiliari e immobiliari" è una formula generica di cui non serviva neanche tenerne conto perché era evidente da quelli che erano gli utilizzi e i depositi (...)"

nominativi, vengono fatte negli anni 2012 e poi principalmente a fine 2013-2014. **Stiamo parlando sempre degli stessi nominativi, perché quello che girava nel Consiglio di Amministrazione di nuovi..., adesso dico magari una..., impianto, impianto creditizio, cioè voglio dire nuovo impianto creditizio, nuovo affidamento, sono stati fatti tutti all'inizio, nel 2011. Successivamente erano tutti aumenti rispetto a quanto era già in essere.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - O rinnovi, anche? IMPUTATO MARIN - Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - O anche rinnovi e basta? IMPUTATO MARIN - Aumenti, rinnovi o revisioni, perché ogni anno c'erano le revisioni"] e quanto lamentato al riguardo, nel corso del Comitato di Direzione del 10.11.2014, dal D.G. di BPVi, Samuele Sorato (proprio perché tale staticità, basata sui rinnovi e sulle revisioni di vecchi finanziamenti correlati già erogati anni prima sempre agli stessi soggetti, per lo più radicati sul territorio veneto, rendeva sempre più rischioso mantenerli in essere; ed invero appena un paio di settimane prima rispetto a quel Comitato di Direzione, precisamente in data 27 ottobre 2014, era stato pubblicato l'articolo de "Il Sole 24 Ore" a firma Claudio Gatti, in atti *sub* doc. 207 del P.M., basato in parte non minimale sulle rivelazioni dell'imprenditore scledense Paolo Trentin).

Nell'occasione del Comitato di Direzione 10.11.2014 il Sorato aveva infatti caldeggiato, di fronte al ristretto consesso di vertici dirigenziali della BPVi formato per la quasi totalità dai suoi vice direttori generali, incluso il MARIN, un rinnovo del "parco" dei soggetti da rendere destinatari di operazioni di finanziamento correlato, possibilmente uscendo dalla regione Veneto per meglio assicurare la discrezione assoluta sulle anzidette operazioni (cfr. pagg. 35-36 della relativa trascrizione in atti *sub* doc. 110 del P.M.):

"SAMUELE - E dopo dobbiamo sempre ricorrere al solito Jacon [trattasi del già citato teste Claudio Giaccon, all'epoca Direttore regionale del Veneto Occidentale, che - come spiegato in udienza dal teste stesso - raggruppava "le tre aree di Vicenza, quindi tutta la città di Vicenza e la provincia, e l'area di Padova, che comprendeva le filiali nella città e nella provincia di Padova"], sempre ricorrere alla solita Vicenza, no? E, invece, bisogna che 'sta roba qui venga fatta Milano-Roma, noi dobbiamo trovare Milano-Roma, **perché poi se ne parla meno.** Se qui facciamo sempre e solo in ultima, **facciamo intervenire i soliti, figurati se questi non parlano!** Cioè, non ... non ... **bisogna pianificarla meglio questa attività qua,** dobbiamo ... uhm ... dobbiamo essere più confidenti e avere addirittura ... Avevamo anche detto che riuscivamo a ... a ... a recuperare qualcosa in più per smaltire le ... le ... le richieste pendenti. Fino ... Quindi, fino ad oggi, quanto abbiamo?".

Ciò posto, osserva questa Corte come non sia in realtà di per sé radicalmente implausibile l'assunto del MARIN secondo cui egli si sarebbe convinto - sul ritenuto presupposto della non applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche cooperative - della liceità delle anzidette operazioni di finanziamento correlato, e ciò anche grazie alle rassicurazioni ricevute in tal senso tanto dai suoi colleghi con maggiore anzianità di servizio, come Seretti e GIUSTINI, quanto da un autorevole parere legale richiesto e ottenuto, a suo dire, dalla banca (parere legale al quale il suo difensore ha fatto ripetutamente riferimento, tanto nell'atto di appello - cfr. sua pag. 38 - quanto - cfr. pagg. 65-66 verbale stenotipico 30.9.2022 - in sede di discussione finale).

Quanto meno non è sicuramente implausibile ritenere che, nel dubbio pur persistente al riguardo, in BPVi si fosse scelto, per evidente convenienza, di abbracciare la tesi dell'inapplicabilità della citata norma alle società cooperative.

Effettivamente a quell'epoca si trattava di questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, ed anzi va detto che ancora nel 2015 la stessa Corte di cassazione ebbe ad esprimersi - richiamando suoi precedenti arresti - proprio nel senso della non applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche cooperative: cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 9404 del 09/04/2015, Curatela Fallimento Lanzafame Sas contro Credito Siciliano SpA (società, quest'ultima, che aveva incorporato la Banca Popolare Santa Venera), non massimata, la quale - in motivazione - così argomenta: *"L'art. 2358 c.c., che nel testo invocato dalla ricorrente vietava alle società per azioni di accettare in garanzia azioni proprie, non era in realtà applicabile alle società cooperative, per le quali già all'epoca l'art. 2522 c.c. (poi riprodotto nell'attuale art. 2529 c.c.) prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società. Né alle banche popolari era applicabile l'art. 34 del d.lgs. n. 385 del 1993, che analogo divieto prevedeva (prima della sua abrogazione a opera dell'art. 5 d.lgs. n. 542 del 1999), per le banche di credito cooperativo, perché il divieto non era invece imposto dall'art. 30 dello stesso d.lgs. n. 385 del 1993, specificamente destinato alla disciplina appunto delle banche popolari. Nella giurisprudenza di questa corte, del resto, si è già riconosciuto che la natura cooperativa delle banche popolari ne giustificava una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni; e in particolare che «è valida la clausola dello statuto di una banca popolare con cui si prevede che le azioni della società sono vincolate a garanzia di qualsiasi obbligazione contratta dal socio con la società stessa, con conseguente facoltà, per gli amministratori della banca, in ipotesi di inadempimento del debitore, di procedere*

*al rimborso ed all'annullamento di dette azioni, secondo le modalità previste in caso di recesso del socio, utilizzandone l'importo per estinguere il debito» (Cass., sez. I, 29 ottobre 1996, n. 9445, in Giust. Civ. 1997, p. 681).".*

Nondimeno, al di là del fatto che lo stesso istituto di credito, in occasione dei miniaucap 2013 e 2014, ebbe a ritenere applicabile tale norma, in ogni caso le operazioni di finanziamento correlato in oggetto, quand'anche si fossero potute considerare effettivamente lecite (stante la conformazione societaria di BPVi) in ossequio all'orientamento poco sopra illustrato, non per questo si sarebbero potute ritenere esenti dall'obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza, trattandosi di due piani totalmente distinti fra loro e non sovrapponibili.

Di ciò in verità il MARIN ha riconosciuto di essere sempre stato pienamente consapevole allorquando ha dichiarato quanto segue:

- interrogatorio reso dinanzi ai Pubblici Ministeri il 28.4.2017 alla presenza del suo difensore fiduciario (il cui verbale, al pari di quello del successivo interrogatorio svoltosi il 2.5.2017 con le medesime modalità, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento in quanto prodotto dall'Accusa all'udienza del 18.6.2020 ai sensi dell'art. 503 c.p.p. giacché utilizzato per le contestazioni all'imputato in sede di esame nelle due udienze precedenti): *"Confermo che ero consapevole che anche i finanziamenti correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi impattavano sul TIER 1 e che, pertanto, la loro esistenza doveva essere oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia"* (cfr. pag. 5 verbale di interrogatorio cit.);
- esame dibattimentale (cfr. pag. 30 del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020): *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Lei conosceva quello che era l'impatto, invece, di questo tipo di operazioni sul Tier 1? IMPUTATO MARIN - No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - No. Al tempo disse: "Confermo che ero consapevole che anche i finanziamenti correlati all'acquisto o sottoscrizione di azioni impattavano sul Tier 1". IMPUTATO MARIN - Sì, dell'impatto sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Questo le ho chiesto, "e che pertanto la loro esistenza doveva essere oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia". IMPUTATO MARIN - No, lei mi ha chiesto se sapevo il peso sul Tier 1. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Forse mi sono spiegato male io. IMPUTATO MARIN - Lei mi ha chiesto se sapevo il peso... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Cioè l'impatto. IMPUTATO MARIN - Cioè l'impatto, pensavo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ho usato il termine dell'interrogatorio. PRESIDENTE - L'impatto nel senso di deducibilità del*

capitale finanziato dal Tier 1, non la quantificazione. IMPUTATO MARIN - Sì, no, no, avevo capito l'impatto in percentuale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - No, ma anche adesso, con riferimento allo svuotamento del fondo, lei ha utilizzato il termine, mi pare, "impattare", quindi pensavo che quello fosse... E lei disse al tempo: "All'epoca ero convinto che questo avvenisse effettivamente nelle segnalazioni periodiche", per correttezza le leggo anche questa cosa. IMPUTATO MARIN - Sì.";

- controesame dibattimentale condotto dal difensore di Banca d'Italia, avv. Ceci (cfr. pag. 67 verbale stenotipico d'udienza 16 giugno 2020): "PARTE CIVILE, AVV. CECI - Va bene, chiudiamo qui. Lei dice, e devo dire, insomma, onore al merito, perché dice che conosceva l'obbligo di dedurre, la necessità di dedurre dal patrimonio le azioni finanziate. IMPUTATO MARIN - Sì, lo confermo. PARTE CIVILE, AVV. CECI - Che sembra che non lo sapesse nessuno in questa banca".

Il punto nodale da affrontare, pertanto, rimane unicamente quello della consapevolezza o meno, in capo al MARIN, del fatto che in realtà lo scomputo di tale capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza di BPVi non aveva luogo. Egli in sede di esame dibattimentale ha recisamente negato tale consapevolezza, affermando di essere sempre stato convinto che lo scomputo venisse regolarmente posto in essere e di non avere peraltro mai affrontato l'argomento con i colleghi della Divisione Bilancio: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi conferma questo? IMPUTATO MARIN - Sì, io confermo, ero convinto che venisse scomputato, l'ho detto allora e lo dico adesso. Io però di questo non ne ho mai parlato con il Bilancio, eh, a chiedere se lo facevano. In quanto c'era una riserva indisponibile, da mie letture sull'argomento, voglio dire, del 2358 e quant'altro, c'era una riserva indisponibile statutaria di bilancio di 3,7 miliardi di euro, ampiamente disponibile per le operazioni che vedevamo noi in sede centrale. Io ho visto girare, mi son fatto i miei calcoli ultimamente, un circa 400 milioni di operazioni, media, non superavano mai questo importo di delibere negli Organi collegiali." (cfr. pag. 30 verbale stenotipico d'udienza 11 giugno 2020); "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - E l'evidenza nell'ambito dei dati di bilancio di queste operazioni lei ha avuto modo di apprenderla quale era? IMPUTATO MARIN - No, guardi, io col bilancio non... PRESIDENTE - Chiedo scusa, dottor Pipeschi, quando dice "queste operazioni" fa riferimento agli storni o alle operazioni di capitale... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Scusi, alle operazioni di finanziamento correlato. PRESIDENTE - Non avevo capito io la domanda. IMPUTATO MARIN - Sì, ma non ho capito la domanda io, Presidente. PRESIDENTE - Presumo, interpreto il Pubblico Ministero: la evidenza dai dati di bilancio nel senso della deducibilità, deduzione dal patrimonio di vigilanza, è quello che intende dire? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Certo, sì, sì. PRESIDENTE - Questo. IMPUTATO

MARIN – No, ho detto anche prima, io non avevo evidenze. L'unica cosa che vedevo nel bilancio, nelle tabelle integrative, le riserve statutarie e le riserve straordin... sovrapprezzo che coprivano quei finanziamenti, secondo me; e poi c'era la tabella degli annullamenti delle compensazioni delle azioni. PRESIDENTE – Ex articolo 20? Operazioni ex articolo 20? IMPUTATO MARIN – Ex articolo 16 e 20, che corrispondevano esattamente a quelle che portavamo in Consiglio di Amministrazione per annullare azioni e utilizzi, o per posizioni NPL oppure anche per operazioni ordinarie, perché ne sono state annullate anche di operazioni ordinarie. Quella tabella c'era, faceva un riassunto degli annullamenti." (cfr. pagg. 46-47 verbale stenotipico d'udienza 11 giugno 2020); la recisa negazione della circostanza è stata poi ribadita dal MARIN durante il controesame condotto sempre in primo grado dal difensore di Banca d'Italia, avv. Ceci (cfr. pagg. 67-69 verbale stenotipico d'udienza 16 giugno 2020); detta negazione è infine stata ancora reiterata, nel presente grado di giudizio, in sede di spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 24.6.2022 (le quali, articolate dal MARIN in pochi brevi punti, non hanno aggiunto alcuna novità sostanziale – neppure sugli altri aspetti del *thema decidendum* – rispetto al contenuto dell'esame reso dall'imputato in primo grado).

Viceversa – come contestatogli dal P.M. in udienza (cfr. pag. 47 verbale stenotipico 11.6.2020 nonché, più diffusamente, pag. 77 verbale stenotipico 16.6.2020) – il MARIN aveva reso, al riguardo, dichiarazioni di ben altro tenore nell'interrogatorio del 2.5.2017 dinanzi ai Pubblici Ministeri, effettuato alla presenza del proprio difensore fiduciario (cfr. pag. 2 del relativo verbale): **"Confermo che nei bilanci di competenza non vi era evidenza alcuna relativa alle operazioni bacciate. Di questo non ho parlato con altri colleghi, nonostante che per i Mini Aucap 2013 e 2014 nei relativi bilanci d'esercizio emergessero i finanziamenti concessi ai clienti per la sottoscrizione di azioni BPVi. Preciso che non rientrava nelle mie competenze di responsabile della Divisione Crediti la redazione del bilancio d'esercizio, alla cui predisposizione non contribuivo in alcun modo. Avevo modo di prendere cognizione dei bilanci durante le annuali assemblee dei soci BPVi, cui partecipavo in qualità di socio. Inoltre, sempre in tale veste, prendevo visione della Relazione finanziaria semestrale pubblicata dalla Banca stessa".** In sede di esame dibattimentale il MARIN, a fronte della puntuale contestazione dell'Accusa, ha sostenuto, in evidente e totale contrasto con quanto dichiarato tre anni prima nell'interrogatorio 2.5.2017, di avere sì esaminato i bilanci, rendendosi in tale occasione conto del mancato scomputo, ma di averlo fatto soltanto *ex post*, dopo la sua uscita da BPVi. Si



veda al riguardo il seguente passo dell'esame dibattimentale (pag. 77 verbale stenotipico 16.6.2020):

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - In ordine al confronto con, diciamo così, il Bilancio, quindi la Divisione Bilancio, io non ho capito, lei aveva al tempo verificato se queste operazioni che lei riteneva caratterizzate da questa correlazione erano evidenziate, nel senso se se ne era tenuto conto in bilancio, sì o no? Al tempo, non dopo. IMPUTATO MARIN - No, no, non ho verificato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ma allora quando nel verbale del 2 maggio '17 dice: "Confermo che nei bilanci di competenza non vi era evidenza alcuna relativa alle operazioni bacciate. Di questo non ho parlato con altri colleghi, nonostante che per i mini aucap '13 e '14 nei relativi bilanci di esercizio emergessero i finanziamenti concessi ai clienti per la sottoscrizione di azioni BPV". Cioè, pare di capire che è una cosa che fece già al tempo questa di dare un'occhiata al fatto che nel bilancio... Questo è il suo verbale. IMPUTATO MARIN - Sì, sì, ma io li parlo dei bilanci, che me li sono guardati tutti dopo. Durante il periodo l'unica cosa che io ho colto era quella famosa delibera dei 100 milioni che hanno spostato come riserva indisponibile. Sul resto, per me erano all'interno della riserva sovrapprezzo azioni. Poi ho verificato dopo, quando sono uscito dalla banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Guardi, vado avanti perché io complessivamente da quello che era scritto avevo capito un'altra cosa: "Preciso che non rientrava nelle mie competenze di responsabile della Divisione Crediti la redazione del bilancio di esercizio, alla cui predisposizione non contribuivo in alcun modo. Avevo modo di prendere cognizione dei bilanci durante le annuali Assemblee dei soci BPVi, cui partecipavo in qualità di socio. Inoltre, sempre in tale veste prendevo visione della relazione finanziaria semestrale pubblicata dalla banca stessa". Cioè quello che le ho letto adesso, con quello che le ho letto prima, mi avevano fatto capire invece che questa cosa l'avesse verificata. Lei dice che non è così? IMPUTATO MARIN - No, io non l'ho verificata. Ero convintissimo che in quella riserva ci fosse lo spazio, come le ho detto e dico da due giorni. Mi ha colpito il mini aucap. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Avevo capito bene che c'era una differenza tra quello che ha detto e quello che io avevo inteso di qua e le ho letto, com'è mio diritto, la parte. Tutto qua. Ho finito, grazie."

Ebbene, ritiene questa Corte che le dichiarazioni *contra se* - che a questo punto assumono rilievo dirimente in ordine all'elemento soggettivo del reato - contenute al riguardo nell'interrogatorio reso dal MARIN ai Pubblici Ministeri il 2.5.2017 (alla presenza altresì del suo difensore fiduciario) abbiano valore di vera e propria prova nei suoi confronti, non limitandosi esse a incidere sulla mera valutazione di credibilità del suo esame dibattimentale, poiché trattasi di dichiarazioni rese dal MARIN nell'immediatezza dell'inizio delle indagini

preliminari avviate nei suoi confronti (e dunque decisamente più attendibili stante la stretta contingenza temporale: l'avviso di garanzia per i fatti da lui commessi in tesi accusatoria fino all'anno 2014 era stato notificato al MARIN in data 24.4.2017) nonché in presenza di tutti i presupposti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p..

Non vi è infatti ragione di discostarsi dal costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro lo stesso se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, c.p.p.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo. In questo senso, fra le altre, vanno richiamate Cass. Pen. Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, imp. S., nonché Cass. Pen. Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, imp. D.G..

Tale ultimo arresto - nel ritenere utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al G.I.P. e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale - ha precisato in motivazione, con convincente e condivisibile ragionamento richiamante anche vari precedenti conformi, che i primi tre commi dell'art. 503 c.p.p. dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione - per l'imputato - contenuta nel predetto art. 503 c.p.p., commi 5 e 6; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nell'art. 500 c.p.p., comma 2, secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste (e quindi non si parla di imputato). Viceversa i commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p. dettano una regola completamente diversa per le dichiarazioni rese dall'imputato: *"le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma dell'art. 294, art. 299, comma 3 ter, artt. 391 e 422"*. E' chiaro, quindi, che il legislatore *"ha trattato in modo*

*diverso le dichiarazioni delle parti private (simili ai testi, come, ad esempio, la P.C.) regolamentate nell'art. 503 c.p.p. da quelle rese dall'imputato regolamentate sempre nello stesso art. 503. Per le prime si applicano tutte le regole del precedente art. 500 c.p.p. così come confermato anche dal richiamo del predetto articolo effettuato nell'art. 503, comma 4, per le seconde una regola del tutto diversa che si ricava chiaramente dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6. In proposito è costante l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 503, commi 5 e 6, assumono piena efficacia probatoria e sono perciò utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 526 c.p.p. (si vedano Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 21/10/1998 Ud. - dep. 28/01/1999 - Rv. 213329; Sez. 1, Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud. - dep. 05/11/2009 - Rv. 245520). Conferma quanto sopra anche il fatto che la L. 1 marzo 2001, attuativa dei principi del "giusto processo", mentre ha radicalmente mutato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni lette per le contestazioni al testimone, ripristinando l'originale regola di esclusione probatoria (salvo per i casi di cui al comma 4, eccezione, d'altronde, prevista nello stesso art. 111 Cost.), ha lasciato inalterata la disciplina prevista dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6" (così, in motivazione, Cass. Pen. Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, imp. D.G., cit.).*

Ovviamente una lettura di detta disciplina compatibile con il principio del contraddittorio e ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che gli effetti della contestazione siano distinti a seconda che essa riguardi il dichiarante (come in ispecie) ovvero altri coimputati: il "precedente difforme", nel primo caso, può essere utilizzato contro il dichiarante se le dichiarazioni contestate sono state assunte - come in ispecie sono state assunte - con le modalità indicate nei commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p.; è solo nel secondo caso che, in applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2 (richiamato dall'art. 503 c.p.p., comma 4), la dichiarazione dell'imputato esaminato può essere valutata unicamente per stabilire la credibilità dello stesso, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500 c.p.p., comma 4.

Ed invero, nel primo caso - precedente difforme utilizzato contro il dichiarante dopo le contestazioni di cui sopra -, che ricorre appunto in ispecie, siamo in presenza di dichiarazioni rese dall'indagato *contra se*, con l'assistenza del difensore e nel contraddittorio con il P.M.; dichiarazioni, poi, ritrattate in

dibattimento e, quindi, sottoposte alle contestazioni del P.M. in base al precedente difforme.

È chiaro, dunque, che, in tal caso, non si viola alcuno dei principi di cui all'art. 111 Cost.. Sul punto – come ricordato sempre dalla citata Cass. Pen. Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, imp. D.G. - si è in tal senso pronunciata anche la Corte Costituzionale (C. Cost. 1 luglio 2009, n. 197).

D'altra parte - fermo restando il carattere probatorio già di per sé dirimente circa l'elemento soggettivo, in ordine alla specifica posizione dell'imputato MARIN, delle dichiarazioni da questi rese il 2.5.2017 nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi ai Pubblici Ministeri alla presenza del suo difensore fiduciario – questa Corte osserva che, più in generale, nessun senso avrebbero logicamente avuto, nel caso di effettivo convincimento dei vertici di BPVI (incluso il MARIN) circa l'effettuato scomputo delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza, tanto la "consegna del silenzio" vigente all'interno della banca (un esempio fra i molti è lo scambio di battute – *"neanche il tuo cane lo deve sapere"* - tra Samuele Sorato e Umberto Seretti nel corso del comitato di direzione 10.11.2014: cfr. pagg. 30-31 del doc. 110 del P.M.), quanto la costante preoccupazione dello stesso imputato MARIN di evitare di correre il benché minimo rischio di allertare gli organismi di vigilanza in ordine all'effettuazione di siffatte operazioni.

A titolo esemplificativo, sotto l'ultimo dei due profili ora menzionati, si possono citare le seguenti emergenze processuali a carico del MARIN:

- deposizione del teste Costante Turco (subalterno di Emanuele Giustini alla Divisione Mercati), pag. 70 del verbale stenotipico d'udienza 3.7.2019: *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Si ricorda, a dire di Marin, il perché di questi consigli? TESTIMONE TURCO - Sempre, appunto, perché essendo un po' operazioni cosiddette, chiamiamole, "borderline", non ci fosse proprio la coincidenza dei tre eventi, cioè delibera, sottoscrizione e addebito, nella stessa data. Quindi che Consob e Banca d'Italia potevano in qualche modo dire qualcosa"*;
- intervento del MARIN (corrispondente a "VM9", come egli stesso in sede di esame ha riconosciuto, cfr. pag. 58 verbale stenotipico 11 giugno 2020: *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Pagina 42, invece, dice, 42 e a seguire, voce maschile 9, sì, sa chi è? - IMPUTATO MARIN - Sono io"*) nel Comitato di Direzione del 10.11.2014, pagg. 42-44 della relativa trascrizione in atti *sub* doc. 110 del P.M., ove il MARIN disserta con PIAZZETTA Andrea (VM10) in ordine a un'operazione correlata (cfr. sul punto anche pagg. 7-8

del verbale di interrogatorio MARIN del 28.2.2017), prospettata dal PIAZZETTA come possibile, da condursi con un soggetto avente sede in Roma [trattasi, come si vedrà *infra*, di quella che poi fu l'operazione "Sorgente"] e finalizzata a cercare di consentire l'uscita dai fondi esteri di 27 sui 42 milioni di euro in azioni BPVi in essi ancora giacenti; ivi il MARIN insiste in maniera particolare sulla necessità di non far coincidere l'entità del finanziamento con il valore delle azioni acquistate e di destinare una parte di esso all'acquisto di altri prodotti diversi dalle azioni in modo da non suscitare l'attenzione degli organismi di vigilanza: "V M 9 (Voce lontana) Bon bon non ... più che altro poi ... No, cioè, nel senso che ... cioè, che non ci sia il collegamento tra 27 e 15, cioè ... V M 10 No, no, no. V M 9 (voce lontana) (inc.) piuttosto facciamo 3 milioni in più di finanziamento. V M 10 Ah, sì, sì, sì. V M 9 Capito? Ecco, e, quindi, gli facciamo comprare qualcos'altro E' questo un po' ... V M 10 Sì, sì, sì. V M 9 Di non fare importi baciati, questo volevo dire, ecco, tutto qua. SAMUELE Va bene V M 10 Si può fare una roba ... V M 9 (voce lontana) Cioè, voglio dire, ne fai 25, dopo gli do un fido di 29, con gli altri 4 compra qualcos'altro (voci sovrapposte) (inc.) SAMUELE Oppure anche se lo portiamo ... V M 9 (voce lontana) E, dopo, gli altri 2, gliene piazziamo un altro, con un finanziamento di 4 (inc.) azioni, ma ... hai capito? Cioè, riesci a fare un misto (voci sovrapposte) (inc.)."

- esame dibattimentale dello stesso MARIN (cfr. pagg. 60-61 del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020), ove l'imputato, nel commentare proprio quello specifico passo della trascrizione del Comitato di Direzione del 10.11.2014, non si fa remore [come, del resto, già in precedenza nel corso del suo interrogatorio del 2.5.2017, ancor più esplicito sul punto: cfr. pag. 4 del relativo verbale] nel dichiarare che era per lui un'esigenza imprescindibile quella di evitare l'uso di ogni formula atta ad allertare, potenzialmente, gli organismi di vigilanza circa il carattere correlato della ivi ventilata operazione<sup>104</sup>.

<sup>104</sup> "IMPUTATO MARIN – Volevano fare il finanziamento di 27 e di 15 per il discorso dei fondi esteri, dove bisognava che liquidassero le azioni. Io gli ho detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè che togliessero le azioni dei fondi? IMPUTATO MARIN – Togliessero le azioni, ho detto: io non voglio nessun collegamento, piuttosto facciamo un finanziamento anche più alto rispetto all'importo, sempre che ci sia il merito. Loro vanno avanti, "ho capito, facciamo...", io dico di non fare importi baciati. Questo volevo dire, tutto qua. (...) 27 e 15 fa 42, che sono i soldi che sono all'estero, dove volevano alienare per il discorso dei fondi esteri. Io ho detto che non voglio nessun collegamento e di non fare importi baciati. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, ma il tema qua era liberare dei fondi che avevano azioni dell'istituto... IMPUTATO MARIN – Sì, che ho saputo in quella... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ...facendo un finanziamento? IMPUTATO MARIN – Sì, e io ho insistito che non voglio che siano baciati con quelle cose lì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E lei dice: io non voglio che siano baciati. IMPUTATO MARIN – L'operazione... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché insiste che non vuole che siano baciati?"

Considerate, inoltre, le ulteriori discrasie - illustrate nelle pagg. 693 e ss. della gravata sentenza - tra i due interrogatori resi dal MARIN il 28.4.2017 e il 2.5.2017 da un lato e il suo esame dibattimentale dall'altro lato, possono ritenersi provate a carico del MARIN, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, quanto meno le seguenti altre rilevanti circostanze, dapprima ammesse nell'immediatezza dell'avvio delle indagini e indi ritrattate - o comunque significativamente ridimensionate - in dibattimento dall'imputato:

✓ rilevanza dell'utilizzo della c.d. "causale generica sentinella": *"In questa fase, ulteriore elemento che mi ha permesso di capire la natura correlata (all'acquisto di azioni BPVI) delle operazioni di finanziamento, è stata la formula che per prassi veniva inserita nella P.E.F., vale a dire espressioni del tipo "acquisto valori mobiliari o immobiliare" oppure "cogliere opportunità nel mercato mobiliare o immobiliare" (cfr. pag. 3 verbale di interrogatorio 28.4.2017), fermo restando che comunque una percentuale tutt'altro che irrilevante dei finanziamenti correlati (pari a poco meno del 40%), in base alla stessa relazione depositata dai consulenti del P.M., non era invece connotata dall'utilizzo di tale causale;*

---

**IMPUTATO MARIN** - *Perché non voglio nessun collegamento possibile, immaginabile, di controllo, da parte degli Organi di Vigilanza rispetto... Loro avevano comunicato all'Organo di Vigilanza che c'erano le azioni nei fondi, perché l'hanno detto qui. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* - Sì, perché... **IMPUTATO MARIN** - *L'hanno detto perché l'avevano scomputato, io gli ho detto: io non voglio che ci siano collegamenti con questa operazione qua, quindi non facciamo importi baciati, non facciamo altro. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* - E quindi: "diamo magari un po' di più"? **IMPUTATO MARIN** - *"Fate poi quello che ritenete, purché ci sia il merito". L'operazione che è arrivata il 2 di dicembre, che è andata in delibera, era di un importo completamente diverso rispetto ai 27 e ai 15 e per una finalità completamente diversa, che era un bridge, detto acquisto anche di valori immobiliari o impegno a mantenere dei depositi. L'hanno perfezionata mantenendo i depositi ma non facendo l'acquisto dell'immobile. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* - Quindi, scusi, questo non fare importi baciati, quindi baciati intende di importo corrispondente tra finanziamento e importo delle azioni? **IMPUTATO MARIN** - Sì. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI** - Era fatto in quale ottica? Cioè quale era l'ottica di non fare un importo baciato? **IMPUTATO MARIN** - *La mia ottica è, il baciato lo intendevo con lo svuotamento delle azioni nei fondi. Quella era la mia ottica, non volevo collegamenti di nessun genere. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* - *Io non capisco cosa vuol dire lei quando dice "non volevo collegamenti". IMPUTATO MARIN* - *Loro avevano comunicato, e l'abbiamo qua, alla Vigilanza che c'erano dei fondi esteri che avevano delle azioni che venivano tolte dal... li volevano... O i fondi vendono, come dice il dottor Sorato, o qualcuno glieli deve comprare. Io insisto che voglio sapere quali sono le aziende che hanno i fondi, le azioni, e non mi viene detto, sono intermediari; dico che non sono pratiche che sono passate attraverso i Crediti, "le volete smontare con dei finanziamenti? Non sono d'accordo che fate finanziamenti baciati collegabili allo svuotamento di quelle azioni che sono nei fondi". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* - *Da chi non dovevano essere collegati? IMPUTATO MARIN* - *Dalla BCE e da chi faceva - gli Organi di Vigilanza - i controlli. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* - *Dalla Vigilanza, solo la BCE? IMPUTATO MARIN* - *Perché se tu dici: li decurto, tiro via il patrimonio, mi impegno a farli liquidare dal fondo, e poi ci fai sopra un importo baciato".*



- ✓ consapevolezza "in tempo reale" dell'esistenza del fenomeno degli storni (fenomeno che, viceversa, in sede di esame dibattimentale - cfr. pagg. 45-46 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020 - il MARIN ha sostenuto essergli divenuto noto solo nel 2015 quando ormai era divenuto direttore generale della siciliana Banca Nuova): *"Comunque, per i finanziamenti baciati, le condizioni economiche erano di mercato; in genere, lo spread era previsto nella misura del 1-1,5%, da aggiungersi al tasso EURIBOR trimestrale o semestrale del periodo (si trattava sempre di finanziamenti a tasso variabile). Ciò nonostante, la redditività di alcuni di questi rapporti era negativa in conseguenza degli "storni" di competenza e/o di valuta riconosciuti. Nel corso delle sedute del CdA è capitato più volte che, in sede di esame della proposta di rinnovo di un finanziamento baciato, all'esito della mia esposizione della relativa proposta, qualche consigliere abbia chiesto spiegazione delle motivazioni di tale redditività negativa. A queste domande, rispondeva sempre il D.G. Sorato giustificando la redditività negativa con motivi tecnici e, comunque, rassicurava il Consiglio dicendo che avrebbe dato indicazione alla Divisione Mercati di rivedere le condizioni del finanziamento in esame"* (cfr. pag. 2 verbale di interrogatorio 2.5.2017);
- ✓ carattere effettivamente correlato - peraltro agevolmente evincibile già dalle pagg. 41-44 della trascrizione del *file* audio del Comitato di Direzione 10.11.2014, doc. 110 del P.M. nonché, più ancora, dalla deposizione del teste Valter Mainetti e dall'intercettazione n. progr. 478 dell'8.9.2015, sulla quale v. subito *infra* - della c.d. operazione "Sorgente" (cfr. pagg. 7-8 verbale di interrogatorio 28.4.2017), viceversa negato dal MARIN in sede di esame dibattimentale (cfr. pagg. 54 e ss. del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020).

In relazione all'operazione "Sorgente" la difesa, alle pagg. 25-26 della memoria depositata all'udienza del 30.9.2022 a conclusione della propria arringa (nonché nel corso di quest'ultima: cfr. pagg. 71-72 verbale stenotipico 30.9.2022), ha inteso sostenere, allegando a tale atto una P.E.F. redatta in tal senso il 27.11.2014 con delibera favorevole del CdA datata 2.12.2014, che si trattò non già di una operazione di finanziamento correlato (c.d. "baciata") bensì di un'operazione di tutt'altra natura, immobiliare, citando peraltro all'uopo solo un breve stralcio iniziale dell'esame del teste

Valter Mainetti (A.D. del Gruppo Sorgente) estrapolato dal contesto ben più ampio della sua complessiva deposizione resa all'udienza del 12.12.2019.

Dal prosieguo della deposizione Mainetti, viceversa, emerge chiaramente:

- che lo stesso Mainetti aveva effettivamente intavolato, con BPVi, iniziali trattative unicamente finalizzate a che detto istituto di credito entrasse, con una trentina di milioni di euro, a far parte di un sindacato di banche chiamato ad erogare a Sorgente un normale e regolare mutuo immobiliare destinato a finanziare l'acquisto di *"un immobile in America, il Throne Building, che è un immobile fatto proprio a trono, dove c'è il Civic Opera House di Chicago, ed era un immobile che costava sui 120 milioni di dollari, e stavamo cercando delle banche per un mutuo"* (cfr. pag. 10 esame testimoniale cit., prima parte; le modalità di quello che sarebbe dovuto essere il mutuo immobiliare erogato da BPVi, in realtà mai perfezionatosi a livello di stipula contrattuale fra le due parti, sono poi spiegate dal teste Mainetti alle pagg. 11-12 *ibidem*);
- che tuttavia, mentre la prospettata operazione di mutuo immobiliare non venne alla fine mai perfezionata *inter partes*, accadde che PIAZZETTA Andrea (Direttore della Divisione Finanze di BPVi) chiese al Mainetti, verso la metà del mese di dicembre 2014, di comprare a sconto 25 milioni di azioni BPVi per aiutare la banca a collocarle (cfr. seconda parte pag. 10 esame testimoniale cit.: *"TESTIMONE MAINETTI - E poi avvenne che, poco prima di Natale, mi pare il 14, guardi, adesso non ricordo, o del 15, il dottor Piazzetta mi disse: siccome dobbiamo collocare un po' delle nostre azioni, se vi diamo un finanziamento di 25 milioni, comprereste delle nostre azioni? E io dissi: vabbè, tanto era un'operazione... Veramente prima sembrava dovesse essere un'operazione pronti contro termine, cioè 25 milioni di affidamento che dovevano servire per comprare l'immobile ci venivano dati, però, intanto, dovevamo fare un'operazione pronti contro termine acquistando titoli di Stato come sottostanti; in realtà, poi mi disse: invece di titoli di Stato, perché non prendete le nostre azioni? Rimasi un po', devo dire, perplesso, però poi lo abbiamo fatto (...). Ci tengo a dire, però, che questo finanziamento non ci fu dato, e noi lo abbiamo gestito, cioè non è che ci hanno dato 25 milioni e noi abbiamo visto un dollaro, un euro o una sterlina: entrarono e uscirono per comprare le azioni"*);
- che, come detto, nessuna operazione di mutuo immobiliare fu alla fine stipulata in concreto tra BPVi e il Gruppo Sorgente benché le iniziali trattative avessero avuto quell'oggetto (cfr. pag. 12 esame testimoniale cit.: *"TESTIMONE MAINETTI - Con il dottor Piazzetta si era avviato un rapporto, cercando*



di aumentare le operazioni da fare. E c'era questa operazione immobiliare che io ho evidenziato, e la Banca Popolare di Vicenza mi chiese, dice: vorremmo entrare anche noi a far parte di questo pool di banche per finanziare l'operazione di Chicago, e io dissi va bene nell'ambito di questo... PRESIDENTE - Ma poi sono entrati in questo sindacato di banche? TESTIMONE MAINETTI - Beh, no, è successo che ci hanno chiesto questa operazione con le azioni, si è ritardato l'acquisto dell'immobile, e poi siamo rimasti con le azioni della banca che si sono deprezzate. PRESIDENTE - Cioè, quindi, questa operazione di finanziamento finalizzata all'acquisto di azioni? TESTIMONE MAINETTI - Si è deviata su quest'altra. PRESIDENTE - E non ha più avuto nessun nesso con l'operazione immobiliare? TESTIMONE MAINETTI - No, assolutamente no");

- che in concreto il suddetto finanziamento da 25 milioni di euro (con ogni evidenza, atteso quanto sopra, correlato all'acquisto di azioni BPVi: cfr. ad ulteriore riprova anche pag. 13 della deposizione Mainetti, laddove il teste riferisce di una promessa verbale di riacquisto delle azioni fattagli da Andrea Piazzetta e dal D.G. Samuele Sorato durante un incontro congiunto) venne erogato alla Sorgente Group International Holding non già dalla capogruppo BPVi bensì dalla sua controllata irlandese BPVi Finance (cfr. pagg. 10-11 esame testimoniale cit.).

Fra l'altro è lo stesso imputato MARIN, nel corso del suo esame (cfr. pag. 61 verbale stenotipico 11.6.2020), a confermare che **"L'operazione che è arrivata il 2 di dicembre, che è andata in delibera (...) l'hanno perfezionata mantenendo i depositi ma non facendo l'acquisto dell'immobile"**.

Nel senso del carattere correlato dell'operazione "Sorgente", già ben evidente da quanto fin qui detto, nonché nel senso della consapevolezza di ciò in capo al MARIN, milita del resto un ulteriore pregnante elemento probatorio.

Trattasi della conversazione telefonica captata n. progr. 478 dell'8.9.2015 tra Francesco Iorio (nuovo Direttore Generale di BPVi, subentrato al posto di Samuele Sorato, che nell'occasione - così dice Iorio nelle prime battute della conversazione intercettata - doveva incontrarsi fra un'ora proprio con un legale del Gruppo Sorgente) e Paolo MARIN, pagg. 160-164 della perizia di trascrizione:

"(...) Paolo: Sì, Mainetti che è il proprietario, che avevano rapporti continui... Perché io poi avevo chiamato il capoarea di Roma a dire: "Ma da cosa nasce 'sta roba qua?". "Ma, perché abbiamo fondi e Sorgente di qua, patrimonio immobiliare, si incontrano sempre Mainetti con il dottor Sorato e il dottor Piazzetta qui nella sede di Roma. E

nasce per fare investimenti di fondi e quant'altro, e va beh, mandatela avanti". Noi abbiamo esaminato Sorgente Group, cioè l'analisi critica di tutto il gruppo.

Iorio: Ah. Sì.

Paolo: Cioè, il gruppo è potente, voglio dire, e anche la famiglia è potente, 5 miliardi di immobili e quant'altro; nell'ottica, diciamo, di un gruppo del genere, il finanziamento proposto, voglio dire, ci stava, ecco, considerato il gruppo nel suo insieme. **Che poi magicamente di là abbiano fatto quelle operazioni lì, mmh... questo l'ho scoperto a gennaio e febbraio, addirittura, ecco, quindi...** [in realtà, come emerge dal verbale del Comitato di Direzione 10.11.2014 la cui trascrizione è in atti quale doc. 110 del P.M., del quale cfr. qui le pagg. 41-44, il MARIN già ivi aveva ascoltato Andrea Piazzetta e Samuele Sorato prospettare una possibile progettazione di tale futura operazione di finanziamento correlato, da stipularsi con un soggetto di Roma, ed era intervenuto per raccomandarsi che in tal caso la veste da dare a detta operazione non fosse quella di una "baciata" pura, in modo tale da non destare ragioni di sospetto nelle autorità di vigilanza: su ciò v. più ampiamente *infra*].

Iorio: Ma sulla delibera ho letto che c'era, diciamo, l'impegno a depositare pari importi di somme presso di noi.

Paolo: Sì, sì, su quella delibera è arrivata proposta così, e così è stato...

**Iorio: Che senso ha da 25 milioni...? Eh.**

**Paolo: Eh, che senso ha? Il senso che avevano tante operazioni che di fatto ci costringevano quasi a portare avanti, ecco, sotto anche... eh... va beh, dai, al telefono magari è meglio...**

Iorio: Va beh, (inc. voci sovrapposte)...

**Paolo: Mi hai già capito, insomma, ecco.**

Iorio: Va buono. Va bene".

Per inciso un'altra affermazione resa dal MARIN in sede di esame dibattimentale (cfr. pag. 63 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020 nonché pag. 48 verbale stenotipico d'udienza 16.6.2020), secondo cui egli avrebbe appreso solo a marzo 2015 dagli organi di stampa del rilascio di lettere di impegno da parte di BPVi, è smentita dal tenore dei seguenti passi del doc. 110 del P.M., corrispondente alla trascrizione del *file* audio del Comitato di Direzione del 10.11.2014, al quale il MARIN era presente:

- ✓ pag. 40: "VM 8 [GIUSTINI] Sai, qui, Andrea, bisogna ... Scusa, apro una parentesi, no? Qui il tema è che la gente ti dice, uno: "Cosa mi rende? Perché lo devo fare?", due: "Se il valore va giù, come mi cautelo?". E, terza cosa, **se trovi un accordo, bisogna metterlo su carta, comunque devi fare una side letter, che dovremo firmare io e te ... eh ... come stiamo facendo su altre cose e ... - VM 10**

**[PIAZZETTA]:** *Eh, sì, lo abbiamo già fatto, ma ... - VM 8: E fare in modo che ... Allora, magari, ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula, perché, con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento del valore e li cauteli sul rendimento, ne trovi che ... che ti comprano";*

- ✓ pag. 78: "VM 8 [GIUSTINI] (voce lontana) **Con questa side letter in cui gli spieghiamo che è cautelato, sennò non te lo comprano questo, perché fuori ... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera" (inc.) milioni di persone che l'hanno letto, che [l'azione BPVi] vale 20,00 Euro".**

A tal proposito il MARIN in sede di esame dibattimentale (cfr. pag. 63 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020), avuta lettura dal P.M. del solo passo corrispondente alla pag. 40 del doc. 110 cit., ha inteso sostenere che il termine *side letter* non sarebbe un sinonimo di "lettera di impegno" bensì andrebbe riferito a tutt'altra nozione: "IMPUTATO MARIN - Allora, quando hanno parlato di *side letter*, allora, il termine "side letter" è un termine che viene usato nei finanziamenti, io l'ho inteso così, quando assumiamo le patronage impegnative o non impegnative sui finanziamenti. Io l'ho inteso così, ma non l'ho collegato con le lettere che poi ho saputo a marzo del 2015. Le *side letter* sono delle patronage. Spesso si finanziano gruppi di aziende e si chiede una *side letter*, che può essere di conforto o impegnativa per la holding: la impegnativa praticamente è una fideiussione in cui la controllante si impegna con una *side letter* a fare in modo che la controllata adempia ai propri obblighi; oppure c'è l'altro caso di tenere non impegnativo. Io questa ho interpretato, ma dopo, rivedendo, ascoltando. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Però lei ha visto il contesto, era... IMPUTATO MARIN - Il contesto poi, ma col senno di dopo uno dice: si riferivano... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Dottor Marin, io le ho fatto la domanda perché lei c'era. IMPUTATO MARIN - Il termine "side letter" è un termine che si usa molto nei finanziamenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Certo. IMPUTATO MARIN - Col senno di poi, si riferivano probabilmente a quelle."

Con ogni evidenza, invece, quand'anche il tenore del passo del Comitato di Direzione 10.11.2014 corrispondente alla pag. 40 della sua trascrizione (doc. 110 del P.M.) fosse - il che non è - di ambigua interpretazione, certo non può dirsi altrettanto del successivo passo di cui alla pag. 78, ove il parlante, che anche in tal caso è Emanuele GIUSTINI, platealmente ed esplicitamente collega la necessità di emettere quella che egli chiama "*side letter*" al timore dell'acquirente di ritrovarsi titolare di azioni BPVi fortemente deprezzate rispetto al valore nominale da tempo fissato in euro 62,50, come ormai andavano pubblicamente ventilando alcuni organi di stampa.

Ciò posto, non è fondato neppure l'assunto difensivo – cfr. pagg. 174-178 atto di appello - secondo cui difetterebbe il dato quantitativo esattamente riferibile a ciascun imputato con riguardo alla frazione ad esso specificamente ascrivibile del maggiore capitale finanziato complessivo, sicché risulterebbe impossibile, a detta dell'appellante, valutare la reale offensività di ciascuna condotta e, segnatamente, della condotta del MARIN.

Al contrario, proprio muovendo da quanto dichiarato anche in sede di esame dibattimentale dallo stesso MARIN – cfr. pagg. 35-36 del verbale stenotipico d'udienza 16.6.2020 - circa le sue competenze in tema di deliberazione individuale (fino all'ammontare di euro 6 milioni) nonché in tema di presentazione delle pratiche di finanziamento ai vari organi collegiali (per le pratiche di valore superiore), risulta puntuale e ineccepibile la ricostruzione, operata dal tribunale di Vicenza alla pag. 700 dell'appellata sentenza, righe 24-38, del volume di finanziamenti correlati – obiettivamente ingente: si tratta di complessivi 800 milioni circa di euro - alla cui realizzazione il MARIN ha direttamente prestato, rivestendo di volta in volta l'uno o l'altro dei suddetti ruoli, il suo personale apporto concorsuale.

Ne consegue l'infondatezza, altresì, dello strettamente correlato ulteriore assunto difensivo (svolto alle pagg. 177-178 dell'atto di appello) secondo cui il giudicante si troverebbe per ciò stesso nell'impossibilità di *“valutare se, sottratto al valore di mercato il capitale asseritamente finanziato per la parte direttamente riferibile a Marin, il valore [delle azioni BPVi] sarebbe stato diverso od uguale, con riferimento ai ratios obbligatori”* e dunque se la condotta dell'imputato – come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di agiotaggio: l'appellante cita in particolare Cass. Pen. Sez. 5, n. 4324 del 08/11/2012 dep. 29/01/2013, Dall'Aglio e altro, nonché Cass. Pen. Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, imp. F.– possa davvero definirsi *“concretamente idonea ad influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuaderlo della convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento del titolo”* (cfr. pag.177 atto di appello, cit.).

Le ingenti proporzioni, poco sopra illustrate, del fenomeno delle operazioni di finanziamento correlate alle quali il MARIN ha, in una forma o nell'altra, prestato direttamente il suo apporto concorsuale – si tratta in buona sostanza dei due terzi circa del totale – consentono infatti di dare risposta senz'altro affermativa a tale quesito sollevato dalla difesa.

D'altra parte è dimostrato in atti – cfr. in particolare, v. meglio *infra*, le pagg. 67-68, 76-77 e 78 del più volte citato doc. 110 del P.M. (trascrizione del file audio relativo al Comitato di Direzione 10.11.2014) in contrapposizione al doc. 646 del P.M., ossia alla rassicurante lettera ai soci datata 4.12.2014 a firma del Presidente ZONIN (sulla quale parimenti v. *infra*) - come tutti i vertici dirigenziali dell'istituto di credito fossero consapevoli della pesante sopravvalutazione dell'azione BPVi, che andava rivelandosi sempre più illiquida e sempre meno appetibile e che pure, per continuare a sostenere l'apparenza di forza e solidità ostentata dalla banca, andava offerta - e di fatto veniva offerta - dalla rete alla clientela con insistenza "martellante" (per usare un'icastica espressione impiegata dall'imputato GIUSTINI durante il Comitato di Direzione del 10.11.2014, cit., cfr. pag. 34 del doc. 110 del P.M.), mentre dall'altro lato andavano significativamente ingrossandosi le fila – peraltro destinate a una sempre più lunga attesa, della quale molti azionisti si dolevano con reclami formali - di coloro che richiedevano alla banca di poter vendere le azioni in loro possesso (a tutto il 10.11.2014 risultavano pendere a tal proposito 313 reclami formali di soci: cfr. pagg. 23-25 del doc. 110 del P.M.); costoro erano resi oggetto di rassicurazioni prive di qualsivoglia corrispondenza con la situazione reale del titolo BPVi.


Ed invero nel ristretto consesso verticistico-dirigenziale del Comitato di Direzione 10.11.2014, alla presenza del direttore generale Samuele Sorato e di tutti gli altri vicedirettori generali incluso il MARIN, il direttore della Divisione Mercati Emanuele GIUSTINI esprimeva – come già visto *supra* nel trattarne la posizione - in termini quanto mai chiari la sua inquietudine: **a)** per i preoccupanti scenari che andavano profilandosi – quanto al drastico calo del valore effettivo del titolo azionario, il cui valore nominale era ancora, all'epoca, fissato a 62,50 euro – qualora non si fosse riusciti a trovare una soluzione al circolo vizioso instauratosi, in virtù del quale, nonostante un protratto massiccio ricorso al finanziamento correlato tale da impattare significativamente sul patrimonio di vigilanza, non solo continuavano ad esservi azioni BPVi per decine e decine di milioni di euro da collocare con la massima urgenza (fatalmente, dunque, finendosi con il dover fare ricorso, ancora una volta, anche ai finanziamenti correlati), vuoi perché giacenti in eccesso nel fondo acquisto azioni proprie vuoi perché detenute da fondi esteri, ma altresì incombeva un numero oramai imponente di domande pendenti di



vendita di ulteriori azioni BPVi; **b)** per il fatto che di tali preoccupanti scenari, nonostante la consegna del silenzio verso l'esterno pretesa in BPVi sull'argomento, avesse ormai iniziato a scrivere a più riprese – come già accennato *supra* - la stampa nazionale [si vedano, entrambi acquisiti al fascicolo del dibattimento, il già citato articolo de "Il Sole 24 Ore" del 24 ottobre 2014 a firma Claudio Gatti nonché un altro articolo del "Corriere della Sera", di un paio di settimane successivo, a firma Stefano Righi, intitolato "Banche, se Veneto e Vicenza valgono Ubi" (prodotto quale "fonte aperta" dalla difesa del coimputato Piazzetta all'udienza del 4.2.2020), ove si puntava l'attenzione sul fatto che BPVi e Veneto Banca, società cooperative per azioni non quotate in Borsa in relazione alle quali il valore del titolo azionario era determinato in via unilaterale mediante perizia affidata a uno specialista nominato dalla stessa banca, paradossalmente fossero "gli unici casi di banche che «valgono» di più del loro patrimonio netto iscritto a bilancio"; tale articolo di stampa si concludeva affermando che "si può anche applicare il rapporto di Ubi (...) ai titoli della Vicenza e della Veneto. In questo caso i titoli della Vicenza raggiungerebbero un valore di 21,90 euro; quelli di Veneto Banca un valore di 15,20 euro. Secondo i fautori del credito non quotato – principio indivisibile per i piccoli istituti locali e le Banche di credito cooperativo, assai meno quando le dimensioni diventano, appunto, europee – è una questione di principio. Ma talvolta, come cantava Enzo Jannacci, quando si dice che è per principio, è per i soldi. Gli stessi che molti azionisti di alcune banche popolari non quotate – tra cui Vicenza e Veneto – faticano a realizzare dalla vendita delle loro azioni, perché illiquide. Il problema si trascina da tempo, le assemblee della scorsa primavera e le ripetute lettere ai giornali ne sono testimonianza. Molti si sono voltati dall'altra parte, ma oggi una soluzione, europea o italiana, attraverso la Consob o le organizzazioni a tutela dei risparmiatori, andrebbe trovata"].

Al riguardo sono illuminanti i seguenti passi dell'intervento del GIUSTINI – alla presenza, lo si ripete, del MARIN e degli altri vicedirettori generali oltre che del direttore generale Sorato, nessuno dei quali ivi esprime il benché minimo abbozzo di reazione anche solo moderatamente stupita - in seno al Comitato di Direzione 10.11.2014 (la numerazione delle pagine si riferisce sempre alla trascrizione, prodotta dal P.M. quale suo doc. 110, del relativo file audio):

- ✓ pagg. 67-68: "VM 8 [GIUSTINI]: Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciato grosse




Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

*dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati";*

- ✓ pagg. 76-77: "VM 8 [GIUSTINI]: Faccio ... Per esempio, facciamo che siano 500 milioni, a titolo esemplificativo, no, e il valore dell'azione perde il 30%, sono 150 milioni che noi dovremmo ridare a questi qua in dieci anni, metti, no? Quindi, son 30 milioni ... son 15 milioni l'anno. Ci può stare, cioè, dal punto di vista dell'impatto economico ... - VM 10 [PIAZZETTA]: Sì, tocchiamoci i coglioni, comunque! (ride)";
- ✓ pag. 78: "VM 8 [GIUSTINI] (voce lontana) **Con questa side letter in cui gli spieghiamo che è cautelato, sennò non te lo comprano questo, perché fuori ... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera" (inc.) milioni di persone che l'hanno letto, che vale 20,00 Euro".**

Stridente è il contrasto tra la preoccupante situazione effettiva del titolo BPVi - come sopra esposta e in tal guisa ben nota a tutti i dirigenti di vertice della banca, incluso il MARIN - e il tenore della lettera ai soci, a firma del presidente ZONIN, di lì a poco inviata ai titolari di azioni BPVi recante la data del 4.12.2014, in atti sub doc. 646 del P.M., ove si legge fra l'altro quanto segue: "(...). Abbiamo sempre fatto il nostro dovere di banca al servizio del territorio nell'interesse dei nostri Soci e dei nostri Clienti, ma per continuare lungo questa direttrice non dobbiamo farci distrarre né da chiacchiere né da pettegolezzi. Abbiamo bisogno solo di due cose. La prima riguarda il nostro Paese ed è l'attuazione più veloce possibile di politiche di governo, nazionali e comunitarie (...). La seconda cosa, altrettanto importante, è la fiducia dei Soci in questa Banca che vuole aiutarli a proteggere i loro investimenti. Abbiamo tutelato in questi anni il valore dell'azione Banca Popolare di Vicenza, evitando la quotazione in borsa del nostro titolo anche quando tanti lo consideravano conveniente. Ora, dopo che negli ultimi dieci anni i titoli delle banche quotate hanno perso in media il 60% del loro valore mentre quello della nostra azione è cresciuto del 33%, sappiamo che abbiamo avuto ragione e che i nostri 110.000 Soci ce ne sono grati (...). So che qualche Socio lamenta che i tempi di vendita delle nostre azioni si sono allungati. E' vero, come è vero che, con la crisi, tutti i mercati sono rallentati e la domanda è debole, in ogni settore, persino quello immobiliare (...). Gli scenari economici che abbiamo davanti non sono ancora incoraggianti ma siamo una banca forte e sana e non ci fermeremo nel nostro percorso di crescita (...)"



Alla stregua delle considerazioni da ultimo esposte, dunque, sono destituite di fondamento anche le argomentazioni difensive svolte alle pagg. 177 -178 dell'atto di appello.

Ciò posto, vanno disattese anche le censure sollevate dall'appellante in tema di ostacolo alla vigilanza.

Giova anzitutto ricordare che il MARIN, in sede di esame dibattimentale (cfr. pag. 76 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020), ha sostenuto:

- ✓ non soltanto di avere provveduto in data 4.7.2012 a ordinare di far caricare nel disco/*directory* allestito e gestito dall'*internal audit* per Banca d'Italia (come risulta *per tabulas* anche dal carteggio via e-mail datato 4.7.2012 di cui al doc. 508 del P.M) il mero elenco - dal quale (basta esaminare il relativo documento, in atti) nulla però può evincersi, di per sé, in ordine alla correlazione o meno delle relative posizioni - dei primi 30 soci di BPVi per numero di azioni possedute con indicazione per ognuno del controvalore delle azioni, così esaudendo la richiesta rivoltagli a voce il giorno prima dagli ispettori Gennaro Sansone e Vincenzo Testa su impulso proveniente dal capo del *team* ispettivo Giampaolo Scardone (richiesta conseguente alla scoperta, da parte degli ispettori, delle peculiari "sfasature temporali" che connotavano la singola posizione Cattaneo-Luisetto, in relazione alla quale il MARIN, a suo dire, ebbe a rispondere candidamente che si trattava di un finanziamento correlato);
- ✓ ma di avere altresì, la sera stessa del 4 luglio 2012, consegnato egli personalmente a mano al *team* ispettivo la versione cartacea del medesimo elenco dei primi 30 soci poi caricato nel disco di Banca d'Italia in formato digitale, specificando in più a voce, contestualmente e del tutto spontaneamente, *expressis verbis*, che, fra quelle 30 posizioni, 14 presentavano finanziamenti correlati per l'acquisto di azioni BPVi; al che gli sarebbe stato risposto, sempre a voce, di mettere a disposizione di Banca d'Italia tutti i relativi incartamenti integrali, cosa che a detta del MARIN sarebbe stata fatta - tanto in cartaceo quanto in digitale mediante caricamento nel disco/*directory* di Banca d'Italia previa scannerizzazione - già in data 5 luglio 2012 (cfr. pag. 76 cit.: "*Il 3 luglio incontro, come da mio appunto, il dottor Testa e il dottor Sansone per realizzo coattivo di azioni, poi ce l'ho io anche l'originale, che è stato fotocopiato in interrogatorio, il 3 luglio me lo chiedono e mi dicono anche: "Su richiesta del dottor Scardone ci mandi l'elenco dei primi trenta soci della banca, con controvalore delle azioni, intanto ce lo mandi e poi ci venga a dire*



quali sono i finanziamenti in essere e quindi i fascicoli di queste posizioni", "Va bene". Il 4 luglio alla sera, come dagli elenchi che avete in interrogatorio, noi consegniamo tutti i realizzi coattivi e annullamenti che sono stati fatti dall'Ufficio Soci a seguito della richiesta del dottor Testa, ai sensi del 16 e 20 dello Statuto, è stato fatto la sera del 4 luglio; io poi quel giorno lì ero da clienti, quando Ambrosini è stato chiamato dal Direttore. Nel frattempo, quando ho consegnato l'elenco dei trenta e fatto caricare all'Audit, il 4 luglio sera, nel disco Bankit, sono salito, gliel'ho dato a mano e gli ho detto: "Di queste, quattordici posizioni hanno affidamenti", "Per cosa?", "95% i finanziamenti per comperare azioni, tipo Cattaneo", "Ci porti tutti i fascicoli". Io il giorno dopo ho fatto scannerizzare tutti i fascicoli di tutte quelle operazioni lì alla segreteria e sono stati consegnati a mano e poi caricati nel portale. Ho informato il Direttore Generale, anche per iscritto, il 5 luglio sera, che mi avevano chiesto di questi finanziamenti, ma l'altra cosa che mi è rimasta molto impressa è il primo mail di Gennaro Sansone sulle richieste che ha fatto, dove come oggetto mette "info acquisto azioni Popolare di Vicenza". Questo lui ha scritto nella e-mail come oggetto, che poi ce lo siamo girati tra tutti i dirigenti, quindi lui aveva già guardato diverse pratiche e chiedeva domanda di acquisto, la data di ammissione a soci e quant'altro. Poi lui ha fatto tutto con il dottor Ambrosini; io dalla consegna del 5 luglio sera, di tutto quello che è stato fatto, di azioni con finanziamenti per acquisto azioni non ho più parlato con loro, ho seguito tutti gli altri tipi di pratiche ordinarie o crediti anomali o quant'altro.").

Ciò che MARIN nel suo esame definisce "il primo mail di Gennaro Sansone sulle richieste che ha fatto, dove come oggetto mette "info acquisto azioni Popolare di Vicenza" fa parte della corrispondenza di cui al doc. 509 del P.M., che comprende: a) la e-mail per l'appunto inviata da Gennaro Sansone a Claudio Ambrosini della Divisione Crediti di BPVi alle ore 15.47 del 4.7.2012, testualmente intitolata "RICH IONFO ACQUISTO AZIONI NPOPVI" ed avente il seguente tenore: "Gent.mo dr Ambrosini, faccio riferimento alla verifica sugli azionisti BPVi che, allo stesso tempo, sono affidati dalla banca. Le chiedo cortesemente di verificare se per i nominativi indicati in calce [Elan SR, Tesoro Savino, Bragagnolo Furio] - analogamente a quanto effettuato per i signori Cattaneo e Luisetto - le date di acquisto delle azioni PopVicenza e il tipo di provvista utilizzata" (l'Ambrosini inoltrava per conoscenza tale e-mail al MARIN alle ore 16.18 del 4.7.2012; a ciò seguiva, cfr. doc. 510 del P.M., l'invio da parte del MARIN a GIUSTINI Emanuele e a TURCO Costante della Divisione Mercati, nonché per conoscenza al proprio subalterno Claudio Ambrosini, di una e-mail in data 4.7.2012 ad ore 16.41, avente il seguente tenore: "Dei 30 primi soci

presentati agli ispettori, le richieste per ora di approfondimenti dopo che il sottoscritto ha illustrato con posizione fido/cliente le controparti sono le tre sotto indicate. Prepariamo la documentazione con l'ausilio del collega Romio Filiberto, già contattato da Ambrosini, e dal quale chiediamo celerità"), **b)** una seconda e-mail inviata da Gennaro Sansone a Claudio Ambrosini alle ore 18.12 del 5.7.2012 (e inoltrata dall'Ambrosini un paio di ore dopo a Filiberto Romio dell'Ufficio Soci oltre che al MARIN e al collega Balboni Alessandro), intitolata "rich info acquisto azioni: integrazione" ed avente il seguente tenore: "Ad integrazione della precedente richiesta di pari oggi La prego di inserire anche i seguenti nominativi: Torzilli Mauro, Bufacchi Sandro"; **c)** una e-mail indi inviata da MARIN Paolo al d.g. SORATO Samuele e al direttore della Divisione Mercati GIUSTINI Emanuele alle ore 20.48 del 5.7.2012 ove, nell'inoltrare ai predetti la nuova richiesta formulata all'Ambrosini dal Sansone, il MARIN così si esprimeva: "Hanno aggiunto richiesta informazioni. Su Torzilli e Buffacchi che non fanno parte della lista dei 30 azionisti consegnata. Hanno guardato il Gruppo Sofigeco Crediti spa che abbiamo consegnato 20 gg fa essendo nella lista di clienti con un accordato superiore ai 25 mm di euro e hanno visto le posizioni. Ciao".

In sede di esame il MARIN ha proseguito affermando che il team ispettivo ebbe a parlare di posizioni di finanziamento correlato non solo con lui ma anche con il suo subalterno Claudio Ambrosini, precisando che di tutto quanto sopra, e in particolare della materiale consegna dei relativi incartamenti integrali in copia agli ispettori in aggiunta alla lista dei primi 30 soci [quest'ultima risultante pacificamente caricata sul disco/directory della Banca d'Italia: cfr., sub doc. 566 del P.M., la e-mail inviata al team ispettivo il 5.7.2012 ad ore 9.04 dal responsabile dell'internal audit Massimo Bozeglav, addetto alla gestione di tale supporto], sarebbe stato a piena conoscenza anche il collega Sandro Re, a sua volta diretto subalterno dell'Ambrosini: "Con me ne hanno parlato con quattro o cinque; il resto, di cui io avevo già parlato, le hanno richieste anche al dottor Ambrosini, le stesse cose. Quindi con me o con il dottor Ambrosini. La struttura era assolutamente informata che avevo consegnato, dei Crediti, tutti i fascicoli, perché hanno fatto le fotocopie e tutto quanto e Sandro Re è andato a comunicarlo, come ho sentito, anche agli altri dirigenti" (cfr. pag. 77 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020).

Sostanzialmente analoghe, nel loro nucleo essenziale, erano state le dichiarazioni rese sul punto dal MARIN nei suoi interrogatori resi il 28.4.2017 e il 2.5.2017 dinanzi ai Pubblici Ministeri con l'assistenza del suo difensore

fiduciario, con la differenza, però, che ivi l'imputato aveva affermato di avere personalmente discusso a voce con i due ispettori Testa e Sansone solo due delle quattordici posizioni "bacciate" in oggetto (a suo dire ammontanti, come valore complessivo, a euro 234 milioni; cifra, questa, che in effetti a più riprese la difesa in sede di discussione - cfr. in particolare pag. 75 verbale stenotipico 30.9.2022 e pag. 30 della coeva memoria conclusiva - ha dato nel presente giudizio per dimostrata ed evidente già nell'ispezione del 2012 - il che non è, come si vedrà *infra* - quanto al controvalore delle operazioni correlate che sarebbero state documentate al *team* ispettivo dalla Divisione Crediti), segnatamente la Cattaneo-Luisetto e la Dalla Rovere, lasciando ai suoi subalterni - Claudio Ambrosini, Antonio Repetto, Paolo Senigaglia, ma di questi ultimi due il MARIN si dichiarava non più sicuro nell'interrogatorio del 2 maggio, ribadendo tale incertezza anche nel suo esame dibattimentale dd. 11.6.2020, cfr. pag. 78 del relativo verbale stenotipico - il compito di discutere con gli ispettori le rimanenti posizioni "bacciate".

Al riguardo, tra la pag. 4 dell'interrogatorio 28 aprile 2017 e le pagg. 5-6 di quello del 2 maggio 2017, possono - come detto - notarsi apprezzabili discrasie; a sua volta, come si è visto, la versione dei fatti resa dal MARIN nell'esame dibattimentale è ancora diversa su tale specifico punto.

In ogni caso tanto il Senigaglia (cfr. il suo esame dibattimentale alle pagg. 62-72 del verbale stenotipico d'udienza 30.1.2020) quanto il Repetto (cfr. il verbale delle s.i.t. dallo stesso rese in data 15.9.2016, acquisito al fascicolo del dibattimento su consenso delle parti all'udienza del 29.9.2020) hanno recisamente negato che ciò sia avvenuto; a sua volta il teste Sandro Re ha reso in sede di esame (cfr. pagg. 39-40 del verbale stenotipico d'udienza 12.12.2019) dichiarazioni di tenore opposto alle affermazioni del MARIN che lo riguardano.

Dal canto suo il teste Claudio Ambrosini (il cui esame dibattimentale si è articolato nel primo grado del presente giudizio in due udienze: cfr. pagg. 66-122 verbale stenotipico 11.2.2020 e pagg. 12-88 verbale stenotipico 13.2.2020) ha reso in detta sede un'ampia deposizione, sostanzialmente congruente con la tesi difensiva del MARIN, i cui contenuti sono stati minuziosamente passati in rassegna (e vagliati analiticamente sia quanto alla loro coerenza intrinseca, rivelatasi in più punti estremamente carente, sia




quanto ai pretesi riscontri esterni, rivelatisi in realtà inesistenti) dal giudice di prime cure: cfr. pagg. 454-457, 459-462 e 465-469 sentenza gravata.

Ebbene, per ciò che attiene all'ispezione condotta da Banca d'Italia nel 2012 (tema affrontato dalla gravata sentenza, quanto al MARIN, alla pag. 692 mediante un rinvio *"alla trattazione specifica nel capitolo IX"* [in realtà si tratta del capitolo VIII, par. 2., corrispondente alle pagg. 446-475 della sentenza di primo grado] la difesa, in ultima analisi, si fonda sul contrapporre la deposizione del teste Claudio Ambrosini (appartenente alla Divisione Crediti diretta dal MARIN), da essa indicato come *"unico tra quelli sentiti che non aveva alcun interesse a nascondere qualcosa o a riferire cose diverse dal reale"* (cfr. pag. 101 atto di appello) - il quale ha inteso confermare l'assunto del MARIN circa l'avvenuto "disvelamento" al *team* ispettivo di Banca d'Italia di una quindicina circa di operazioni correlate (con asserita pronta consegna agli ispettori della relativa documentazione integrale) - al complesso delle deposizioni - tra loro convergenti, invece, nel senso che siffatto "disvelamento" non abbia mai avuto luogo - rese dai vari appartenenti al predetto *team* ispettivo; queste ultime deposizioni sarebbero tutte viziate, secondo la difesa, da un'inattendibilità dovuta al *"peccato originale che Banca d'Italia vuole emendare in questo processo: ha creduto e ha incentivato la crescita della Banca Popolare di Vicenza e ora, a banca collassata, non può permettere che qualcuno o qualcosa possa accusarla di essere stata omissiva o, peggio, connivente"* (cfr. pag. 103 atto di appello), definendo di conseguenza l'argomentazione del primo giudice al riguardo come *"prima che ingenua, illogica: si può veramente pensare che Banca d'Italia possa pubblicamente, per voce dei suoi ispettori, ammettere di aver quantomeno tollerato che in Banca Popolare di Vicenza ci fossero finanziamenti destinati all'acquisto di azioni?"* (cfr. pag. 119 atto di appello).

Ad avviso di questa Corte il primo giudice ha viceversa fatto buon governo di tale complesso materiale istruttorio (né ha apportato novità apprezzabili l'acquisizione, nel presente grado di giudizio, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi Ambrosini e Sansone - nel distinto procedimento n. 1031/20 R.G. - 5628/15 R.G.N.R. in corso a carico di Sorato Samuele - in occasione delle udienze, rispettivamente, 8.3.2022 e 18.3.2022; sul punto v. più ampiamente *infra*).

Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several long, sweeping strokes that form a complex, abstract shape.

**1.** Il tribunale ha opportunamente evidenziato - cfr. pag. 699 sentenza gravata - il silenzio serbato sul preteso "disvelamento delle 14 posizioni correlate" dal MARIN con l'interlocutore Divo Gronchi in una conversazione telefonica captata, la n. progr. 2342 del 29.10.2015 (pag. 182 perizia trascrizione), ove l'imputato da un lato commenta, con una risatina, "La Banca d'Italia le sa leggere le istruttorie o no, a questo punto mi chiedo, hai capito?" ma dall'altro lato, in concreto, si limita a riferire al Gronchi - che era stato il D.G. di BPVi prima dell'avvento di Samuele Sorato - di avere "consegnato l'elenco dei primi trenta soci finanziati dalla banca all'ispezione della Banca d'Italia", non facendo viceversa parola della qui pretesa e rivendicata rivelazione agli ispettori, da parte della Divisione Crediti, del carattere correlato della metà circa di quelle posizioni:

**"(...) Paolo: Ma, e fermo, e poi quelle pratiche lì, adesso l'ho trovato, perché ho trovato nei miei file... nei miei file: nel 2012, durante l'ispezione... - V.M.: Sì... - Paolo: ...ho consegnato l'elenco dei primi trenta soci finanziati dalla banca all'ispezione della Banca d'Italia, e ci sono tutti 'sti nomi qua che mi stanno... Che la Banca d'Italia non ha riportato niente nel verbale che ci ha consegnato nel 2013... - V.M.: Eh. - Paolo (Risatina): Cioè, voglio dire, quindi, signori, son valutazioni di merito creditizio, non mi dice niente neanche la Banca d'Italia, cos'è che volete? - V.M.: Eh già. - Paolo: La Banca d'Italia le sa leggere le istruttorie o no, a questo punto mi chiedo, hai capito? (Risatina) Ecco. - V.M.: Sì... No, no. - Paolo: Vedremo, vedremo, dai. (...). Paolo: L'ottimo sarebbe lunedì... - V.M.: Lunedì, lunedì. - Paolo: Beh, domani io vedo l'avvocato, potrei venire anche lunedì, così mi dai dei consigli anche te, dai. - V.M.: Esatto. - Paolo: Lunedì, va bene, dai. - V.M.: Lunedì... - Paolo: Sì. - V.M.: Lunedì sì, pari pari. - Paolo: Va bene. Va bene. (...)"**

Si noti in effetti che:

a) il MARIN in tale conversazione parla con Gronchi esclusivamente dell'unico documento che nel presente giudizio è effettivamente certo sia stato trasmesso nel 2012 agli ispettori di Banca d'Italia, ossia dell'anodina "lista dei primi trenta soci" (in realtà, cfr. il relativo documento in atti sub doc. 508 del P.M., non erano i primi trenta "soci finanziati", come egli afferma, bensì i primi trenta soci per numero di azioni detenute; fra essi vi erano anche nominativi di grossi azionisti, come Amenduni, con certezza mai resisi destinatari di finanziamenti correlati: cfr. al riguardo pag. 17 verbale stenotipico esame GIUSTINI reso il 15.6.2022 in grado di appello), senza

viceversa menzionare né consegne di altra documentazione né esternazioni verbali fatte agli ispettori circa quali e quante, di quelle trenta posizioni, godessero di finanziamenti correlati;

b) per giunta - e ciò è significativo - MARIN precisa a Gronchi di essersene ricordato solo consultando i suoi *file* (il che risulterebbe quanto meno peculiare - date la rilevanza e la portata potenzialmente dirompente della circostanza, come tale suscettibile di essere nitidamente ricordata anche senza siffatto ausilio - se alla consegna dell'anodina lista dei primi trenta soci si fosse realmente affiancato il preteso "disvelamento" agli ispettori circa il carattere correlato dei finanziamenti sottesi alla metà circa di dette posizioni);

c) non regge neppure la giustificazione, offerta dal MARIN nel corso del suo esame e ripresa dal suo difensore in sede di discussione (cfr. pag. 75 verbale stenotipico 30.9.2022), secondo cui egli non si sarebbe dilungato al riguardo col Gronchi in quanto la conversazione verteva sui consigli da chiedergli per organizzare la propria difesa nella causa intrapresa dinanzi al giudice del lavoro: tale ultimo argomento ha in realtà solo sfiorato la conversazione in quanto subito rinviato a un loro successivo incontro in Toscana, che i due fissavano proprio in occasione di detta telefonata. Il MARIN nel suo esame (cfr. pag. 23 verbale stenotipico 16.6.2020) sostiene poi di avere riferito al Gronchi del "disvelamento" in altri contesti ma trattasi di circostanza completamente sfornita di prova.

2. Il tribunale - cfr. pag. 466 e ss. sentenza gravata - ha opportunamente evidenziato come i colleghi della Divisione Crediti Sandro Re, Antonio Repetto, Paolo Senigaglia, Massimo De Bortoli, menzionati (cfr. pagg. 108-109 del verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020) dal teste Ambrosini quali persone che egli aveva reso a vario titolo partecipi del riferito "disvelamento" agli ispettori, abbiano viceversa tutti negato di essere stati relazionati in tali termini dall'Ambrosini (mentre quest'ultimo, anche nella successiva deposizione da lui resa l'8.3.2022 nell'ambito del separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele, ha insistito sul suo assunto, finanche sostenendo che il MARIN "*chiese ai colleghi della segreteria crediti, che era un'unità che dipendeva dal collega Sandro Re dell'analisi, di stampare le pratiche e i fidi di garanzie di tutti quanti questi primi 30 soci. So che i colleghi portarono il carrello su nell'ufficio degli ispettori.*": cfr. pag. 49 del relativo verbale stenotipico).

Sul punto il gravame non si confronta adeguatamente con la motivazione del collegio berico, limitandosi di fatto ad estrapolare, citandoli alle pagg. 105-107 dell'atto di appello, stralci assai parziali della deposizione del solo teste De Bortoli (la quale nella sua interezza occupa le pagg. 56-75 del verbale stenotipico d'udienza 19.12.2019) e obliterando gli ulteriori passi della medesima deposizione, illuminanti per chiarezza, citati - per esteso - alle pagg. 467-469 della gravata sentenza, oltre a trascurare totalmente quanto dichiarato al riguardo dai testi Re, Senigaglia e Repetto.

Tra l'altro osserva questa Corte come lo stesso teste Ambrosini, nelle battute conclusive del suo esame dibattimentale nel primo grado del presente giudizio (cfr. pagg. 79-80 del verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020), modifichi - rispondendo alle domande del presidente del collegio - le sue precedenti affermazioni in ordine alle asserite rivelazioni da lui fatte al collega Sandro Re, ridimensionandole in misura sostanziale.

**3.** Il tribunale ha opportunamente evidenziato come, tra le plurime contraddizioni nelle quali è incorso il teste Ambrosini, vi sia quella riguardante l'assenza di ogni cenno al preteso "disvelamento delle 14 posizioni correlate" nell'intervista da lui data all'*internal audit* nell'agosto 2015 e il fatto che dapprima - cfr. pag. 114 verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020 - egli abbia cercato di motivarla con l'asserito carattere "veloce" del relativo colloquio intercorso con il responsabile dell'*audit* Massimo Bozeglav, tale da non avergli consentito di riferirgli tutto quanto a sua conoscenza, salvo poi - cfr. pag. 85 verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020 - mutare radicalmente impostazione, contraddicendosi *in toto*, e sostenere che in realtà egli aveva puntualmente riferito al Bozeglav in ordine al "disvelamento" ma che questi nulla scrisse.

Infine, nella deposizione da ultimo resa in data 8.3.2022 nell'ambito del separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele (cfr. in particolare le pagg. 56-59 del relativo verbale stenotipico), l'Ambrosini, forse consapevole dell'insanabile contraddizione nella quale era caduto due anni prima deponendo quale teste nel presente giudizio, ha tentato - così facendo, però, risultando viepiù palesemente contraddittorio - di sostenere al tempo stesso, con l'obiettivo di contemperarle, la tesi dell'estrema "velocità" del suo colloquio con Bozeglav (dovuta all'aver avuto ben 70 interviste da condurre in un ristretto lasso di tempo), con conseguente mancanza del

"tempo materiale" per poter riferire tutto al responsabile dell'*internal audit*, e la tesi, con essa confliggente, dell'omissione posta in essere da parte dello stesso Bozeglav il quale non avrebbe riportato per iscritto tutto quanto pur riferitogli a voce dall'intervistato (al che il P.M. esaminante si è ritrovato a tentare, per vero senza apprezzabile successo, di ricondurre ad unità tale intrinsecamente contraddittoria deposizione, v. pag. 57 *ibidem*: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Però, Ambrosini, io voglio sapere: lei in quel contesto non ha riferito di questi tre episodi perché non ha avuto il tempo o perché invece li ha riferiti ma Bozeglav non li ha scritti? Sono due cose differenti. Io vorrei capire qual è delle due").

4. Nella nuova deposizione resa l'8.3.2022 nel separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele il teste Ambrosini si dimostra, in effetti, non meno contraddittorio e non meno "debolmente attendibile" di quanto già egli non si fosse rivelato nell'esame reso nel primo grado del presente giudizio, entrando peraltro anche in parziale, ma significativa, contraddizione con affermazioni rese dallo stesso imputato MARIN.

A puro titolo esemplificativo si noti come l'Ambrosini ivi fra l'altro sostenga (cfr. pag. 41 deposizione 8.3.2022):

a) che "(...) Intanto Marin viene contattato dagli ispettori per avere l'elenco dei primi 30 soci. Marin si fa dare l'elenco dei primi 30 soci. Questo il giorno dopo che avevamo visto Cattaneo-Luisetto, quindi il giorno del colloquio con Sorato. Fa stampare dalle colleghe della segreteria le pratiche di fido piuttosto che i fidi di garanzie di queste posizioni, che i colleghi portano su con il carrello sempre, e va a parlarne con gli ispettori", laddove in realtà si è visto come finanche il MARIN sostenga di avere personalmente discusso *funditus* con gli ispettori solo una minimale frazione di tali posizioni delegando il resto allo stesso Ambrosini e/o, in parte, a taluni subalterni del predetto (a maggior ragione dunque risulta inattendibile l'Ambrosini allorquando - cfr. in particolare pag. 49 della sua deposizione 8.3.2022 cit. - giunge ora ad affermare - per la prima volta, come evidenziato dalla stessa difesa MARIN nei suoi motivi nuovi d'appello - qualcosa che nemmeno il MARIN si è in realtà mai lontanamente spinto a sostenere nelle dichiarazioni da lui rese nel corso del presente giudizio, ossia che il predetto imputato avrebbe personalmente "visto i movimenti del conto corrente con il dottor Sansone, dal dottor Sansone" relativamente alle posizioni Elan, Bragagnolo Furio e Tesoro Savino, riferendo poi un tanto all'Ambrosini);



b): che "(...) sempre quel giorno dopo, che era il 5 luglio, mi arriva un'ulteriore e-mail da parte del dottor Sansone, il quale mi dice: "Come già fatto anche per le posizioni precedenti mi fornisca anche qua data acquisto e provvista, anche sulle posizioni Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro".

Qui il teste Ambrosini, attribuendo al Sansone l'espressione "**Come già fatto anche per le posizioni precedenti mi forniscia anche qua**", pare voler alludere a una già avvenuta consegna, con conseguente consultazione completa da parte del *team* ispettivo o comunque da parte di Gennaro Sansone, quanto meno degli incartamenti riguardanti le posizioni Elan, Tesoro Savino e Bragagnolo Furio (oggetto, come si è visto *supra*, di una specifica e-mail inviata all'Ambrosini dallo stesso Sansone alle ore 15.47 del 4.7.2012). Tuttavia il teste Ambrosini, in questa sua nuova deposizione, non riporta affatto in modo fedele il contenuto della da lui citata nuova e-mail inviatagli dal Sansone alle ore 18.12 del 5.7.2012 (doc. 509 del P.M.), che è invece il seguente, del tutto anodino ed anzi tale da indurre già di per sé a ritenere che la richiesta precedente fosse – quanto meno per il momento - ancora rimasta inevasa: "**Buonasera. A integrazione della precedente richiesta di pari oggi La prego di inserire anche i seguenti nominativi: Torzilli Mauro, Bufacchi Sandro**".

Anzi osserva al riguardo la Corte come in atti vi sia l'evidenza documentale del contrario di quanto afferma sul punto il teste Ambrosini, posto che a tale data non si disponeva in realtà nemmeno delle copie degli ordini di acquisto delle azioni detenute da ognuno dei nominativi anzidetti, trattandosi di operazioni più risalenti nel tempo rispetto alla Cattaneo-Luisetto e, quindi, da recuperare in archivio. Eloquenti sono in tal senso i docc. 511 e 512 del P.M., corrispondenti ad altrettante e-mail inviate all'Ambrosini (e in copia al MARIN) da Filiberto Romio, responsabile della Gestione Soci:

- doc. 511: e-mail inviata da Romio Filiberto in data 6 luglio 2012 alle ore 12.02: "**Claudio, Vi fornisco solo ora le copie degli ordini di acquisto richieste in quanto la documentazione relativa alle operazioni del 2010 è presso il nostro magazzino di Alte di Montecchio Maggiore e i tempi di recupero non sono immediati. In allegato quindi copia degli ordini di acquisto di:** - Elan Srl per 320.000 azioni (...); - Bragagnolo Furio per 160.000 azioni (...); - Tesoro Savino per 176.500 azioni (...)"

- doc. 512: e-mail inviata da Romio Filiberto in data 9 luglio 2012 alle ore 17.03: "**Claudio, Vi fornisco le copie degli ordini di acquisto richieste che trattandosi di operazioni del 2010 sono presso il nostro magazzino di Alte di Montecchio**

*Maggiore: Bufacchi Sandro per n. 81.000 azioni (...); Torzilli Mauro per n. 81.000 azioni (...)*”.

**5.** Le considerazioni ora svolte rendono dunque viepiù inattendibile l'intera deposizione del teste Ambrosini sul c.d. "disvelamento delle 14 posizioni correlate", incluso – lo si ribadisce – l'assunto (cfr. pagg. 41 e 49 verbale stenotipico 8.3.2022 cit.) secondo cui, in relazione alle posizioni Elan, Tesoro Savino e Bragagnolo Furio, non soltanto sarebbero stati consegnati agli ispettori i relativi fascicoli integrali in formato cartaceo ma altresì lo stesso MARIN gli avrebbe riferito di averne ampiamente discusso a voce con l'ispettore Sansone, per giunta esaminandone i movimenti di c/c assieme a quest'ultimo (il quale, per parte sua, ha sempre recisamente negato in sede dibattimentale la veridicità di tutte queste circostanze).

Non appare inutile ricordare nuovamente, al riguardo, come finanche lo stesso MARIN, con ciò di fatto sconfessando sul punto tali ultime "inedite" affermazioni dell'Ambrosini, sostenga sì – da un lato – di avere, con l'ispettore Sansone, personalmente parlato della posizione Cattaneo-Luisetto, nonché di avergli personalmente svelato in termini generici a voce, riservandosi di documentarglielo, che complessivamente 14 posizioni nella lista dei primi 30 soci (da lui consegnata, a suo dire, anche a mano in formato cartaceo) corrispondevano a finanziamenti correlati, ma abbia escluso – dall'altro lato – di avere mai avuto, al di là di questo, altre interlocuzioni dirette e personali sullo specifico argomento con il Sansone (cfr. pag. 76 esame MARIN 11.6.2020: *"Poi lui [Sansone] ha fatto tutto con il dottor Ambrosini; io dalla consegna del 5 luglio sera, di tutto quello che è stato fatto, di azioni con finanziamenti per acquisto azioni non ho più parlato con loro, ho seguito tutti gli altri tipi di pratiche ordinarie o crediti anomali o quant'altro."*).

**6.** Manca, in ogni caso, una qualunque attestazione dell'invocata consegna agli ispettori dei fascicoli cartacei concernenti le posizioni oggetto del preteso "disvelamento", laddove esistevano viceversa in BPVi precise istruzioni – già seguite durante le precedenti ispezioni e nuovamente impartite nel corso dell'ispezione del 2012 - circa la necessità, in caso di consegna di documenti in formato cartaceo, di predisporre un apposito elenco in formato Word ove andavano annotati *"i documenti consegnati, la data di consegna e l'ispettore al quale gli stessi sono stati consegnati"*; si veda al riguardo, sub doc. 500 del P.M., la dettagliata e-mail inviata in tal senso alle ore 10.11 del 31.5.2012 da Massimo Bozeglav, responsabile dell'*internal audit* (che aveva in carico la

gestione del disco-*directory* riservato a Banca d'Italia), a tutti i vertici dirigenziali di BPVi nonché ad alcuni fra i loro diretti subalterni fra cui lo stesso Claudio Ambrosini.

7. per la verità, ferma restando l'assenza di riscontri circa l'assunto dell'imputato MARIN e del teste Ambrosini (inattendibili entrambi sul punto per tutto quanto sin qui detto e finanche, da ultimo, in parziale contraddizione reciproca) riguardo a una parallela consegna in formato cartaceo dei relativi incartamenti agli ispettori, lo stesso teste Ambrosini nella seconda parte della sua deposizione resa nel primo grado del presente giudizio, durante il controesame condotto dal difensore della Banca d'Italia avv. Ceci (cfr. pagg. 57-59 verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020), ha finito con il riconoscere che, di fatto, egli non sa se in concreto il caricamento in formato digitale, all'interno del disco/*directory* della Banca d'Italia previa loro scannerizzazione, dei fascicoli afferenti alle quattordici posizioni "bacciate" *de quibus* (caricamento invocato dall'imputato MARIN come avvenuto) abbia realmente avuto mai luogo<sup>105</sup>. Né certo può bastare l'assenza in atti di solleciti

<sup>105</sup> Cfr. pagg. 57-59 verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020 : "TESTIMONE AMBROSINI – È una cosa che poi ho cercato io stesso di verificare per cercare il tutto in quei giorni. Allora, quella settimana là, la collega Valente Rosa, che caricava sempre, era assente per ferie, i caricamenti li ha fatti una collega nuova, e io c'ho l'evidenza – perché qua mi son preso le e-mail di questi famosi giorni per avere la cronologia in testa – la collega mi chiede: "Buongiorno, Claudio. Con la presente sono a chiederti l'abilitazione all'accesso alla cartella di cui all'oggetto – l'oggetto era "Abilitazione accesso disco comune, cartella documenti Bankit per consegna" – in modo da poter inserire i documenti consegnati in data 4/07/2012 da parte del dottor Marin, dove poi c'era anche dentro quel Cattaneo-Luisetto. E io gli dico: "Sei autorizzata". Dopodiché, io dico a lei: sei autorizzata, il problema è che dopo lei non dovrebbe aver caricato, aggiornato questo elenco perché per la prima volta andava a fare 'sta roba qua, purtroppo. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Però l'elenco 30 soci c'è caricato, lo dice Bozeglav. TESTIMONE AMBROSINI – L'elenco 30 soci... PARTE CIVILE, AVV. CECI – Bozeglav poi dice: abbiamo caricato l'elenco 30 soci, e lo dice il 5. TESTIMONE AMBROSINI – L'elenco 30 soci c'è in questa lista, là ho la segretaria che chiede l'autorizzazione a me di caricare, io le dico: sei autorizzata, dopodiché non appare in questo elenco. Se ci fosse la directory coi dati dentro. (Intervento fuori microfono) PARTE CIVILE, AVV. CECI – Non so chi è Valente. Esatto, qual è la segretaria? TESTIMONE AMBROSINI – Della Divisione Crediti. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Signori Daniela è la Segretaria Divisione Crediti? TESTIMONE AMBROSINI – Sì. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Ma l'ha mandata Bozeglav questa documentazione? Perché se era Bozeglav che caricava, cioè chi, era Bozeglav nell'interno dell'Audit... TESTIMONE AMBROSINI – Io penso di sì perché... - PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Io faccio opposizione, però, perché qui si vuol suffragare l'idea che il teste non sia credibile perché... PRESIDENTE – Avvocato, stiamo cercando... PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Il teste sta dicendo che ha dato istruzioni per caricare, se poi terzi non hanno caricato, non capisco il teste che respon... PRESIDENTE – Avvocato, per favore, per favore! PARTE CIVILE, AVV. CECI – Sto cercando di capire dov'è finita questa documentazione. - PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Ma abbiamo capito tutti. PRESIDENTE – Avvocato, per favore. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Non ho capito l'interesse vostro. Quindi, comunque, lei ha dato questa autorizzazione... TESTIMONE AMBROSINI – Io ho dato l'autorizzazione perché caricasse questo nel disco comune, dopodiché bisognerebbe vedere dentro il disco comune. E lei ha ragione, non c'è in questo elenco. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Comunque, lei è destinatario di questa e-mail di agosto 2015, quindi non si è reso conto che non c'era quella documentazione? TESTIMONE AMBROSINI – Ma io, Signora, Dottoressa, Avvocato, non mi son

alla consegna degli incartamenti da parte di Banca d'Italia a far ritenere provata la consegna stessa, come invece pare adombrare la difesa a pag. 116 dell'atto di appello.

**8.** Il tribunale ha poi evidenziato che la testimonianza dell'ispettore Gennaro Sansone, diversamente da quella del funzionario Claudio Ambrosini, risulta complessivamente riscontrata - benché anch'essa parzialmente contraddittoria - da quelle, più lineari e prive di aporie, rese da tutti i suoi colleghi del *team* ispettivo.

La difesa al riguardo obietta che i predetti sarebbero parimenti inattendibili perché comunque tutti appartenenti a Banca d'Italia e dunque portatori di un ben preciso interesse a non vedere accertata una loro eventuale responsabilità per negligenza o, peggio, connivenza nell'esercizio dell'attività ispettiva. In contrario già basti osservare che tra i suddetti testi ve ne sono due i quali all'epoca dell'ispezione di Banca d'Italia del 2012 erano semplici tirocinanti, ossia recenti vincitori di concorso affidati ai colleghi più anziani in qualità di *tutor/supervisor*: trattasi di Ferraro Francesco (del quale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 comma 3 c.p.p., il verbale delle s.i.t. rese il 15.11.2018) e Bregantin Luca (che nel suo esame dibattimentale - cfr. pagg. 41-54 del verbale stenotipico d'udienza 23.1.2020 - ha fra l'altro dettagliatamente illustrato come fosse strutturato il tirocinio suo e del collega Ferraro). Ebbene, nessuno dei due testi in questione ha riferito - benché siano state loro rivolte puntuali domande sull'argomento - di avere affiancato l'ispettore Sansone nell'assistere a una qualsivoglia conversazione tra il predetto e un esponente della banca in cui il tema fosse quello degli acquisti di azioni da parte di soggetti con provvista attinta da finanziamenti. Per converso il teste Ambrosini - ribadendolo poi nel separato giudizio n. 1031/20 R.G. - 5628/15 R.G.N.R. ancora pendente nei confronti di Sorato Samuele: cfr. pag. 43 del relativo verbale stenotipico 8.3.2022 - proprio questo ha affermato nel suo esame dibattimentale.<sup>106</sup>

---

*mica messo a spuntare tutto quello che c'era dentro, tutte queste pagine qua, tutta questa roba. PARTE CIVILE, AVV. CECI - Va bene, basta. Chiuso l'argomento.*

<sup>106</sup> Cfr. deposizione Ambrosini, pagg. 95-96 verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020: *"Queste posizioni iniziano a essere viste da parte degli ispettori, e il giorno 3 di luglio successe che il responsabile, colui che seguiva le posizioni in bonis del team ispettivo, dottor Sansone, mi chiamò all'ora di pranzo per dirmi: "Si guardi bene i movimenti di conto di questa posizione [Cattaneo-Luisetto] e poi venga su da me". Io guardai i movimenti, l'operazione era molto semplice, e andai su per dargli la risposta... una risposta: per parlare, e trovai che era andato a pranzo, e gli scrissi una e-mail indicando che a mia volta sarei stato a pranzo dalle 14 alle 14:30 e che poi sarei andato subito di nuovo su da lui. Alle 14:30 andai subito dal dottor*

9. Per parte sua il teste ispettore Gennaro Sansone, giudicato dal tribunale berico come parimenti "debolmente attendibile", in effetti può meritare tale valutazione - e peraltro, come già detto, a differenza del teste Ambrosini il tenore delle affermazioni da lui rese in dibattimento risulta riscontrato da plurimi elementi, ben evidenziati dal giudice di prime cure - per il fatto di non aver saputo dare adeguato conto di talune apprezzabili discrasie riscontrate tra le sue dichiarazioni dibattimentali e quelle rese a s.i.t. durante le indagini preliminari nel 2016 e nel 2017.

Vero è infatti che, tanto nell'esame da lui reso nel primo grado del presente giudizio il 21.1.2020 - cfr. ad es. sue pagg. 61 e 65 - quanto nella nuova deposizione da lui resa il 18.3.2022 nel separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele - cfr. ad es. sue pagg. 80-81 e 89 -, l'ispettore Sansone si è di volta in volta giustificato, a fronte delle contestazioni mossegli, replicando di non essere stato lucido al cospetto degli inquirenti e/o di essere giunto impreparato dinanzi ad essi per non avere egli riletto neppure la relazione ispettiva e/o di non avere correttamente inteso quanto richiestogli e/o di essersi spiegato male.

Nondimeno va qui evidenziata la piena congruenza tra il tenore dell'esame dibattimentale reso dal teste Sansone il 21.1.2020 e quello dell'esame


---

*Sansone e lui era assieme a un altro collega. Di solito, lui era sempre in team con il dottor Luca Bregantin, perché in quel team ispettivo c'erano due ispettori alla prima esperienza, il dottor Luca Bregantin e il dottor Francesco Ferraro, e quando parlai con lui c'era un altro collega, che ritengo che fosse Bregantin, però non escludo che fosse stato Ferraro. Comunque, finché parlai di questa posizione, l'altro collega giovane ascoltava perché, praticamente, c'era il tavolo del dottor Sansone, e qua a fianco c'era il tavolo del dottor Sica, che aveva sempre a fianco un altro collega giovane, mentre in fondo alla stanza c'era il tavolo del dottor Testa. Andai dal dottor Sansone e dissi che con questa operazione il fido venne utilizzato per comprare le azioni, perché avevamo di fronte la posizione Cattaneo-Luisetto, dove avevamo una pratica elettronica di affidamento aperta il 19 dicembre del 2012, deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre del 2012, per l'importo di 21 milioni di euro di affidamenti, come fidi di cassa, con la solita dicitura generica "per cogliere opportunità d'investimento mobiliare e immobiliare", e il giorno 30 dicembre del 2012 c'era un addebito di 20.038.400 euro per comprare azioni della Banca Popolare di Vicenza. Il dottor Sansone, prima di avere la risposta, mi disse: che roba è questa? Io gli spiegai. E allora mi dice: e che mi dice? E allora gli dissi: è che qua non so su questa operazione - rifacendomi a quanto mi disse anche il dottor Danesin nel passaggio di consegne - non so se a questa operazione si applica o meno il 2358 (...).- PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Il dottor Sansone che disse? TESTIMONE AMBROSINI - Che io, inizialmente, gli avevo detto che capitava che dopo la delibera del fido i clienti compravano queste azioni, lui voleva vedere l'ordine di acquisto; poi, nella serata, verso le 17:30, gli portai questo ordine di acquisto, e lui, quando vide che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Parliamo sempre di Cattaneo Luisetto? TESTIMONE AMBROSINI - Di Cattaneo-Luisetto, sì. E lui, quando vide che c'era un ordine di acquisto antecedente alla pratica elettronica di affidamento, disse: c'era già l'intenzione a monte, prima ancora della delibera, di comprare queste azioni. Questa è stata la considerazione. E, quando parlai con lui di questa operazione, siccome la cosa non era definita, gli feci anche presente che sui primi clienti della banca affidati, su quelli più grossi, erano palesi queste tipologie di operazioni. Gli dissi questo e poi me ne tornai nel mio ufficio."*

dibattimentale da lui reso il 18.3.2022 nel separato giudizio pendente a carico di Sorato Samuele, che nulla ha di fatto aggiunto o modificato, sotto tale profilo, rispetto alla sua deposizione originaria: in entrambe le sedi dibattimentali il teste Sansone, esponendo una versione dei fatti sempre intrinsecamente coerente benché, come detto, solo parzialmente tale se rapportata ad alcuni passi delle s.i.t. rese nel 2016-2017, ha affermato in estrema sintesi:

a) che il circoscritto oggetto dell'ispezione 2012 non verteva in alcun modo sul patrimonio bensì esclusivamente sul rischio di credito dell'intero gruppo BPVi, con l'incarico di vagliare le posizioni in sofferenza, quelle ad incaglio e infine quelle classificate dalla banca come *in bonis* ma eventualmente suscettibili di essere spostate - previa verifica ispettiva - in una delle altre due categorie; il tutto anche alla luce della peculiarità di BPVi rappresentata dallo squilibrio del rapporto fra impieghi, ossia finanziamenti erogati, e raccolta (squilibrio che avrebbe reso indispensabile attuare da un lato il *deleveraging*, ossia la riduzione del rapporto impieghi/raccolta, e dall'altro lato il *repricing*, ossia la riduzione degli impieghi accordati ai grossi clienti Corporate e Large Corporate e l'incremento degli impieghi accordati ai maggiormente redditizi clienti rientranti nelle categorie Small Corporate e Mid-Corporate), sottolineando egli in più occasioni come né il *team* ispettivo né tantomeno un singolo ispettore avessero comunque il potere di estendere unilateralmente il perimetro dell'ispezione siccome delineato nella lettera d'incarico a firma del Governatore di Banca d'Italia;

b) che tali circoscritte finalità ispettive giustificavano di per sé sole non soltanto il tenore della richiesta, evasa da BPVi, della lista dei primi 30 soci per numero di azioni detenute (trattandosi, e la spiegazione è in sé plausibile, di cercare di verificare l'eventuale esistenza di soci che di fatto godessero, proprio in quanto detentori di cospicui pacchetti azionari, di trattamenti di favore, con conseguente possibile emersione di un allentamento degli *standard* creditizi nei confronti di soggetti viceversa non meritevoli) ma altresì il tenore delle sopra citate e-mail inviate dallo stesso Sansone nelle date del 4 e 5 luglio 2012. Il teste ha più volte ripetuto che le richieste da lui ivi formulate, lungi dall'aver a che fare con verifiche patrimoniali in realtà escluse dal perimetro dell'ispezione, non modificabile unilateralmente a sua discrezione, erano finalizzate esclusivamente all'esigenza di disporre di un set



357

informativo più ampio circa la meritevolezza del credito, interessando all'uopo verificare da quanto tempo i detentori di cospicui pacchetti azionari rivestissero la qualità di socio e di quale provvista essi avessero potuto concretamente disporre per riuscire ad acquisire un numero sì rilevante di azioni; ancora una volta, però, tutto questo, a detta del Sansone, serviva esclusivamente per vagliarne la personale solidità in termini di merito creditizio nonché per escludere l'eventualità di trattamenti di favore a loro vantaggio, non già ad altri fini; tale spiegazione, come detto, è in sé plausibile;

c) che comunque le poche e-mail di cui ai docc. 508-510 del P.M. facevano parte di un numero infinitamente maggiore di analoghe comunicazioni da lui complessivamente inviate a mezzo posta elettronica nel corso di un'ispezione sul rischio di credito che lo portò ad esaminare in tutto ben 400 posizioni circa, il che fra l'altro non lo pone, a suo dire, in alcun modo in grado di riferire in quali specifici casi egli si fosse concretamente avvalso della possibilità (che pure era stata genericamente messa a disposizione del *team* ispettivo, come riconosciuto dal teste, cfr. pag. 59 esame dibattimentale Sansone del 21.1.2020) di interrogare *online* gli estratti conto;

d) che anzi egli non serba memoria del perché avesse chiesto approfondimenti, nelle citate e-mail del 4-5 luglio 2012, proprio con riguardo alle posizioni individuali ivi nominativamente indicate (il teste Sansone si è diffuso in maniera particolarmente ampia su tale tema alle pagg. 82-93 della deposizione da lui resa il 18.3.2022 nel separato giudizio a carico di Samuele Sorato; nello stesso senso cfr. peraltro già le pagg. 110-111 e 116 della deposizione 21.1.2020 resata nel presente giudizio); il tutto fermo restando che - a suo dire - talvolta venivano presi anche dei nominativi a caso e che comunque egli non crede di avere, di fatto, esaminato alcuna documentazione attinente a quelle particolari posizioni specifiche. Ed invero il teste Sansone - cfr. in particolare le pagg. 91-93 della deposizione 18.3.2022 cit. nel separato giudizio a carico di Samuele Sorato, acquisita nel presente grado di appello - ha sostenuto non essere in realtà affatto insolito che una iniziale richiesta di approfondimento documentale formulata dal *team* ispettivo possa rimanere non evasa, in tutto o in parte, dalla banca ispezionata senza che ciò abbia riflessi apprezzabili sulla capacità dell'ispezione di giungere


esaustivamente a compimento, qualora si tratti di elementi utili ma non indispensabili all'uopo;

e) che egli non ricorda di avere avuto né con il MARIN né con il suo subalterno Ambrosini conversazioni vertenti sull'esistenza di una prassi di finanziamenti correlati (e in ogni caso – sempre a detta del teste Sansone: cfr. ad es. pag. 100 della deposizione 18.3.2022 cit. - egli di certo non avrebbe mai intrattenuto da solo siffatte conversazioni poiché ciò esulava dal suo collaudato *modus operandi* in sede ispettiva; si ricordi al riguardo che nessuno dei componenti il *team* ispettivo, inclusi i due tirocinanti, ha affermato di avere assistito a conversazioni siffatte);

f) che egli in effetti non ebbe alcuna contezza dell'esistenza di una siffatta prassi di finanziamenti correlati fino a quando non fu sentito per la seconda volta – il 17 marzo 2017 - dagli inquirenti, i quali (il teste Sansone lo ribadisce più e più volte in entrambe le deposizioni da lui rese, quella del 21.1.2020 nel presente giudizio e quella del 18.3.2022 nel separato giudizio a carico di Sorato Samuele) lo spiazzarono – in un'occasione, cfr. pag. 54 della deposizione 21.1.2020, egli usa l'icastica espressione "*cascato dal pero*" – sottoponendogli in visione documenti da lui indicati come sicuramente mai visti in precedenza; trattasi di documenti relativamente ai quali il P.M. in udienza nel presente giudizio, cfr. pag. 55 deposizione 21.1.2020 cit., ha precisato a sua volta trattarsi della "*documentazione consultata dai Consulenti del Pubblico Ministero inerente alle posizioni Cattaneo, Tesoro, Savino, Elan, mi pare anche Bufacchi e Torzilli*".

Oltre alle pagg. 54-55 della deposizione Sansone del 21.1.2020, appena citate, cfr. altresì nello stesso senso le pagg. 87-88 e 98 *ibidem*. Sempre nello stesso senso si vedano le pagg. 94-95 della deposizione Sansone del 18.3.2022 (in questo caso il P.M. in udienza – cfr. pag.94 *ibidem* – ha precisato a sua volta che "*quello che fu esibito al Teste nel 2017 non è quello che viene richiesto in quella famosa ormai e-mail del 2012*").

**10.** Rimane, in ultima analisi, insuperato il dato documentale, preciso e puntuale nella sua nuda essenzialità, evidenziato dalla parte civile Banca d'Italia al paragrafo 4., pag. 16, delle sue note di replica depositate in primo grado, il cui tenore sul punto - una volta esaminata in concreto la lista *de qua*, in atti quale allegato al carteggio via e-mail *sub* doc. 508 del P.M. – non può che essere condiviso da questa Corte: "*(...) la lista dei 30 principali soci (...)*



359



resta l'unico documento agli atti del processo e dalla stessa, come è evidente, non è ricavabile alcuno degli elementi fattuali idonei ad evidenziare il fenomeno nel suo complesso, ma neppure la correlazione dei finanziamenti con l'acquisto delle azioni per quelle specifiche posizioni (...) di tutta la documentazione che Ambrosini asserisce essere stata consegnata all'ispettore Sansone in proposito non vi è alcun riscontro, addirittura non se ne trova neppure traccia nell'elenco della directory che riporta i documenti forniti in ordine cronologico a tutti gli ispettori nel corso degli accertamenti del 2012 (...)"

Non esiste infatti, con riguardo ai documenti oggetto del preteso "disvelamento", alcuna comunicazione di tenore analogo al doc. 566 del P.M., corrispondente alla e-mail inviata al *team* ispettivo di Banca d'Italia il 5.7.2012 ad ore 9.04 dal responsabile dell'*internal audit* Massimo Bozeglav (addetto alla gestione del disco-*directory* dedicato al suddetto *team*) con la quale si segnalava appunto che "nella *directory* dedicata sotto Direzione Crediti Ordinari" era stata inserita la lista dei primi 30 soci per numero di azioni detenute.


La tesi difensiva non trova riscontri neppure nelle plurime intercettazioni telefoniche di conversazioni intrattenute nel corso del mese di marzo 2017 (come detto fu in tale mese, precisamente il giorno 17, che il teste fu, per la seconda volta in un anno, sentito a s.i.t. dai Pubblici Ministeri vicentini) dall'ispettore Gennaro Sansone con vari interlocutori, riportate alle pagg. 701 - 737 della perizia di trascrizione.

Trattasi in particolare delle seguenti conversazioni:

- n. progr. 19 del 14.3.2017 ad ore 12.19.39 tra Gennaro Sansone e "Carmelo" [presumibilmente trattasi di Carmelo Barbagallo, all'epoca capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia] (pagg. 724-729 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza del Sansone; ivi quest'ultimo, che ha ricevuto la seconda convocazione in Procura, lo annuncia al suo interlocutore che poi gli chiede notizie di altra ispezione al momento in corso;
- n. progr. 115 del 19.3.2017 ad ore 20.22.20 *sub* RIT 54/17 tra Gennaro Sansone e Giampaolo Scardone, capo *team* dell'ispezione di Banca d'Italia del 2012 (pagg. 701-707 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza dello Scardone; la medesima conversazione - della quale il Sansone invero conserva un ricordo quanto mai sbiadito per non dire nullo: cfr. pagg. 90-92 verbale stenotipico d'udienza 21.1.2020 - appare anche, *sub* RIT 55/17, con

il n. progr. 276 del 19.3.2017 (pagg. 710-716 perizia trascrizione), come intercettata sull'utenza del Sansone; ivi quest'ultimo annuncia allo Scardone di essere stato convocato, due giorni prima, per la seconda volta in Procura a Vicenza, al che il suo interlocutore gli replica di esserlo stato per la terza volta e che continuerà a ripetere agli inquirenti sempre le stesse cose già dette loro nelle precedenti occasioni perché altro non vi è da dire. Sansone e Scardone si confermano a vicenda che la loro era stata unicamente un'ispezione sul credito, come tale inidonea a svelare aspetti critici sul ben diverso piano del patrimonio ["... Gennaro: dei file, delle cose. Poi se... se... cioè, francamente, quello che io ho continuato a... ho detto una volta, l'ho detto pure l'ultima volta che quella è un'ispezione sul credito, eh, insomma. - Giampaolo: Eh, certo. - Gennaro: Perché il discorso è che... qua le azioni comprate con i prestiti della banca... - Giampaolo: Eh. - Gennaro ...capitale finanziato. Però noi (inc.) sul credito, insomma, se il cliente andava bene tanti approfondimenti non è che... - Giampaolo: No, assolutamente no. - Gennaro (Inc. voci sovrapposte). - Giampaolo: Assolutamente no. Ma poi credo che quel problema lì sia un problema che sia maturato prevalentemente dopo, cioè dopo le grandi... per effetto della grande ripatrimonializzazione, dopo la (inc.) e dopo... Cioè, non so neanche quanto fosse diffuso, perché non abbiamo fatto degli approfondimenti specifici su quel tema lì. Pronto?... - Gennaro: (Breve interruzione) dei clienti, anche quelli famosi, tipo... erano in due, insomma, poi gli altri francamente non è che mi posso ricordare nomi, cose. Poi in questo caso non tieni un file, non tieni una cosa scritta... - Giampaolo: Appunto. Appunto ...]";

- n. progr. 281 del 19.3.2017 ad ore 20.33.11 tra Gennaro Sansone e "Gaetano" (pagg. 717-723 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza del Sansone; il "Gaetano", come chiarito dal teste Sansone in sede di esame (cfr. pagg. 70 e ss. verbale stenotipico 21.1.2020), è Gaetano Parisi, collega ispettore di Banca d'Italia (nonché consulente della Procura di Vicenza ma il teste Sansone esclude - v. pag. 70 *ibidem* - di essere stato a conoscenza di tale ultima circostanza all'epoca della conversazione, benché avesse inteso che il Parisi stava in qualche modo occupandosi in quel momento proprio di BPVi: "... E ne ho parlato con il collega, il dottor Gaetano Parisi, io francamente non sapevo... sapevo che il collega si stava occupando della Vicenza, di queste operazioni, non sapevo a che titolo, poi l'ho scoperto dopo"). Anche in questo caso il Sansone sottolinea a più riprese con l'interlocutore (che concorda con tali sue affermazioni, tanto che Sansone si sente in qualche misura tranquillizzato: cfr. pag. 70 verbale stenotipico 21.1.2020) quale fosse l'oggetto, circoscritto



alla mera valutazione del credito, dell'ispezione 2012, riferendogli altresì succintamente quanto accaduto in Procura il 17.3.2017, chiedendogli cosa fosse frattanto in concreto emerso (rimanendo con ogni evidenza stupito e all'apparenza frastornato nell'apprendere dal Parisi l'entità del fenomeno dei finanziamenti correlati come in quel momento – cinque anni dopo l'ispezione – risultava accertata a tutto il 2012) e chiedendogli altresì consiglio sulla necessità o meno di avvisare della nuova convocazione in Procura, e del tenore delle s.i.t. da lui rese, anche il proprio superiore gerarchico dott. Lattuca: " (...) V.M.: Ah, io son stato... quando è stato? Venerdì mi hanno chiesto: c'erano un po' di operazioni che... di queste bacciate. – Gaetano: Sì. – V.M.: Però io francamente all'epoca non... Cioè, a parte che facendo... facendola sul credito, questi aspetti di capitali, di patrimonio, non li avevamo visti. – Gaetano: Eh certo. – V.M.: Cioè non li abbiamo proprio considerati. Ma io un po' non... veramente non mi ricordavo neanche i nomi... neanche i nomi dei... – Gaetano (Inc. voci sovrapposte). – V.M.: Eh? – Gaetano: Vecchiarella ormai. – V.M.: Eh, son cinque anni, quattro anni, cioè nel 2012, francamente i nomi non me li ricordavo. Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni bacciate c'erano, ma noi in quella fase lì... veramente avevamo visto solo il credito e basta. – Gaetano: No, lì... a noi non ci hanno chiesto niente, sinceramente. Ci hanno chiesto solo di... valutare le singole operazioni. E noi questo abbiamo fatto. – V.M.: Non (inc.) della massa di finanziato quanto era prima e quanto dopo il 2012. – Gaetano: Ma noi abbiamo ricostruito, eh, più o meno... 2012 c'era già... abbastanza... abbastanza, mo' insomma non mi ricordo (inc.) 280, 300 milioni di euro, più o meno. – V.M.: 280? – Gaetano: Eh, più o meno, 280, 300. Non mi ricordo precisamente, ma più o meno questo era l'importo. Ovviamente con gli aumenti di capitale si è saliti... parecchio. – V.M.: Mmh, mmh. – Gaetano: Però (inc.) vecchiare... mi pare... forse 2008/2009 già c'era qualcosa (inc.)... Mah! – V.M.: No, ma lì... cioè, quel... quel capitolo lì non lo aprimmo proprio, cioè non... non la prendemmo proprio in considerazione quella cosa. – Gaetano: Mmh... – V.M.: Cioè... – Gaetano : Lo... se incappavi, cioè non era una cosa... Bisogna che capiti... che ti cade proprio sotto l'occhio, altrimenti non... (inc. voci sovrapposte). – V.M.: La... lavorammo solo sul rischio di credito, insomma, visto che quelli erano pure clienti facoltosi, clienti insomma... – Gaetano: Eh... – V.M.: ... con disponibilità ... tanti approfondimenti non li facemmo... – Gaetano Va buo', tanto... D'altra parte... lì il meccanismo era chiaramente truffaldino, quindi... E' chiaro che era fatto per nascondere. Quindi... non era così banale (...)"

- n. progr. 107 del 20.3.2017 ad ore 15.11.57 tra Gennaro Sansone e "Damiano" (pagg. 730-737 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza del

Sansone; il "Damiano", come chiarito dal teste Sansone in sede di esame (cfr. pag. 73 verbale stenotipico 21.1.2020), è Damiano Capolupo, collega ispettore di Banca d'Italia, fermo restando che anche di tale conversazione col Capolupo, come già di quella con lo Scardone, il Sansone invero conserva un ricordo quanto mai sbiadito per non dire nullo (v. *ibidem*). In essa ancora una volta il teste Sansone rievoca l'oggetto ristretto (perché circoscritto alla verifica della qualità del credito) dell'ispezione Banca d'Italia 2012, indicandolo come preclusivo di ogni possibile scoperta sul fronte della prassi dei finanziamenti correlati e ricevendo riscontro in tal senso dal suo interlocutore: "(...) Gennaro: E venerdì sono andato a Vicenza. - Damiano: A Vicenza? - Gennaro: Mmh. - Damiano: Ah, per quell'altra storia. Va beh. - Gennaro: Eh. - Damiano: Ah, ah, ah. - Gennaro: Mi hanno chiesto cose del 2012, francamente non mi ricordavo niente. - Damiano: Mmh, mmh. Sì, mi aveva... Forse mi aveva detto qualcosa Emanuele, che pure lui era stato coinvolto, sì. Comunque... Quindi stai girando, diciamo così. - Gennaro: Eh, ma il problema qua mo' non so, insomma... A Vicenza... noi l'operazione là non l'abbiamo... non l'abbiamo intercettata. Cioè, facendo solo il credito, quell'operazione là, l'impatto sul capitale noi non l'abbiamo proprio calcolato. - Damiano: Eh certo. Va beh, era out of scope, cioè... - Gennaro: Eh, speriamo che i Magistrati la pensino così. - Damiano: Mmh, mmh, mmh. - Gennaro: Sennò m'arrestano! - Damiano: Eh, sì. Il tema alcune volte... ci dicono: "I tempi, questo", eh va beh. Poi vai a dire: "Scusate, io avevo quello scopo", e se casualmente vedi una cosa... - Gennaro: Eh, noi le abbiamo viste... insomma, se avevano problemi di credito, se c'erano trattamenti preferenziali... - Damiano: Certo. - Gennaro: Ma non abbiamo fatto (inc. voci sovrapposte)... - Damiano: Ma non lato capitale. - Gennaro: ...operazioni bilanciate, operazioni bacciate. - Damiano: Eh sì. Avete visto il lato creditizio, non lato... - Gennaro: Esatto, esatto, esatto. - Damiano: In linea con lo scopo dell'ispezione. - Gennaro: Cioè, era solo sul rischio (inc. pronuncia non chiara) il capitale. Damiano: Certo. Quindi, mah. E hanno chiamato direttamente te? - Gennaro: Eh, hanno chiamato me, pure Giampaolo Scardone. - Damiano: Eh, eh. Ho capito. (...)".

Il *leit motiv* di tali conversazioni è dunque sempre rappresentato dal Sansone che, turbato dal fatto di essere stato convocato in Procura a Vicenza già due volte nel giro di un anno, ripete ad ogni suo interlocutore (tutti colleghi della vigilanza di Banca d'Italia) esattamente quanto - come si è visto *supra* - riferirà poi, tre anni dopo, in sede di esame dibattimentale nel presente giudizio (ribadendolo, altri due anni dopo, anche nel separato giudizio pendente a carico di Samuele Sorato), ossia: che egli ricordava ben poco

dell'ispezione del 2012 presso BPVi al di là di due singole posizioni peculiari (evidente il riferimento alla posizione Cattaneo-Luisetto); che, in ogni caso quell'ispezione aveva ad oggetto unicamente la verifica della qualità dei crediti, sicché anche le posizioni concretamente esaminate lo erano state unicamente a quel fine; che gli inquirenti in data 17 marzo 2017 gli avevano mostrato documenti, a lui prima ignoti, i quali lo avevano colto di sorpresa rivelandogli una realtà della quale non aveva avuto minimamente modo di rendersi conto in sede ispettiva.

In nessuna di tali conversazioni captate il Sansone confida all'interlocutore di turno di avere visionato, nel corso dell'ispezione 2012, documenti tali da consentire, all'epoca, la scoperta di una prassi di operazioni di finanziamento correlato, o anche soltanto di avere ricevuto a voce informazioni di sorta in tal senso da chi operava in seno a BPVi.

La difesa ha opinato diversamente con riguardo all'inciso *"Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni bacciate c'erano"* (conversazione n. progr. 281 del 19.3.2017 tra il Sansone e Gaetano Parisi) ma, contestualizzandolo e considerando la frase pronunciata dal Sansone nella sua interezza [*"... cioè nel 2012, francamente i nomi non me li ricordavo. Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni bacciate c'erano, ma noi in quella fase lì... veramente avevamo visto solo il credito e basta"*], è evidente che le "carte" cui si riferisce nella conversazione n. progr. 281 il Sansone sono – come del resto da lui ribadito, v. ampiamente *supra*, più e più volte nel corso di entrambi i suoi esami dibattimentali (quello reso il 21.1.2020 nel presente giudizio e quello reso il 18.3.2022 nel separato giudizio pendente a carico di Samuele Sorato) - i documenti, a suo dire mai visti fino a quel momento, esibitigli appena due giorni prima dai Pubblici Ministeri vicentini in data 17.3.2017 in occasione delle seconde s.i.t..

Analogamente il *"noi le abbiamo viste"* proferito dal Sansone nel corso della conversazione n. progr. 107 del 20.3.2017 con Damiano Capolupo va contestualizzato (*"Gennaro: Eh, noi le abbiamo viste... insomma, se avevano problemi di credito, se c'erano trattamenti preferenziali..."*), nel senso che – come lo stesso teste Sansone ha spiegato in maniera plausibile e convincente in sede di esame dibattimentale (cfr. pagg. 73-74 verbale stenotipico 21.1.2020), *"... io in questa telefonata confermo che noi queste benedette posizioni le abbiamo viste esclusivamente per verificare se c'era un trattamento preferenziale"*

*a favore dei soci e a detrimento della banca, e se il merito creditizio di quelle posizioni era coerente con la classificazione in bonis. Questa è la spiegazione alla telefonata".* Sul tema del preteso "disvelamento" operato dalla Divisione Crediti, attraverso l'imputato MARIN e il suo subalterno Ambrosini, nel corso dell'ispezione Banca d'Italia del 2012 resta infine qui da valutare se e in che termini rivesta un effettivo rilievo l'elemento sopravvenuto rappresentato dalla ricostruzione, effettuata dall'imputato Emanuele GIUSTINI in sede di rinnovazione del suo esame dibattimentale (cfr. in particolare i verbali stenotipici del 15 giugno e del 17 giugno 2022), dell'episodio occorso il 4 luglio 2012 nell'ufficio del D.G. Samuele Sorato, allorquando lo stesso Sorato ebbe a far chiamare il dipendente Claudio Ambrosini, convocandolo ivi - alla presenza di altre persone fra cui Mariano Sommella e, per l'appunto, il GIUSTINI - e apostrofandolo alquanto bruscamente nel chiedergli che cosa avesse egli riferito al *team* ispettivo.

Il difensore del MARIN si è ampiamente diffuso, in sede di discussione finale, su tale sopravvenienza (cfr. al riguardo pagg. 27-32 della memoria conclusiva depositata il 30.9.2022 nonché pagg. 72-75 del coevo verbale stenotipico d'udienza). Secondo la difesa si tratterebbe di un elemento assolutamente determinante in favore della tesi del "disvelamento"; un elemento di per sé stesso idoneo, anzi, a corroborare e suffragare tutto quanto sul punto dichiarato dal MARIN e dal teste Ambrosini.

Così non è.

In tale circoscritto segmento del lungo esame da lui reso in grado di appello Emanuele GIUSTINI, come detto, ricostruisce il concitato confronto del 4.7.2012 tra Sorato e Ambrosini, avvenuto nell'ufficio del Sorato.

Più precisamente:

- a pag. 13 e indi a pag. 70 del verbale stenotipico del 15.6.2022 dell'esame reso in grado di appello da GIUSTINI si legge quanto segue: *"C'è stato un episodio abbastanza critico in cui a Sorato (eravamo in stanza con Sorato) venne riferito che Marin e i suoi uomini avevano rappresentato a Banca d'Italia queste operazioni, e sicuramente al tavolo c'eravamo io e Marin, e forse Turco, con Sorato. E Sorato si è molto innervosito (che è un eufemismo) con Marin e i suoi perché non gli avevano detto, non gli avevano riferito che queste operazioni erano state in qualche modo rappresentate a Banca d'Italia. Questa comunicazione arrivò a Sommella, che era un ex Ispettore Banca d'Italia, e che riferì a Sorato proprio questo fatto. (...) PARTE CIVILE, AVV. VETTORE - Un'altra domanda in relazione a quanto è*

stato riferito circa il dottor Sorato si sarebbe arrabbiato quando ha saputo che Marin e altri avevano rappresentato a Banca d'Italia alcune operazioni; a che operazioni si riferiva? IMPUTATO GIUSTINI - A una trentina di operazioni bacciate che Banca d'Italia aveva chiesto alla Divisione Crediti nelle persone di Marin e Ambrosini da parte, credo, di Sansone; operazioni bacciate tipo Cattaneo, se ricordo bene.";

- a pag. 7 e ss. del verbale stenotipico del 17.6.2022 GIUSTINI ribadisce tale narrazione (correggendosi solo con riguardo alla previamente da lui riferita presenza di MARIN, in realtà quel giorno pacificamente assente) dichiarando quanto segue : *"IMPUTATO GIUSTINI - Allora, diciamo che le cose sono andate in questo modo. Non so se mi sono confuso o meno, però ritengo che abbia detto le cose che sto dicendo, però le ripeto per essere estremamente chiaro e preciso. E cioè: ci fu un incontro, in una di queste riunioni di direzione e comitati, con Sorato, e c'era anche Sommella, arrivò una telefonata a Sommella; Sommella parlò con Sorato, e Sorato si innervosì particolarmente perché ci disse che Ambrosini aveva in qualche modo interloquuto con Banca d'Italia su una trentina di posizioni bacciate. A quel punto Sorato chiese a tutti di chiamare Marin, che non era in Banca, lo chiese a tutti i partecipanti a quella riunione, lo chiese anche a me. Ma Marin era irraggiungibile. A quel punto chiese alla Segreteria di chiamare Ambrosini; Ambrosini entrò nella stanza di Sorato e fu maltrattato da Sorato, maltrattato pesantemente perché non si doveva permettere di parlare con Banca d'Italia di queste operazioni. Marin era irraggiungibile, quindi venne chiamato Ambrosini. Questo è il fatto avvenuto nella stanza di Sorato. Non so se intendesse questo, Avvocato. DIFESA, AVV. ROETTA - Sì, perché l'altra volta lei aveva fatto il nome di Marin, non di Ambrosini. Questo è l'appunto che mi ero fatto io. IMPUTATO GIUSTINI - No, no, Marin fu chiamato, ma non partecipò a quell'incontro. DIFESA, AVV. ROETTA - Esatto, l'interlocutore fu Ambrosini. IMPUTATO GIUSTINI - Fu Ambrosini, sì. DIFESA, AVV. ROETTA - Lei ha capito chi era l'autore della telefonata che riceve Sommella e il contenuto della quale viene trasmigrato a Sorato? IMPUTATO GIUSTINI - Uno degli Ispettori di Banca d'Italia, però non so di chi trattasse, perché non disse il nome Sommella. DIFESA, AVV. ROETTA - Però, che fosse uno del team ispettivo è pacifico? IMPUTATO GIUSTINI - È pacifico, sì".*

Ebbene, in realtà il GIUSTINI si limita a riferire ivi i seguenti eventi occorsi in sua presenza e da lui direttamente percepiti:

a) Mariano Sommella riceve una chiamata (con ogni evidenza proveniente da un componente del team ispettivo di Banca d'Italia, organismo da cui lo stesso Sommella proveniva continuando a intrattenere rapporti assai amichevoli con alcuni ispettori: ne fa invero menzione anche il teste



Ambrosini alla pag. 97 del verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020, ivi ipotizzando, in effetti, che potesse essere stato proprio il Sommella ad avvisare il Sorato circa l'incontro avuto il giorno prima da Ambrosini con l'ispettore Sansone);

b) subito dopo aver ricevuto tale chiamata (il cui contenuto ovviamente è ignoto al GIUSTINI) Mariano Sommella interloquisce con Samuele Sorato.

Si badi - e ciò è appena evidente leggendo il soprastante passo dell'esame 17.6.2022 di GIUSTINI - che quest'ultimo, in realtà, ignora non solo il tenore della telefonata ricevuta dal Sommella ma neanche il contenuto effettivo della susseguente conversazione Sommella/Sorato.

E' unicamente il Sorato che sceglie di descrivere agli astanti quanto appena riferitogli annunciando loro che "*Ambrosini ha in qualche modo interloquuto con Banca d'Italia su una trentina di posizioni bacciate*", laddove quanto occorso nel suo ufficio il 4 luglio 2012 è in realtà del tutto compatibile anche con l'aver l'Ambrosini interloquuto con l'ispettore Sansone unicamente sulla singola posizione Cattaneo-Luisetto (interlocuzione, questa, che - v. *infra* - è effettivamente documentata in atti).

Al riguardo può darsi che il GIUSTINI, stante la concitazione del momento, non sia stato poi in grado di ricordare l'episodio con assoluta esattezza (anche e soprattutto perché esso non lo coinvolgeva direttamente in prima persona né coinvolgeva direttamente la Divisione Mercati da lui capeggiata, bensì la Divisione Crediti; ed invero in prima battuta il GIUSTINI ha creduto pure di ricordare, cfr. verbale stenotipico 15.6.2022, che fosse presente il MARIN, salvo correggersi all'udienza successiva del 17.6.2022); può tuttavia darsi, invece, che il Sommella e/o il Sorato, sempre nella concitazione, avessero realmente frainteso la comunicazione proveniente dal *team* ispettivo di Banca d'Italia; o infine può anche darsi che il predetto Sorato avesse esagerato apposta, di sua iniziativa, nel riassumere agli astanti quanto udito al telefono dal Sommella (che prontamente glielo aveva riportato), e ciò magari al fine di poter più efficacemente "maltrattare" in pubblico il frattanto convocato Ambrosini sì da indurlo a ben comprendere, in via preventiva e una volta per tutte, cosa egli non avrebbe mai dovuto riferire al *team* ispettivo.

Sta di fatto - e ciò è un dato del tutto pacifico - che nemmeno l'imputato MARIN né il teste Ambrosini si sono mai lontanamente spinti a sostenere, in sede dibattimentale (l'Ambrosini non lo ha fatto neppure nel separato




procedimento pendente a carico di Samuele Sorato: cfr. pagg. 40-41 e 93-99 del relativo verbale stenotipico 8.3.2022), che tutti e 30 i nomi della lista scritta dei primi soci per numero di azioni detenute, fatta avere al *team* ispettivo, corrispondessero ad altrettante operazioni di finanziamento correlato.

Tanto il MARIN quanto l'Ambrosini hanno infatti sempre sostenuto di avere detto al *team* ispettivo (circostanza, tuttavia, per tutto quanto detto sopra, non riscontrata) che la metà circa di tali posizioni corrispondeva a operazioni di finanziamento correlato.

Basti, del resto, soffermarsi sul fatto che quella "lista dei 30 primi soci" annoverava per certo anche nominativi di grossi azionisti, come ad esempio Amenduni, mai resisi destinatari di finanziamenti correlati; tale ultima circostanza è confermata proprio dall'imputato GIUSTINI (in questo caso con la piena cognizione di causa derivantegli dal suo ruolo di responsabile della Divisione Mercati) in altra parte del suo esame reso nel presente grado di giudizio: cfr. al riguardo pag. 17 verbale stenotipico 15.6.2022, esame di Emanuele GIUSTINI reso in grado di appello: "*... ma c'erano anche degli impieghi, ad esempio, ad Amenduni che non aveva mai fatto baciare; ma ovviamente andargli a dire: 'ti alziamo i tassi', Amenduni ti vendeva le azioni, quindi era comunque un problema*".

Finanche il teste Ambrosini afferma costantemente, tanto nel presente giudizio così come in quello pendente a carico di Samuele Sorato, che, al momento del tormentato *rendez vous* con il D.G. Sorato (il quale gli si era rivolto con tono aggressivo alla presenza di GIUSTINI, di Sommella e di alcune altre persone intimandogli di dire cosa avesse riferito agli ispettori) egli aveva parlato *funditus* con l'ispettore Sansone soltanto della posizione Cattaneo-Luisetto, per il resto limitandosi - a suo dire - a raccontargli a voce, genericamente, che quella posizione (concretamente connotata da un ordine di acquisto azioni anteriore di alcuni giorni alla delibera del CdA di erogazione del finanziamento di 21 milioni di euro successivamente emessa, in data 20.12.2011, sulla base di una P.E.F. del 19.12.2011, nonché connotata dall'addebito sul conto Cattaneo-Luisetto, avvenuto in data 30.12.2011, del pressoché coincidente importo di € 20.038.400,00= per comprare azioni BPVI) non era un episodio isolato.

Si vedano, sul punto, le pagg. 96-97 del verbale stenotipico 11.2.2020 (deposizione resa dal teste Ambrosini in primo grado).<sup>107</sup>

<sup>107</sup>"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Parliamo sempre di Cattaneo Luisetto? TESTIMONE AMBROSINI - Di Cattaneo-Luisetto, sì. E lui, quando vide che c'era un ordine di acquisto antecedente alla pratica elettronica di affidamento, disse: c'era già l'intenzione a monte, prima ancora della delibera, di comprare queste azioni. Questa è stata la considerazione. E, quando parlai con lui di questa operazione, siccome la cosa non era definita, gli feci anche presente che sui primi clienti della banca affidati, su quelli più grossi, erano palesi queste tipologie di operazioni. Gli dissi questo e poi me ne tornai nel mio ufficio. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Questa tipologia di operazioni, e lei specificò qualcos'altro a Sansone? TESTIMONE AMBROSINI - Io gli dissi che sui soci con gli affidamenti più elevati questa fenomenologia era, praticamente, sempre presente, perché i soci con fidi più elevati avevano, diciamo, questi affidamenti con percentuali al 100%, se non di poco inferiori, utilizzati per comprare azioni della Banca Popolare di Vicenza. Quindi diedi questo input per fare presente che c'era questa fenomenologia. Quindi informai la Vigilanza di questa tipologia di operazioni. Poi, il giorno dopo, la mattina dopo, ricevetti una telefonata da parte di una delle due segretarie del dottor Sorato, dove mi dissero di andare nel suo ufficio. Era la prima volta che il dottor Sorato mi chiamava di andare nel suo ufficio. Andai da lui e, quando entrai, mi puntò il dito e mi disse: "Che cosa ti hanno chiesto gli ispettori e che cosa hai detto?". Io gli dissi che avevano visto questa operazione di Cattaneo-Luisetto nei termini che prima ho descritto, e che gli avevo fatto presente all'ispettore che l'intera provvista era stata destinata per comprare azioni. Al che, lui subito alzò un po' la voce e disse al collega Giustini, che era là presente: "Chiama subito qua Marin". Giustini prese il suo cellulare e chiamò la segretaria di Marin, la quale rispose che Marin non era presente perché era fuori da clienti. Al che, Sorato disse a Giustini ancora: "Chiama Marin subito". Provò a chiamarlo, ma Marin non rispondeva perché era da clienti. Dopodiché, mi disse: "E che cos'altro sei andato a dire?". Allora... I modi con cui mi rivolgeva le domande erano un po' come...: "Spia, dimmi cosa sei andato a dire!". A questo punto, però, io feci presente che avevo fatto, riferito agli ispettori che c'erano queste operazioni anche su altre operazioni, specialmente quelle di importo più elevato. Questo lo dissi in un secondo momento, lo dissi in un secondo momento, quando di fronte a lui, non sapendo chi gli avesse riferito che ero stato dagli ispettori la sera prima, pensai che probabilmente potevano averlo relazionato i colleghi o Sommella o Lio, che era un ex ispettore di Banca d'Italia. Sommella perché era molto amico del capo team dell'ispezione, il dottor Scardone, erano entrambi di Napoli, facevano i voli in aereo per venire e tornare da Napoli, ogni lunedì, ogni venerdì, e poi era molto vicino a Sorato perché ogni mattina andava a prendere il caffè con Sorato, e Sorato prendeva il caffè solo con Sommella, andava a pranzo solo con Sommella; piuttosto che poteva essere stato Lio, perché Lio mi disse che era molto amico di questo team ispettivo, che prima di essere assunto in Banca Nuova lui faceva parte di questo team ispettivo. E allora feci presente alla domanda... PRESIDENTE - Ma, scusi, le risulta che in Banca d'Italia ci siano dei team ispettivi standard, delle squadre come la Juve, come il Napoli? Che significa "faceva parte" stabilmente di quel team ispettivo? Le risulta che in Banca d'Italia ci siano delle squadre confezionate? TESTIMONE AMBROSINI - Allora, quando mi vennero presentati gli ispettori della Banca d'Italia, quando andammo noi come Crediti a presentarci, il collega Mario Lio venne anche lui e vidi che si abbracciò col collega Scardone, c'era, si vedeva, un rapporto di amicizia. Il giorno dopo incontrai il collega Lio e gli chiesi: "Ho visto che conosci bene il dottor Scardone" e lui mi rispose che questo era il team ispettivo di cui lui faceva parte prima di essere assunto in Banca Nuova. Così mi disse. E allora, a questo punto, subito, quando ebbi questo colloquio con Sorato, ero un po' abbottonato perché sembravo la "spia" che aveva detto le cose, e poi pensando che fosse stato bene informato su tutto dissi anche che avevo fatto presente che c'erano anche altre operazioni di questo tipo. Tornai dopo. Cerco di andare proprio con cronistoria perché sono stati due-tre giorni un po' intensi. PRESIDENTE - Scusi, era presente lei, Sorato e Giustini a questo colloquio? TESTIMONE AMBROSINI - No, c'erano anche altri colleghi della Divisione Mercati. PRESIDENTE - Chi altri c'era? TESTIMONE AMBROSINI - Quella è una bella domanda, perché erano in vari, però, siccome mi trovai, diciamo, ... al centro dell'attenzione, riuscivo a guardare lui, non guardare tanto chi altro c'era dentro, in aula, in quel momento. PRESIDENTE - Ricorda Sorato, Giustini, li ricorda con cert...? TESTIMONE AMBROSINI - E poi ce n'erano anche altri. Posso presumere chi altro c'era, perché sempre in quella giornata, poi, mi arriva un'altra e-mail con l'elenco soci, con le domande di acquisto azioni, e questa volta la e-mail viene indirizzata anche, ho visto, per conoscenza a Sorato, c'era Sommella, c'era Turco, c'era Romano, e me la mandava sempre il collega Romio, quindi presumo che anche questi colleghi,

In effetti, se vi è un singolo punto della contraddittoria deposizione del teste Ambrosini in sé dotato di intrinseca coerenza (e, soprattutto, di riscontri documentali), esso attiene all'essersi egli interfacciato con l'ispettore Sansone, nella data del 3 luglio 2012 (giorno precedente alla sua tumultuosa convocazione ad opera di Samuele Sorato originata dalla telefonata di un componente del *team* ispettivo ricevuta da Mariano Sommella), a proposito della posizione Cattaneo-Luisetto, esaminata dal Sansone in quanto facente parte dell'originario elenco di 100 nominativi inizialmente fornito al team ispettivo e connotata, oltre che dalla coincidenza di importi, dalle peculiari sfasature temporali di cui poco sopra si è detto. Sempre l'Ambrosini ha sostenuto, in entrambe le sue deposizioni, che il Sansone in data 3 luglio 2012 gli chiese, per integrare le proprie cognizioni su tale posizione, la copia dell'ordine di acquisto delle azioni e che egli, ottenutolo tramite il collega Filiberto Romio della Gestione Soci, lo fece avere - sempre in data 3 luglio 2012 - all'ispettore, il quale, esaminandolo, gli evidenziò l'anomalia dell'antioriorità dell'ordine di acquisto suddetto rispetto alla data della P.E.F. e della susseguente delibera del CdA.

I riscontri documentali a tale circoscritto segmento della deposizione Ambrosini si rinvengono, oltre che nel già citato doc. 509 del P.M., nei docc. 506 e 507 del P.M., corrispondenti il primo a una e-mail inviata dall'Ambrosini all'ispettore Sansone in data 3 luglio 2012 e il secondo alla successiva trasmissione in pari data all'Ambrosini, da parte del suo collega Romio, dell'ordine di acquisto azioni posto in essere il 16.12.2011 dai coniugi Cattaneo Lorenzo e Luisetto Roberta:

- doc. 506: e-mail inviata da Claudio Ambrosini martedì 3 luglio 2012 ad ore 13.12 a Gennaro Sansone, avente quale oggetto "NOMINATIVO 63625103 CATTANEO LORENZO LUISETTO ROBERTA", del seguente tenore: "*Gent.rno Dottore, sono passato per fornirLe la risposta ma ipotizzo che fosse a pranzo. Quando sarà libero ripasserò. Andrò a pranzo tra le 14.00 e le 14.30. Mi faccia sapere. Cordiali saluti*";
- doc. 507: e-mail inviata da Filiberto Romio martedì 3 luglio 2012 ad ore 17.01 a Claudio Ambrosini, avente quale oggetto "Azioni BPV- Cattaneo/Luisetto",

---

*probabilmente, erano là dentro. Perché la prima che mi mandò il giorno 3 me la mandava Romio solo a me, la seconda, invece, vedo che per conoscenza vengono coinvolti nell'inoltro anche questi colleghi. (...)*

del seguente tenore: "Claudio, in allegato copia degli ordini di acquisto dei nominativi in oggetto (...)";

- doc. 509: e-mail inviata da Gennaro Sansone a Claudio Ambrosini mercoledì 4 luglio 2012 ad ore 15.47, testualmente intitolata "RICH IONFO ACQUISTO AZIONI NPOPVI" ed avente il seguente tenore: "Gent.mo dr Ambrosini, faccio riferimento alla verifica sugli azionisti BPVI che, allo stesso tempo, sono affidati dalla banca. Le chiedo cortesemente di verificare se per i nominativi indicati in calce [Elan SR, Tesoro Savino, Bragagnolo Furio] - **analogamente a quanto effettuato per i signori Cattaneo e Luisetto** - le date di acquisto delle azioni PopVicenza e il tipo di provvista utilizzata"

Lo stesso teste ispettore Gennaro Sansone, in entrambi i suoi esami dibattimentali, pur dichiarando di non ricordare bene il tenore delle sue interlocuzioni con l'Ambrosini, ha affermato di ritenere "probabile", proprio alla luce delle anzidette e-mail, che vi fosse stata una interlocuzione fra sé e l'Ambrosini riguardo alla posizione Cattaneo-Luisetto, ma ciò sempre e solo in un'ottica finalizzata (nel perimetro circoscritto dell'accertamento ispettivo) alla verifica del rischio e del merito creditizio, destandogli sospetto in tal senso la peculiare sfasatura temporale riscontrata tra la data dell'ordine di acquisto azioni, la delibera di fido del CdA e l'effettivo acquisto delle azioni per pressoché pari ammontare: cfr. al riguardo rispettivamente pag. 67 del verbale stenotipico 21.1.2020 nonché pag. 100 del verbale stenotipico 8.3.2022 nel separato procedimento a carico di Samuele Sorato.

In ultima analisi non è affatto dimostrato che la telefonata fatta da un qualche componente del team ispettivo in data 4 luglio 2012 a Mariano Sommella (che per parte sua nulla ha detto al riguardo nel corso del suo esame) vertesse su qualcosa di diverso dalla certa e documentata interlocuzione Sansone/Ambrosini sulla singola posizione Cattaneo-Luisetto; interlocuzione a sua volta originata, peraltro (e sul punto le affermazioni del teste Sansone sono in sé plausibili, come detto), dall'esigenza di verificare l'affidabilità e la solvibilità di soggetti che presentavano la "stranezza" estrema di un ordine di acquisto azioni effettuato prima ancora di disporre della provvista necessaria, il che, nell'ottica dell'ispezione del 2012 mirata alla valutazione del rischio di credito, poteva senz'altro rappresentare un forte indice di allarme circa l'essere stato loro riservato un trattamento di favore per nulla meritato.

Totalmente destituito di fondamento – e in alcun modo conforme all'effettivo contenuto, sopra passato in rassegna, delle dichiarazioni rese da Emanuele GIUSTINI sull'argomento – è dunque l'assunto della difesa secondo cui il GIUSTINI "ricorda come siano state mostrate una trentina di posizioni con 234 milioni di finanziato" (cfr. pag. 30 memoria conclusiva depositata dalla difesa MARIN il 30.9.2022).

Alla stregua del complesso di considerazioni fin qui svolte merita dunque piena condivisione la conclusione, cui è giunto il tribunale berico, circa la mancata prova del preteso "disvelamento" al team ispettivo - da parte dell'imputato MARIN e/o del teste Claudio Ambrosini, suo subalterno - di una prassi concernente la stipula di una serie di operazioni di finanziamento correlato.

D'altra parte osserva questa Corte che il preteso – ma nient'affatto provato, per tutto quanto detto – "disvelamento" spontaneo agli ispettori di Banca d'Italia, da parte del MARIN e dell'Ambrosini nel luglio 2012, di 14 posizioni di finanziamento correlato (in un momento in cui il *team* ispettivo aveva manifestato perplessità solo in ordine alla singola posizione Cattaneo-Luisetto in quanto connotata dall'essere stato effettuato l'ordine di acquisto azioni prima ancora di entrare nella disponibilità della relativa provvista) costituirebbe oltretutto una circostanza per nulla coerente con quello che invece risulta essere stato, secondo quanto già visto *supra*, l'atteggiamento ben preciso e reiterato del MARIN nel corso degli anni, improntato (in maniera, viceversa, del tutto coerente con la sua dimostrata piena consapevolezza del mancato scomputo delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza) a una costante raccomandazione nel senso di evitare di allertare gli organismi di vigilanza circa l'effettuazione stessa delle operazioni "bacciate".

Vanno infine disattese le considerazioni svolte dalla difesa del MARIN alle pagg. 149-154 dell'atto di appello sotto la rubrica "*COMPREHENSIVE ASSESSMENT E ASSET QUALITY REVIEW*", che è il solo paragrafo dell'atto di impugnazione concernente le interlocuzioni con la vigilanza avute dall'imputato dopo l'ispezione di Banca d'Italia del 2012 e prima del suo trasferimento (avvenuto in data 18.12.2014) alla siciliana Banca Nuova.

A tale tema sono dedicate per la specifica posizione MARIN le pagg. 692-693 della gravata sentenza (mentre una sua più diffusa trattazione, non

concernente il solo MARIN, è contenuta nel cap. IX della stessa sentenza, cfr. in particolare le sue pagg. 476-519); ivi si evidenzia efficacemente quale sia stato, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, l'atteggiamento - del tutto silente quanto al fenomeno delle operazioni di finanziamento correlato - tenuto dal MARIN durante le sue interlocuzioni con i testi Mauro Parascandolo e Vincenzo Cantarella in base alle deposizioni dei predetti (esame Parascandolo: cfr. verbali stenotipici d'udienza 28.11.2019 e 29.11.2019, con particolare riguardo - per le interlocuzioni avute con il MARIN - alle pagg. 8-9 del verbale 29.11.2019, nonché cfr. appunto in atti *sub* doc. 451 del P.M., a firma dello stesso Parascandolo, acquisito al fascicolo del dibattimento; esame Cantarella: cfr. verbale stenotipico d'udienza 16.1.2020, con particolare riguardo - per le interlocuzioni avute con il MARIN - alla sua pag. 41).

Ebbene, la difesa, nell'indicato paragrafo dell'articolato primo suo motivo di appello, non si confronta minimamente con le ora illustrate emergenze processuali se non per rivendicare:

- il carattere non ispettivo, bensì di mero esercizio avente natura prevalentemente prudenziale e non contabile, dell'AQR;
- l'impossibilità per il MARIN di riferire, in tali sedi, circa fenomeni (gli storni, le lettere di impegno) di cui egli, come detto nel suo esame, v. *supra*, avrebbe appreso solo nel 2015 una volta uscito da BPVi.

Nessuno di tali argomenti ha pregio.

Sotto il primo dei due profili si veda anzitutto la definizione che dell'AQR fornisce la Banca d'Italia nella sua "*nota tecnica sulle modalità di conduzione dell'esercizio di valutazione approfondita (Comprehensive Assessment)*" datata 26 ottobre 2014 [<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2014/nota-tecnica.pdf>], ove da un lato - come evidenzia l'appellante - afferma trattarsi di un "*esercizio di natura prevalentemente prudenziale, non contabile*", ma dall'altro lato evidenzia, fra le altre cose, che "*l'AQR può comportare esigenze di capitale, qualora gli accantonamenti addizionali (che derivano o da un insufficiente provisioning sulle posizioni già classificate come deteriorate o dal passaggio da posizioni in bonis verso non deteriorate) portino il coefficiente di patrimonio di migliore qualità (CET1 ratio) al di sotto della citata soglia dell'8 per cento*".

Del resto lo stesso teste Cantarella ha chiarito a più riprese non trattarsi, tecnicamente, di un'ispezione (v. ad esempio, con particolare forza, a pag.

55 del verbale stenotipico cit.), precisando nondimeno (v. pag. 34 *ibidem*) che "... tutto il 2014, come probabilmente molti sanno, è stato... l'attività di vigilanza è stata impegnata, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi europei, a svolgere questo Comprehensive Assessment, che avrebbe dovuto essere, sostanzialmente, un esercizio che chiariva con estrema precisione quali fossero esattamente i problemi del sistema bancario europeo, che creasse, come dire, un livello comune tra tutti i Paesi europei che fino allora avevano delle norme, prassi, legislazioni assolutamente disparate, e che si concludesse con una comunicazione in qualche modo al mercato delle eventuali esigenze di capitale che sarebbero emerse da questo esercizio. Nell'ambito di questo Comprehensive Assessment, che ha impegnato praticamente tutte le strutture della Banca d'Italia, è stato previsto anche un accesso, che in Italia è stato fatto essenzialmente da ispettori e da membri delle società di revisione, presso le banche per compiere una parte di questo Comprehensive Assessment, che è la cosiddetta "Asset Quality Review", ossia una revisione degli attivi delle banche che in realtà si è indirizzato, si è focalizzato prevalentemente nell'esame dei crediti". Trattasi dunque, in ogni caso, inequivocabilmente, dello svolgimento di un'attività rientrante a pieno titolo nella nozione di "vigilanza", come ancor più efficacemente esplicitato dallo stesso teste Cantarella più avanti nel corso del suo esame nell'illustrare le possibili ed eventuali concrete conseguenze pregiudizievoli, per l'istituto di credito, degli esiti di detto esercizio (v. pag. 60 *ibidem*): "TESTIMONE CANTARELLA - No, il modello... Attenzione. No, io ho detto, vorrei essere preciso, io ho detto: attenzione che la costruzione dell'Asset Quality Review, molto mirata al segmento creditizio, inevitabilmente e più, come dire, blanda, queste parole del Governatore, non mie, sotto il profilo della finanza, sicuramente finisce per essere più pericoloso per un intermediario tradizionale, per un mondo bancario tradizionale come quello italiano che per quello estero. A noi, tutto sommato, se l'Asset Quality Review fosse stata improntata a una severa analisi dell'attività finanziaria delle banche, le banche italiane ne sarebbero uscite alla grande perché non hanno di fatto... perché fanno un lavoro un po' più normale le banche italiane."

Sotto il secondo dei due profili basti infine ricordare come *supra* si sia ampiamente argomentato circa la non rispondenza al vero dell'assunto del MARIN secondo cui sarebbe giunto a conoscenza dell'esistenza degli storni e delle lettere di impegno solo nel 2015 una volta uscito da BPVi.

**Il trattamento sanzionatorio.**

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte l'imputato Paolo MARIN va dichiarato assolto:

- ✓ dai reati di falso in prospetto di cui ai capi I e L per non aver commesso il fatto;
- ✓ dai reati di ostacolo alla vigilanza di cui ai capi H1 e M1, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18.12.2014, per non aver commesso il fatto, fermo restando che, quanto al capo M1 (e analogamente è a dirsi per il capo B1), si ritiene integrata - v. parte generale della presente sentenza, par. 9 - la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Va altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto MARIN - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittegli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; si impone invece nei suoi confronti la declaratoria di penale responsabilità per quanto residua della contestazione di aggio, atteso l'apporto causale comunque fornito dall'imputato - in relazione ad essa - anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro con BPVi avvenuta in data 18.12.2014.

Ciò detto, non v'è spazio per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ostandovi l'entità eclatante dei danni cagionati e non emergendo elementi (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 133 c.p.) all'uopo proficuamente spendibili.

Conseguentemente stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni tre mesi quattro giorni quindici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, più grave, anni due mesi sei di reclusione (stante l'assoluzione del MARIN da tale capo limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18.12.2014), aumentata di complessivi mesi dieci e giorni 15 per i reati satellite [con aumenti, segnatamente, di mesi uno e giorni 15 per ciascuno degli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1 e G1; di mesi uno per il reato di ostacolo *sub* capo M1 stante la sua assoluzione da tale capo limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18.12.2014; di giorni 15 per il residuo reato di aggio *sub* A1].

Questo con la precisazione che l'aumento per la continuazione, nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione (mesi uno per il solo capo M1 a



cagione della parziale assoluzione del MARIN da esso), in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue alla individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento, donde la riduzione alla metà dell'aumento, pari a mesi tre di reclusione, già individuato dal primo giudice.

Deve infatti evidenziarsi, come già detto *supra*, che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato (aumento di mesi tre di reclusione), provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, anni nei quali ha invece quantificato in un mese e quindici giorni di reclusione la pena per ciascun reato, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale, è stata applicata alternativamente una pena diversa (a volte mesi tre di reclusione e a volte giorni quarantacinque di reclusione) per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore. Donde la necessità, per il giudice di appello, al fine di riportare a coerenza la determinazione della pena, di applicare un trattamento sanzionatorio omogeneo per tutte le violazioni commesse nei diversi anni, con conseguente quantificazione della pena, in assenza di impugnazioni della Procura riguardo al trattamento sanzionatorio, in quella, di misura minore, di mesi uno e giorni quindici (mesi uno per il solo capo M1 a cagione della parziale assoluzione del MARIN da esso), ovvero in quella che in alcuni casi è stata individuata come pena equa da parte del primo giudice.

L'aumento per la continuazione in relazione all'episodio residuo di agiotaggio, infine, resta invariato.

Va conseguentemente revocata nei confronti dell'imputato MARIN, stante la determinazione della pena base per il capo H1 in anni due mesi sei di reclusione, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, posto che - notoriamente - ai fini dell'applicazione della suddetta pena accessoria, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito dell'eventuale diminuzione per la scelta del rito, qui non ricorrente, e non già alla pena complessiva risultante dagli aumenti operati a titolo di continuazione (cfr., *ex multis*, Cass. Pen. Sez. 5,

n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado e altri; Cass. Pen. Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana e altri).


#### **14.1.3. L'appello nell'interesse di Piazzetta Andrea**

Il gravame proposto dalla difesa di PIAZZETTA Andrea è parzialmente fondato; ciò con riguardo alle considerazioni già svolte nella soprastante parte generale - par. 8 - quanto al numero effettivo di reati di agguataggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa.

Nelle restanti sue parti il gravame del PIAZZETTA è infondato, fermo restando che, quanto ai capi I e L di rubrica - corrispondenti ad altrettante fattispecie di falso in prospetto contestate come commesse nelle date del 10 giugno 2013 e del 9 maggio 2014 - risulta maturato il termine di prescrizione, con conseguente pronuncia di non doversi procedere - in relazione a tali due capi - per sopravvenuta loro estinzione.

Preliminarmente va dato atto che sono già state approfonditamente vagliate e decise da questa Corte, vuoi nella propria ordinanza 18.5.2022 vuoi nella suesposta parte generale della presente sentenza, alle quali dunque senz'altro si rinvia *in toto*, le seguenti questioni trattate dalla difesa PIAZZETTA nel suo atto di appello e nei motivi nuovi depositati il 5.4.2022:

- eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti per nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. in relazione ai reati relativi ai fatti concernenti l'anno 2015 di cui ai capi M1 e N1 (eccezione sollevata dalla difesa PIAZZETTA in grado di appello - associandosi a quella analoga già svolta in precedenza dalla difesa MARIN - all'udienza del 16 maggio 2022); si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;
- eccezione di incompetenza territoriale (cfr. paragrafo 11 dell'atto di appello, pagg. 146 e ss., nonché motivi nuovi d'appello): si veda la parte generale della presente sentenza, par. 7;
- eccezione di non acquisibilità e, comunque, di inutilizzabilità del *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014 (cfr. paragrafo 3.9 dell'atto di appello, pagg. 90 e ss.): si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;
- richiesta subordinata di espletamento di una perizia sull'anzidetto *file* audio (cfr. paragrafo 3.9 dell'atto di appello, pag. 93): si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;




377

- eccezione di formale inutilizzabilità processuale delle deposizioni rese dai testimoni Alberto Matta, Piero Rasini, Mariano Sommella, Roberto Rizzi e Filiberto Romio per violazione degli artt. 210 e 192 comma 3 c.p.p. in quanto soggetti indagabili per reato connesso o che addirittura, nel caso del teste Matta, sarebbero già indagati, secondo la difesa, per reato connesso (cfr. paragrafo 2 dell'atto di appello, pagg. 8 e ss., nonché motivi nuovi d'appello): si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;
- eccezione di violazione del principio *nemo tenetur se detegere* (cfr. paragrafo 10 dell'atto di appello, pag. 146, nonché motivi nuovi d'appello) e del principio del *ne bis in idem* sostanziale (cfr. motivi nuovi d'appello): si veda la parte generale della presente sentenza, par. 11.

Al netto di tali questioni si può dunque passare alla trattazione delle seguenti residue parti dell'atto di appello nonché dei motivi nuovi di appello (questi ultimi invero, per tutto quanto fin qui detto, rimangono di fatto circoscritti, ormai, alla valutazione dell'attendibilità, nonché della coerenza intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni - pienamente utilizzabili, giusta ordinanza 18.5.2022 di questa Corte - rese dai testimoni Alberto Matta, Piero Rasini, Mariano Sommella, Roberto Rizzi e Filiberto Romio):

- ✓ primo motivo (par. 1, pagg. 4-7 dell'atto di appello): nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p. per omessa considerazione delle argomentazioni difensive, con particolare riguardo a quelle esposte nelle note d'udienza del 19.1.2021;
- ✓ secondo motivo (par. 2, pagg. 8-15 dell'atto di appello): carenza assoluta di motivazione in ordine alla valutazione - operata dal tribunale - di attendibilità e coerenza, intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni rese dai testimoni Alberto Matta, Piero Rasini, Mariano Sommella, Roberto Rizzi e Filiberto Romio;
- ✓ terzo motivo (par. 3 articolato nei sotto-paragrafi 3.1-3.10, pagg. 15-97 dell'atto di appello): malgoverno delle prove da parte del primo giudice con riguardo a tutte le ipotesi di reato per le quali l'imputato ha riportato condanna;
- ✓ quarto motivo (par. 4, pagg. 98-103 dell'atto di appello): nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena, non



378

essendo tali condotte ricomprese, in tesi difensiva, in alcuno dei capi d'imputazione;

- ✓ quinto motivo (par. 5, 6, 7, 8, pagg. 103-139 dell'atto di appello): contestazione anche nel merito, in subordine, della fondatezza dell'accusa con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena;
- ✓ sesto motivo (par. 9, pagg. 139-142 dell'atto di appello): insussistenza di un concorso del PIAZZETTA nell'asserita "prassi" dell'effettuazione in seno a BPVI, ad opera di Divisioni non rientranti nella competenza dell'imputato, di operazioni di finanziamento correlato (c.d. "operazioni bacciate"); insussistenza di un suo concorso ex art. 110 c.p.p., conseguentemente, nei reati di agiotaggio, di manipolazione tanto informativa quanto operativa, di ostacolo alla vigilanza e di falso in prospetto; in subordine mancata prova dell'elemento soggettivo dei reati stessi;
- ✓ settimo motivo (par. 10, pagg. 142-146 dell'atto di appello): trattamento sanzionatorio.

Tali motivi, come detto, non sono fondati (tranne quanto già detto *supra* circa il numero effettivo di reati di agiotaggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa - con ogni relativa conseguenza - e salva restando la declaratoria, in ordine ai capi I e L riguardanti altrettante fattispecie di falso in prospetto, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).

Per esigenze di migliore organizzazione espositiva si procederà anzitutto alla trattazione delle eccezioni di nullità costituenti l'oggetto dei motivi rispettivamente primo e quarto, passando indi a una trattazione congiunta, articolata secondo i singoli filoni di concreta operatività contestati all'imputato dall'Accusa, dei motivi secondo, terzo, quinto e sesto fino a concludere con il trattamento sanzionatorio (settimo motivo).

#### **14.1.3.1. L'eccezione di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p..**

L'eccezione è infondata.


Anche a voler prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno, nel percorso argomentativo seguito dal primo giudice, di una implicita valutazione delle considerazioni che la difesa aveva consegnato alla memoria depositata il 19.1.2021 (e, più in generale, degli elementi probatori che la medesima difesa aveva introdotto ritenendoli meritevoli di

valutazione con riferimento alla posizione processuale dell'imputato PIAZZETTA) è decisivo osservare come, al di là di isolate e risalenti pronunce di segno contrario (oltre a Cass. Pen. Sez. 1, n. 31245 del 7.7.2009, Pascali, constano le sentenze Cass. Pen. Sez. 6, n. 13085 del 3.10.2013 dep. 20.03.2014, Amato e altri; Cass. Pen. Sez. 1, n. 37531 del 07.10.2010, Pirozzi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 45104 del 14.10.2005, Runfola; Cass. Pen. Sez. 1, n. 23789 del 06.05.2005, Maronese), costituisca opinione oramai consolidata nella più recente giurisprudenza di legittimità quella secondo cui la mancata valutazione di memorie difensive (e, più in generale, di elementi probatori valorizzati dalla difesa) non costituisca affatto causa di nullità della sentenza impugnata bensì possa unicamente integrare un *vulnus* alla congruità e alla correttezza logico-giuridica della relativa motivazione, pregiudicandone la tenuta (cfr. - fra le moltissime - Cass. Pen. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio; Cass. Pen. Sez. 5, n. 24437 del 17.1.2019, Armeli; Cass. Pen. Sez. 3, n. 23097 dell'8.5.2019, Capezzuto; Cass. Pen. Sez. 4, n. 18385 del 9.1.2018, Mascaro e altro; Cass. Pen. Sez. 2 n. 14975 del 16.3.2018, Tropea e altri; Cass. Pen. Sez. 3, n. 5075 del 13.12.2017 dep. 2.2.2018, Buglisi e altri; Cass. Pen. Sez. 5, n. 51117 del 21.9.2017, Mazzaferro; Cass. Pen. Sez. 5, n. 4031 del 23.11.2015 dep. 29.01.2016, Graziano), e, in tal guisa, fondare ragioni di critica destinate - ove debitamente riproposte nell'atto di appello, com'è avvenuto in questo caso - ad essere adeguatamente considerate dal giudice dell'impugnazione.

Ad avviso di questa Corte trattasi di orientamento del tutto persuasivo (oltre che, ormai, largamente maggioritario e più aggiornato) in quanto coerente per un verso con il principio della tassatività delle nullità e per altro verso con la funzione, propria delle memorie difensive (sulle quali, peraltro, diversamente da quanto previsto per le "richieste", non è previsto l'obbligo per il giudice di provvedere, ex art. 121, co.2, c.p.p.), di ampliamento non già dell'ambito della decisione bensì della relativa argomentazione.

A ciò consegue il rigetto della sollevata eccezione di nullità.

**14.1.3.2. L'eccezione di nullità della gravata sentenza ex art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena.**



L'eccezione di nullità in esame si basa sul fatto che tali specifiche manifestazioni dell'operatività del PIAZZETTA (sulle quali ci si diffonderà ampiamente *infra* passando, nel par. 14.1.3.5., all'esame del merito), avendo natura di investimento in fondi esteri *unknown exposure* e non già natura di erogazione di finanziamenti a soggetti terzi, in nessun modo potrebbero rientrare nell'ambito dei capi d'imputazione formulati a suo carico (il cui testo unicamente all'attività di finanziamento si riferisce), e ciò anche volendo ritenere - seguendo la tesi accusatoria - che attraverso tale investimento in fondi esteri si sia, di fatto, dato vita a una forma di detenzione indiretta di azioni BPVi (non seguita dallo scomputo integrale del controvalore di esse, viceversa in tal caso dovuto, dal patrimonio di vigilanza).

Ritiene questa Corte che l'eccezione di nullità vada disattesa.

In primo luogo va osservato che gli apparenti "investimenti" finanziari operati nel 2012 da BPVi e nel 2013 dalla sua controllata irlandese BPVi Finance nei fondi esteri Optimum Multistrategy 1 e 2 e Athena Balanced Fund non possono definirsi come effettivi investimenti finanziari dal momento che i suddetti fondi, anche al di là del loro essere *unknown exposure*, sono soprattutto risultati essere non già ordinari fondi collettivi OICVM (caratterizzati da una pluralità di investitori in essi) bensì entità con riguardo alle quali la stessa BPVi (ovvero, nel caso di Optimum Multistrategy 2, la sua controllata irlandese BPVi Finance) era l'unico "investitore", *rectius* l'unico soggetto ad iniettare denaro nei loro comparti, i quali peraltro - si badi - alla banca stessa erano, a loro volta, dedicati.

Si veda al riguardo - rinviandosi, per una assai più dettagliata disamina, all'esame del merito che verrà condotto *infra* nel par. 14.1.3.5,- il doc. 418 del P.M. (relazione dell'Internal Audit sulla vicenda dei fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015), pag. 4: *"Alla data, BPVI e BPVI Finance rappresentano di fatto gli unici sottoscritto[ri] dei 3 Fondi (100% di Optimum Multistrategy I e II e circa il 99% di Athena Capital Balanced Fund). Si precisa altresì che i contratti di sottoscrizione dei Fondi Optimum Multistrategy prevedeva[no] la costituzione, in seno a ciascun Sub-fondo, di un "Investment Committee" i cui membri potevano essere eletti dagli investitori in funzione della loro quota. Detti Comitati non sono mai stati costituiti"*.

Da tale circostanza discende che le relative operazioni - seppur basate, nel loro essere comunque connotate da analoghe finalità e analoghi risultati, su un meccanismo più sofisticato rispetto a quello dell'"ordinaria" pratica dei

finanziamenti correlati - sono assai più assimilabili, in concreto, ai suddetti finanziamenti correlati di quanto non lo siano a un investimento finanziario in fondi OICVM.

Di fatto, a ben guardare, l'operatività è realmente analoga nell'uno e nell'altro caso:

- ✓ il comparto del fondo "non OICVM", dedicato alla banca, nel ricevere da questa - suo unico soggetto sottoscrittore - l'iniezione di denaro (corrispondente, per quanto detto sopra, a quello che solo formalmente appare come un ordinario investimento in un fondo), con cui provvede ad acquistare azioni della stessa banca, si ritrova a fungere da depositario di tali azioni per conto della banca suddetta, la quale ottiene nel contempo l'obiettivo di risultarne, formalmente, non più titolare benché tali azioni siano state acquistate con denaro proprio;
- ✓ il singolo soggetto finanziato, nel ricevere dalla banca l'iniezione di denaro (corrispondente a quella che solo formalmente appare come un'ordinaria erogazione di finanziamento, dal momento che quest'ultimo non può essere liberamente impiegato per i più disparati scopi ma è vincolato ad essere impiegato nell'acquisto di azioni della banca erogatrice), con cui provvede ad acquistare azioni della stessa banca, si ritrova a fungere da depositario di tali azioni per conto della banca suddetta, la quale ottiene nel contempo l'obiettivo di risultarne, formalmente, non più titolare benché tali azioni siano state acquistate con denaro proprio.

Tale accentuata assimilabilità dell'uno all'altro meccanismo fa sì che in specie ci si mantenga ampiamente entro il rispetto dei requisiti posti dalla più rigorosa giurisprudenza di legittimità espressasi *in subiecta materia*, secondo cui la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica ogni qual volta "il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa". In tal senso cfr. da ultimo, in motivazione, Cass. Pen. Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Talarico, nonché, sempre in motivazione, l'ivi richiamata Cass. Pen. Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 dep. 03/02/2016, Addio e altri, secondo cui ricorre la nullità quando "la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del

4/6/2013, Rv. 256785), o, può soggiungersi, eccentricità, rispetto alla primigenia accusa. In quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata". In senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, secondo cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità tali da dare luogo un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa.

L'eccezione di nullità pertanto non ricorre nel caso in esame, e ciò anche non volendo aderire ad altro e più permissivo orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non può ritenersi diverso il fatto che pure presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia comunque emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia comunque avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (in tal senso cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, occupatasi di una fattispecie in cui la responsabilità per il reato di partecipazione a sodalizio criminale di stampo mafioso è stata riconosciuta in ragione del contributo arrecato dall'imputato al fatto estorsivo altrui, emerso solo a seguito dell'istruttoria, e non invece per la condotta di ausilio alla latitanza di uno degli esponenti di vertice del clan, originariamente ascrittogli; analogamente cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro; Cass. Pen. Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli; Cass. Pen. Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri).

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte deve dunque ritenersi infondata, sotto ogni profilo, l'anzidetta eccezione difensiva di nullità.

**1.4.1.3.3. La conoscenza in capo a PIAZZETTA Andrea della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVI e la sua partecipazione diretta a tale tipologia di condotte.**



Molteplici sono gli elementi probatori dai quali si evincono tanto la piena conoscenza in capo al PIAZZETTA della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVi quanto la sua stessa partecipazione diretta a tale tipologia di condotte, finalizzata a consentire di escludere dal computo del patrimonio di vigilanza il controvalore delle azioni BPVi – via via sempre più illiquide – acquistate con la relativa provvista dai soggetti all’uopo finanziati.

Ad avviso di questa Corte un’evidenza particolare - e inequivoca - in tal senso è rivestita come minimo dai seguenti elementi fra loro convergenti:

**a)** gli appunti scritti redatti dal teste Mariano Sommella, incaricato della verbalizzazione, circa gli argomenti trattati nel Comitato di Direzione dell’8.11.2011 (doc. 389 del P.M.) e il contestuale scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp intercorso tra Andrea PIAZZETTA e il d.g. Samuele SORATO (doc. 810 del P.M.);

**b)** il *file* audio (la cui trascrizione è in atti *sub* doc. 110 del P.M.) del Comitato di Direzione del 10.11.2014;

**c)** la vicenda “Sorgente”;

**d)** la vicenda Tagliabue;

**e)** l’appunto redatto per iscritto nel novembre 2014 da Emanuele GIUSTINI, responsabile della Divisione Mercati, prodotto dal P.M. quale suo doc. 663 nonché la deposizione, ad esso relativa, resa dalla teste di P.G. Melissa Romanzi all’udienza del 4.2.2020;

**f)** l’esplicita chiamata in correità operata al riguardo (cfr. pag. 24 del verbale stenotipico d’udienza 15.6.2022) dal medesimo coimputato Emanuele GIUSTINI, della cui credibilità e coerenza come propalante già si è detto *supra* nella parte generale – par. 13 - della presente sentenza;

**g)** lo scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp (doc. 811 del P.M.) intercorso tra Andrea PIAZZETTA ed Emanuele GIUSTINI in data 3 maggio 2015, ossia alla vigilia dell’incontro tenutosi il giorno seguente, 4 maggio 2015, tra il GIUSTINI e il presidente di BPVi Giovanni ZONIN (per inciso appena due giorni dopo, ossia il 6 maggio 2015, come si evince dall’appunto manoscritto redatto al riguardo dallo ZONIN, in atti *sub* doc. 855 del P.M., toccò al PIAZZETTA incontrarsi con il predetto ZONIN, in Roma, a seguito - cfr. pag. 105 esame PIAZZETTA del 3.3.2020 - di sua diretta convocazione ad opera del Presidente di BPVi; tali incontri di ognuno dei due vice direttori

generali con lo ZONIN furono prodromici al loro allontanamento da BPVi, concretizzatosi per ciascuno di essi nella redazione, in sede sindacale ex art. 412 *ter* c.p.c., di separati verbali di conciliazione datati 8.6.2015, in atti rispettivamente *sub* docc. 668 e 669 del P.M., attestanti l'accordo ivi raggiunto per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - autorizzata dal CdA il 4.6.2015 - con decorrenza 3.6.2015);

**h)** il contenuto della conversazione telefonica n. progr. 360 dell'1.9.2015 intrattenuta da Andrea PIAZZETTA con Andrea Montanari di UBS (cfr. pagg. 120 e ss. della perizia di trascrizione intercettazioni).

Scendendo nei dettagli:

**a)** Gli appunti scritti redatti dal teste Mariano Sommella, incaricato della verbalizzazione, circa gli argomenti trattati nel Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (doc. 389 del P.M.) e il contestuale scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp tra Andrea PIAZZETTA e il d.g. Samuele SORATO (doc. 810 del P.M.).

Il doc. 389 del P.M. è un appunto manoscritto redatto dal teste Mariano Sommella (ex ispettore di Banca d'Italia entrato nel 2008 in BPVi con mansioni di responsabile della Direzione Segreteria e Affari Generali, indi Direzione Segreteria Generale, privo dunque, in BPVi, di effettive competenze a livello operativo e decisionale) ai fini della successiva verbalizzazione - compito quest'ultimo al quale il Sommella era istituzionalmente preposto - e concernente la seduta del Comitato di Direzione 8.11.2011, al quale era presente anche PIAZZETTA Andrea; in tale documento manoscritto si legge fra l'altro (cfr. suoi fogli 1 e 2):

*"Giustini 8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??*

*Pellegrini: 183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 [di Tier 1] con capitalizzazione dell'utile trimestrale". "Tonato: da noi, sono operazioni bacciate, non sono facili da proporre. Seretti: anche da noi sono bacciate*

*Sorato 1) Dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA*

*2) Dobbiamo continuare a spingere sul retail e si deve pianificare.*

*3) Al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile...".*

Dallo stesso tenore letterale del suddetto doc. 389 del P.M. si evince già con sufficiente chiarezza che in quel passaggio del Comitato di Direzione 8.11.2011, essendo stata rappresentata agli astanti l'esigenza di reperire capitale aggiuntivo - in ragione di 110 milioni di euro - per raggiungere l'obiettivo (8% di Tier 1) indicato dal responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione Massimiliano PELLEGRINI ed essendosi tuttavia ormai giunti in prossimità della fine dell'anno, fra i presenti tanto Umberto Seretti (all'epoca vice direttore generale della controllata siciliana Banca Nuova, di cui sarebbe divenuto direttore generale nel 2012; il Seretti ha, in veste di teste, dichiarato alquanto implausibilmente - cfr. pagg. 24-25 verbale stenotipico 31.10.2019 - di non ricordare nulla di tale Comitato di Direzione 8.11.2011 pur dopo aver avuto in visione il doc. 389) quanto Franco Tonato (già direttore generale della controllata toscana Cassa di Risparmio di Prato, indi fusa per incorporazione in BPVi; all'epoca egli era il direttore regionale dell'area Toscana di BPVi) ebbero in sostanza a dire che l'unica maniera possibile di centrare in così poco tempo (di fatto appena una trentina di giorni lavorativi o poco più, al netto del periodo natalizio) un sì ambizioso obiettivo sarebbe stata quella di porre in essere operazioni c.d. "bacciate", ossia di finanziamento correlato all'acquisto di azioni.

Tale dato letterale, già evidente di per sé, è ulteriormente suffragato dai seguenti elementi:

- ✓ la deposizione esplicativa (cfr. pagg. 46 e ss. del verbale stenotipico 26.10.2019) resa dall'estensore stesso dell'appunto manoscritto *sub* doc. 389, ossia il teste Mariano Sommella, che, diversamente da quanto sostiene la difesa, non si ha qui ragione di ritenere inattendibile (tanto meno inutilizzabile: v. sul punto l'ordinanza collegiale 18.5.2022); il fatto - rivendicato dalla difesa - che il Sommella provenisse da un'esperienza professionale trascorsa per quasi trent'anni in Banca d'Italia, di cui la metà con funzioni ispettive, e avesse dunque senz'altro la piena contezza della vastità ed entità del fenomeno dei finanziamenti correlati in BPVi, non muta la sostanza dei fatti, ossia l'assenza di competenze operative e decisionali di sorta in capo al predetto Sommella, in effetti assunto dalla banca vicentina con compiti di tutt'altra natura (responsabile della Direzione della Segreteria Generale, cui si era affiancata, più avanti nel tempo, la titolarità dell'Ufficio

Reclami) i quali coinvolgevano - tra l'altro - la verbalizzazione delle sedute collegiali;

- ✓ la deposizione, assai particolareggiata e lineare sul punto, resa in dibattimento dal teste assistito (poiché indagato nel procedimento 7362/2018 RGNR per il reato, interprobatoriamente collegato, di false informazioni al Pubblico Ministero) Franco Tonato (cfr. pagg. 17-18 verbale stenotipico 9.11.2019)<sup>108</sup>.

In verità (e ciò ulteriormente rafforza, *ex post*, l'interpretazione del già ben poco equivocabile testo del doc. 389 del P.M.) l'ambizioso obiettivo in questione fu poi effettivamente centrato grazie - per l'appunto - a un vero e proprio "cambio di passo" bruscamente impresso all'attività di collocamento delle azioni. In concreto l'entità del capitale finanziato nel bimestre novembre-dicembre 2011 risultò infatti finanche superiore ai 110 milioni di euro emersi come "fabbisogno" della banca nel corso del Comitato di Direzione 8.11.2011; cfr. al riguardo i dati obiettivi esposti alla pag. 643 della gravata sentenza: "... *La C.T. della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad euro 50 mln; esse registrano un cospicuo incremento nel 2011 raggiungendo l'importo di euro 243 mln. **Significativo del cambio di passo impresso alla rete dopo la riunione del novembre 2011 è il raffronto tra l'importo del capitale finanziato al 30 ottobre 2011 pari ad euro 109.912.486 ed il dato dei mesi di novembre e dicembre 2011, in cui si registrano operazioni finanziate pari ad euro 134.712.500 (cfr. CT P.M.)***".

---

<sup>108</sup> "TESTIMONE TONATO - Ecco, vede? "Avrei bisogno di 110 - dice Pellegrini - per andare a 8", che di fatto era quello che mi ricordavo. Io avevo un ricordo di 110-115. E io, considerando che c'erano davanti, praticamente, solo 30 giorni lavorativi, perché era l'8/11, e poi a Natale, evidentemente, dal 20 non si lavora più, perciò c'erano 30 giorni lavorativi; dissi che, se volevano fare quel tipo di obiettivo in neanche 30 giorni lavorativi, l'unica maniera era finanziandole. E mi pare che - eccolo qua - Seretti dice che anche... E questo era per la Toscana, parlavo per la Toscana. E Seretti dice che anche da noi è la stessa cosa, bisognava finanziarle (...). TESTIMONE TONATO - Io parlavo per la Toscana e Seretti parlava per la Sicilia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi, lei dice, all'esito di questa riunione l'indicazione di Sorato...? TESTIMONE TONATO - All'inizio di questa riunione, ecco, le do un elemento ulteriore perché dopo, nell'ultimo interrogatorio, ho parlato con un collega che era lì, e mi disse che io uscii da questa riunione e impartii l'ordine ai miei tre capi area di provare a collocare questo tipo di azioni. Questo tipo di azione, anche loro mi risposero con la stessa uscita che avevo fatto io, che l'unica maniera era finanziandole. E infatti, tre o quattro partite, mi pare, furono collocate con questo sistema. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Con le operazioni correlate. Quindi l'indicazione, al termine di questa riunione, fu di procedere in questo senso? TESTIMONE TONATO - L'indicazione fu di procedere, era più di un'indicazione: era proprio un diktat. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Lei ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO - Cosa? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO - Sì, perfetto."

Ebbene, una volta assodato - in base alle considerazioni fin qui svolte - che nel Comitato di Direzione 8.11.2011 si parlò realmente dell'effettuazione di operazioni "bacciate" quale unico mezzo per poter conseguire, secondo quanto poi in effetti avvenne, lo sfidante obiettivo ivi indicato come da raggiungere necessariamente entro fine anno, si osserva: a) che Andrea PIAZZETTA era ivi presente; b) che non risultano agli atti sue manifestazioni di stupore, né tantomeno di indignazione o comunque di dissenso rispetto alla linea così tracciata; c) che anzi, al contrario, proprio mentre ciò accadeva il PIAZZETTA ebbe a scherzare ironicamente con il Sorato inviandogli un messaggio (in atti *sub* doc. 810 del P.M.) del seguente tenore: "*Quelle di Tonato sono bacciate ... tra uomini, che vanno coccolati*", al che il Sorato replicava, dopo nemmeno un minuto, "*Come discorso*".

In ogni caso, come si vedrà subito *infra*, risultano dimostrati nel presente giudizio non solo il fatto che il PIAZZETTA ben conoscesse - come minimo sin da allora - il fenomeno delle c.d. operazioni "bacciate" ma finanche il diretto coinvolgimento del predetto, negli anni a ciò immediatamente seguenti, in singole operazioni di finanziamento correlato condotte in prima persona.

**b) il file audio (la cui trascrizione è in atti *sub* doc. 110 del P.M.) del Comitato di Direzione del 10.11.2014.**

Già si è ampiamente illustrato *supra* il contenuto del file audio (la cui trascrizione è in atti *sub* doc. 110 del P.M.) contenente la registrazione del Comitato di Direzione del 10.11.2014.

Con riguardo alla posizione PIAZZETTA non può che ribadirsi dunque ancora una volta, nel rinviare, per il resto, soprattutto alla parte generale (paragrafo 12 della presente sentenza) nonché ai paragrafi relativi alle posizioni degli imputati GIUSTINI e MARIN, tutto quanto già da questa Corte ivi affermato e ampiamente argomentato - con l'ausilio di plurime citazioni di passi della relativa trascrizione, l'interpretazione dei quali, come già si è detto e diversamente da quanto hanno sostenuto la difesa e lo stesso imputato PIAZZETTA in sede di esame e di dichiarazioni spontanee, non lascia davvero adito a dubbi di sorta - circa il fatto che:

- ✓ dinanzi al consesso dei vice direttori generali, incluso il PIAZZETTA che, al pari dei colleghi, non ebbe a manifestare stupore alcuno né frappose contrarietà di sorta, vennero affrontati e discussi dal d.g. Samuele Sorato nella maniera più aperta possibile (ma al tempo stesso con la consegna del

silenzio più assoluto verso l'esterno, motivata dal Sorato anche con la recente pubblicazione di alcuni allarmanti quanto apparentemente ben informati articoli di stampa: cfr. pagg. 30-31 trascrizione cit.) i temi: a) dell'illiquidità dell'azione BPVi [con il GIUSTINI il quale, accorato, ricordava a sua volta - cfr. pag. 78 trascrizione cit. - che **"... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera" (inc.) milioni di persone che l'hanno letto, che [l'azione BPVi] vale 20,00 Euro"**]; b) del ricorso che fino a quel momento si era fatto, proprio al fine di ovviare a tale illiquidità e per un complessivo ammontare indicato dal d.g. Samuele Sorato in *"un miliardo e 2"* (cfr. pag. 34 trascrizione cit.), ai finanziamenti correlati *"apposta per fare"* (*ibidem*), per lo più tuttavia erogati a imprenditori vicentini sicché si rendeva necessario diversificare, sempre secondo il Sorato, tale platea rivolgendosi anche ad altre realtà territoriali; c) dei possibili strumenti ulteriori da mettere in campo, affiancandoli comunque ai finanziamenti correlati, per perseguire detta finalità (dovendosi tenere conto, ad un tempo: dei nuovi stringenti limiti quantitativi apposti *ex lege* all'entità del fondo riacquisto azioni proprie; del crescente e ormai imponente numero di reclami e di domande pendenti di vendita di titoli presentate dagli azionisti BPVi; dell'urgente necessità di trovare quanto prima una diversa collocazione al notevole quantitativo di azioni BPVi risultate ancora indirettamente detenute dai fondi esteri Optimum e Athena);

- ✓ anzi fu proprio il PIAZZETTA, in quella sede, a ostentare semmai un atteggiamento cinico e beffardo di fronte alla prospettazione, da parte del collega GIUSTINI, dei possibili rovinosi effetti delle scelte operate da BPVi al fine di mascherare la pesante illiquidità del suo titolo [cfr. pagg. 76-77 trascrizione cit.: **"VM 8 [GIUSTINI]: Faccio ... Per esempio, facciamo che siano 500 milioni, a titolo esemplificativo, no, e il valore dell'azione perde il 30%, sono 150 milioni che noi dovremmo ridare a questi qua in dieci anni, metti, no? Quindi, son 30 milioni ... son 15 milioni l'anno. (...).** - VM 10 **[PIAZZETTA]: Sì, tocchiamoci i coglioni, comunque! (ride)";**
- ✓ in quella sede il PIAZZETTA, nella trascrizione indicato come "VM10", e il Sorato (cfr. pagg. 38-41 trascrizione cit.) ebbero - con l'intervento anche del MARIN, sempre particolarmente sensibile, a suo stesso dire, all'esigenza di evitare di attirare in qualsiasi modo l'attenzione degli organismi di vigilanza (cfr. pagg. 42-44 trascrizione cit.) - a delineare, sia pure in via embrionale,

anche il progetto di quella che poi si sarebbe concretizzata come l'operazione "Sorgente", riproponendosi di ricontattare più seriamente *"quella persona che abbiamo visto a Roma"*, da identificarsi (come ha confermato lo stesso PIAZZETTA pur negando poi, contro ogni evidenza probatoria come già detto nel trattare la posizione MARIN, trattarsi di finanziamento correlato: cfr. pag. 43 del suo esame 3.3.2020) nel teste Valter Mainetti del gruppo "Sorgente", e ciò al fine specifico [cfr. pag. 41 trascrizione cit.: *"VM 10 Sì, lì mi libero di ... serviva per liberarsi dei fondi"*] di trovare quanto prima una nuova collocazione a una rilevante parte di quelle decine di milioni di euro in azioni BPVi ancora giacenti, al 10.11.2014, nei comparti (sotto-fondi) dei fondi esteri Optimum e Athena, sui quali v. *infra*;

- ✓ nell'ambito dell'anzidetta ricerca collettiva di possibili strumenti ulteriori da mettere in campo, affiancandoli comunque ai finanziamenti correlati, per ovviare all'illiquidità dell'azione BPVi il PIAZZETTA, lungi dal manifestare in quel Comitato di Direzione 10.11.2014, come da lui invece sostenuto a mezzo del suo difensore oltre che in sede di spontanee dichiarazioni, ostilità e contrapposizione *tout court* verso la pratica del finanziamento correlato e/o verso gli obiettivi indicati dal d.g. Sorato come da perseguirsi ad ogni costo, viceversa ebbe a porsi in un'ottica di cooperazione dialettica col direttore generale, evidenziando pacatamente - dall'alto delle sue riconosciute e indiscusse elevate competenze - gli svantaggi e/o l'impraticabilità sul piano squisitamente tecnico di talune soluzioni ulteriori ipotizzate dal Sorato e suggerendone delle altre;
- ✓ in quella sede il PIAZZETTA diede espressamente atto, nel confermarlo al GIUSTINI (indicato nella trascrizione cit. come "VM8") che glielo ricordava (cfr. pag. 40 trascrizione cit.), di avere effettivamente già partecipato con lui in passato alla redazione di talune *side letter*, strumento del quale il GIUSTINI gli indicava come indispensabile l'adozione [cfr. pag. 40 trascrizione cit.: ***"Sai, qui, Andrea, bisogna ... Scusa, apro una parentesi, no? Qui il tema è che la gente ti dice, uno: "Cosa mi rende? Perché lo devo fare?", due: "Se il valore va giù, come mi cautelo?". E, terza cosa, se trovi un accordo, bisogna metterlo su carta, comunque devi fare una side letter, che dovremo firmare io e te ... eh ... come stiamo facendo su altre cose e ... - VM 10 [PIAZZETTA]: Eh, sì, lo abbiamo già fatto, ma ... - VM 8: E fare in modo che ... Allora, magari, ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula, perché, con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento***

*del valore e li cauteli sul rendimento, ne trovi che ... che ti comprano*"; si noti per inciso la piena congruenza con il contenuto dell'appunto manoscritto sub doc. 663 del P.M. - **"Trovare formula con Andrea per baciare"** - vergato dallo stesso GIUSTINI nella propria agenda, su cui v. meglio *infra*, proprio nello spazio corrispondente alla data di quel Comitato di Direzione]; tale indispensabilità del rilascio di *side letter*, secondo il GIUSTINI, derivava dal fatto che nessuno ormai - circolando insistentemente finanche sulla stampa nazionale generalista, da qualche tempo, voci allarmanti circa l'effettivo valore dell'azione BPVi e circa la sua illiquidità - avrebbe altrimenti più accettato di acquistarne, sia pure utilizzando capitale finanziato, senza ricevere una piena assicurazione al riguardo [cfr. sempre Emanuele GIUSTINI, pag. 78 trascrizione cit.: **"...Con questa side letter in cui gli spieghiamo che è cautelato, senno non te lo comprano questo, perché fuori ... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera" (inc.) milioni di persone che l'hanno letto, che [l'azione BPVi] vale 20,00 Euro"**]. Sul fatto che con il termine *side letter* proprio ciò - anche da parte del PIAZZETTA, che, pure, nel presente giudizio lo nega - si intendesse (ossia il rilascio di vere e proprie lettere di impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o alla corresponsione di interessi attivi quale corrispettivo per la loro detenzione), e null'altro, si è già ampiamente argomentato *supra* nel trattare la posizione MARIN. La difesa del PIAZZETTA obietta che il tribunale vicentino non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla congiunzione avversativa *"ma ..."* pronunciata dal suo assistito nell'occasione, indice a suo avviso di mancata condivisione della tesi del GIUSTINI; al riguardo basti osservare che, quand'anche così fosse, questo non varrebbe certo a obliterare il dato, espressamente riconosciuto dallo stesso PIAZZETTA nel contesto di quel Comitato di Direzione, del pregresso ricorso, anche da parte sua [**"Eh, sì, lo abbiamo già fatto ..."**], a tale strumento. Sul tema delle lettere di impegno, inoltre, v. *infra* per una disamina delle produzioni documentali effettuate al riguardo nel corso dell'udienza 19.9.2022 dal Procuratore Generale.

**c) la vicenda "Sorgente".**

Con riguardo alla vicenda "Sorgente" (episodio ove fu lo stesso Andrea PIAZZETTA in prima persona, come dettagliatamente spiegato dal teste Valter Mainetti, a condurre un'operazione avente ad oggetto un finanziamento - in concreto erogato dalla controllata irlandese BPVi Finance - correlato



all'acquisto di azioni BPVi per 25 milioni di euro, operazione a sua volta finalizzata a consentire l'indispensabile uscita urgente - per pari ammontare - delle suddette azioni dai fondi esteri ove esse erano state, di fatto, rese oggetto di deposito indiretto in virtù di altra precedente operazione sempre posta in essere dal PIAZZETTA, sulla quale v. *infra*), basti qui richiamare integralmente il complesso delle articolate considerazioni svolte *supra* a tal proposito nell'esaminare la posizione dell'imputato MARIN. Ad esse va aggiunta l'ulteriore, significativa considerazione per cui al prezzo di vendita unitario dell'azione BPVi praticato all'acquirente in tale operazione fu applicato uno sconto non indifferente (euro 50,00= in luogo del valore ufficiale unitario di euro 62,50=: cfr. deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 26.10.2019, pag. 20), proprio così come era stato ventilato tanto da Andrea PIAZZETTA quanto dal d.g. Samuele Sorato nell'iniziare a delineare in via embrionale, durante il Comitato di Direzione BPVi del 10.11.2014, quella che poi si concretizzò come l'operazione "Sorgente": cfr. sul punto pag. 39 della relativa trascrizione, in atti *sub* doc. 110 del P.M., e pag. 43 dello stesso doc. 110.

**d) la vicenda Tagliabue.**

Altra diretta partecipazione materiale alla "prassi" dei finanziamenti correlati in esame, che viene ascritta - fondatamente - dall'Accusa ad Andrea PIAZZETTA, è l'operazione conclusa con l'imprenditore lombardo - operante al confine tra Como e Milano - Edoardo Tagliabue, la cui deposizione (cfr. verbale stenotipico 10.12.2019 pagg. 60-73) non è affatto scalfita, nel suo delineare una chiara operazione di finanziamento correlato, dal tenore del controesame svolto dalla difesa dell'imputato.

Nel caso in questione il finanziamento - così precisa da subito il teste - era inizialmente stato erogato nella misura di 1 milione di euro alla società della famiglia Tagliabue denominata Esposizione Permanente Artigiani Immobiliare S.r.l. (d'ora in avanti Esposizione) in data 24.7.2013 da BPVi su richiesta della stessa Esposizione, che voleva utilizzarlo quale finanziamento ordinario per poter fare dei normali investimenti (non in azioni BPVi).

In seguito, tuttavia, proprio il PIAZZETTA (assieme a Vittorio Pizzorno, ex direttore della filiale Credito Italiano di Cantù - come tale noto a Edoardo Tagliabue - frattanto divenuto consulente commerciale per BPVi) ebbe, in una conversazione a tre che il teste Tagliabue non riesce a collocare esattamente

nel tempo ma comunque successiva non di molto all'erogazione del finanziamento, a chiedere che invece Esposizione destinasse quel milione di euro all'acquisto di azioni BPVi.

Il teste Edoardo Tagliabue è chiaro e lineare nell'affermare, in sede di esame diretto, che i due, tanto Pizzorno quanto PIAZZETTA, insistettero congiuntamente con lui affinché quel finanziamento in origine non correlato all'acquisto di azioni BPVi divenisse, di lì a poco tempo (l'arco temporale è comunque modesto benché non quantificato - lo si ripete - con assoluta puntualità dal teste: inizialmente il Tagliabue afferma di non ricordare bene; indi lo colloca nel settembre 2013; indi ancora lo descrive come successivo di un paio di mesi all'erogazione del finanziamento; infine in sede di controesame afferma nuovamente di non ricordare bene), correlato a tale acquisto.

Va precisato che il PIAZZETTA concorse a chiedere al Tagliabue, assieme al Pizzorno, solo il primo fra i più acquisti di azioni BPVi che lo stesso Tagliabue complessivamente ebbe a porre in essere: i successivi, infatti, glieli chiese, a suo stesso dire, il solo Pizzorno. Nondimeno il primo di tali acquisti, come sopra descritto, già rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria operazione di finanziamento correlato, in virtù della quale si può affermare che anche in tale occasione (così come accadrà con la cronologicamente successiva operazione "Sorgente") si ebbe il comprovato coinvolgimento materiale, diretto e in prima persona di Andrea PIAZZETTA nel fenomeno dei finanziamenti correlati per così dire "ordinario", ossia non legato alle competenze specialistiche esercitate dal predetto PIAZZETTA in seno alla Divisione Finanza da lui diretta.

Secondo la difesa non sarebbe dato rinvenire alcun apporto causale del PIAZZETTA in questa operazione perché il suo ruolo sarebbe stato unicamente quello di assicurare verbalmente il Tagliabue sul fatto che - all'occorrenza - il fondo riacquisto azioni proprie di BPVi, in quanto ben capiente, non avrebbe avuto difficoltà a riacquistargli celermente le azioni della banca in suo possesso [cfr. pag. 70 deposizione Tagliabue: "*DIFESA, AVV. TODARO - ...non per l'acquisto delle azioni. È corretto dire che il dottor Piazzetta l'ha soltanto assicurata sull'operatività del fondo acquisto azioni proprie della banca? TESTIMONE TAGLIABUE - È corretto*"].

In realtà tale circostanza (che peraltro, a ben guardare, si pone già di per sé come l'equipollente verbale di una vera e propria lettera di impegno al celere riacquisto da parte della banca, e ciò a fronte dei dubbi esternati nell'occasione dal Tagliabue circa la convenienza per sé dell'operazione di acquisto azioni) è bensì stata riferita in sede di controesame dal teste Tagliabue ma non è certo in grado di obliterare il fatto che, nel corso del suo esame diretto, questi espressamente abbia indicato entrambi i suoi interlocutori Pizzorno e PIAZZETTA, e non già il solo Pizzorno, come intenti a convincerlo a destinare l'affidamento, già ottenuto a luglio dalla società Esposizione, all'acquisto di azioni BPVi. Anzi, qualora si contestualizzi l'affermazione resa in controesame dal teste Tagliabue in seno all'intera verbalizzazione del suddetto controesame appare evidente che egli, lungi dal voler smentire quanto detto in sede di esame diretto circa il carattere congiunto dell'invito rivoltagli a comprare azioni BPVi, intendeva unicamente puntualizzare, in risposta a una precisa domanda della difesa, che il PIAZZETTA - circostanza invero pacifica - non aveva viceversa preso parte all'originaria erogazione del finanziamento in favore della società Esposizione<sup>109</sup>.

<sup>109</sup> L'esame diretto del teste TAGLIABUE Edoardo sul tema che qui occupa ha il seguente tenore (cfr. pagg. 64 e ss. verbale stenotipico 10.12.2019):

*"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Allora ci dica cosa succede nel 2013 con riferimento alla società immobiliare. - TESTIMONE TAGLIABUE - Nel 2013, con riferimento alla società immobiliare, viene aperta questa linea di credito, senza garanzie, e, naturalmente... Mi viene chiesto se la società era disponibile a sottoscrivere le azioni. Io faccio presente che avrei dovuto parlarne con gli altri soci, perché in quel momento la mia capacità decisionale era relativa, poteva essere solo consultiva; facendo presente, in una conversazione a tre negli uffici di via Turati, alla presenza del dottor Pizzorno e del dottor Andrea Piazzetta, facendo presente che la società non era quotata e quindi, stabilito che i soldi che sarebbero stati investiti in azioni provenivano da un affidamento, e quindi non erano un esborso personale, tutto sommato, nell'ambito del bilancio la cosa appariva... chiusa. Ovviamente, io ho fatto presente il fatto che la società non era quotata, quindi il valore delle azioni avevano il valore che era dato da una quotazione, da una rappresentazione di bilancio fatta da un professore dell'Università di Pavia, ma in ogni caso sempre una valutazione personale; e quindi ho fatto presente il fatto che, nel momento in cui io dovevo restituire i soldi che nascevano dall'affidamento, avrei dovuto far conto sul valore che queste azioni rappresentavano. Il dottor Piazzetta dice in quel momento, mi fa presente che la banca ha un fondo di riacquisto di azioni proprie - parliamo del 2013 - di circa 210 milioni di euro, e quindi non con la velocità delle azioni normali trattate in Borsa ma con un po' più di tempo, quindi una settimana, quindici giorni, potevano essere, in un certo qual senso, vendute e quindi reso disponibile il corrispettivo adeguato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi il finanziamento pro quota sarebbe stato rimborsato attraverso la cessione delle azioni alla banca? TESTIMONE TAGLIABUE - Beh, naturalmente, io avevo, da una parte, un debito da rimborsare rappresentato dall'affidamento e, dall'altra parte, avevo un credito nei confronti della banca rappresentato dalle azioni; e quindi, a suo tempo, l'operazione io la vedevo, in un certo qual senso, chiusa e pareggiata. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi nasce in questa conversazione a tre tra lei, Piazzetta e Pizzorno la ipotesi di acquistare da parte della società azioni con il finanziamento di 1 milione di euro? TESTIMONE TAGLIABUE - No, allora, il finanziamento è già stato assegnato, quindi il finanziamento è funzionale all'investimento che è in corso e*

da farsi; nello stesso tempo, nell'ambito di questo affidamento, c'è la richiesta, la speranza da parte dei funzionari della banca che la società Esposizione aderisca... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi da parte di chi? TESTIMONE TAGLIABUE – ...all'acquisto di azioni, e difatti in quella fase... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma questi, lei ha detto i "funzionari", vale a dire chi? TESTIMONE TAGLIABUE – Sto parlando di Pizzorno e di Andrea Piazzetta. Infatti, in quella fase, siamo nel mese di settembre, il 2 settembre del 2013, c'è l'acquisto di 2.039 azioni per un corrispettivo di 127.000 e rotti e corrispondente sottoscrizione delle obbligazioni, del prestito obbligazionario convertibile, di pari importo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Poi, con la società, con il finanziamento effettua altri acquisti di azioni nei mesi, nelle settimane a seguire? TESTIMONE TAGLIABUE – Allora, noi di azioni, successivamente, non ne sono state acquistate, quindi azioni sul mercato; sono state acquistate altre azioni in corrispondenza dell'aumento di capitale del 2014, e con l'emissione degli altri due finanziamenti. Difatti, le altre azioni sono state acquistate il 27 agosto 2014 e 15 dicembre del 2014. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quando vengono erogate? TESTIMONE TAGLIABUE – Quando sono in corso, quando sono stati poi successivamente erogati degli altri affidamenti, i 200 e i 300 mila. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, con i due ulteriori finanziamenti, ci sono gli ulteriori due acquisti di azioni. Si ricorda il valore di queste ulteriori due operazioni, la seconda e la terza? TESTIMONE TAGLIABUE – Allora, il 27 agosto sono 6.000 azioni e 375.000, il 15 dicembre 3.200 azioni e 200.050. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi è in quella riunione a tre che le viene proposta e poi viene concordata questa operatività che ha appena riassunto, vale a dire il primo acquisto con il finanziamento da 1 milione, con il tiraggio di quel finanziamento, e gli ulteriori due acquisti con i due...? TESTIMONE TAGLIABUE – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE TAGLIABUE – Diciamo che sono momenti diversi, cioè il primo è in un certo qual senso l'apertura all'acquisto delle azioni, sempre con quella modalità di fondo che non in tempi brevi ma in tempi, diciamo, compatibili sarebbe stato possibile restituire le azioni, rivendere le azioni e avere il corrispettivo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Per estinguere il finanziamento? TESTIMONE TAGLIABUE – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, io ho capito fino a un certo punto, signor Tagliabue: questa riunione a tre porta al primo acquisto, utilizzando il finanziamento da 1 milione? TESTIMONE TAGLIABUE – Sì. (...). PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei Piazzetta, prima di questo incontro che lei ha definito "a tre", lo conosceva? TESTIMONE TAGLIABUE – Diciamo che mi è stato presentato come figura tecnica da parte del dottor Pizzorno, in quanto anche Andrea Piazzetta credo che provenisse da Unicredit, e quindi mi è stato descritto come una persona di grossa capacità. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi a lei lo presenta Pizzorno? TESTIMONE TAGLIABUE – Esattamente, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Nell'ambito dei rapporti con Banca Popolare di Vicenza? TESTIMONE TAGLIABUE – Esattamente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda se c'era un motivo specifico di questo primo incontro a tre con Piazzetta, lei e Pizzorno? TESTIMONE TAGLIABUE – Diciamo che quel giorno ero in via Turati e, probabilmente, dico probabilmente, non so se era concordato o meno, parlando con Pizzorno, arriva anche il dottor Andrea Piazzetta e, naturalmente, si svolge quella conversazione. (...)."

Il controesame del teste TAGLIABUE Edoardo sul tema che qui occupa ha il seguente tenore (cfr. pagg. 69 e ss. verbale stenotipico 10.12.2019):

"(...) DIFESA, AVV. TODARO – Cerchiamo di affrontare l'argomento diversamente. Con chi è stata negoziata? Qual è il soggetto della banca con cui è stato negoziato l'affidamento di 1 milione a favore della società immobiliare? TESTIMONE TAGLIABUE – L'affidamento è stato concordato, stabilito che io sono... la filiale di riferimento per me è via Turati a Milano, io sono a 35 chilometri da via Turati, e quindi l'operatività non è l'operatività della banca sotto casa. Quindi, di conseguenza, è un'operatività che è stata fatta sempre tramite il dottor Pizzorno. DIFESA, AVV. TODARO – Un'altra domanda, Dottore. Nel corso dell'incontro al quale ha partecipato il dottor Piazzetta, che fossero pochi giorni o fosse un periodo più lungo, comunque, lei già disponeva di questo finanziamento, che era stato erogato per le finalità proprie della società immobiliare... TESTIMONE TAGLIABUE – Esattamente. DIFESA, AVV. TODARO – ...non per l'acquisto delle azioni. È corretto dire che il dottor Piazzetta l'ha soltanto assicurata sull'operatività del fondo acquisto azioni proprie della banca? TESTIMONE TAGLIABUE – È corretto. DIFESA, AVV. TODARO – La ringrazio. Ancora qualche domanda, Dottore, e poi non approfondiremo oltre il tema. TESTIMONE TAGLIABUE – Non sono Dottore. DIFESA, AVV. TODARO – Benissimo, grazie ancora. Le risulta che il dottor Piazzetta abbia svolto personalmente un qualunque accertamento sulla erogazione di quell'affidamento? Ha controllato la Centrale Rischi? Ha controllato le linee di credito che le erano state concesse? Aveva conoscenza, al di là di quanto lei gli ha riferito, ovviamente, delle linee di credito? TESTIMONE TAGLIABUE – Che il dottor Piazzetta fosse a conoscenza, questo non lo posso assolutamente dire, ecco. Naturalmente,


e) l'appunto scritto redatto nel novembre 2014 da Emanuele GIUSTINI, responsabile della Divisione Mercati, prodotto dal P.M. quale suo doc. 663 nonché la deposizione, ad esso relativa, resa dalla teste di P.G. Melissa Romanzi all'udienza del 4.2.2020 (cfr. pag. 111 del relativo verbale stenotipico).

Si tratta di un elemento documentale che ancora una volta dimostra non soltanto la piena conoscenza in capo al PIAZZETTA del fenomeno delle operazioni c.d. "bacciate" (o anche "parzialmente bacciate", ossia comunque correlate pur in difetto di una totale coincidenza tra l'ammontare del finanziamento erogato e il controvalore delle azioni BPVi acquistate) ma altresì il fattivo apporto concorsuale da questi prestato al fine di garantire l'operatività e l'efficacia di tale meccanismo, impiegando il quale, in misura progressivamente sempre più massiccia, BPVi cercava di ovviare all'accentuata illiquidità del proprio sopravvalutato titolo azionario:

*"TESTIMONE ROMANZI (...) Inoltre, sempre con riferimento alla conoscenza in capo a Piazzetta del fenomeno relativo alla concessione dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, tra la documentazione cartacea sequestrata presso l'abitazione di Giustini vi era un appunto manoscritto, in cui veniva riportata la frase **"Trovare formula con Andrea per bacciate"**. Non ho fatto personalmente questo esame, però so che tale appunto è stato collocato temporalmente nel mese di novembre 2014. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - 663, Presidente, questo l'abbiamo già prodotto. TESTIMONE ROMANZI - Nel mese di novembre 2014, in ragione di alcune date che erano riportate nella pagina precedente e nella pagina successiva. Nella precedente era scritto CdD 10/11 e sotto CdA 18/11. Nella pagina invece successiva a questa frase c'era scritto 11/11/2014. In tal senso, in data 10 novembre 2014, si era tenuto il Comitato di Direzione, e in quell'anno, in quella data, quindi 18 novembre 2014, si era tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione*

---

*il dottor Pizzorno era a conoscenza, diciamo, della nostra situazione economico-finanziaria; oltretutto, a latere di questo finanziamento alla società, a livello personale, in quel momento lì c'erano delle disponibilità. Quindi, che il dottor Piazzetta, ripeto, fosse a conoscenza, credo sia un problema di connessione tra funzionari di banca. È un fatto, è un fatto che la società aveva i requisiti della solvibilità, ecco, questo. DIFESA, AVV. TODARO - Quindi il suo referente era unicamente il dottor Pizzorno. Ancora una domanda. A quale epoca risale il suo rapporto col dottor Pizzorno e quali sono i vostri rapporti personali? TESTIMONE TAGLIABUE - Allora, il dottor Pizzorno viene nominato direttore di Credito Italiano a Cantù, lui è originario ligure, e naturalmente, predisponendo il trasferimento, lui viene a stare in albergo, nel nostro albergo. Ha il suo percorso, rimane in albergo per un periodo di tempo, tutto sommato limitato, sufficiente alla ricerca di un appartamento; una volta trovato l'appartamento, il dottor Pizzorno si trasferisce a Cantù, e si rimane in contatto, ecco. Poi lui ha diversi trasferimenti su Milano e altre sedi, in ogni caso sono rimasti dei contatti e dei rapporti personali. (...)"*



396

della BPVi. I (...)"'. Tale appunto scritto, fra l'altro, si salda perfettamente - come detto - con le parole rivolte dal GIUSTINI ("VM8") al PIAZZETTA ("VM10") proprio nel contesto del Comitato di Direzione tenutosi il 10.11.2014 (cfr. pag. 40 della relativa trascrizione *sub* doc. 110 del P.M.: **"VM 8: E fare in modo che ... Allora, magari, ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula, perché, con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento del valore e li cauteli sul rendimento, ne trovi che ... che ti comprano"**).

f) l'esplicita chiamata in correità operata al riguardo dal medesimo coimputato Emanuele GIUSTINI, della cui attendibilità e coerenza quale propalante già si è ampiamente detto *supra* (nella parte generale della presente sentenza, par. 13), quanto al materiale apporto direttamente fornito anche da Andrea PIAZZETTA in prima persona al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi. Si veda infatti il seguente passo di pag. 24 del verbale stenotipico d'udienza 15.6.2022: **"Quindi questo [ossia le operazioni di equity swap - scambio di titoli BPVi con titoli Veneto Banca - effettuate nel periodo ricompreso tra il 20.3.2014 ed il 3.10.2014 per consentirne la dismissione dai fondi esteri, sulle quali v. più ampiamente *infra*] è stato l'unico momento in cui c'è stato da parte della Divisione Mercati, ma più che altro dall'Ufficio Soci, un'interlocuzione con Piazzetta, e quindi sulla Divisione Finanza, sulla prassi delle bacciate, al di là di alcune operazioni che Piazzetta direttamente ha fatto con alcune controparti, soprattutto sulla piazza di Milano."**

D'altra parte già in primo grado l'imputato GIUSTINI aveva riferito circa la piena conoscenza da parte del PIAZZETTA - senza che questi avesse mai ad obiettare alcunché a tale prassi, anzi - del fenomeno del finanziamento correlato, cfr. pag. 70 verbale stenotipico 25.6.2020: **"PUBBLICO MINISTERO - Quindi quello che lei ha riferito fino adesso, sulle operazioni correlate, le caratteristiche, le necessità, lo svuota fondo e quant'altro, non era un argomento riservato, addirittura segreto rispetto a settori, strutture, persone della banca? Cioè, se ne parlava liberamente? IMPUTATO GIUSTINI - Assolutamente liberamente e in modo esplicito. PUBBLICO MINISTERO - E questo vale anche per i coimputati? IMPUTATO GIUSTINI - Per tutti. PUBBLICO MINISTERO - Marin, Piazzetta e Pellegrini? IMPUTATO GIUSTINI - Sì, Marin, Piazzetta e Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO - Senta, perché Piazzetta, era presente anche lei, se non ricordo male, ha detto che in realtà a lui, sostanzialmente, è stata tenuta segreta questa prassi,**

questo fenomeno dei finanziamenti correlati? IMPUTATO GIUSTINI - Era palese e conosciuto, ripeto, da tutti."

**g)** lo scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp (doc. 811 del P.M.) intercorso tra Andrea PIAZZETTA ed Emanuele GIUSTINI in data 3 maggio 2015, ossia alla vigilia dell'incontro tenutosi tra quest'ultimo e il presidente di BPVi Giovanni ZONIN che aveva in animo di attuare formalmente un nuovo corso di netta "discontinuità" in seno alla banca, allontanandone - come poco dopo in effetti fece: le risoluzioni consensuali dei due rapporti di lavoro sono entrambe datate 8.6.2015 con decorrenza 3.6.2015, come detto *supra* - proprio GIUSTINI (additato come pesantemente responsabile in prima persona, in particolare, del rilascio di plurime lettere di impegno) e PIAZZETTA (additato come pesantemente responsabile in prima persona, in particolare, della vicenda degli investimenti in fondi esteri - sulla quale v. ampiamente *infra* - risultati essere non collettivi e dotati di una giacenza di azioni BPVi nei propri comparti, oltre che *unknown exposure*); con ogni evidenza i due non stanno parlando dell'attività finanziaria e in particolare della vicenda dei fondi esteri, vicenda alla quale il GIUSTINI è d'altra parte ritenuto estraneo dalla stessa Accusa (tale egli è anche a detta del PIAZZETTA: cfr. pag. 55 dell'esame 3.3.2020 di questi), bensì dell'attività "ordinaria" di finanziamento correlato che coinvolgeva, a vari livelli peraltro fra loro ben differenziati quanto alla conoscenza dell'entità e dei dettagli (fino a giungere al vertice ristretto formato dal d.g. Sorato nonché dai vice direttori generali e capi di Divisione, qualifica quest'ultima rivestita da GIUSTINI così come da PIAZZETTA), sostanzialmente la pressoché totalità del personale della banca:

"Piazzetta: *"Mi raccomando domani con il presidente. Parla a nome di tutti e due"*.

Giustini: *"Certo"*.

Giustini: *"Vedrai risolviamo"*.

Piazzetta: *"Penso anche io. Deve essere **chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori**"*.

**h)** il contenuto della conversazione telefonica n. progr. 360 dell'1.9.2015 intrattenuta da Andrea PIAZZETTA con Andrea Montanari di UBS (pagg. 120 e ss. della perizia di trascrizione intercettazioni). Le espressioni usate dal PIAZZETTA con il suo interlocutore, anche in questo caso, all'evidenza non

riguardano - o comunque di certo non riguardano soltanto - l'attività finanziaria e/o la specifica vicenda dei fondi esteri sui quali v. *infra*, risultando estremamente plastiche ed efficaci nel descrivere il grado del costante coinvolgimento *in toto* dello stesso PIAZZETTA in quello che, anno dopo anno, si era oramai andato consolidando come un autentico circolo vizioso generato dalla costante esigenza di trovare modalità sempre più spinte per ovviare in qualche modo all'illiquidità ingravescente del titolo azionario di BPVI, banca ivi definita efficacemente dall'imputato **"una baracca che sta in piedi con lo sputo"** (in stridente contrasto con il tenore - costantemente entusiastico e ottimistico - delle comunicazioni offerte dalla banca stessa all'esterno, in particolare ai soci: cfr. ad es. il già citato doc. 646 del P.M., lettera ai soci del 4.12.2014).


Si noti come qui l'imputato rimproveri amaramente *ex post* se stesso, usando espressioni anche icastiche, per avere proseguito ad oltranza concorrendo nelle condotte illecite pur essendo egli - anche in virtù della sua indubbia preparazione professionale: ad es. il teste Angius a più riprese nella sua deposizione del 4.10.2020 afferma che PIAZZETTA era considerato *"l'enfant gâté della banca"* per i brillanti risultati conseguiti - da lungo tempo ben consapevole delle loro possibili rovinose conseguenze (*"l'avevo, fra virgolette, letta, capito?, che andava... poteva andare in una certa maniera"*), sostenendo di essere stato a ciò indotto, da un lato, dal proprio sentimento filoaziendalista e, dall'altro lato, dalla piega ormai consolidata, per certi versi senza ritorno (*"e però sei dentro"; "fai parte di un meccanismo"*), che avevano preso gli eventi:

Piazzetta (...) perché veramente ho il vomito, perché la vicenda mia è una vicenda che ti assicuro se uno la vive ti... ti chiami coglione, hai capito?, dici: sono proprio un coglione, perché alla fine... Anche perché l'avevo, fra virgolette, letta, capito?, che andava... poteva andare in una certa maniera. E però sei dentro...

Andrea Eh, immagino.

Piazzetta ...Sei dentro... sei dentro a una situazione, cosa fai? Sì, spingi, corri fai, vai via sempre a cento all'ora, sacrifici tutto, eccetera, e poi quando c'è il minimo problema, capito?, eh, purtroppo... Hai visto, anche Paolo, è andato via anche lui.

Andrea Sì, ho sentito. Ho sentito.





Piazzetta E niente...

Andrea No, no, guarda, la situazio... la... la... la cosa tua... immagino come sia andata e son le classiche robe che... che dopo ti tagliano la corda quando gli hai salvato il culo per anni, no?

Piazzetta Eh, per forza. Certo, certo. Ma infatti io, guarda, non posso... **mi chiamo coglione perché... perché dovevo... dovevo, fra virgolette, fermare prima certe cose...**

Andrea Mmh.

Piazzetta **...chiamarmi fuori prima... Però poi, sai, eh, purtroppo, ti ripeto, fai parte di un meccanismo, di una situazione, eccetera, per cui...**

Andrea Sì. Sì, però...

Piazzetta ...io che sono uno... filoaziendalista...

(...)

Piazzetta **...tutto quello che si è fatto per dopo avere la conclusione così... così com'è successo, quello che continua... quello che continua a accadere, perché poi lì non è ancora finita la questione, è... è deprimente. Deprimente perché...**

Andrea Ah.

Piazzetta **...perché (inc. voci sovrapposte) da che pulpito (risatina) che vengono certi discorsi, certi ragionamenti, certi scarichi di responsabilità. E' pazzesco. Però... però lo sapevi prima e quindi dovevi essere per forza prima, mi chiamo coglione per quel motivo lì, tutto là. Eh... e va beh, oh, fa parte anche questo delle... delle... delle vicende umane.**

Andrea Dell'esperienza.

Piazzetta Eh sì. Eh sì. Perché poi, ti ripeto, tu mi hai riconosciuto, vedi, quanto abbiamo sempre spinto, quanto abbiamo sempre, capito?, cercato di innovare, di co... di fare **per tener su in piedi la baracca.**

Andrea Certo.

Piazzetta **Perché è una baracca sta in piedi con lo sputo, capito?, per tutta una serie di cose, no?, eh... e dopo poi prendersi a pesci in faccia, perché letteralmente a pesci in faccia, insomma... Però, va beh, è andata così, dai.**

Andrea *No, no, no, imma... no, no, immagino. Poi, voglio dire, quelli che sono arrivati sono... la negazione di quelli che possono fare un turn around aziendale, voglio dire.*

Piazzetta *No, ma infatti, ma...*

Andrea *Sono dei burocrati.*

Piazzetta *Ma assolutamente, ma poi... ma guarda, il buon Diego, che è una bravissima persona, lo conosco...*

Andrea *Sì, è una bravissima persona, anche un amico, ah, però, voglio dire, un burocrate, no?, un ragioniere...*

Piazzetta *Eh certo (risatina). Eh, certo, eh...*

Andrea *Difatti la seconda vol... la seconda volta che li ho incontrati mi si è presentato lui e... e lorio, che non aveva niente di meglio da fare che dirmi: "Eh no, però sai, quel financing che avete fatto a noi non piace". Gli ho detto: "Eh... amen, che te devo di', eh".*

Piazzetta *A lui non piace, cazzo.*

Andrea *Eh.*

Piazzetta *(Inc. audio disturbato). Ho capito, cazzo, ma quando... in quei momenti lì cosa facevano loro?*


Andrea *Là gli ho detto: "Vai a vedere quando è stato (inc. audio disturbato)", è stato fatto ancora (inc.), quindi... Poi bravi tutti, no?*

Piazzetta *Eh beh, grazie, cazzo, vorrei proprio vedere. No, ma è era così. Ma infatti, ma lui cosa stava facendo adesso? Adesso è: tutto quello che era prima era uno schifo, bisognava...*

Andrea *Esatto.*

Piazzetta *E sono (inc. voci sovrapposte)...*

Andrea *Fa: "Eh no, ma se non ci mettiamo una...". Ho detto: "Senti, la pezza non gliela posso mettere, anche perché non c'è niente di... eh. Poi, voglio dire, non lavoriamo, che cazzo farete nel prossimo anno e mezzo?". Cioè...*



401

*Piazzetta* Si, sì. No, ma l'atteggiamento è... l'atteggiamento è quello lì e non è... Ma d'altra parte, sai, loro son lì, arrivano nuovi, capito?, e coso, fanno (inc.), eh eh, che gli frega? Tanto... eh, (inc. voci sovrapposte).

*Andrea* No, no, infatti.

*Piazzetta* (Inc. voci sovrapposte) l'aumento di capitale (inc. audio disturbato) eravamo noi, eh. Hai capito?

*Andrea* No, no, giustamente, eh eh. Lo so, mmh mmh.

*Piazzetta* Farlo mettere capitale a 20 euro sò bon anca mi (fonetico, pronuncia in dialetto, trad: sono capace anche io), capito? Però...

*Andrea* Sì, no, son capaci tutti.

*Piazzetta* Eh. Eh eh eh! Però...

*Andrea* Sono capaci tutti, quindi...


*Piazzetta* Però è così. Va ben, dai, è così.

*Andrea* Eh sì, guarda, tutto il mondo è paese."

A corollario di tutto quanto fin qui illustrato, che già di per sé concorre a formare un solido quadro probatorio circa la compartecipazione del PIAZZETTA alla complessiva prassi dell'ordinario ricorso al finanziamento correlato, può altresì ricordarsi l'episodio riferito dalla teste avv. Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale BPVi (cfr. pag. 20 verbale stenotipico 13.9.2019): "TESTIMONE PAPACCHINI - Ecco, e io dissi [al d.g. Samuele Sorato il quale le aveva chiesto, presenti anche Massimiliano Pellegrini e Andrea PIAZZETTA, di redigere un parere che dichiarasse legittime le operazioni di finanziamento correlato appena scoperte, in numero peraltro ancora assai circoscritto, dalla società di revisione KPMG]: "Questo non te lo posso dare, anzi, dissi, da legale quello che posso suggerirti è di fare immediatamente un audit per verificare se"... Siccome non è che era una posizione, ma erano un gruppo di posizioni, dico: "per verificare se questo fenomeno è un fenomeno più ampio di quello da una semplice estrazione". E il Direttore mi assalì, mi disse che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Non fisicamente? TESTIMONE PAPACCHINI - Verbalmente, verbalmente mi disse che si sarebbe trovato un altro avvocato, e che lui dormiva cinque ore per notte, e che noi dovevamo assumerci le nostre responsabilità, e... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI -

Usò questa espressione: dobbiamo assumere...? TESTIMONE PAPACCHINI - Sì, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Anzi, no, questo lo disse Piazzetta, mi sembra, le responsabilità, sì; lo disse il dottor Piazzetta, che saltò su e mi disse: "Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa". Io rimasi allibita, veramente, non sono una persona, voglio dire, che si commuove facilmente, sono abbastanza tosta, ma devo dire che ero sconvolta dopo questo colloquio col Direttore.". Vero è, al riguardo, che il coimputato PELLEGRINI, nel confermare per tutto il resto con estrema puntualità nel suo esame del 18.6.2020 l'episodio (incluso il violento scatto d'ira del d.g. Samuele Sorato quale reazione alla frase della Papacchini - ivi descritta dal PELLEGRINI come "molto, molto colpita" - circa l'opportunità di coinvolgere l'Internal Audit), ha viceversa affermato di non rammentare che il PIAZZETTA avesse nell'occasione proferito la frase "Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa" [cfr. pagg. 58-59 dell'esame dibattimentale reso dal PELLEGRINI in data 18.6.2020: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Piazzetta? IMPUTATO PELLEGRINI - Quella... devo essere sincero... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - No, la ripeta per il verbale. IMPUTATO PELLEGRINI - Per il verbale, era: "Se coinvolgiamo l'Audit"... mi pare, l'ho vista sui... "Andiamo tutti a casa", una roba del genere. Questa io non la ricordo. Quello che ricordo è che sicuramente il concetto della Papacchini era: non è un tema solo legale, bisogna fare un'indagine e va coinvolto l'Audit. Questo sicuro, cioè che la Papacchini abbia tirato fuori il tema dell'Audit, sicuro. La frase di Piazzetta, sinceramente, non mi ricordo che l'abbia detta."]. Nondimeno può osservarsi che il PELLEGRINI, nella sua qualità di coimputato, ha tutto l'interesse a negare la circostanza, risultando altrimenti difficilmente spiegabile, da parte sua, la mancata reazione a una frase così dirompente.

In conclusione non possono davvero revocarsi in dubbio - diversamente da quanto sostiene a più riprese la difesa: cfr. ad es. pag. 16 dell'atto di appello - la piena conoscenza in capo a PIAZZETTA Andrea di ogni segmento della complessiva prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVi - quanto meno fin dall'inizio della fase in cui le fu impressa una forte accelerazione, ossia fin dagli ultimi mesi del 2011, ma in realtà da epoca ancora anteriore, v. *infra* - e la sua partecipazione (in più di una occasione anche diretta, in prima persona, come si è visto) a tale tipologia di condotte.



Né, stante l'eshaustività degli elementi probatori fin qui passati in rassegna, vi è in realtà bisogno di chiamare in causa, per valorizzarle, talune ulteriori risultanze processuali - pure indicate come rilevanti dal primo giudice - nei confronti delle quali si sono appuntate le censure, per la verità almeno in parte centrate, della difesa, ossia:

**a)** il passo della deposizione di Mariano Sommella (pag. 57 verbale stenotipico 29.10.2019) ove il teste afferma che gli pare di ricordare di avere sentito *"il dottor Sorato e il dottor Piazzetta che parlavano di strutturare delle operazioni volte anche ad acquisire capitale (...). Ne stava parlando o il dottor Sorato o il dottor Piazzetta. Questo non me lo ricordo"*, citando al riguardo, dopo un'iniziale difficoltà a rammentarne i nomi, il gruppo imprenditoriale Ferrarini e il Fondo Agris. In verità, come ha correttamente puntualizzato la difesa, il teste Luca Ferrarini - cfr. suo esame dell'11.7.2019, in particolare pag. 16 - non ha in alcun modo citato il PIAZZETTA quale partecipe ai finanziamenti correlati riguardanti il suo gruppo imprenditoriale, menzionando unicamente Sorato, Giustini e un capoparea dell'Emilia-Romagna, mentre il teste ispettore Gianluca Manni ha espressamente escluso, in relazione al Fondo Agris, che si fosse in presenza di capitale finanziato, cfr. pag. 68 della sua deposizione 26.10.2019: *"Queste operazioni di acquisto non le abbiamo considerate finanziate perché abbiamo ritenuto, insomma, che i soldi non provenivano da un finanziamento ma da una vendita, cioè i fondi avevano venduto delle quote e con queste quote avevano avuto la disponibilità per comprare 10 milioni di azioni. Quindi giugno 2012, alcuni Consorzi comprano 10 milioni di azioni non ritenute finanziate da noi"*;

**b)** la vicenda Favrin. In realtà, come ha riconosciuto in sede di requisitoria nel presente grado di giudizio lo stesso rappresentante dell'Accusa (cfr. pag. 7 della memoria depositata dal Procuratore Generale all'udienza del 19.9.2022 nonché pag. 48 del relativo verbale stenotipico), l'imprenditore tessile Antonio Favrin *"era soggetto economicamente molto abbiente, non aveva bisogno di denaro dalla Banca, ma era lui che desiderava investire in modo redditizio, sicuro e a breve termine"*, sicché non si è qui in presenza di un finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI, le quali furono sicuramente acquistate dall'imprenditore Antonio Favrin - che aveva esposto proprio al PIAZZETTA tale sua disponibilità all'acquisto: cfr. pagg. 55-56 deposizione Favrin, verbale stenotipico 10.7.2019 - con denaro proprio, investito in parte in azioni della banca e in parte in PCT (pronti contro termine). Risponde inoltre al vero l'assunto difensivo secondo cui la vicenda Favrin, per il suo carattere risalente


nel tempo, si colloca al di fuori del perimetro del capo di imputazione, che si riferisce al periodo 2012-2015.

Nondimeno, restando nell'ambito della vicenda Favrin, si pone come ugualmente assai rilevante *ex se* (perché offre la cifra di quanto il coinvolgimento del PIAZZETTA nell'illecita operatività "ordinaria" di BPVi fosse in realtà molto datato e consolidato) il dato documentale emergente dalle produzioni effettuate dal Procuratore Generale all'udienza del 19.9.2022 aventi ad oggetto le stampe cartacee di alcune e-mail, e relativi allegati, estrapolate dall'*hard disk* n. 5 già facente parte, come supporto fisico, del fascicolo del dibattimento.

Tale dato documentale è indice inequivoco di un diretto coinvolgimento del PIAZZETTA in prima persona - e ciò, per l'appunto, almeno a far tempo dal 2010, ossia oltre un anno prima dell'accentuata accelerazione, di cui si è detto *supra*, impressa al volume complessivo delle operazioni correlate a seguito delle decisioni prese nel Comitato di Direzione 8.11.2011 - nella redazione e/o supervisione del testo di talune lettere nelle quali la banca si impegnava ad assicurare all'imprenditore Favrin, in relazione ai suoi investimenti presso BPVi (non da essa finanziati), il beneficio di una assai vantaggiosa remunerazione.

Tra le anzidette lettere redatte con l'apporto, quanto meno in termini di supervisione, del PIAZZETTA vi sono per l'appunto - come è ben documentato rispettivamente dalla e-mail *sub* all. 2 e dalla e-mail *sub* all. 8 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale - le seguenti:

- bozza non sottoscritta di una lettera datata 15 dicembre 2010 a firma Samuele Sorato (già prodotta nella sua versione definitiva, sottoscritta cioè dal Sorato, in primo grado dal P.M. quale doc. 90 ed esibita al teste Favrin nel corso del suo esame dibattimentale);
- bozza non sottoscritta di una lettera (che il teste Favrin ha spiegato riguardare una distinta e precedente operazione) datata 8 ottobre 2010 a firma Samuele Sorato (non potuta esibire nella sua versione definitiva, sottoscritta cioè dal Sorato, al Favrin in sede di esame dibattimentale ma alla quale lo stesso teste ha in ogni caso fatto espresso riferimento alla pag. 55 della sua deposizione 10.7.2019 e che è comunque citata nel contesto testuale del doc. 90 del P.M.).



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

La remunerazione riconosciuta all'investitore Favrin corrispondeva in concreto a un tasso attivo quantificato per la più risalente operazione (8 ottobre 2010) in misura pari al 3% netto su base annua (cfr. e-mail 8.10.2010 *sub* all. 8 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale, cit.) e indi, a partire dall'operazione ad essa successiva (15 dicembre 2010), quantificato in misura pari al 3,1% netto su base annua e al 3,5428% lordo su base annua (cfr. e-mail 14.12.2010 *sub* all. 2 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale, cit.).


Il teste Favrin ha spiegato – cfr. pag. 55 della sua deposizione, cit. – che mai egli, pur disponendo di abbondante liquidità propria da investire, si sarebbe indotto ad acquistare, con essa, azioni BPVi se non gli fosse stata assicurata una siffatta appetibile remunerazione (in aggiunta a una parimenti da lui pretesa garanzia di pronta liquidabilità dei titoli a semplice richiesta, come poi in effetti avvenne nel maggio 2013: cfr. l'all. 6 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale): *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Per questa operazione lei ha rapporti con chi? TESTIMONE FAVRIN – Con Piazzetta. Io, a un certo punto, dissi a Piazzetta: "Noi abbiamo della liquidità – in questi turnover di questa liquidità perché l'avevamo con tutte le banche UBS, Paribas, Mediobanca, Intesa – abbiamo delle liquidità, siete interessati che noi investiamo della liquidità con voi?", e gli posi le tre condizioni: dev'essere tranquilla, quindi... e poi dopo, questa premessa vale a capire un po' anche quello che è scritto in questa lettera: dev'essere liquidabile e deve avere una giusta remunerazione di mercato. Chiesi... Prima di questa lettera, c'è un'altra lettera che... quando vuole lei, poi, dopo dieci anni io ho chiesto all'Istifid di mandarmi le carte, che poi era stata fusa, non aveva più... ma lasciamo perdere. C'è un'altra lettera dell'8 ottobre, un po' prima, a cui fa cenno questa lettera anche, perché c'era la prima operazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Qui abbiamo solo questa."*

Si tratta, a ben guardare, di un contegno pur sempre rientrante, benché in assenza di un finanziamento correlato, nella medesima ottica (quella cioè per cui BPVi si è mostrata, nel tempo, sempre più disposta a spendere senza esitazioni denaro della banca - vuoi in forma di finanziamento vuoi in altre forme come quella della non dovuta remunerazione con elevato tasso attivo - pur di assicurare la protratta giacenza presso terzi del massimo quantitativo possibile di azioni proprie).

In relazione alla vicenda Favrin l'imputato PIAZZETTA ha invero sostenuto, in sede di esame dibattimentale (cfr. pagg. 40-41 del verbale stenotipico 3.3.2020), che il tasso attivo di interesse riconosciuto all'imprenditore nelle suddette operazioni ebbe a riguardare unicamente la parte di investimento in pronti contro termine e non anche quella in azioni BPVi. Così non è, viceversa, secondo la ricostruzione del teste Favrin (teste al quale nemmeno la difesa del PIAZZETTA ha mai inteso muovere censure di inattendibilità e che - in effetti - non vi è ragione alcuna di ritenere poco credibile), il quale in sede di esame ha specificato con estrema chiarezza che il rendimento in questione riguardava anche la parte dell'investimento costituita dall'acquisto di azioni BPVi (cfr. pagg. 62-63 verbale stenotipico 10.7.2019): ***"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Un particolare, chiedo scusa, signor Presidente. Senta, Ingegnere, lei si ricorda se in questo accordo complessivo per questo investimento con Banca Popolare di Vicenza le fu garantito un rendimento anche per quanto riguarda la quota di investimento in azioni Banca Popolare di Vicenza? TESTIMONE FAVRIN - Sì, era tutto compreso, era tutto compreso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Anche quella quota? TESTIMONE FAVRIN - Era tutto compreso."***

D'altro canto tali affermazioni del Favrin (circa il tasso attivo d'interesse da lui pattuito con BPVi quale remunerazione del suo investimento complessivo, dunque anche per la parte di esso costituita dalle azioni della banca) sono puntualmente riscontrate nei seguenti termini dalle summenzionate produzioni documentali poste in essere il 19.9.2022 dalla Procura Generale:

- ✓ il testo della prima missiva dell'8 ottobre 2010 (non potuto esibire in primo grado, come detto, né al teste Favrin né all'imputato: cfr. pag. 55 esame Favrin cit.) riferisce senz'altro, nel suo secondo paragrafo, il rendimento annuo all'operazione di investimento intesa nel suo complesso: *"Alla scadenza dei primi sei mesi provvederemo a reitare [sic] l'operazione per il periodo da lei gradito come orizzonte temporale dell'investimento ad un tasso fissato e certo che sarà tale da conguagliare il rendimento target obiettivo dell'insieme di operazioni, onde assicurarLe un rendimento annuo netto del complessivo investimento e sino al mantenimento del suo ammontare massimo del 3% netto su base annua";*
- ✓ il testo della seguente missiva del 15 dicembre 2010 ribadisce, nel suo terzo paragrafo, ancor più chiaramente il concetto: *"Si aggiunga che, anche per il precedente investimento di Eur 70 mln, di cui Eur 20 mln circa in azioni di Banca Popolare di Vicenza e Eur 50 mln in pct, il rendimento che Le verrà riconosciuto fino*



407



alla scadenza (...) sarà pari al 3,1% netto su base annua (3,5428% lordo su base annua) per l'intera durata dell'investimento rispetto a quanto precedentemente concordato (3% netto su base annua corrispondente a 3,4285% lordo su base annua) - si veda lettera di accordo dell'8 ottobre u.s. a firma del Direttore Generale dott. Sorato".


Più in generale può dirsi che tutte le produzioni documentali effettuate all'udienza 19.9.2022 dal Procuratore Generale ulteriormente confermino, sul tema specifico delle lettere di impegno, quanto - come detto *supra* - già emerge in ogni caso con chiarezza dal tenore del Comitato di Direzione 10.11.2014, ossia una lunga, risalente e consolidata dimestichezza del PIAZZETTA con la redazione e/o quanto meno con la supervisione, finalizzata al successivo inoltro a chi di fatto doveva poi sottoscriverle, del testo di lettere che si possono sicuramente definire come lettere di impegno della banca (si noti, per inciso, che anche il teste Favrin nella sua deposizione 10.7.2019, cfr. ad es. pag. 58 del relativo verbale stenotipico, le definisce "*side letter*", così come esse vengono chiamate dai vertici manageriali di BPVi nel corso di quel Comitato di Direzione): a volte l'impegno assunto era al solo riacquisto delle azioni BPVi detenute dai loro destinatari, altre volte l'impegno assunto era finanche alla corresponsione di remunerazioni sotto forma di tassi di interesse attivi - tanto generosi quanto non dovuti - a fronte di tale detenzione.

Si vedano ancora a titolo esemplificativo, sempre nell'ambito di tali produzioni documentali dd. 19.9.2022 del Procuratore Generale, due facsimili entrambi risalenti all'anno 2011: l'all. 1 (missiva 1.9.2011 di Emanuele GIUSTINI indirizzata ad Andrea PIAZZETTA, recante come oggetto la dicitura "*estremamente riservata*" e come testo la richiesta "*Ci dai un occhio*"), con un allegato file Word denominato "*standard K.docx*" a sua volta rappresentato da un facsimile di missiva recante l'intestazione "*Egregio Dottore XXX, Vicenza, XXX settembre 2011*", ove si assicura al destinatario, in quanto acquirente di azioni BPVi per un controvalore di 13 milioni di euro, un rendimento pari al 4% lordo su base annua oltre ad assicurargli l'accoglimento, da parte della banca, di un'eventuale richiesta di riacquisto; l'all. 5 (missiva 4.11.2011 di Gianluca Talato - soggetto operante in BPVi dal 2010 al 2013 con le mansioni di responsabile della Direzione Private e Affluent in seno alla Divisione Mercati - indirizzata ad Andrea PIAZZETTA nonché a Costante Turco della Divisione Mercati, quest'ultimo avente all'epoca le

mansioni di Direttore commerciale e responsabile del coordinamento commerciale della rete - recante come oggetto la dicitura "*I: Bozza contratto Riservata*" e come testo "*La aspettavate ... Eccola, naturalmente da riadattare*"), con un allegato file Word denominato "*Bozza Cavaliere.doc*" a sua volta rappresentato da un facsimile di missiva recante l'intestazione "*Vicenza, 26/10/2011. Egregio Cav. ...*", ove si assicura al destinatario, in quanto acquirente di "ulteriori" 8 milioni di euro di azioni BPVi, un rendimento pari al 3,5% netto su base annua oltre ad assicurargli l'accoglimento, da parte della banca, di un'eventuale richiesta di riacquisto.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, insomma, non possono revocarsi in dubbio, e ciò quanto meno sin dall'anno 2011, ma in realtà (v. le produzioni documentali effettuate dal Procuratore Generale all'udienza del 19.9.2022) da epoca ancor più risalente, tanto la piena conoscenza in capo al PIAZZETTA della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato attuata in BPVi, considerata in ogni suo segmento e articolazione (incluso il rilascio di lettere di impegno), quanto la sua stessa partecipazione diretta a tale tipologia di condotte pur nella consapevolezza (cfr. la citata conversazione captata n. progr. 360 dell'1.9.2015) delle sue inevitabili conseguenze.

A ciò già di per sé consegue, fra l'altro, l'infondatezza radicale dell'assunto difensivo secondo cui l'operato del PIAZZETTA avrebbe causalmente inciso, a tutto voler concedere, in proporzione numericamente quanto mai modesta sull'entità e sul volume complessivi delle operazioni poste in essere nell'ambito di BPVi e illecitamente non scomutate dal patrimonio di vigilanza. A tale ultimo proposito, d'altra parte, non può non osservarsi che, anche non volendo considerare all'uopo, in ipotesi, il concorso (viceversa dimostrato, come si è visto) del PIAZZETTA in ogni segmento dell'attività "ordinaria" di finanziamento correlato (non certo solo per i complessivi 25 + 1 milioni di euro in azioni BPVi complessivamente acquistati dal gruppo "Sorgente" e dall'imprenditore Tagliabue), limitandosi quindi a valutare le sole operazioni ascrittegli come direttamente rientranti nelle competenze della Divisione Finanza da lui diretta, risulterebbe ugualmente elevata la suddetta proporzione numerica, con conseguente indiscutibile "materialità" della sua condotta, tenuto conto:




409

- ✓ del fatto che – come più analiticamente si illustrerà *infra* al par. 14.1.4.5. – il controvalore originario delle azioni indirettamente detenute tramite i fondi esteri Optimum e Athena, rimasto tale quanto meno per tutto l'anno 2013 prima di ridursi, al giugno-luglio 2014, a 52,4 milioni di euro, era pari a 60 milioni di euro (cfr. pagg. 8-21 della deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 26.10.2019; la cifra esatta è pari a euro 59.972.000,00=); al riguardo tanto la difesa del PIAZZETTA quanto il predetto imputato in sede di spontanee dichiarazioni rese il 15.7.2022 hanno insistito nel perorare l'assunto della modesta incidenza del suddetto importo sul patrimonio di vigilanza. Ebbene, così non è già in relazione a tale singola posta. Gli acquisti di azioni BPVi operati tramite i fondi esteri Optimum e Athena risultarono infatti decisamente determinanti, in prossimità della fine dell'anno 2012, nel consentire di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie di BPVi, equivalendo già solo essi, per importo, a un quarto del valore complessivo dell'anzidetto fondo, nell'entità considerevole (240 milioni di euro) che esso aveva all'epoca (la quale venne successivamente di molto ridotta *ex lege*);
- ✓ del fatto che in quello stesso scorcio finale dell'anno 2012 il PIAZZETTA, nell'esercizio delle sue specifiche competenze quale direttore della Divisione Finanza, ebbe a curare anche la ben distinta operazione dei finanziamenti alle tre società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom, immediatamente da esse girati alle tre società italiane Pelmo, Ginestra e Luna. Operazione, questa, che – come più analiticamente si illustrerà subito *infra* al par. 14.1.3.4. – da sola consentì, e ciò quando ormai si era giunti ancor più a ridosso del temuto traguardo di fine anno entro il quale andava svuotato il fondo riacquisto azioni proprie, di farne uscire - oltre ai 60 milioni di cui sopra - anche ulteriori 30 milioni di euro in azioni BPVi (quindi in realtà l'impatto dell'operato del solo direttore della Divisione Finanza sullo svuotamento del fondo riacquisto azioni proprie a fine 2012 ammontò, trattandosi di 90 milioni di euro complessivi, addirittura al 37,5% della sua capienza massima dell'epoca); inoltre a quei 30 milioni si aggiunsero nel 2013 altri 3 milioni di euro in azioni BPVi, questa volta in occasione – cfr. pag. 57 deposizione ispettore Emanuele Gatti del 26.9.2019 nonché pagg. 22-23 e pag. 25 deposizione ispettore Gianluca Manni del 26.10.2019 - dell'aumento di capitale di quell'anno.

**14.1.3.4. I finanziamenti effettuati in favore delle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (girati immediatamente da queste alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra) negli anni 2012 e 2013.**

Una peculiare modalità di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, posta in essere - come emerge dall'istruttoria dibattimentale - con il diretto e determinante apporto causale di Andrea PIAZZETTA, riguarda i finanziamenti effettuati dalla controllata irlandese BPVi Finance in favore delle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (con i relativi importi girati pressoché immediatamente, a mezzo bonifico, da queste ultime - rispettivamente - alle neocostituite società italiane Pelmo, Luna e Ginestra, le quali a loro volta con tali provviste acquistavano, di lì a poco, corrispondenti importi di azioni BPVi) tanto nell'anno 2012 quanto nell'anno 2013.

Fondamentale al riguardo è anzitutto, nel suo delineare con chiarezza i termini e i passaggi dell'articolata operazione, la deposizione resa dal teste ispettore Gianluca Manni all'udienza del 26.10.2019; cfr. in particolare le pagg. 23-25 del relativo verbale stenotipico nonché l'ivi citato doc. 380 del P.M., costituito da un dettagliato prospetto riepilogativo delle anzidette operazioni redatto dallo stesso teste Manni, grazie al quale si può immediatamente notare la strettissima contiguità temporale esistente tra: a) la data della delibera del finanziamento in favore di ciascuna delle tre società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (10 milioni di euro a testa), rispettivamente 11.12.2012, 14.12.2012 e 7.12.2012; b) la data del bonifico effettuato (per pari importo, solo lievemente maggiorato) da ciascuna delle suddette tre società lussemburghesi in favore di ciascuna delle tre società italiane Pelmo, Luna e Ginestra, rispettivamente 27.12.2012, 27.12.2012 e 14.12.2012; c) la data dell'acquisto di azioni BPVi per pressoché pari importo da parte di ciascuna delle suddette tre società italiane, che per tutte e tre è il 27.12.2012 (analoghe strettissime tempistiche connotano le similari operazioni poste in essere, per un minore ammontate pari a tre milioni complessivi di euro, uno a testa, tra il mese di luglio e il giorno 2 settembre 2013 in occasione dell'aucap BPVi di quell'anno). Questa la puntuale ricostruzione del teste Manni:



411

"(...) PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Senta, per aiutarla e per aiutare anche la comprensione di tutti io le esibirei il documento 380 della produzione del Pubblico Ministero (...). Che cos'è, innanzitutto? TESTIMONE MANNI - Questo qua? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, il documento che le ho fatto vedere. TESTIMONE MANNI - Questo è un mio riepilogo schematico. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - È il suo riepilogo, è un appunto fatto da lei quindi? TESTIMONE MANNI - Sì, sì, sì, esce dal mio computer. È un riepilogo, insomma, di quello che è successo sulle tre sorelle Pelmo, Luna e Ginestra nel '12, nel '13, nel '14 no perché non le trovammo finanziate. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Partiamo da sopra, dal '12, sbaglio? TESTIMONE MANNI - Okay. Come vedete ci sono tre date, quelle sono le date di proposta finanziamento e data di delibera di... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - A sinistra? TESTIMONE MANNI - A sinistra. **Di tre fidi di 10 milioni ciascuno concesso da Popolare Vicenza Finance, Irlanda, a tre soggetti chiamati Broom, Jupiter e Makalu.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi a sinistra è, diciamo così, il trasferimento di denaro? TESTIMONE MANNI - No, no, no, la prima colonna sono le date di delibera del fido. **La banca decide in quelle date di dare 10 milioni, 10 milioni e 10 milioni a Broom, Luna e Ginestra.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - **Quale banca, dottore?** TESTIMONE MANNI - **Irlanda.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - **BPV Finance?** TESTIMONE MANNI - **BPV Finance, sì, sì. Però anche qui la PEF viene vista dal Comitato Crediti della Capogruppo.** Io c'ho la PEF italiana, c'ho. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ah, ho capito. TESTIMONE MANNI - **Bullet a quattro anni, delibera del Comitato Crediti della Capogruppo, finalità delle PEF - fattore comune un po' per tutte e tre - : "finanziamento da destinazione esclusivamente all'acquisto di valori mobiliari di gradimento di BPV Finance, anche per il tramite di società controllate, da depositare presso nostro Gruppo".** (...). Okay. **Tra il 14 dicembre, terza colonna, data bonifico, tra il 14 dicembre e il 27 dicembre '12 queste tre società, Broom, Jupiter e Makalu, mandano in effetti questi bonifici a Ginestra, Luna e Pelmo: mandano 11.600.000, 11.025.000, 12.900.000 a Luna, Pelmo e Ginestra.** (...) **Makalu si accoppiava con Pelmo, come vedete dalla quarta e quinta colonna, Jupiter si accoppiava con Luna, Broom si accoppiava con Ginestra.** (...). **Cosa entra sui conti di Ginestra, Luna e Pelmo? Entrano questi bonifici in data 14 dicembre uno, 27 dicembre il secondo, 27 dicembre l'altro, e il 27 dicembre '12 tutti e tre mi comprano, in contropartita al fondo mi comprano una trentina di milioni di azioni.** Questo vuol dire praticamente che quei bonifici che sono entrati in realtà erano frutto del finanziamento che BPV Finance aveva fatto praticamente alle tre sorelle lussemburghesi, le quali a loro volta avevano trasferito alle tre sorelle italiane un importo leggermente maggiorato e con le quali poi hanno comprato azioni. **Sui conti**

**delle italiane non c'erano altre operazioni, cioè nel senso che, comunque sia, era facile stabilire la correlazione 1 a 1 tra il bonifico in entrata e l'acquisto di azioni, perché i conti delle tre italiane erano conti pressoché vuoti. Fatemi controllare, scusate. C'erano alcune partite di 10.000 euro, 1.200 euro qua, 10.000 euro e 500 euro qua, insomma non c'erano grosse partite che potevano portarmi a ritenere che c'erano tantissimi movimenti dare/avere tali per cui, insomma, non riuscivo a identificare quel bonifico all'acquisto delle azioni. **Ma dietro quel bonifico c'è il fido dell'Irlanda, quindi Irlanda dà i soldi alle tre sorelle lussemburghesi, trasferiscono i soldi alle tre sorelle italiane, le quali mi comprano azioni del 2012. Queste azioni del 2012 sono le azioni in contropartita al fondo e quindi contribuiscono nel 2012 a... uso il termine "svuotare" il fondo, anche se questo termine poi arrivò alle mie orecchie alla fine dell'ispezione, contribuiscono a ridurre il fondo di 30 milioni, insieme ai 60 dei fondi Athena e Optimum, insieme ai 10 della Zeta S.r.l.. Un'identica, uguale operazione sulle tre sorelle viene compiuta nel 2013 in sede di aumento di capitale; ovviamente gli importi sono diversi, sono più bassi, ma l'operazione viene replicata uguale e identica nella forma e nella sostanza, cosa che cambia è gli importi, e gli importi li potete vedere in quella tabella chiamata "Acquisti primario '13", in cui erogano 3 milioni e mi comprano 3 milioni. Quindi l'Irlanda eroga 3 milioni, Makalu, Broom e Jupiter, che si sono presi i milioni, me li trasferiscono immediatamente a Luna, Pelmo e Ginestra, i quali a loro volta mi comprano, anzi, mi sottoscrivono in quel caso l'aumento di capitale del 2013. Queste sono le operazioni riguardanti le tre sorelle lussemburghesi e italiane.****

La struttura di tali operazioni, connotate dalla sopra descritta triangolazione (senza, cioè, che in questo caso si fosse erogato un finanziamento direttamente utilizzato dal soggetto finanziato per acquistare azioni BPVi), era all'evidenza funzionale a dissimularne assai efficacemente la natura di finanziamento correlato, tanto che il teste Mani ha ricordato, nel dettaglio, come la sua attenzione solo per un puro caso si appuntò sulle operazioni suddette, le quali hanno dunque concretamente "rischiato" di superare indenni l'ispezione BCE del 2015 (cfr. pag. 22 deposizione Mani).<sup>110</sup>

<sup>110</sup> "TESTIMONE MANI - Beh, di fatto nel 2012 ci sono tre operazioni che... Allora, voi sapete che il secondario che abbiamo trattato non era quello del 2012, noi abbiamo trattato il secondario '14-'15, però ci siamo imbattuti su alcune operazioni che hanno toccato il 2012 e un po' per la curiosità, la serietà e l'importanza delle operazioni, ovviamente siamo andati a vedere quello che era successo nel 2012, ma solo in questi tre casi: 1) i 60 milioni comprati dai fondi a fine dicembre '12, come vi ho già descritto; 2) 10 milioni comprati dalla Zeta del Consigliere Zigliotto a novembre-dicembre 2012, e quindi fanno 60 più 10, fa 70; 30 sono le tre operazioni compiute dalle... le abbreviamo, le "tre sorelle" le chiamavamo, Pelmo, Luna e Ginestra, a valere sul 2012, sempre in contropartita praticamente al fondo interno. Come nascono? Durante l'esame dell'aumento di capitale 2013, durante l'esame dell'aumento di capitale 2013 io

Gli indici della finalizzazione esclusiva di tali triangolazioni a null'altro se non alla realizzazione di una forma particolare - e più sfuggente ai controlli - di finanziamento correlato sono plurimi ed evidenti:

- ✓ si trattava di società neo-costituite, tanto le tre lussemburghesi quanto le tre italiane, tutte facenti capo al gruppo FinInt - Finanziaria Internazionale, i cui titolari, Marchi e De Vido, già nel 2011 avevano peraltro concluso con BPVi, sia pure a quel tempo non nella persona del PIAZZETTA, operazioni di finanziamento correlato c.d. "bacciate parziali" (su tale ultimo punto cfr. pag. 45 deposizione teste Gianluca Girardi, verbale stenotipico 16.7.2019: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi c'è questa società che è già cliente della banca. Che tipo di operazione impostate e con quali soggetti giuridicamente? TESTIMONE GIRARDI - Vengono impostate due operazioni: una con la Società David e una con la Società Marchi Giovanni. Un'operazione... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi Marchi presumo facesse riferimento a Marchi, uno dei titolari? TESTIMONE GIRARDI - Sì, sì. E David ad Andrea De Vido, che era l'altro titolare. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Okay, prego. TESTIMONE GIRARDI - Impostammo un paio di operazioni, se non ricordo male, di valore più ampio rispetto a quella dell'operazione, sempre nell'accezione che dicevo prima, l'operazione... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi parzialmente baciata, sarebbe? TESTIMONE GIRARDI - Esatto. L'operazione era di 600-700 mila euro, se non ricordo male, e la linea di credito poteva essere di 1 milione, ecco, una roba di questo tipo.");
- ✓ non era ben chiaro quale fosse il loro oggetto, in ogni caso estraneo all'attività produttiva di beni, né - soprattutto - emergeva quali garanzie esse offrissero,

---

*ovviamente distribuivo le pratiche, le posizioni, no? Un po' a me, un po' al collega, un po' all'Audit, perché l'Audit ci accompagnava in questa analisi perché da soli non ce l'avremmo fatta. Il caso volle che io presi Pelmo, Pelmo... Sì, io presi Pelmo. Pelmo aveva comprato delle azioni... Le tre italiane si chiamano Pelmo, Luna e Ginestra, che dietro di loro hanno altre tre sorelle lussemburghesi: Makalu, Broom e Jupiter. Io presi Pelmo, aveva comprato delle azioni, vado a vedere la PEF e non ricordo se non c'era nessuna PEF su Pelmo oppure se c'erano delle PEF così vecchie, così antiche che ovviamente uscivano fuori dalla mia analisi, quindi di fatto per me Pelmo non era finanziata nella sottoscrizione dell'aumento di capitale 2013. Però aprii il conto corrente e il caso volle, insomma, che mi rimase in mente questo nome perché le azioni furono comprate con un bonifico in entrata da una certa Makalu, anch'esso nome abbastanza esotico. E la cosa finì lì, cioè per me Pelmo non era finanziata, i colleghi videro Luna e Ginestra, non le considerarono finanziate perché non c'era un finanziamento della banca, perché io poi dalla PEF non vedevo le PEF d'Irlanda, le PEF irlandesi non le vedevo dal sistema della Popolare di Vicenza, non c'era questo collegamento. Non so quanto passa, forse una settimana, dieci giorni, quando i colleghi che si occupano praticamente dell'Irlanda aprono i libri dell'Irlanda, aprire i libri significa: fatemi vedere cosa c'avete in portafoglio. E tra i crediti, mi sottopongono alla vista, esce fuori Makalu. Ovviamente Makalu era un nome che avevo visto, ma il problema era ricollocare Makalu su Pelmo. Per me era impossibile. Mi ricordavo di essermi imbattuto su Makalu ma non ricordavo ovviamente come e perché e quindi chiedemmo all'Audit di farci capire cosa c'era nei libri della BPV Finance e in particolare di Makalu. Insieme a Makalu c'erano Jupiter e Broom, che però in quel momento per me non erano collegate a Makalu."*

sicché può ben dirsi che la valutazione del merito creditizio nei loro confronti fu effettuata in maniera eufemisticamente definibile come assai sbrigativa. E il Comitato Crediti che si occupò di esaminare le relative PEF fu – si badi – esclusivamente quello della controllante capogruppo BPVi: cfr. pagg. 30-31 della deposizione del teste Piero Rasini, verbale stenotipico 21.11.2019 (“PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ecco, ora, siccome l’ho interrotta, ma volevo chiarire questo aspetto, tornando a quello di cui lei ci stava parlando, e le faccio una domanda di carattere più generale: quando c’era da valutare in un’operazione di questo tipo, analoga, insomma, il merito creditizio, autonomamente procedeva BPV Finance o si appoggiava? TESTIMONE RASINI – Sempre appoggiata a... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè, perché? Perché era necessario? TESTIMONE RASINI – Perché, per procedura, la parte creditizia era di spettanza della Popolare di Vicenza.”) nonché pag. 40 *ibidem* (“PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma voi avevate, come dire, la struttura, le persone per fare una valutazione di merito creditizio? TESTIMONE RASINI – Avevamo un Comitato d’investimenti, ma che sulla parte creditizia non... semplicemente recepiva qual era la valutazione che aveva espresso la... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – La Capogruppo? TESTIMONE RASINI – ...Capogruppo. Quindi sulla parte di erogazione del credito si esprimeva soltanto sulla congruità del tasso d’interesse praticato, perché se poi io mi dovevo andare a finanziare a dei tassi superiori a quello che era il tasso che aveva incassato con l’erogazione del prestito, allora a quel punto il Comitato si sarebbe potuto opporre. Ma non sulla parte creditizia, valutazione delle garanzie, solidità del debitore e quant’altro.”). Il teste Rasini è in ciò – si noti – pienamente riscontrato dalla deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 26.10.2019, a pag. 24 (“TESTIMONE MANNI – BPV Finance, sì, sì. Però anche qui la PEF viene vista dal Comitato Crediti della Capogruppo. Io c’ho la PEF italiana, c’ho. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ah, ho capito. TESTIMONE MANNI – Bullet a quattro anni, delibera del Comitato Crediti della Capogruppo, finalità delle PEF – fattore comune un po’ per tutte e tre –: “finanziamento da destinazione esclusivamente all’acquisto di valori mobiliari di gradimento di BPV Finance, anche per il tramite di società controllate, da depositare presso nostro Gruppo.”) e indi nuovamente a pag. 88;

- ✓ il teste Rasini, direttore generale della controllata BPVi Finance, ha in ogni caso efficacemente descritto la penuria estrema di dati disponibili per un serio controllo del merito creditizio da parte del Comitato Crediti della capogruppo BPVi a ciò preposto: “PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Parliamo, quindi, sempre delle Jupiter, Makalu e Broom. TESTIMONE RASINI – Sì. PUBBLICO



MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Lei sa che documentazione aveva a disposizione il Comitato Crediti o, non so, se era il Comitato Crediti competente, ma insomma, per valutare il merito creditizio? Che documentazione ha utilizzato? TESTIMONE RASINI - Credo avesse un business plan di futura redditività dell'azienda, fatta di titoli e di finanziamento, un business plan molto semplice. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - E cioè, contenente cosa? TESTIMONE RASINI - Il portafoglio titoli che ho citato prima, da una parte, e al passivo il finanziamento che aveva erogato, più capitale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Al tempo usò un'altra espressione, però le chiedo che cosa voleva dire. Sempre il verbale del 20 febbraio 2017 disse, con riferimento al business plan usò un altro aggettivo: "scarso, stringato". TESTIMONE RASINI - Sì, cioè è un foglio con, da una parte, l'attivo e, dall'altra, il passivo del finanziamento. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Non c'era nient'altro da valutare? TESTIMONE RASINI - Io non ho visto nient'altro.";

- ✓ le sopra citate PEF, analizzate dal Comitato Crediti della capogruppo BPVi, erano oltretutto caratterizzate da una causale quanto mai generica (cfr. pag. 24 deposizione teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 22.10.2019: "TESTIMONE MANNI - BPV Finance, sì, sì. Però anche qui la PEF viene vista dal Comitato Crediti della Capogruppo. Io c'ho la PEF italiana, c'ho. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ah, ho capito. TESTIMONE MANNI - Bullet a quattro anni, delibera del Comitato Crediti della Capogruppo, finalità delle PEF - fattore comune un po' per tutte e tre -: "finanziamento da destinazione esclusivamente all'acquisto di valori mobiliari di gradimento di BPV Finance, anche per il tramite di società controllate, da depositare presso nostro Gruppo". Se volete le apro tutte e tre le PEF, però... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sono uguali? TESTIMONE MANNI - Pressoché uguali, sono pressoché uguali."); causale in ogni caso disattesa: il finanziamento infatti, come si è visto, venne da ognuna delle tre società lussemburghesi destinato, mediante immediato bonifico bancario, alla creazione della provvista - prima inesistente - grazie alla quale le loro consorelle italiane poterono, a strettissimo giro, procedere all'acquisto di azioni BPVi;
- ✓ l'apertura dei conti correnti delle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra presso BPVi fu richiesta al teste Gianluca Girardi (all'epoca in BPVi con mansioni di direttore regionale Lombardia-Liguria-Piemonte basato in Milano, ove la controllata irlandese BPVI Finance si appoggiava - così ha spiegato lo stesso teste Girardi alla pag. 70 della sua deposizione - in quanto priva di strutture operative proprie) da Mauro Sbroggiò, amministratore del gruppo FinInt, in epoca subito successiva alla delibera dei finanziamenti in favore

delle tre società lussemburghesi e i menzionati conti correnti vennero alimentati proprio con la provvista derivante dai suddetti finanziamenti, frattanto bonificati alle tre società italiane che di lì a pochissimo acquistarono le azioni BPVi costituenti il loro unico asset (sul punto cfr. pag. 72 deposizione teste Girardi, verbale stenotipico 16.7.2019: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Cosa le disse Sbroggiò? Lei ha avuto mica colloqui con Sbroggiò su questa operazione? TESTIMONE GIRARDI - No, mi disse: "Guarda, sono d'accordo, adesso ci sono da aprire questi tre conti correnti", decidemmo di aprirli poi presso la sede di via Turati; arrivarono, appunto, questi quattrini e poi si sottoscrissero dai vari amministratori delle tre società le azioni").

Il ruolo di impulso rivestito dall'imputato Andrea PIAZZETTA nelle anzidette operazioni emerge a sua volta con nettezza dall'istruttoria dibattimentale.

Il teste Piero Rasini, direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance, così si è espresso sulle anzidette operazioni nel corso della sua deposizione (cfr. verbale stenotipico 21.11.2019):

- pag. 28: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Dottor Rasini, senta, vorrei proprio approfondire questa vicenda Jupiter, Makalu e Broom, in tutti i suoi aspetti, per cui se può fare mente locale e ci racconti quello che si ricorda, poi eventualmente le faccio delle domande di precisazione. TESTIMONE RASINI - Quindi immagino debba raccontare come sono nate le operazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Dall'inizio, sì, io partirei da come sono nate. TESTIMONE RASINI - **La Divisione Finanza mi ha comunicato che c'era da fare questi finanziamenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - La Divisione Finanza è un soggetto inanimato? TESTIMONE RASINI - No, si chiama Andrea Piazzetta, perché il dialogo ce l'avevo con lui. Mi ha comunicato che dovevo fare questi..., che la società doveva erogare questi...**";
- pag. 32: "TESTIMONE RASINI - Per la parte banca con la persona che ho detto prima, parlavo con Andrea Piazzetta, mentre invece presso queste società... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, no, per Makalu, Jupiter e Broom? TESTIMONE RASINI - Con Mauro Sbroggiò di Finanziaria Internazionale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - **E perché si è rivolto a Sbroggiò? TESTIMONE RASINI - Perché è la persona che mi è stata indicata da... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Da chi? TESTIMONE RASINI - ...Andrea Piazzetta come referente per la parte delle tre società.**";
- pagg. 36-37: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - E questo elemento di anomalia rispetto all'operatività della BPV Finance l'aveva contestato subito a Piazzetta o comunque? TESTIMONE RASINI - Sì. **PUBBLICO MINISTERO, DOTT.**

**PIPESCHI - E cosa aveva detto Piazzetta? TESTIMONE RASINI - Che l'operazione bisognava farla. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Le disse il perché? In quel momento. Quando, invece, ha scoperto... La risposta è no? Non ricorda questo? TESTIMONE RASINI - No, non ricordo esattamente le parole, ma l'operazione bisogna farla, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quando, invece, è venuto fuori e si è reso conto che alla fine questo finanziamento aveva portato all'acquisto di azioni della banca... TESTIMONE RASINI - Ho detto qualcosa di diverso nel verbale? No, no, chiedo perché... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Prima parli, poi quello che c'è di diverso vediamo, non c'è nessun problema. Ne ha parlato con Piazzetta? Cioè, quando ha visto che con questi finanziamenti erano state acquistate azioni della banca, come dire, ha chiesto spiegazioni al dottor Piazzetta? TESTIMONE RASINI - Ho chiesto spiegazioni del perché dell'operazione, cioè quando ti arriva: bisogna farlo perché bisogna aiutare il capitale della banca e quant'altro, cioè è già in sé la risposta, cioè non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - No, però attenzione: ora ha detto una cosa che prima non aveva detto, capitale della banca. TESTIMONE RASINI - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Ma, allora, quando lei ha chiesto il perché bisognava fare questa operazione, Piazzetta ha detto: bisogna farlo? O le spiegò anche il perché bisognava farla? TESTIMONE RASINI - Allora, come ho detto prima, io non ricordo, ma se bisogna farla e finisce in azioni della Popolare di Vicenza, io faccio uno più uno e dico: serve per sostenere il capitale della banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Il 20 febbraio 2017 lei disse questo: "Nel momento in cui ho appreso che le società italiane - chiamiamole S.r.l. - avevano acquistato"... Lei non si ricorda i nomi di queste società? TESTIMONE RASINI - Ginestra, Pelmo e Luna? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, quindi si ricorda. Ginestra, Pelmo e Luna, mi pare, ecco, non mi ricordo neanche io! ..."avevano acquistato queste azioni BPV, a fronte delle mie perplessità, Piazzetta mi ha replicato che era necessario aiutare la banca a comprare le azioni proprie". Questo è accaduto? TESTIMONE RASINI - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, no, quando: nel primo momento o nel momento in cui è stato evidente che il finanziamento era stato destinato ad acquistare azioni della banca? TESTIMONE RASINI - Nel momento in cui è apparso evidente che tutta l'operazione era poi finalizzata ad acquistare azioni della Popolare di Vicenza. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Della banca, quindi Piazzetta le dette questa spiegazione? TESTIMONE RASINI - Sì.";**

- pag. 38: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sbaglio? Oltre al concetto di "bisogna farle", ci fu un altro concetto come dire che evidenziava, che le fu manifestato che evidenziava, come dire, la premura sotto il profilo temporale? TESTIMONE RASINI - Sì, certo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Cioè, che

cosa? **TESTIMONE RASINI** – *Bisogna farlo entro fine anno. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* – *Questo glielo disse chi? TESTIMONE RASINI* – *Andrea Piazzetta. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* – *Lei con cosa ha messo, come dire, ha correlato questo fine anno con un'esigenza specifica? TESTIMONE RASINI* – *Con la necessità di far apparire in condizioni migliori il fondo acquisto azioni proprie della banca o il numero di azioni in pancia alla banca sulla chiusura d'anno."*

Il teste Rasini, nell'escludere che la controllata irlandese BPVI Finance – della quale egli era il direttore generale – disponesse all'epoca di margini di autodeterminazione, ha altresì affermato – cfr. pagg. 26-27 *ibidem* – che *"L'unica possibilità di disattendere le indicazioni di Piazzetta erano di fatto le dimissioni (...). Bisogna distinguere, secondo me, un periodo che va dal 2003 fino al 2012 e un periodo successivo al 2012. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI* – *Perché bisogna distinguere? TESTIMONE RASINI* – *Perché nel 2012 l'invasività della Divisione Finanza nella gestione di una parte, non di una totalità ma di una parte, dell'attivo della BPVI Finance era diventata molto presente, molto incisiva, molto pressante. PRESIDENTE* – *Dal 2003 al? TESTIMONE RASINI* – *Dal 2012 fino al 2015. E quindi, come dire, bisogna distinguere due fasi: una fase che va dal 2003 fino al 2012, nella quale c'è stata condivisione, c'è stato un allineamento nella gestione strategica dei portafogli, ma c'era un'autonomia pressoché completa nella gestione della società; e poi una nuova fase, che è quella che è iniziata con il 2012, ha visto un crescendo di... diciamo così, di partecipazione nella gestione, dal 2012 fino al 2015, quando poi l'attività si è sostanzialmente interrotta.."*

La difesa ha insistito nel richiedere la declaratoria di inutilizzabilità della deposizione del teste Rasini per asserita violazione degli artt. 210 e 192 comma 3 c.p.p. Trattasi di istanza motivatamente respinta da questa Corte con l'ordinanza 18.5.2022, rispetto alla quale nessuna sopravvenienza è stata acquisita, sicché valgono tuttora le considerazioni ivi svolte (anche con riguardo all'utilizzabilità della deposizione Rasini sulla distinta vicenda dei fondi esteri che verrà analizzata *infra*), considerazioni che per praticità qui si riportano in nota. <sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Dall'ordinanza 18.5.2022 cit: "(...) Orbene, quanto al teste RASINI, direttore generale della controllata irlandese BPVI Finance, la questione viene esaminata in particolare a pag. 62 e ss. dell'atto di appello evidenziando come sia materialmente stato il solo RASINI, attraverso BPVI Finance, a concedere il finanziamento (...). Per sostenere la tesi difensiva dell'inutilizzabilità si dovrebbe ipotizzare che il RASINI, nel momento dell'erogazione dei finanziamenti alle tre società lussemburghesi, già sapesse che essi sarebbero serviti ad acquistare azioni BPVI (il teste dal canto suo afferma viceversa di averlo dedotto solo ex post: "io non ricordo, ma se ... finisce in azioni della Popolare di Vicenza io faccio uno più uno e dico:

Ciò posto, ritiene questa Corte che non siano fondate neppure le subordinate censure difensive di inattendibilità del teste Rasini.

Per quanto attiene alla vicenda qui in esame – come pure per ciò che concerne la distinta vicenda dei fondi esteri sulla quale v. *infra* - i riscontri alle dichiarazioni di Piero Rasini sono plurimi.

Già si è detto di come risulti effettivamente dimostrato, nel presente giudizio, che BPVI Finance: a) non era neppure dotata di una struttura operativa propria, tanto da dover utilizzare all'uopo quella milanese della controllante capogruppo BPVi; b) non era neppure in grado di procedere da sé, con un minimo di autonomia, a un'attività delicata e fondamentale come la verifica del merito creditizio nei confronti dei soggetti aspiranti a ricevere da essa finanziamenti, provvedendovi invece il Comitato Crediti della capogruppo controllante BPVi (si noti che ciò non fu un *unicum* circoscritto alla vicenda delle c.d. "tre sorelle" lussemburghesi e delle loro tre controllate italiane; si trattava viceversa della regola generale per BPVi Finance: cfr. pag. 19 della deposizione 26.10.2019 del teste ispettore Gianluca Manni, il quale descrive l'analogo *iter* – anche in quel caso connotato dalla verifica del merito creditizio condotta dal Comitato Crediti della capogruppo controllante BPVi – seguito nella ben distinta vicenda del finanziamento correlato erogato proprio dalla società irlandese BPVi Finance al gruppo "Sorgente", del quale si è detto *supra*; a tale ultimo proposito, anzi, si osserva che proprio la vicenda "Sorgente" plasticamente conferma gli assunti del teste Rasini in ordine alle pesanti ingerenze esercitate, a far tempo dal 2012, dalla Divisione Finanza

---

*"serve per sostenere il capitale della banca".); si dovrebbe inoltre ipotizzare che egli conoscesse, già in quel momento, le finalità dell'acquisto e, soprattutto, le sue ripercussioni sui coefficienti finanziari di BPVI. Analoghe considerazioni, sempre in ordine al teste RASINI, devono svolgersi - a fortiori - con riferimento alla vicenda degli investimenti nei fondi Athena e Optimum, in relazione ai quali la difesa dell'imputato PIAZZETTA ha sottolineato (cfr. in particolare le deduzioni da essa svolte all'udienza di primo grado del 19.1.2021) come l'attività materiale di sottoscrizione fosse stata condotta direttamente da Sorato e, appunto, da RASINI (assuntosi in relazione ad essa direttamente la veste di risk owner, senza delegarla) (...). Anche in questo caso, per sostenere la tesi difensiva dell'inutilizzabilità, si dovrebbe ipotizzare che il RASINI, nel momento della sottoscrizione di tali investimenti di BPVI nei fondi suddetti (...), già sapesse: a) che in seguito ad essi i fondi medesimi avrebbero acquistato azioni BPVi (...), b), quali fossero le ripercussioni di ciò sui coefficienti finanziari dell'istituto.*

*Non si rinvergono, quindi, in atti, concreti elementi che – vuoi per i finanziamenti alle c.d. "tre sorelle" lussemburghesi, vuoi per l'investimento nei fondi Athena e Optimum - depongano nel senso di una siffatta conoscenza in capo al RASINI.*

*In definitiva, a carico di costui, emerge unicamente il consapevole coinvolgimento in operazioni finanziarie costituenti solo il "segmento" iniziale di un più articolato e vasto disegno. Non vi è alcuno spazio, dunque, per una dichiarazione di inutilizzabilità della deposizione resa dal suddetto teste."*

della capogruppo controllante BPVi nei confronti della controllata irlandese BPVI Finance, di fatto in più occasioni utilizzata dalla prima come un mero utile strumento tramite il quale poter più agevolmente porre in essere operazioni "scomode"; ed invero lo stesso teste Valter Mainetti, legale rappresentante del gruppo "Sorgente", nemmeno si aspettava, avendo egli condotto la trattativa esclusivamente con Andrea PIAZZETTA e con il d.g. Samuele Sorato di BPVi, che alla fine il finanziamento correlato, pari a 25 milioni di euro, gli venisse erogato da BPVI Finance, società a lui fino a quel momento ignota: cfr. pag. 59 deposizione Mainetti, verbale stenotipico 12.12.2019: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Si ricorda se, durante le trattative, se si possono definire così, le venne anticipato che, in realtà, il finanziamento arrivava da questa società? Lei la conosceva questa società irlandese? TESTIMONE MAINETTI - No, assolutamente no.").

Dal canto suo il teste ispettore Emanuele Gatti ha evidenziato, riguardo a BPVi Finance, quanto segue, il che è a sua volta del tutto congruente con la rivendicazione, da parte del teste Piero Rasini, della ben scarsa autonomia della controllata irlandese rispetto alla capogruppo e in particolare rispetto alla Divisione Finanza di quest'ultima: "TESTIMONE GATTI - C'era anche nel mandato di ispezione l'obiettivo di dare un occhio particolare all'operatività di BPV Finance. **BPV Finance è una società che faceva parte del Gruppo Popolare di Vicenza, una controllata di diritto irlandese, che era stata costituita, sostanzialmente, con obiettivi, quando un po' tutte le banche italiane, anche in virtù del particolare regime fiscale di favore che ha l'Irlanda, costituivano società all'estero in Irlanda; che non è mai decollata in maniera significativa, faceva un po' di operatività acquistando titoli originari da cartolarizzazioni, quindi con sottostanti crediti, cose di questo genere. Ma operatività sostanzialmente poco significativa in termini dimensionali. Quindi noi, nel fare le verifiche su BPV Finance, abbiamo verificato che nell'attivo creditizio, premesso che i crediti non erano l'attività core, non dovevano essere l'attività core di BPV Finance, quindi un'attività di elezione; in BPV Finance abbiamo notato queste posizioni creditizie relative a queste società Broom, Makalu e Jupiter. E abbiamo approfondito queste posizioni".**

In aggiunta a tutto ciò, e venendo più specificamente alla vicenda delle tre società lussemburghesi, il teste Gianluca Girardi (delle cui qualifiche già si è detto *supra*) a sua volta riscontra il teste Rasini circa il ruolo, per così dire strumentale, rivestito da BPVI Finance - benché autrice materiale dei finanziamenti - nella vicenda suddetta, connotata da un impulso proveniente

in realtà da Andrea PIAZZETTA tanto per le operazioni del 2012 quanto per quelle del 2013.

- anno 2012 (cfr. pag. 70 del verbale stenotipico 16.7.2019): **"TESTIMONE GIRARDI - Fine 2012, quindi io sono a Milano da sette-otto mesi. E il dottor Piazzetta mi dice: "Guarda che ti chiamerà - che "vi chiamerà" o "ti chiamerà", non ricordo bene - Rasini per l'inquadramento di queste operazioni su queste società". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi lui citò anche le famose Broom, Makalu e Jupiter? TESTIMONE GIRARDI - Non ricordo se citò, mi dice "Sarai" o "Sarete", non mi ricordo, "chiamati da Rasini per l'inquadramento di queste operazioni". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Per inquadrare le operazioni, le citò qualche persona fisica che già lei conosceva o qualche società? TESTIMONE GIRARDI - No, in quel momento, no. Rasini contatta - credo fosse de visu anche, cioè proprio viene a Milano perché ogni tanto poi c'era - il nostro capo dei Crediti della regione, il dottor Mannarino, e gli disse "Guarda che sono d'accordo con Piazzetta che inquadreremo... che ti manderò, ti inoltrerò queste pratiche", perché? Perché la Finance non aveva struttura, e quindi si serviva, sostanzialmente, come service dell'area, o della direzione regionale o dell'area nella quale queste operazioni venivano inquadrare. Quindi Rasini scrive una e-mail e dice: "Caro dottor Mannarino, ti prego di inquadrare questa linea di credito su questa società, con questa durata, con questo tasso. Le finalità sono queste. I soci di questa società sono questi. Abbiamo fatto i controlli World Check" eccetera, e bla bla bla, eccetera eccetera. E quindi noi, come poi...";**
- anno 2013 (cfr. pag. 73 del verbale stenotipico 16.7.2019): **"TESTIMONE GIRARDI - No, poi, a un certo... lì siamo alla fine del 12, quindi lì poi succede che poi c'è l'aumento del capitale delle 13, no? Io ricordo che poi andai dal dottor Piazzetta e dissi: "Scusami, le società, le tre società devono fare l'aumento di capitale?", "Devono fare l'aumento di capitale" e allora...".**

Sempre al teste Girardi, nel corso dell'udienza del 16.7.2019, è stata mostrata la produzione documentale del P.M. costituita dal rapporto dell'Internal Audit relativo all'intervista fattagli il 23 luglio 2015, un passo del quale (primo paragrafo di pag. 2) ha il seguente tenore: **"Altra eccezione è costituita dalle operazioni appostate sulla BPVI Finance su input di Piazzetta a seguito dei rapporti instaurati con Marchi e De Vido. In base alle informazioni fornitegli dal Sig. Sbroggiò, dette operazioni furono costruite e concordate con Sorato, Piazzetta, Marin ed ovviamente Rasini appoggiandole sulle tre società lussemburghesi Jupiter, Makalu e Broom"**. Ebbene, il teste Girardi, su specifica domanda del difensore del PIAZZETTA, ha confermato integralmente tale sua

dichiarazione – inclusa dunque la parte relativa all'*input* proveniente dal predetto PIAZZETTA - rettificandola unicamente quanto a un dettaglio irrilevante (l'aggiunta del nominativo del Marchi a quello del De Vido), cfr. pag. 79 verbale stenotipico 16.7.2019: "DIFESA, AVV. TODARO – Esatto. Ha memoria – poi non so, se del caso può anche consultarlo, visto che è una produzione del Pubblico Ministero – di quello che era scritto sul verbale di Audit in relazione a operazioni apposte su input di Piazzetta? È un passaggio a pagina 2 di quell'audit. PRESIDENTE – Ce l'ha il verbale? TESTIMONE GIRARDI – Questo qui, sì. PRESIDENTE – È proprio a capo riga della seconda pagina. TESTIMONE GIRARDI – Sì. DIFESA, AVV. TODARO – Avrebbe qualcosa da chiarire rispetto a quel passaggio? TESTIMONE GIRARDI – No, ribadisco quello che ho detto prima. Le operazioni... Piazzetta, adesso non... DIFESA, AVV. TODARO – Mi perdoni, Dottore... TESTIMONE GIRARDI – Prego? DIFESA, AVV. TODARO – Mi perdoni se la interrompo, se per favore lo può leggere, da "operazioni" fino a "De Vido". TESTIMONE GIRARDI – Da "Altra eccezione", questo? PRESIDENTE – "Altra eccezione", sì. TESTIMONE GIRARDI – "Altra eccezione è costituita"? Questo, Avvocato? DIFESA, AVV. TODARO – Grazie. TESTIMONE GIRARDI – "Altra eccezione è costituita dalle operazioni appostate sulla BPV Finance su input di Piazzetta a seguito dei rapporti instaurati con Marchi e De Vido". DIFESA, AVV. TODARO – Perfetto, rispetto a quest'ultimo punto, a "rapporti instaurati", non ricorda, c'è un chiarimento? TESTIMONE GIRARDI – No, guardi, ritengo che rispetto al verbale dell'Audit, su questa fattispecie, forse di aver precisato nella deposizione al P.M. che lì c'era una conoscenza non tanto con il dottor Marchi quanto con il dottor De Vido, tra il dottor De Vido e il dottor Piazzetta. Quindi non ho niente da aggiungere rispetto a questo."


Un altro significativo riscontro al teste Rasini circa il pieno e diretto protagonismo di Andrea PIAZZETTA nell'operazione in esame (tanto da avere quest'ultimo elaborato una sua versione dei fatti – in buona parte analoga a quella, come vedremo insoddisfacente, da lui offerta nel presente giudizio – per tacitare chi, all'interno di BPVi, gliene chiedeva conto) viene dal teste Giuseppe Ferrante, ex militare della GdF passato in BPVi nel 2006, all'epoca responsabile della Compliance (cfr. pagg. 45 e ss. verbale stenotipico 31.1.2020). Il Ferrante, imbattutosi casualmente in tale operazione nel 2013 nell'ambito di un controllo antiriciclaggio, ha dichiarato quanto segue (cfr. pagg. 45-46 *ibidem*): "Insomma, è una cosa che volevo capire bene, ma per l'antiriciclaggio volevo capirla bene, cioè all'epoca io non avevo la sensibilità che c'è stata dopo sul tema finanziamenti correlati all'acquisto di azioni. **Andai da Sorato, e Sorato mi rinviò su Piazzetta, mi disse: parlane con Piazzetta. Quindi andai**



**da Piazzetta, e Piazzetta mi disse: no, guarda che con Finanziaria Internazionale abbiamo dei discorsi in piedi. E in effetti, la banca, in quel periodo, stava acquistando molte azioni di Save, tanto che arrivò all'8% di Save, cioè un po' di azioni furono acquistate direttamente nell'ambito della movimentazione del portafoglio proprietario, quindi dalla Divisione Finanza della banca, altre azioni furono acquistate ai blocchi da parte della banca, passando per il processo del Comitato Partecipazioni. Per cui, effettivamente, cioè, Piazzetta me la vendette un po' così, dice: no, guarda, loro stanno comprando, hanno della liquidità a disposizione in questo momento che noi gli abbiamo fornito per fare altre cose, gli abbiamo chiesto di comprare azioni, cioè, anzi, no gli abbiamo chiesto di comprare azioni, ci scambiamo... Loro comprano azioni della banca, noi stiamo comprando azioni di Save, io avevo fatto un po' di ragionamenti anche su ipotesi di market abuse, però eravamo arrivati alla conclusione che non ci fossero problematiche di quel genere, anche perché c'era assoluta trasparenza sul fatto che Popolare di Vicenza stava scalando il capitale di Save, cioè era diventato il principale azionista di Save, oltre a Marchi. E quindi la vicenda si chiuse così. Cioè, poi, successivamente, è stato chiaro che... è stato chiaro dopo che ne abbiamo parlato con BCE e Consob che in realtà l'obiettivo era un altro.** PRESIDENTE - Mi scusi, Dottore, ma lei questo accertamento, questo colloquio quando lo ha avuto con Sorato/Piazzetta? TESTIMONE FERRANTE - 2013. PRESIDENTE - 2013, quando? TESTIMONE FERRANTE - Eh, poco dopo l'ispezione fatta in Irlanda, in BPVi Finance. Mi pare, però forse mi sbaglio, estate 2013. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Se posso, perché effettivamente sul punto non aveva detto, nel verbale del 7 ottobre 2015 lei disse: "Nel corso di un incontro con Sorato, da me richiesto per questa vicenda, avvenuto, se ben ricordo, nel giugno del 2013, lo stesso Direttore Generale mi invitò a sentire Piazzetta". Ecco, poi le interlocuzioni si sono svolte di lì a poco rispetto a? TESTIMONE FERRANTE - Sì, sì, no, era stato tutto molto immediato."

La giustificazione dell'operazione che ebbe a fornire nel 2013 il PIAZZETTA al teste Ferrante della Compliance, ossia il suo essere una sorta di operazione di "mutuo soccorso" volta ad aiutare il gruppo FinInt a mantenere il controllo di SAVE, società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, rastrellandone azioni, è stata indi riproposta dall'imputato, peraltro con non insignificanti modifiche, nel suo esame dibattimentale del 3.3.2020 (cfr. sue pagg. 88-95).

In sede di esame, per la verità, lo stesso PIAZZETTA ha finito con l'ammettere di aver concepito lui, personalmente, tale operazione su proposta di Mauro Sbroggiò di FinInt (è anzi a suo dire lo Sbroggiò che, testualmente, gli "porta



*l'operazione da fare": cfr. pag. 90 esame dibattimentale del 3.3.2020 cit.) e di averla affidata a BPVi Finance soltanto perché "i veicoli erano lussemburghesi, per cui l'unica società che poteva fare un finanziamento a un veicolo lussemburghese era la Finance perché era un finanziamento estero su estero, così come faceva la Finance di mestiere" (cfr. pag. 92 ibidem).*

Tale operazione, secondo il PIAZZETTA, sarebbe rientrata *"in un novero di rapporti a più alto livello tra la Banca Popolare di Vicenza e il Gruppo Finint. Il Gruppo Finint... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - "A più alto livello" che significa? IMPUTATO PIAZZETTA - Scusi? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - "A più alto livello" che significa? IMPUTATO PIAZZETTA - A livello, probabilmente, di CdA o di Direzione Generale, con i responsabili... con gli amministratori delegati e anche i proprietari di quello che all'epoca era il Gruppo Finanziaria Internazionale, cioè Marchi e De Vido, all'epoca, poi rimase solo Marchi. Dico questo perché di fatto la banca aiutò il Gruppo Finanziaria Internazionale a mantenere il controllo del rapporto Save di Venezia, non a caso... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Perché vendevano gli Enti locali, no? IMPUTATO PIAZZETTA - Scusi? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - La partecipazione degli Enti locali che veniva venduta? IMPUTATO PIAZZETTA - Comprammo una parte la partecipazione degli Enti locali, che dimisero l'investimento, ma io, poi, come Divisione Finanza, feci parecchie operazioni sul mercato per accrescere la percentuale. Tanto che la Popolare di Vicenza era il secondo azionista di Save, a un certo punto, con l'8,2% della cosa. Questo era il quadro generale all'interno del quale si staglia questo tipo di operazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Okay. Ma, come dire, chiamiamola "scalata" si può dire di BPVi a... O l'acquisto semplicemente di BPVi della partecipazione di Save, è un'iniziativa di chi? È una decisione? IMPUTATO PIAZZETTA - È un'iniziativa che proviene dal CdA della banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Dal CdA della banca? IMPUTATO PIAZZETTA - Assolutamente sì" (cfr. pagg. 88-89 ibidem).*

Tuttavia la ricostruzione operata dal PIAZZETTA nel suo esame dibattimentale - differendo sul punto da quanto egli aveva riferito nel 2013 al teste Ferrante - risulta contraddittoria laddove da un lato l'imputato ribadisce il preteso scopo di mutuo soccorso e di aiuto reciproco tra BPVi e FinInt (cfr. pag. 90 ibidem: *"Esattamente la stessa logica che dicevo prima sugli investimenti con gli accordi con investitori istituzionali: tu mi aiuti da un lato e io ti aiuto dall'altro. Lo trovavo anche logico dal punto di vista..."*), il che avrebbe logicamente importato che la contropartita del rastrellamento di azioni SAVE da parte di BPVi fosse l'acquisto di azioni BPVi da parte di FinInt ovvero delle sue controllate (come

appunto il PIAZZETTA ebbe a riferire nel 2013 al teste FERRANTE, v. *supra*), mentre dall'altro lato il PIAZZETTA afferma in sede di esame che l'accordo con FinInt prevedeva viceversa l'acquisto, da parte di quest'ultima, non già di azioni BPVi (la cui detenzione da parte delle tre società italiane Pelmo, Ginestra e Luna l'imputato sostiene di avere scoperto solo nel 2013 in quanto riferitagli proprio dal teste Ferrante della Compliance: cfr. pag. 93 *ibidem*) bensì di titoli tutt'affatto diversi, emessi da soggetti terzi (cfr. pag. 92 *ibidem*: "Genericamente, private equity o comunque equity del nord est, e rinnovabili. Infatti, compravano Copernico"); ciò fa però scolorire del tutto il vantato scopo di reciproco sostegno che avrebbe animato l'operazione, non riuscendosi allora a scorgere quale mai potesse essere, così stando le cose, il vantaggio, per così dire, "sinallagmatico" conferito da FinInt a BPVi in cambio di tutto il prodigarsi di quest'ultima per rastrellare azioni SAVE.

Ed invero, nonostante i ripetuti tentativi del Pubblico Ministero di riuscire a individuare – in sede di esame dibattimentale del PIAZZETTA – l'altro capo del preteso rapporto biunivoco di mutuo soccorso e reciproco sostegno intercorso con FinInt in relazione all'acquisto di azioni SAVE, va detto che tale ricerca è rimasta, di fatto, priva di esito (cfr. pagg. 94-95 *ibidem*).<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In che senso "scambio di favori"? E questo glielo dice Sbroggiò, ho capito bene? IMPUTATO PIAZZETTA – Scambio di favori: collaborazione tra i due gruppi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, insomma, va bene... IMPUTATO PIAZZETTA – Anche perché, veda, Dottore, all'epoca Finanziaria Internazionale... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Però questo scambio di favori non riguardava l'acquisto di azioni Banca Popolare? IMPUTATO PIAZZETTA – No, l'obiettivo di Sbroggiò era quello di finanziare questo portafoglio di titoli illiquidi che aveva. Quello era il suo obiettivo, per quel motivo lì, questo fu... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Come si arriva all'acquisto delle azioni Save da parte di? Cosa c'entra? Lei ha detto: scambio di favori, dice collaborazione, ma insomma... IMPUTATO PIAZZETTA – Noi con questa operazione finanziaria non abbiamo guadagnato... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, come si arriva a questa collaborazione che riguarda l'acquisto delle azioni Save da parte della banca e questa operazione delle tre sorelle, che poi dice: a mia insaputa, si riferiva a azioni Banca Popolare di Vicenza? IMPUTATO PIAZZETTA – In seconda battuta, sì. Come ripeto, nel 2013, ci sono le azioni... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi con Sbroggiò parla d'altro, poi l'operazione è molto diversa perché, lei ha detto, riguardava anche l'acquisto della partecipazione in Save e – quello che dopo lei viene a sapere a posteriori – l'acquisto di azioni BPVi da parte del Gruppo Finanziaria Internazionale. IMPUTATO PIAZZETTA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Dal punto di partenza al punto di arrivo, la mia domanda: come ci si arriva? Lei che cosa sa di questo? IMPUTATO PIAZZETTA – So che bisogna aumentare la partecipazione in Save, infatti mi attivo per farlo, perché mi viene chiesto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Chi glielo dice questo? IMPUTATO PIAZZETTA – Il Direttore Generale sempre. Il Direttore Generale era... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Il Direttore Generale sulla delibera del CdA? IMPUTATO PIAZZETTA – Del CdA, certo, questa era la cosa. Faceva parte... Ricordo che le azioni Save vennero acquistate all'interno del plafond di 150 milioni di investimenti azionari in delega al CdA, quindi per forza di cose è il CdA, tramite il Direttore Generale, che mi dice: compra azioni Save. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi lei nega di aver detto a chicchessia che l'operazione delle tre sorelle riguardava l'acquisto di azioni Banca Popolare di Vicenza? IMPUTATO PIAZZETTA – Ne parlai con Ferrante. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Solo con Ferrante? IMPUTATO PIAZZETTA – Come ipotesi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, nel

A questo punto l'unica logica spiegazione dell'operazione in esame è e resta, dunque, quella - del tutto lineare - fornita dal teste Rasini (della cui attendibilità, in quanto adeguatamente riscontrato su plurimi aspetti della sua deposizione, già si è detto), secondo la quale l'operazione, concepita e sottopostagli per la materiale esecuzione dal PIAZZETTA, non aveva altro scopo se non quello di aiutare BPVi a liberarsi di un rilevante quantitativo di proprie azioni: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Il 20 febbraio 2017 lei disse questo: "Nel momento in cui ho appreso che le società italiane - chiamiamole S.r.l. - avevano acquistato"... Lei non si ricorda i nomi di queste società? TESTIMONE RASINI - Ginestra, Pelmo e Luna? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, quindi si ricorda. Ginestra, Pelmo e Luna, mi pare, ecco, non mi ricordo neanche io! ..."**avevano acquistato queste azioni BPV, a fronte delle mie perplessità, Piazzetta mi ha replicato che era necessario aiutare la banca a comprare le azioni proprie**". Questo è accaduto? TESTIMONE RASINI - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Sì, no, quando: nel primo momento o nel momento in cui è stato evidente che il finanziamento era stato destinato ad acquistare azioni della banca? TESTIMONE RASINI - Nel momento in cui è apparso evidente che tutta l'operazione era poi finalizzata ad acquistare azioni della Popolare di Vicenza. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Della banca, **quindi Piazzetta le dette questa spiegazione?** TESTIMONE RASINI - Sì." (cfr. pagg. 37-38 verbale stenotipico 21.11.2019).


Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte non può revocarsi in dubbio la penale responsabilità di Andrea PIAZZETTA con riguardo ai finanziamenti erogati nel 2012 e nel 2013, tramite BPVi Finance, alle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom.

#### **14.1.3.5. Le operazioni di investimento nei fondi esteri Athena e Optimum (Multistrategy 1 e Multistrategy 2).**

Dall'istruttoria dibattimentale è altresì emerso il diretto e determinante apporto causale di Andrea PIAZZETTA negli investimenti operati, tanto nel 2012 da parte della capogruppo BPVi quanto nel 2013 da parte della sua

---

*senso che Ferrante le comunica che hanno acquistato azioni, ma prima di questo momento lei non dice ad altri che l'operazione serviva a? IMPUTATO PIAZZETTA - Questo è quello che dice Rasini. Questo è quello che dice Rasini. Io con Rasini ho soltanto impostato l'operazione di Repo. Dopodiché, ripeto, il finanziamento doveva essere fatto da una struttura che non era la mia, comunque veniva deliberato dal Comitato Crediti della Finance, di cui non facevo parte; quindi come facevo a sapere? Chi poteva saperlo era eventualmente Rasini, ma ricordo che quell'operazione nacque inizialmente con sottostanti, se non ricordo male, BTP."*




Handwritten signature and initials, possibly of the witness or the subject, located on the right side of the page.

controllata irlandese BPVi Finance, nei fondi esteri *unknown exposure* denominati Athena (con sotto-fondo/comparto denominato Eurasia, oggetto di investimento a fine novembre 2012 da parte di BPVi) e Optimum (fondo-ombrello Optimum Evolution Fund, due "raggi" del quale erano il Fondo Multistrategy1, articolato nei sotto-fondi/comparti Beta, Gamma e Delta, oggetto di investimento a fine novembre 2012 da parte di BPVi, e il Fondo Multistrategy 2, oggetto di investimento l'anno seguente, 2013, da parte della controllata irlandese BPVi Finance); investimenti tradottisi:

- da un lato, e anzitutto, nella protratta giacenza, presso determinati comparti (o sotto-fondi) di tali fondi, di azioni BPVi per un valore originariamente pari a complessivi euro 60 milioni, di cui 30 milioni su Athena e 30 milioni su Optimum; azioni costituenti dunque oggetto di un vero e proprio deposito indiretto e occulto in spregio all'allora vigente circolare 263/2006 di Banca d'Italia che, pur non essendo ancora entrato in vigore l'ancor più stringente regime del c.d. CRR (Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, vigente dall'1.1.2014), già prevedeva comunque l'obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza delle azioni proprie detenute a qualsiasi titolo, diretto o indiretto;
- dall'altro lato, e in aggiunta a ciò, nella sostanziale effettuazione -tramite altri comparti dei suddetti fondi esteri - di "operazioni creditizie non passate attraverso gli organi competenti. Queste operazioni creditizie, invece di passare attraverso gli organi competenti, erano state fatte in forma di emissione, di sottoscrizione di obbligazioni. Sono stati dati soldi al Gruppo Marchini, al Gruppo De Gennaro, al Gruppo Fusillo, due gruppi, tra l'altro, De Gennaro e Marchini che la banca... che già non pagavano, superando limiti importanti di ammontare" (cfr. pag. 66 deposizione teste ispettore Emanuele Gatti, verbale stenotipico 26.9.2019). Fondamentale al riguardo è ancora una volta, in primo luogo, la deposizione resa dal teste ispettore Gianluca Manni all'udienza del 26.10.2019; cfr. in particolare le pagg. 8-21 del relativo verbale stenotipico, da cui si evince che:
  - ✓ il team ispettivo BCE entrò in BPVi "sapendo che c'erano dei fondi che detenevano al 30 giugno 2014, sulla base delle segnalazioni effettuate a Banca d'Italia, a BCE, 55 [rectius 52,4] milioni di euro di azioni proprie (...). Che poi erano scesi fino a zero al 31 dicembre (...). (cfr. pagg. 8-9 deposizione teste Manni);
  - ✓ lo stesso team ispettivo BCE, nella persona proprio dell'ispettore Manni, rapportandosi con l'Ufficio Soci di BPVi (il cui responsabile era il teste Filiberto Romio), riuscì a ricostruire "le modalità di acquisto di questi 55 [rectius 52,4]

milioni, che in realtà non furono 55 ma erano 60" (cfr. pagg. 9 deposizione teste Manni);

- ✓ gli ispettori, in particolare, ebbero a verificare a tal proposito che in data 27-28 novembre 2012 "la banca decide di investire 100 milioni su un fondo chiamato Optimum, 100 milioni su un fondo chiamato Athena. Le modalità con le quali avviene questo investimento nei fondi sono di questo tipo: la banca, o il sottoscrittore, si impegna irrevocabilmente a versare 100 milioni, poi sono i fondi che decidono di chiamare a sé, ricevere i 100 milioni. Optimum li riceve subito, i primi giorni di dicembre 2012 riceve questi 100 milioni, si fa dare 100 milioni; Athena si fa dare 70 milioni a dicembre e i 30 a gennaio '13. Quindi quello che è importante è che a dicembre 2012 i fondi avevano in pancia, dalle ricostruzioni, 100 milioni cash uno, Optimum, 70 milioni cash l'altro, Athena. 28 novembre... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Novembre 2012? TESTIMONE MANNI - Novembre 2012. **Dopodiché i fondi acquistano azioni con tre operazioni diverse, si cominciano a muovere praticamente sulle azioni proprie, e questo avviene tutto tra il 27 dicembre '12 e 31 dicembre '12.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quindi a fine anno? TESTIMONE MANNI - Assolutamente sì (...). **I fondi acquistano 60 milioni in questo modo.** Cominciamo con un'operazione semplice, l'operazione semplice la fa l'Optimum: mi compra 29.972.000 euro di azioni, se permette arrotondo a 30 altrimenti numeri (...). Optimum, arrotondo a 30 milioni, ordine 27-28 dicembre, valuta 31 dicembre. Cosa significa? Che il 31 dicembre c'è lo scambio: Optimum si prende le azioni dal fondo e fornisce 30 milioni alla controparte. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Direttamente? C'era un intermediario qua? TESTIMONE MANNI - Qui in mezzo c'è un broker chiamato Marex Spectron (...). Optimum compra 30 milioni, valuta 31 dicembre. Athena. Athena fa una stessa identica operazione: ordine il 27-28 dicembre '12, valuta 31.12.12, però Athena mi compra 5,5 milioni. In mezzo c'è Deutsche Bank. Mancano all'appello 24,5 milioni. Questi 24,5 milioni hanno una struttura un pochino più complessa, cerco di essere il più possibile semplice (...). Athena/Eurasia, se ricordo bene. Quindi 30 Optimum, 5,5 Athena, mancano all'appello 24,5. Questi 24,5 milioni nascono in realtà un po' prima del fine dicembre, perché l'Ufficio Soci mi portò delle e-mail, chiesi all'Ufficio Soci: mi fate capire come nasce l'ordine, come nasce l'acquisto, perché questi fondi hanno acquistato? L'Ufficio Soci, nella persona del dottor Romano, mi portò delle e-mail. Queste e-mail partono il 14 dicembre '12 e riguardano uno scambio di e-mail tra il dottor Piazzetta e due soggetti italiani (...) avevano lo stesso cognome, Ricci Alessandro e Ricci Emanuele, se ricordo bene, che lavoravano in una banca londinese ma giapponese, banca Nomura (...). Dopodiché questa operazione, 14 dicembre, le e-mail che seguono riguardano, diciamo, la parte operativa, cioè l'Ufficio Soci della




Popolare di Vicenza e il back office di questa banca. Arriviamo quindi all'ordine. L'ordine di Nomura è di 24,5 milioni, un ordine che corrisponde a 392.000 pezzi di azioni che, controvalorizzate, appunto sono 24,5 milioni. Ordine del 27 e 28 dicembre, valuta 31.12. Uguale identico agli altri fondi Optimum e Athena. Prezzo 62,50, ovviamente, perché la banca non è che poteva vendere a un prezzo più alto o più basso. E l'operazione finì là, quindi Nomura al 31 dicembre si prende 24 milioni di azioni. Successivamente, quando abbiamo ricevuto praticamente dai fondi Athena ed Optimum la contabile con la quale loro erano venuti in possesso, diciamo, delle azioni, notai che in realtà la banca depositaria di Athena scrive ad Athena dicendo: guarda che tu hai acquistato 24,5 milioni di azioni, e su in alto c'è una data che è 28 dicembre 2012, trade date, trade date significa data dell'ordine, insomma, però valuta 2 gennaio. Cosa significa? Significa, ai miei occhi, che Nomura compra 24,5 milioni il 27 dicembre, valuta 31, ma sotto probabilmente c'era un altro contratto già fatto con Athena, stessa data ma passiamo il Capodanno, 2 gennaio 2013. 2 gennaio perché l'1 gennaio, insomma, è festa per tutti. In questo modo i fondi hanno comprato 60 milioni. **Siamo al 2 gennaio 2013: 30 milioni Optimum, 5,5 Athena, di prima, 24,5, la somma fa 60 milioni. Siamo al primo gennaio 2013 e il 2013 scorre in maniera, diciamo, normale. Ritengo che i fondi avessero in pancia ancora 60 milioni (...). Nomura compra dalla banca a 62,50 e poi vende, stessa data ma con valuta 2 gennaio, ad Athena, ovviamente sono banche che non fanno nulla per nulla, le vende non a 62,50 ma a 62,56.** Diciamo che due privati possono scambiarsi le azioni di Popolare di Vicenza a qualsiasi prezzo, insomma non sono obbligati... Se non vai sul mercato della banca compri a un prezzo che vuoi, insomma, com'è successo poi su un'altra operazione che, semmai, vi può essere utile raccontarvi. 62,56. **Se noi moltiplichiamo 62,56 per il numero delle azioni vediamo che Nomura da questa operazione ha guadagnato lo 0,1% di 24,5 milioni, cioè 24.500 euro. Quindi Nomura ci guadagna da questa bridge, chiamiamola bridge, ponte, operazione ponte, 24.500 euro per di fatto tenere le azioni un giorno, due giorni, dal 31.12 al 2 gennaio. Il 2 gennaio già ce le aveva Athena/Eurasia, dai documenti che io ho e dalle evidenze contabili. Il 2013 scorre in questo modo, cioè i fondi hanno 60 milioni in pancia, ritengo che avessero 60 milioni in pancia perché? Perché nel 2013... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Però non si sapeva? TESTIMONE MANNI - Non si sapeva" (cfr. pagg. 9-12 deposizione teste Manni).**

E' altresì emerso, sempre in sede ispettiva, che i fondi esteri in questione, al di là del fatto di essere fondi appartenenti alla categoria *unknown exposure* (= a esposizione ignota o non comunicata), ossia non tenuti a comunicare

all'investitore come e dove impiegheranno i suoi denari (un connotato, questo, che - come osserva la difesa - non era estraneo neppure a taluni fondi di tutt'altro gestore in precedenza utilizzati da BPVi con profitto per la propria liquidità), avevano quale loro ben più significativa - e questa sì del tutto anomala - caratteristica quella di non essere fondi collettivi, ossia connotati da una pluralità di investitori, bensì di vedere quale proprio unico investitore (e/o, al più, quale proprio investitore al 90%) la stessa BPVi.

Tale peculiarità - invero determinante nel condurre a ravvisare la penale responsabilità dell'imputato PIAZZETTA, come si vedrà *infra* - è stata illustrata con particolare chiarezza dal teste ispettore Emanuele Gatti alle pagg. 60-62 della sua deposizione resa il 26.9.2019:

"TESTIMONE GATTI - A esposizione ignota o non comunicata, insomma, poi la traduzione... Cioè fondi in cui il gestore ha la possibilità di non comunicare i sottostanti. Qual è la singolarità? Quindi uno strumento consueto, anche se un po' particolare, però è normale, può capitare. **Qual è la singolarità? La singolarità è che Popolare di Vicenza era, sostanzialmente, l'unico sottoscrittore di questi fondi.** Quindi questi fondi, il fondo, per sua natura, anche il fondo più riservato, per sua natura, ha una pluralità di sottoscrittori; cioè c'è una serie di soggetti che sottoscrivono quote di un fondo e conferiscono delle somme perché vengano gestite e investite. Qui, invece, la vera natura giuridica, la sostanza è che non si trattava di fondi: si trattava di gestioni patrimoniali, cioè se il fondo è completamente alimentato da risorse mie non è un fondo, è una gestione patrimoniale di mie risorse. (... Il Comitato Finanza, in realtà, non ha mai saputo nulla di quello che c'era nei fondi perché i veri asset in cui i fondi erano investiti erano sottofondi che, a loro volta, occultavano i veri strumenti finanziari target strumenti finanziari finali in cui i fondi erano investiti. (...).E in più, il Consiglio di Amministrazione non ha mai verificato che l'obiettivo iniziale per cui questi fondi erano stati... si era deciso di acquistare questi fondi, quello che è stato formalizzato, cioè quello di intrattenere relazioni con chi potesse portare liquidità alla banca, si verificava, cioè si era verificato. Cioè, inizialmente, questi fondi erano stati sottoscritti perché il dottor Sorato, Piazzetta, non so chi ha presentato la richiesta in Consiglio di Amministrazione, aveva detto: "No, vabbè, ci serve avere questo plafond", che è stato progressivamente aumentato, plafond importante perché il rischio è elevato, "Ci serve avere questo plafond perché così intratteremo relazioni con clienti che poi ci potranno portare della raccolta, noi abbiamo bisogno di raccolta", quindi un po' replicando quel meccanismo che la banca aveva utilizzato con Azimut nel 2011-2012, alla fine del 2011: quando la banca aveva avuto dei problemi di liquidità, aveva investito in fondi Azimut, e Azimut aveva





*portato, credo, 400 milioni di raccolta. Però i problemi di liquidità, alla fine del 2012, erano venuti meno e, comunque, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione non ha mai verificato che effettivamente i fondi Optimum o Athena avessero portato quella liquidità, e poi effettivamente non è stata portata."*


Già le sole acquisizioni dei dati oggettivi, qui riportati, esposti dagli ispettori Gianluca Manni ed Emanuele Gatti rendono evidente l'infondatezza di una serie di assunti difensivi volti a perorare la bontà e la piena legittimità delle suddette operazioni di investimento nei fondi esteri; assunti ribaditi con forza dalla difesa in sede di discussione finale, secondo cui: a) un soggetto di solida reputazione come la banca internazionale Nomura ebbe a divenire, in tal modo, investitore e socio di BPVi (in realtà, come si è visto, Nomura si tenne le azioni BPVi appena per due giorni, vendendole immediatamente dopo al fondo Athena e finanche lucrando su tale sua rapida intermediazione l'importo di 24.500,00= euro); b) l'operazione era una mera replica di quella fatta in precedenza con i fondi Azimut, che avevano effettivamente dato ottimi risultati in termini di liquidità, e ciò in quanto Optimum e Athena avrebbero distribuito i 60 milioni di azioni BPVi presso la propria clientela, essendo investitori istituzionali (in realtà, come si è visto, i fondi lussemburghesi Optimum e Athena e per essi i loro sotto-fondi - ovvero comparti - , non essendo fondi collettivi, erano strutturati ben diversamente dai fondi Azimut fino a quel momento utilizzati, giacché, di fatto, non avevano la benché minima clientela presso la quale poter distribuire quelle azioni, semplicemente in quanto non esistevano, di fatto, altri loro investitori se non la stessa BPVi).

Quanto poi all'appena ricordato ruolo di mero intermediario e depositario temporaneo (per due soli giorni) svolto da Banca Nomura nella vicenda dell'acquisto di azioni BPVi per 24,5 milioni di euro da parte del fondo Athena, il protagonismo del PIAZZETTA è reso evidente, al pari della vera natura dell'operazione (con la quale BPVi perseguiva l'obiettivo di dare una collocazione occulta a un non certo irrilevante quantitativo di azioni proprie), dal tenore della e-mail inviatagli in data 14.12.2012 ad ore 8.59 da Raffaele Ricci di Nomura, in atti *sub doc.* 378 del P.M.: *"Ciao Andrea. Spero tutto ok. Ti volevo segnalare che abbiamo un concreto interesse da investitori per acquisto azioni BPVi. Stiamo smarcando alcuni passaggi formali interni che dovrebbero essere completati fra oggi e lunedì. A quel punto potremo formalmente farvi un'offerta di acquisto. Avrei bisogno di sapere da te: - Conferma del prezzo che abbiamo già*

discusso di persona; - Conferma che e ok che acquirente risulterà poi essere SPV di Nomura; - **Conferma su vostra indicazione di size. Mi avevi detto che forse preferivate fare importi rotondi.** Aspetto tue notizie. Metto in copia Alessandro Ricci mio collega di Equity che seguirà questa operazione (essendo io in vacanza prossima settimana)". Come ha condivisibilmente affermato (v. subito *infra*) il teste ispettore Gianluca Manni mentre il suddetto doc. 378 gli veniva esibito dal P.M., sarebbe ben bizzarro, in una normale transazione connotata dalla segnalata presenza di reali investitori effettivamente interessati all'acquisto di azioni altrui, che l'entità del pacchetto azionario oggetto della potenziale compravendita non fosse determinata dalle indicazioni dell'acquirente - che è l'aspirante azionista - bensì da quelle del venditore; in più nello stesso doc. 378 del P.M. compare anche una successiva e-mail inviata il 20.12.2012 ad ore 11.08 da Alessandro Ricci di Nomura al PIAZZETTA, oltre che all'omonimo suo collega Raffaele Ricci, avente il seguente tenore: "**Gentile dott. Piazzetta. Spero che questa mia email la trovi bene. Le chiederei la cortesia di sentirci al telefono, magari nella mattinata di oggi, per dare seguito alle conversazioni da lei avute con il mio collega Raffaele.** Mi potrebbe dire su che numero la posso rintracciare e a che ora la posso disturbare?". Se si fosse realmente in presenza di una normale e trasparente transazione di compravendita di azioni, condotta alla luce del sole, davvero non sarebbe dato comprendere la ragione di tanta segretezza.

Su tutto ciò cfr., per l'appunto, pag. 11 deposizione Manni, verbale stenotipico 26.10.2019: "**TESTIMONE MANNI** - Se andate a pagina... dovete fare tre giri di pagina, ci sono delle frecce, quelle sono le mie frecce. Ricci Raffaele scrive a Piazzetta, ma questa è una curiosità, è rimasta tale, insomma, però ovviamente mi avevano un po' incuriosito le modalità di formazione di questa operazione, perché? Perché Ricci Raffaele, potenziale compratore, dice: "guarda che noi abbiamo un concreto interesse da alcuni investitori per acquistare le vostre azioni"; e poi, al terzo capoverso: "mi conferma su tua indicazione la size? Mi avevi detto che preferivi fare importi rotondi". Ora, mi aveva incuriosito questa cosa perché il compratore non chiede al venditore "che volume vuoi fare?". Insomma, il compratore va dal venditore e gli dice "scusa, voglio comprare 24,5, ce l'hai?". Comunque, al di là di questo, questa fu una curiosità. Oltre al fatto, insomma, nella parte alta di questa pagina ci sono altre frecce con le quali Ricci, insomma, dice "sentiamo al telefono", per altri motivi."

D'altra parte, che l'operazione Optimum-Athena avesse connotati diversi - e volutamente assai più "misteriosi", pure all'interno della stessa Direzione



433

Finanza di BPVi - rispetto alla pregressa esperienza di investimento con i fondi Azimut è dimostrato anche dalla deposizione resa in data 9.1.2020 (pagg. 47-49 del relativo verbale stenotipico) da Paolo Altichieri, subalterno del PIAZZETTA nell'ambito della Divisione Finanza, con il quale l'imputato, pur trattandosi di uno dei suoi più stretti collaboratori e per di più responsabile della branca Global Markets (veste nella quale l'Altichieri aveva svolto un ruolo rilevante nelle operazioni di investimento pregresse con i fondi Azimut), si dimostrò evasivo e sfuggente, non coinvolgendolo se non per sommi capi: "TESTIMONE ALTICHIERI (...) a partire dalla fine del 2011, ci fu un inserimento di una componente di fondi. Nell'ambito di questa componente di fondi, la mia... il mio ruolo è stato soprattutto di portare o di proporre, e poi è stato validato dal Comitato Finanza e dal Consiglio di Amministrazione, investimenti nei fondi Azimut. I fondi Azimut di riferimento erano collegati a un investimento della banca a fronte di un deposito di liquidità da parte dei fondi medesimi. Ovviamente, questa cosa avveniva a nostro favore, nel senso che l'accordo era di acquistare un x di questi fondi e di avere, dall'altra parte, 3 volte x di liquidità a favore della banca; e in questo ambito io facevo... PUBBLICO MINISTERO - Quindi l'obiettivo strategico era la liquidità? TESTIMONE ALTICHIERI - Assolutamente. PUBBLICO MINISTERO - Parliamo di azimut? TESTIMONE ALTICHIERI - Azimut, assolutamente. E nell'ambito del tema dei fondi Azimut, la vicenda iniziò nel 2011, e anche quando andai via, nel 2015, mi ricordo che con il nuovo Responsabile della Divisione Finanza feci proprio un incontro con Azimut, perché Azimut era e rimaneva uno dei principali depositanti a livello istituzionale di liquidità nei nostri confronti. Dopodiché, c'è la vicenda dei fondi a cui lei fa riferimento. La decisione di investire in questi fondi non fu una decisione dove io ebbi un ruolo nel dire: andiamo a investire in questi fondi. Non ricordo di aver partecipato a discussioni circa la selezione dei fondi. Non vidi, se non poi, come lei accennava, Dottore, nella parte finale, il tema relativo ai contratti. Furono, come qualsiasi investimento, rappresentati in Comitato Finanza, mi sembra di ricordare, però è un ricordo di memoria, quindi non ho una e-mail o feci una e-mail a questo riguardo, che quando furono presentati questi fondi io domandai a Andrea Piazzetta che cosa fossero questi fondi, e... PUBBLICO MINISTERO - Ma, quindi, di che periodo parliamo, quando ci fu questa interlocuzione? TESTIMONE ALTICHIERI - Guardi, secondo me, poteva essere il 2012, nel senso che in Comitato Finanza il mio ricordo è che comunque erano... come si dice? Rappresentati la presenza, l'esistenza di questi fondi come ammontare. Se ricordo bene, la cosa che feci era di domandare al dottor Piazzetta: ma, Andrea, questi fondi che cosa sono? PUBBLICO MINISTERO - Ma lei... No, finisca, perché poi mi è venuta in mente una cosa da chiedere. Finisca pure. TESTIMONE ALTICHIERI - Gli domandai: ma che cosa sono? E lui mi disse:

questi qui sono fondi dove il Direttore Generale ha espresso la decisione di... decisione di investire. (...). PUBBLICO MINISTERO - Lei a Piazzetta chiese la spiegazione di che questo tipo di investimento non era partito da una proposta della sua struttura? TESTIMONE ALTICHERI - Diciamo che forse sono un po' più naif, nel senso che gli chiesi: ma scusa, ma cos'è questa... questa cosa? Ritorno a quello che vi dicevo. E lui mi disse: è un investimento deciso dal Direttore Generale."

Il dato nodale, quindi, è rappresentato dal fatto che i fondi e i sotto-fondi in esame non fossero collettivi, non potendo dunque essi nemmeno definirsi a rigore come OICVM, acronimo per "Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari". Già questo offre la misura dell'entità e gravità, in concreto, del tradimento del mandato conferito anno dopo anno dal CdA (per parte sua dimostratosi tutt'altro che vigile e attento nel vegliare sul rispetto del mandato stesso, il che rende del tutto prive di qualsivoglia valore le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 30.5.2022 in grado di appello dal sindaco Giacomo Cavalieri e dal consigliere di amministrazione Gianfranco Pavan, invocate dalla difesa come a sé favorevoli) in occasione dei progressivi cospicui aumenti del *plafond*, secondo quanto si evince dalle rispettive delibere, qui di seguito elencate e tutte rinvenibili in atti all'interno del composito doc. 102 del P.M.:

- verbale CdA del 21.2.2012, in particolare sub aff. 122-123 (viene deliberato il brusco innalzamento del *plafond* degli investimenti, portato a € 500 milioni per gli "investimenti finanziari in quote di OICVM" rispetto agli appena 150 milioni precedenti; il nuovo *plafond* e le linee guida degli investimenti della banca vengono presentati al CdA dal solo Andrea PIAZZETTA); i primi cospicui investimenti nei fondi Athena e Optimum avranno luogo proprio alla fine del mese di novembre dello stesso anno 2012, per giunta in modo tale da rischiare seriamente di superare di alcune decine di milioni di euro il *plafond* stesso, benché elevato a 500 milioni di euro: cfr. i docc. 347 e 348 del PM, carteggio Castelluccio/Piazzetta del 29/11/2012, dai quali si evince che Massimo Castelluccio, subalterno del PIAZZETTA in seno alla Divisione Finanza, gli segnalava tale concreto pericolo; il PIAZZETTA gli replicava a stretto giro di non preoccuparsi in quanto per fine anno avrebbero sistemato la cosa rientrando nel *plafond* deliberato, e ciò grazie alla dismissione di 60 milioni dai fondi Azimut ("Prima di allora dismetteremo altri 60 mln di fondi Azimut non superando mai il limite. Saluti, Andrea");

- verbale CdA del 5.2.2013, in particolare sub aff. 382-383 (ulteriore innalzamento del *plafond* degli investimenti da 500 a 700 milioni di euro per gli "investimenti finanziari in quote di OICVM"); anche in tale occasione il nuovo *plafond* e le linee guida degli investimenti della banca vengono presentati al CdA dal solo Andrea PIAZZETTA, non ancora affiancato in tale compito da Dario Esposito, responsabile del Risk Management;

- verbale CdA del 23.7.2013, in particolare sub aff. 107 (ulteriore innalzamento del *plafond* degli investimenti da 700 a 800 milioni di euro per gli "investimenti finanziari in quote di OICVM ... di cui 300 milioni di euro al massimo allocabili sul *plafond* di BPVi Finance che avrà la possibilità di investire in asset class che esprimano un profilo rischio/rendimento in linea con le esigenze strategiche del gruppo"); solo questa volta il PIAZZETTA (che pure prenderà la parola immediatamente dopo per illustrare il programma di offerta di prestiti obbligazionari: v. aff. 108 stesso documento) è sostituito - nella presentazione al CdA del nuovo *plafond* e delle linee guida degli investimenti finanziari in quote di OICVM - dal collega Dario Esposito, responsabile del Risk Management. Nondimeno, come puntualizza il teste Piero Rasini, direttore generale di BPVi Finance (della cui attendibilità già si è detto *supra* con riguardo alla vicenda delle c.d. "tre sorelle lussemburghesi"), nemmeno in questo caso può certo dirsi che il PIAZZETTA si fosse defilato dalla scena degli investimenti in fondi esteri, tanto che - cfr. pag. 45 dell'esame Rasini 21.11.2019 - fu proprio il PIAZZETTA ad avvisarlo che, di quei 300 milioni di euro, i due terzi andavano necessariamente destinati a uno specifico fondo già individuato, l'Optimum Multi Strategy 2.

Si noti, d'altra parte, che tra la delibera del 5.2.2013 (di ampliamento del *plafond* a 700 milioni di euro) e la successiva del 23.7.2013 (di ulteriore suo ampliamento a 800 milioni, di cui un massimo di 300 milioni allocati su BPVi Finance, controllata irlandese) erano frattanto intervenute due altre importanti delibere intermedie del CdA datate 19.3.2013 e 28.5.2013, come si evince anche dal doc. 418 del PM (relazione dell'Internal Audit sui fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015), le quali danno contezza di come - a partire dal marzo 2013 - Andrea PIAZZETTA fosse divenuto titolare di una delega piena ad operare nel settore, disgiunta da quella analoga che era stata conferita al d.g. Samuele Sorato. Delega, si noti, espressamente richiamata, e non già revocata, anche nella delibera CdA del 23 luglio 2013.

L'ampiezza dei poteri conferiti dal CdA ad Andrea PIAZZETTA con la delega disgiunta di cui alla delibera 19.3.2013 è ben illustrata nei termini seguenti dal menzionato doc. 418 del PM (relazione dell'Internal Audit sui fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015):

*"(...) In data 19 marzo 2013 con specifica delibera il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a conferire delega al Direttore Generale e al Responsabile della Divisione Finanza disgiuntamente tra loro per il compimento di ogni atto necessario e o ritenuto opportuno per la formalizzazione degli investimenti finanziari in quote di OICVM sino al massimo di 700 mln ... dando sin d'ora per rato e validato il loro operato. Tale ulteriore delibera si era resa necessaria in quanto la scrivente Funzione [audit] nell'ambito delle periodiche verifiche ispettive circa l'operatività posta in essere dalla Divisione Finanza aveva rilevato la mancata assegnazione di deleghe con riferimento al plafond in parola richiedendo alle strutture della Divisione Finanza di procedere alla formalizzazione delle stesse.*


*La delibera prevedeva inoltre che gli investimenti citati fossero oggetto di analisi e di periodica valutazione da parte del Comitato Finanza ed ALMS su indicazione della Divisione Finanza della Divisione Bilancio e Pianificazione e della Direzione Risk Management e di rendicontazione periodica al Consiglio di Amministrazione.*

*Successivamente in occasione della seduta del 28 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la revisione dei criteri di inclusione nel plafond citato consentendo anche la sottoscrizione di OICVM che investano in strumenti di capitale purchè questi non rappresentino una quota superiore al 40% del totale del plafond stesso (...)"*

Come si può notare le delibere del CdA in materia risultano totalmente travalicate e contraddette dai contenuti delle operazioni in concreto concluse con i fondi Optimum e Athena: essi non sono definibili come OICVM, ossia come fondi collettivi; non sono destinati alla distribuzione di azioni tra i loro pretesi investitori, che non esistono; i loro investimenti in strumenti di capitale hanno ad oggetto azioni proprie di BPVi.

Come si legge nel suddetto doc. 418 del PM ben altra era *"la mission del plafond su cui tali investimenti insistono ovvero la strumentalità degli stessi a partnership finalizzate ad acquisire liquidità per il Gruppo"*. Obiettivo che era viceversa stato perseguito, anche con buoni risultati, con i diversi fondi nei quali si era investito sino a fine novembre 2012.

Che il carattere non collettivo dei fondi Athena e Optimum rappresentasse una scelta incompatibile con un'effettiva volontà di investire (e compatibile, invece, unicamente con la volontà di dare vita a un deposito indiretto occulto

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized 'M' or similar character, with some additional scribbles below it.

di titoli), emerge altresì dal fatto che tale circostanza, una volta appresa, destò l'incredulità del responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione, Massimiliano Pellegrini, resosi autore di un appunto manoscritto privo di data che è stato acquisito agli atti quale doc. 805 del P.M., da quest'ultimo prodotto all'udienza del 4.2.2020 (la teste di P.G. Melissa Romanzi ha spiegato durante tale udienza che l'appunto - privo di data ma sicuramente successivo, dato il suo complessivo contenuto, all'entrata in vigore del CRR, ossia all'1.1.2014 - si trovava annotato su un'agenda sequestrata nell'ufficio di Pellegrini). In tale appunto, assieme ad altre annotazioni, si legge: *"Indiretti? Che senso ha investire in un fondo 100% o 90% che investe in azioni banca?"*.


Ed invero lo stesso imputato PIAZZETTA, dopo avere sostenuto per buona parte del suo esame dibattimentale 3.3.2020 che si era trattato di un regolare mirato investimento, finalizzato alla *"distribuzione"* delle azioni BPVi tra i vari clienti investitori nei fondi Athena e Optimum [*"IMPUTATO PIAZZETTA - 2012, quindi stiamo parlando di settembre-ottobre 2012. E invece, con loro trovammo la definizione, per cui la proposta qual era? Che la banca avrebbe investito 100 milioni nei fondi, o meglio, in determinati comparti dei fondi Athena e Optimum, e Optimum e Athena avrebbero distribuito 30 milioni di azioni Popolare di Vicenza presso la propria clientela. Questo era l'accordo che fu preso con loro e da cui partì poi l'investimento nei due comparti"*: cfr. pag. 47 verbale stenotipico 3.3.2020], con lo scopo dichiarato di ampliare e diversificare la platea degli azionisti [per *"aumentare la base di investitori istituzionali in relazione agli altri soci della banca. Questo perché? Perché la Banca Popolare di Vicenza, fino a quel momento lì, aveva una base sociale, in maniera assolutamente preponderante, direi il 95-96%, fatto da individui o da imprenditori, pochissimi nel settore istituzionale, forse la banca in assoluto che aveva meno investitori istituzionali a livello di azionariato in banca. Quindi c'era necessità di andare a spingere, rispetto a questo numero, su investitori istituzionali (...) Quindi sempre di più si doveva cercare di andare a trovare almeno uno zoccolo duro di investitori istituzionali. E questo tipo di attività, di "scouting", diciamo, di ricerca di investitori istituzionali, a me è stato chiesto da parte del Direttore Generale Sorato"*: cfr. pagg. 44-45 verbale stenotipico 3.3.2020], ha dovuto riconoscere infine, in risposta a una precisa domanda della presidente del collegio di primo grado riferita proprio al tenore dell'appunto manoscritto di Massimiliano Pellegrini *sub* doc. 805 del P.M., la verità, ossia che - al momento della sottoscrizione dei fondi Optimum e Athena - egli ben sapeva che BPVi ne era il solo investitore e che dunque non vi sarebbe stata alcuna

"distribuzione" delle azioni BPVi tra plurimi investitori, perché questi ultimi erano in realtà inesistenti (cfr. pag. 132 verbale stenotipico 3.3.2020):

*"PRESIDENTE - C'è un appunto del dottor Pellegrini, che è stato prodotto dal Pubblico Ministero, che contiene una domanda che anch'io mi sono fatta, mi sono posta: che senso ha investire in fondi, se i fondi comprano azioni della banca? È una domanda che anch'io mi sono posta, è in grado di darci una risposta? IMPUTATO PIAZZETTA - Col senno di poi, ovvio, certo che non aveva senso, tanto che dopo diciamo bisogna in qualche maniera redimerli, perché non ha senso, anzi, patrimonialmente non c'è logica. Ma questo non era l'obiettivo. Non dovevano i fondi comprare azioni della banca, o meglio, non dovevano mettere delle azioni della banca su comparti in cui la banca stessa aveva investito. Non era questa la logica".*

Né potrebbe seriamente obiettare l'imputato - come pure egli ha implausibilmente tentato di fare nel corso del suo esame dibattimentale - di avere "sperato" che, prima o poi, la situazione iniziale a lui ben nota (connotata dal carattere non collettivo dei fondi esteri in esame, che vedevano la stessa BPVi quale loro sostanzialmente unico investitore ed erano oltretutto "chiusi", dunque tali da fornire alla stessa BPVi soltanto insufficienti e scarse informazioni di primo livello) mutasse consentendo finalmente la comparsa all'orizzonte dell'auspicata vasta platea di investitori diversificati ai quali "distribuire" le azioni per il momento giacenti nei comparti dedicati ("sotto-fondi") dei fondi medesimi.

Investitori, si badi, che ancora non si erano minimamente palesati a tutto il giugno 2014 (ciò dimostrando *a fortiori* che il solo intendimento del PIAZZETTA e del Sorato era in realtà *ab origine* sempre stato quello di collocare stabilmente a tempo indeterminato le azioni BPVi nei comparti dei fondi a ciò dedicati al fine di attuare una forma occulta di loro detenzione indiretta), allorquando - v. su ciò più ampiamente *infra* - l'entrata in vigore del c.d. CRR costrinse infine la Divisione Finanza di BPVi a chiedere una *disclosure* tanto ad Athena Capital quanto a Optimum Asset Management circa la giacenza di azioni BPVi presso i comparti dei rispettivi fondi, mentre fu necessario ulteriormente attendere l'ispezione BCE del 2015 (e le pressioni in tale sede esercitate dal *team* ispettivo sul d.g. Sorato e sullo stesso PIAZZETTA: cfr. deposizione del teste ispettore Emanuele Gatti, pag. 64 verbale stenotipico 26.9.2019) per poter avere contezza di quali fossero i sottostanti ai fondi medesimi. Ebbene, a seguito di ciò risultò che ancora nel



439



mese di maggio 2015 BPVi e BPVi Finance seguitavano ad essere gli unici sottoscrittori, rispettivamente, del Fondo Optimum Multistrategy 1 e Multistrategy 2 mentre BPVi seguitava ad essere sottoscrittore al 99% di Athena Balanced Fund, come si evince dal doc. 418 del P.M. (relazione dell'Internal Audit sulla vicenda dei fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015), pag. 4: "Alla data, BPVI e BPVI Finance rappresentano di fatto gli unici sottoscritto[ri] dei 3 Fondi (100% di Optimum Multistrategy I e II e circa il 99% di Athena Capital Balanced Fund). Si precisa altresì che i contratti di sottoscrizione dei Fondi Optimum Multistrategy prevedeva[no] la costituzione, in seno a ciascun Sub-fondo, di un "Investment Committee" i cui membri potevano essere eletti dagli investitori in funzione della loro quota. Detti Comitati non sono mai stati costituiti".

Risulta del tutto inverosimile - e invero anche svilente della sua riconosciuta elevata professionalità - la figura, tratteggiata per sé dal PIAZZETTA alle pagg. 50-53 del suo esame dibattimentale 3.3.2020, di colui che, dopo avere adottato la consapevole e volontaria decisione di condurre BPVi a investire un rilevante importo nella sottoscrizione di fondi non collettivi aventi la medesima BPVi quale loro sostanzialmente unico investitore, si sarebbe poi di fatto limitato, assieme al direttore generale Sorato, ad affidarsi al destino (accettando, quindi, anche l'eventualità, nient'affatto remota e in concreto verificatasi, che l'investitore rimanesse la sola BPVi per sempre), senza che peraltro i vertici della banca fossero posti - per sua stessa ammissione - nelle condizioni di verificare l'evolversi di tale situazione (e dunque, a tacer d'altro, senza che BPVi potesse disporre dei dati indispensabili a verificare se, quando e in quale misura dover scomputare dal patrimonio di vigilanza azioni proprie giacenti nei comparti dei suddetti fondi):

- ✓ cfr. pagg. 50-51 esame PIAZZETTA: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi l'accordo fu un investimento in ciascun fondo da parte della Banca Popolare di Vicenza di 100 milioni... IMPUTATO PIAZZETTA - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - ...a fronte dell'impegno dei fondi... IMPUTATO PIAZZETTA - Da parte dei fondi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - ...e poi ci dirà quali persone in rappresentanza dei fondi, a, non uso "collocare" perché potrebbe sviare... IMPUTATO PIAZZETTA - "Distribuire". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Distribuire, perfetto. ...distribuire azioni Banca Popolare di Vicenza per un importo di? IMPUTATO PIAZZETTA - 30. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Di 30 milioni. IMPUTATO PIAZZETTA - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Parlaste, negli incontri che portano poi alla sottoscrizione della banca, degli investimenti di chi avrebbe acquistato questi titoli Banca Popolare di Vicenza con il

contributo dei fondi? IMPUTATO PIAZZETTA - No, perché loro... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - I tempi di questi acquisti? L'impegno eventuale a detenere per un arco temporale questi titoli da parte di questi acquirenti? IMPUTATO PIAZZETTA - **No, perché loro nel [rectius "non"] davano disclosure di chi erano gli investitori, per cui noi non potevamo sapere chi fossero poi i finali, diciamo, utenti.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - **Quindi voi siete andati sulla fiducia dei rappresentanti dei fondi?** IMPUTATO PIAZZETTA - **Noi siamo andati sulla fiducia...** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - **E non avete parlato dei tempi, di chi le avrebbe comprate e di quanto tempo le avrebbe tenute?** IMPUTATO PIAZZETTA - **Semplicemente perché, siccome comunque le azioni sarebbero state in qualche comparto all'interno dei fondi stessi, come si faceva a sapere chi fossero poi gli investitori di quei comparti? Potevano essere molteplici.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - **Quindi sarebbero state acquistate, però, dai fondi?** IMPUTATO PIAZZETTA - **No... cioè sì, nella misura in cui i fondi avevano 7 comparti del primo livello e un certo numero di comparti di altro livello subito sotto, quindi il mio punto qual è? Se tu hai 7 comparti, in quali comparti tu metti queste azioni, chi sono gli investitori di quel comparto io non lo posso sapere.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - **No, ma secondo me non era emerso, quantomeno io non avevo compreso che i fondi, gli investitori di Optimum si impegnavano ad acquistare, quindi a collocarle nei loro strumenti, in quello che poi avrebbero ceduto?** IMPUTATO PIAZZETTA - **Ipotizzo di sì, nel senso che comunque l'ottenimento...** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - **Non ne avete parlato espressamente? Gli date 100 milioni e non...?** IMPUTATO PIAZZETTA - **Gli diamo 100 milioni, siccome gli investitori sono nei vari comparti, è evidente che dove sarebbero state queste azioni erano all'interno di altri comparti...";**

- ✓ cfr. pag. 53 esame PIAZZETTA: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI (...) E del fatto che la banca fosse di questi fondi, per uno, quasi l'unica sottoscrittrice e, per gli altri due, invece, l'unico soggetto che sottoscriveva le quote, lei quando l'ha saputo? **IMPUTATO PIAZZETTA - Quando nasce un comparto all'interno di un fondo e viene, tra virgolette, "strutturato" secondo un certo tipo di fisionomia, che era quella che serviva poi alla banca, perché era un fondo diversificato su vari asset eccetera, chiaramente, come funziona in questi casi? Si crea un comparto, poiché il comparto viene poi collocato, se ci sono altri investitori, in un secondo momento che entrano. Quindi all'inizio sapevamo di essere, tra virgolette, "l'unico" sottoscrittore, poi con l'idea che avrebbero potuto collocare ad altri investitori, cosa che poi non accadde.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - **I fondi sarebbero... come dire... IMPUTATO PIAZZETTA - Di fatto, eravamo, sì, in maggioranza assoluta**

**dell'investimento, sì. Era noto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Però la prospettiva vostra o dei fondi era quella che poi ci sarebbero stati altri sottoscrittori? IMPUTATO PIAZZETTA – Potenzialmente, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Poi questo non è avvenuto? IMPUTATO PIAZZETTA – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma i fondi vi comunicano, lei ha detto Nomura, Optimum, a un certo momento di aver mantenuto l'impegno di collocare, lei ha detto "distribuire", azioni Banca Popolare di Vicenza oppure no? C'è un momento in cui vi dicono: dottor Piazzetta, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo distribuito 30 milioni, prima l'uno e poi l'altro? O voi rimanete sempre nell'incertezza che questi 30 milioni qualcuno se li sia portati a casa oppure no, tramite l'attività di distribuzione dei fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – No, io non ho evidenza di questo, cioè loro prendono l'impegno, noi investiamo i 100 milioni, e la cosa finisce lì. Per me, era fatto in quel momento."**

A ciò si aggiunga che il PIAZZETTA riconosce anche (cfr. pag. 55 suo esame 3.3.2020) che tutta la vicenda degli investimenti nei fondi Athena e Optimum prese le mosse dall'esigenza, annunciatagli come impellente dal direttore generale Samuele Sorato, di far uscire dal fondo riacquisto azioni proprie della banca il controvalore di 60 milioni di euro in azioni BPVi: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quando lei è stato sentito dal Pubblico Ministero, nel corso dell'interrogatorio, verbale 26 settembre 2017, quindi dopo che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, lei dice: "Con riferimento all'operazione Athena e Optimum, ricordo che tra settembre e ottobre 2012 il dottor Sorato (...) mi aveva rappresentato la necessità di collocare 60 milioni di euro di azioni della banca per alleggerire il fondo riacquisto azioni proprie". IMPUTATO PIAZZETTA – Confermo. Assolutamente sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi Sorato le dice che bisogna...? IMPUTATO PIAZZETTA – Certo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...come dire, dismettere dal fondo 60 milioni...? IMPUTATO PIAZZETTA – Sì, anche perché io non ho contezza di quant'è la capienza del fondo, quindi qualcuno deve dirmelo."

Tutte le affermazioni del PIAZZETTA da ultimo passate in rassegna si pongono in netta contraddizione col suo assunto di partenza secondo cui la finalità delle operazioni stipulate con i fondi esteri in esame sarebbe stata esclusivamente quella di reperire nuovi "investitori istituzionali a livello di azionariato in banca" e risultano ben più congruenti col tenore, assai diverso sul punto (e collimante invece con la deposizione del teste Filiberto Romio dell'Ufficio Soci: cfr. pag. 54 dell'esame 8.10.2019 di questi), del suo

interrogatorio 26.9.2017, il cui verbale è stato prodotto dal P.M. ex art. 503 c.p.p. all'udienza del 23.6.2020, laddove l'imputato sosteneva di avere sempre avuto ben chiaro fin dall'inizio - allorché cioè il d.g. Sorato chiese a lui e al GIUSTINI di attivarsi per collocare, rispettivamente, 60 e 40 milioni di azioni BPVi - che l'operazione andava ricondotta a una "necessità della banca" [precisamente la necessità di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie] e "non un'opportunità di investimento. In questa occasione, come ho già detto, ebbi il sentore di una certa difficoltà della banca sul riacquisto delle proprie azioni dai soci. L'operazione di collocamento delle azioni fu poi eseguita presso la BPVi da Romio" (cfr. pag. 5 interrogatorio cit.).

A ben guardare l'imputato, con le sue dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da ultimo passate in rassegna, ha finito viceversa con il riconoscere la veridicità di quanto affermato tanto dal teste avv. Andrea Suriano, responsabile - nell'ambito di Optimum - della funzione Legal e Compliance nonché membro del CdA della società di gestione Optimum Asset Management, quanto dal teste Alberto Matta, quest'ultimo fondatore della suddetta Optimum Asset Management (sulla piena utilizzabilità della deposizione Matta si rinvia integralmente all'ordinanza 18.5.2022 di questa Corte, salva restando, e ciò vale anche per il teste avv. Andrea Suriano, ogni doverosa valutazione in tema di complessiva attendibilità date le conclamate ragioni di ostilità nutrite da Optimum Asset Management verso BPVi, ben riassunte nella missiva 13.3.2017 dello studio legale Franzo Grande Stevens di cui al doc. 429 del P.M.), circa il carattere "dedicato" dei fondi in questione e circa il carattere di pressoché unico loro investitore (tranne quote minimali altrui) rivestito da BPVi, il che costituiva altresì la ragione della conclamata inesistenza, nel caso in esame, di un comitato investitori (il teste Matta ha altresì fatto riferimento a più riprese all'esigenza, a suo dire manifestatagli dall'imputato, di creare un "polmone" nel quale poter accomodare una parte delle azioni BPVi che erano non quotate, illiquide e difficili da collocare: cfr. pagg. 19-22 del relativo verbale stenotipico):


- cfr. pagg. 19-20 deposizione Suriano, verbale stenotipico 19.11.2019: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Quando l'investitore, mi corregga, Multi Strategy 1 e 2, era uno solo, cioè la banca? TESTIMONE SURIANO - Esatto, quindi quello che le stavo tentando di farvi capire, nel senso che è prassi comune, quando si hanno dei comparti con multi investitori, avere questi comitati investimenti, perché chiaramente sono finalizzati al fatto di poter dare una parola a tanti investitori, che

*sono appunto molteplici e non si conoscono neanche l'uno con l'altro. Diversamente, questi qua sono comparti che in gergo vengono definiti e classificati come tailor-made, ossia fatti a misura d'uomo, un po' come una sartoria, cioè disegnati sulla falsariga di ciò che effettivamente il cliente vuole. Quindi, essendo disegnati a loro immagine e somiglianza, anche la politica d'investimento del comparto stesso non è più promossa dal gestore ma è disegnata a loro immagine e somiglianza. Quindi, nel caso specifico della Popolare di Vicenza, questo comitato non è stato ritenuto di dover essere costituito, poiché, appunto, avevamo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Per la peculiarità di... TESTIMONE SURIANO - Esatto, la peculiarità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Della esistenza di un solo investitore? TESTIMONE SURIANO - Assolutamente, dell'investitore.";*

- cfr pag. 16 deposizione Matta, verbale stenotipico 26.11.2020: "TESTIMONE MATTA - No, allora, i fondi erano indubbiamente fondi dedicati, su questo non ci sono dubbi. Stiamo parlando di due fondi: il Multistrategy 1 e il Multistrategy 2. (...). Non ricordo ci fossero degli investitori rilevanti, forse in uno dei due fondi - vado a memoria ma dovrei approfondire - a un certo punto era entrato con una piccola quota un altro investitore, che onestamente non ricordo chi fosse, ma era una quota marginale o addirittura irrilevante. Quindi sicuramente la Banca era... aveva, diciamo così... era il principale investitore nei fondi, ed erano fondi dedicati alla Banca."

I testi Matta e Suriano, diversamente da quanto sostiene la difesa, risultano riscontrati anche con riguardo alla circostanza, da entrambi riferita, degli incontri frequenti di Andrea PIAZZETTA con Girolamo Stabile, il *senior manager* di Optimum Asset Management deputato da quest'ultima a trattare il rapporto con BPVi fino alle sue improvvise dimissioni nel 2014, allorquando lasciò Optimum Asset Management per fondare la concorrente struttura denominata Kant Capital (struttura presso la quale il PIAZZETTA si fece parte attiva, nel novembre 2014, per cercare di trasferire in blocco ivi, con una *redemption in kind*, le azioni BPVi ancora giacenti nel fondo Optimum - che però aveva ormai necessariamente dovuto fare *disclosure* attorno alla metà dell'anno 2014 - senza peraltro conseguire il suo intento: cfr. al riguardo il doc. 431 del P.M.).

Vero è che i due testi Matta e Suriano (quest'ultimo *de relato* dallo Stabile: cfr. pagg. 22-23 esame Suriano, verbale stenotipico 19.11.2019) collocano tali incontri PIAZZETTA-Stabile in Milano nelle giornate di martedì, laddove risulta dagli atti che l'imputato, per lo più, il martedì si recasse a Vicenza per assistere al CdA di BPVi.



444

Nondimeno il dato dei frequenti incontri personalmente intrattenuti dal PIAZZETTA anche dopo la stipula dei contratti con i responsabili dei fondi esteri è dimostrato (a ben poco rilevando, in ultima analisi, il giorno esatto della settimana in cui essi si tennero) dal contenuto della seguente conversazione telefonica intrattenuta dal predetto PIAZZETTA con il già sopra menzionato suo ex stretto collaboratore Paolo Altichieri (anch'egli nel frattempo uscito da BPVi), il quale - si ricordi il tenore della sua deposizione, *supra* passato in rassegna, circa l'essere stato inopinatamente pretermesso dal suo superiore nell'allestire l'operazione Optimum-Athena - appare qui freddo, distaccato e poco convinto, rispondendo quasi sempre a monosillabi, verso un PIAZZETTA alquanto agitato e alla ricerca di persone da indicare, nella sua lite civile con la banca, come sommari informatori:

Conversazione captata n. progr. 415 del 2.9.2015 ad ore 19.09.19, utenza chiamante intestata a PIAZZETTA Andrea, qui "V.M." (pagg. 133-143 perizia di trascrizione):

"V.M. (...) E... niente, domani ho... ti chiamo proprio per questo, perché domani c'ho un'udienza in Tribunale a Vicenza appunto per la lite che ho con la banca, ah... In realtà vanno gli avvocati e io non ci vado, però devo dare dei sommari informatori, e io...

Paolo Devi dare dei?

V.M. Dei sommari... dei nomi di sommari informatori.

Paolo Okay.

V.M. Quindi Castelluccio sicuramente, e l'altro che vorrei dare sei tu, ma per un semplice motivo, serve un po' a tutti e due: perché quello che loro tra virgolette contestano, le varie cose, in maniera molto... molto tra l'altro raffazzonata, però lo fanno, è il **discorso che avevamo dei rapporti noi coi gestori, eccetera eccetera**, da cui indirizzavamo le cose. Un po' quello che ti avevano detto anche a te, no?, sostanzialmente.

Paolo Mmh mmh.

V.M. Allora, io, quello che ho cercato di... ti avevo fatto vedere, eccetera, che... perché ci sono delle mail, una mail di... di Catizzone che mi dice: "Vediamoci per parlare di

strategie e opportunità future", roba del genere, e poi un'altra, ma successiva tra l'altro alla disclosure, per cui è anche sbagliata anche come termine, eccetera. E quella mail lì è quella che dopo noi... siamo andati io e te a Londra a parlare con Ed White e [Ialle Garré, fonetico], ti ricordi?

Paolo Mmh.

V.M. Che poi abbiám fatto la cosa dei... del fondo dei (inc.) PO, no?

Paolo Mmh mmh.


V.M. **E io gli ho fatto vedere appunto che c'era quella roba lì, che come conseguenza di quegli incontri lì c'era questa cosa qua. Quindi quello che dico è: sì, è vero, li abbiamo visti, li abbiamo incontrati, ma cosa c'entra? Non abbiamo mai parlato di investimenti all'interno del fondo, abbiamo sempre parlato di (inc.) business, quindi crediti IVA, quindi fideiussione sui crediti IVA, piuttosto che il documento lì, sì, la cosa, l'ipotesi di fare un fondo di (inc.) PO, visto che il nostro (inc. pronuncia affrettata), eccetera, eccetera. Che è quello che è su... che c'era, e che ci sono anche le tue mail e tutto quanto, giusto? Perfetto. Questa era la cosa. **Quindi se dovessero... se il Giudice decide, perché è tutto da vedere, deve sentire il caso, eh... la cosa da dire è confermare quello che ti sto dicendo, che è vero poi, quello che...****

Paolo **Beh, io posso confermare le cose che sono successe, nel senso che...**

V.M. **Eh. Esatto...**

Paolo **Le cose che sono successe sono, diciamo così, quelle lì, diciamo.**

V.M. **Eh, esatto. Queste cose qua. Cioè, il fatto che appunto quando ci siamo visti, eccetera, abbiamo parlato di tutto tranne che di investimenti all'interno dei fondi, abbiám parlato di altre cose: abbiám parlato di crediti IVA, abbiám parlato dei (inc.) PO, e con quelli di Optimum abbiám parlato del progetto dei mutui vitalizi. Tutte cose vere, capito? Perché loro con 'sto... dicono: "Eh, ma noi"... dicono: "Avevano rapporti anche frequenti coi fondi", eccetera. Ma cosa c'entra? Il fatto di avere i rapporti non significa che puoi andare a... a (inc. voci sovrapposte).**



Paolo *Ma i rapporti frequenti sono rapporti limitati...*

V.M. *Sì.*

Paolo *...tra altre cose, quando stiamo parlando di quelle cose lì.*

V.M. *Sono limitati in ogni caso, **ma i rapporti frequenti noi (inc.) di investimento ce li avevamo per definizione, voglio dire, quindi è ovvio che tu avevi rapporti con tutti, capito? Non era quello là... mica che andavamo a incontrare Totò Riina e parlavamo di mafia, scusami, eh.** Però, insomma, questa è la cosa. Per cui, di fatto, va un po' (inc.) 'sta roba e, se del caso dovessero chiamarti, insomma, io ti chiedo la cortesia appunto di... Io posso farlo indipendentemente, eh, nel senso, puoi... tu puoi... puoi anche non andare tu, eh, non è che... che sei obbligato, eh.*

Paolo *Mmh, mmh.*

V.M. *Però, insomma, se il Giudice ti chiama... Non so se lo farà.*

Paolo *Ma scusa, sai se hanno definito comunque le posizioni con i due fondi?*


V.M. *Non so nulla.*

Paolo *Mmh.*

V.M. *Non penso ancora, sai. Non penso. Non penso, perché non sarà una roba semplice quella roba lì, così, da fare in poco tempo, eh. **Tra l'altro mi cercava... mi cercava... mi ha cercato per parlarmi Suriano, che tra l'altro io non ho mai visto in vita mia, mai visto e mai incontrato...***

Paolo *Mmh mmh.*

V.M. *E forse lo vedo su lunedì a (inc.), non so, doveva parlarmi di 'sta roba qua... va beh, comunque **lo vedo perché voglio evitare... anche perché quel pirla lì ha scritto stessa roba, che il fondo investimenti era una cosa in condivisione con la cosa. E ormai 'sto Suriano (inc.) e ha anche detto una ba... una bugia, capito? Ma a parte che non ha detto coso, lui ha detto: "La piena autonomia... la scelta della piena autonomia con una informativa condivisa"...** L'informativa condivisa è quella che mandavano ogni tre mesi sui subprime, su 'ste robe qua, non è che avessimo informazioni diverse da quelle che abbiam girato agli organi della banca, insomma, no? Quindi... Però, sai, quando c'è la cosa, uno attacca e di conseguenza... c'era 'sta roba qua (...).*






Né, infine, può in alcun modo accedersi alla tesi difensiva secondo cui il PIAZZETTA, con riguardo alla vicenda dei fondi esteri, sarebbe stato una sorta di mero procacciatore di nominativi di potenziali controparti ma per il resto si sarebbe limitato ad assistere passivamente a operazioni ideate e condotte in piena autonomia dal direttore generale Samuele Sorato per BPVI e da Piero Rasini per la controllata irlandese BPVI Finance.

Al di là del fatto che i contratti stipulati alla fine del 2012 con i fondi Optimum e Athena recano in ogni pagina non soltanto la sottoscrizione del Sorato ma altresì la sigla del Piazzetta, significativi sono in contrario già diversi dati documentali, i quali riscontrano appieno, sul punto, le deposizioni non solo dei già citati testi Matta e Suriano ma altresì quelle - assai articolate e dettagliate in tal senso - dei testi Piero Rasini, direttore generale della controllata irlandese BPVI Finance (cfr. in particolare le pagg. 45-49 del suo esame 21.11.2019) e Filiberto Romio, dell'Ufficio Soci (soggetto, come tale, dotato di poca o nulla autonomia decisionale sullo specifico tema al di là delle attività prettamente materiali da lui poste in essere); cfr. in particolare la pag. 52 dell'esame di Romio datato 8.10.2019, ove il teste, nel ricordare di avere preso parte il 5.12.2011 a una riunione fatta in videoconferenza con il PIAZZETTA (ove presenziarono anche Mariano Sommella, che di Optimum Asset Management conosceva da lunghi anni tale Giorgio Majorano, nonché quest'ultimo, il quale sua volta portò con sé nell'occasione il fondatore e vertice di Optimum Asset Management, Alberto Matta), riunione concordemente descritta da tutti i vari altri testi ora citati come conclusasi all'epoca in un nulla di fatto, ha precisato che verso novembre-dicembre del 2012 fu proprio il PIAZZETTA a ricontattarlo autonomamente per chiedere di poter essere messo in contatto con le persone di Optimum Asset Management da lui conosciute l'anno prima (il che priva dunque di rilievo le due pur assodate circostanze, evidenziate e rivendicate dalla difesa, dell'esito inconcludente della riunione del 5.12.2011 e del fatto che Mariano Sommella, a suo stesso dire, mai ebbe a inoltrare a chicchessia la e-mail inviategli dall'amico Giorgio Majorano il 9.2.2012, in atti *sub* doc. 350 del P.M., contenente una proposta contrattuale di Optimum Asset Management); sempre il teste Romio, a pag. 62 del suo esame 8.10.2019, ha confermato quanto da lui riferito a suo tempo a s.i.t.: ""Nel darmi le tre referenze Piazzetta

*mi disse che era già tutto concordato con i rispettivi referenti, anche per gli importi (30 milioni per Marex)".*

I dati documentali in questione sono i seguenti:

- ✓ messaggi sms ovvero WhatsApp intercettati sull'utenza telefonica cellulare di Andrea PIAZZETTA dall'11 ottobre 2012 al 23 novembre 2012, in atti *sub doc.* 311 del P.M., attestanti il fatto che, con l'intermediazione dell'avv. Patrizio Messina dello studio legale Orrick (come riferito infatti, puntualmente, anche dal teste Alberto Matta: cfr. pag. 15 della sua deposizione 26.11.2020), fu il PIAZZETTA ad attivarsi per riannodare le fila del rapporto con i rappresentanti di Optimum Asset Management dopo il mancato seguito della riunione 5.12.2011 di quasi un anno prima, oltre a intavolare autonomi rapporti con Raffaele Mincione, direttore di Athena Capital Sarl (il quale, significativamente, si rivolgerà via e-mail non già al Sorato bensì solo al PIAZZETTA e al suo subalterno Massimo Castelluccio, in data 7.12.2012 e indi in data 21.1.2013, allorquando chiederà di procedere con l'investimento, rispettivamente, dei primi 70 milioni di euro e dei successivi 30 milioni di euro *"as previously agreed"*, cioè come da precedenti accordi: cfr. doc. 337 del P.M.), di tutto ciò essendo poi sempre il PIAZZETTA a informare il Sorato con messaggi del seguente tenore (tutti appartenenti al doc. 311 cit.): *"Dobbiamo parlarci di persona, poi ti dico al telefono, ma de visu dobbiamo prendere una decisione al più presto"*; *"Mercoledì riusciresti a venire con me a Londra? Ti farei conoscere Mincione"*, etc.;
- ✓ doc. 731 del P.M., costituito da un lungo resoconto dattiloscritto del consigliere d'amministrazione Giuseppe "Pippo" Zigliotto, intitolato "Appunti su situazione BPVi 2015", ove fra l'altro lo Zigliotto, a pag. 4, riassume i contenuti di un suo incontro a tre del 9.5.2015 con Emanuele Giustini e Andrea PIAZZETTA, entrambi ormai in procinto di uscire da BPVi, i quali gli avevano offerto le rispettive versioni dei comportamenti loro ascritti; è significativo qui il fatto che il PIAZZETTA confidi allo Zigliotto: a) di avere *"sempre operato per aiutare la rete a svuotare il fondo azioni proprie"*; b) che i contratti stipulati da BPVi con i fondi Optimum e Athena erano sì stati firmati da Samuele Sorato ma soltanto perché a quell'epoca il medesimo PIAZZETTA non era ancora titolare dei necessari poteri (peraltro conferitigli di lì a pochi mesi, come si è visto, dal CdA con apposita delibera 19.3.2013 di ampia



449

delega, disgiunta da quella conferita al Sorato); lo Zigliotto infatti annota: *"Ordini firmati da SS perché non nei poteri di AP"*;

- ✓ doc. 331 del P.M., rappresentato da una e-mail di risposta inviata il 25.7.2013 da Andrea PIAZZETTA a Piero Rasini, direttore generale di BPVi Finance (il quale aveva appena scritto nei seguenti termini al PIAZZETTA sottoponendogli per il controllo una bozza di delibera relativa all'operazione di investimento, da parte della controllata irlandese, nel fondo Optimum Multistrategy 2: *"Caro Andrea, ho buttato giù la delibera per il fondo optimum ... Dagli anche tu per cortesia una lettura per vedere se ti risulta tutto in ordine. Ps Domani mattina vedo Tom Foley [membro del CdA di BPVi Finance] e gliene parlo ... tu sei riuscito a trovare il presidente? Grazie. Piero"*); ivi il PIAZZETTA replicava via e-mail al Rasini nei seguenti termini, con ciò plasticamente dimostrando chi realmente prendesse le decisioni – non certo il Rasini – anche per gli investimenti operati da BPVi Finance: *"Sono a pranzo con lui [ossia con il presidente di BPVi Finance, Ademaro Lanzara] e Sorato. **Abbiamo concordato di fare investimenti fino a Eur 150 mln**".* La totale assenza di autonomia decisionale di Rasini, già *supra* passata in rassegna quanto alla vicenda delle c.d. "tre sorelle lussemburghesi", è qui palese e il doc. 331 offre fra l'altro un'ulteriore conferma del giudizio di piena credibilità da svolgersi nei confronti del suddetto teste (cfr. puntualmente, al riguardo, pag. 47 della deposizione Rasini, verbale stenotipico 21.11.2019: *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Invece, con riferimento a questa cosa, che, sì, forse ormai l'ho letta, ci fu un'interlocuzione anche col Presidente del CdA di BPV Finance? Chi è che spiegò al Presidente del CdA il fine dell'operazione, la strutturazione e quant'altro? TESTIMONE RASINI – Quello che dissi ad Andrea: "Parliamo di una cifra importante, dev'essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, bisogna in primis informare il Presidente di un'operazione del genere e spiegargliela. E lui mi rispose: "Sono a pranzo con lui e Sorato, gliela spiego io". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi lei sapeva che, comunque, Lanzara era informato? TESTIMONE RASINI – Sì, per me Lanzara è stato informato in quell'occasione dell'operazione."*).


Si noti come il protagonismo di Andrea PIAZZETTA sia stato totale anche con riguardo alla dismissione, attraverso vari canali, delle azioni BPVi detenute dai fondi Optimum e Athena.

Dell'operazione "Sorgente" – a ciò finalizzata – si è già detto ampiamente.

Del pari si è già accennato al non riuscito tentativo di *redemption in kind* tramite il progetto di trasferire in blocco gli asset di BPVi giacenti nel fondo

Optimum (che ormai a metà del 2014 si era trovato, a causa dell'entrata in vigore del c.d. CRR, a dover operare necessariamente una *disclosure* circa le azioni BPVi presso di sé giacenti: cfr. doc. 379 del P.M.) a una nuova struttura da poco costituita e con esso concorrente, denominata Kant Capital e facente capo, peraltro, a quello stesso Girolamo Stabile che era stato a lungo il diretto referente del PIAZZETTA prima di lasciare proprio nel 2014 Optimum Asset Management e dunque aveva il polso dell'intera delicata vicenda (il tutto con l'intermediazione dello studio legale Orrick per le trattative all'uopo intraprese con Optimum Asset Management - cfr. deposizione avv. Andrea Suriano 19.11.2019, pag. 36 - in seguito all'invio di una missiva in tal senso firmata dal PIAZZETTA oltre che dai formali sottoscrittori dei fondi, Sorato e Rasini: cfr. docc. 427 e 431 del P.M.).

Un altro veicolo progettato *ad hoc*, utilizzato per liberare i fondi esteri dalle azioni BPVi ancora da essi detenute, fu rappresentato dall'operazione che gli ispettori di BCE denominarono *equity swap*, avente ad oggetto il trasferimento ai fondi esteri di azioni Veneto Banca, detenute da vari clienti di BPVi, in cambio di azioni della stessa BPVi. Operazione le cui caratteristiche sono state puntualmente riassunte dal teste ispettore Emanuele Gatti alla pag. 59 del suo esame, verbale stenotipico 26.9.2019: *"E l'altra operazione è quella che abbiamo chiamato di "equity swap", fatta attraverso Marex Spectron, in cui, sostanzialmente, i clienti hanno trasferito a Optimum azioni clienti; ci sono tanti clienti che erano al tempo stesso soci di Veneto Banca e soci di Popolare di Vicenza, avevano quindi azioni di entrambe; e hanno trasferito a Optimum, hanno fatto un compenso, hanno trasferito a Optimum, almeno a Optimum, forse anche a Athena, non lo so, non mi ricordo, però è indicato. Hanno trasferito azioni di Veneto Banca in contropartita di azioni di Vicenza, quindi hanno preso in carico azioni di Vicenza dando per eguale ammontare azioni di Veneto Banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Marex Spectron è il broker che si era interposto fra le due banche? TESTIMONE GATTI - Sì, che si era già interposto all'epoca, al 2012, in uno degli acquisti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Dei fondi. TESTIMONE GATTI - Dei fondi, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Si interpone anche nella cessione da parte dei fondi lussemburghesi".* Ancor più dettagliata nel delineare gli snodi dell'operazione *equity swap* è la deposizione resa il 26.10.2019 dal teste ispettore Gianluca Manni, cfr. pagg. 16-18 verbale stenotipico 26.10.2019.



Handwritten signature and initials, possibly "AL" and "451", located at the bottom right of the page.

Sono agli atti *sub doc.* 296 del P.M. alcune fra le lettere - ricalcate tutte sul medesimo facsimile, indirizzate a BPVi e per conoscenza al broker londinese Marex Spectron (ancora una volta resosi intermediario come già aveva fatto a fine dicembre 2012 all'epoca dell'acquisto di circa 30 milioni di euro in azioni BPVi da parte del fondo estero Optimum) - con cui vari clienti BPVi titolari di azioni Veneto Banca chiesero (tra il 20.3.2014 e il 3.10.2014: cfr. la ricostruzione elaborata, con allegata tabella esplicativa, dall'Internal Audit nella nota *sub doc.* 344 del P.M., pagg. 4-5) di acquistare da Marex Spectron azioni BPVi (valore nominale euro 62,50=) e di vendere contestualmente le loro azioni Veneto Banca (valore nominale euro 39,50=) alla stessa Marex Spectron.

In tesi difensiva il PIAZZETTA non ebbe alcun ruolo in tale operazione di *equity swap* in quanto la stessa sarebbe stata gestita interamente con l'intermediario londinese Marex Spectron dal dipendente di BPVi Claudio Braghetto, operante in seno alla rete della Divisione Mercati a sua volta diretta da Emanuele Giustini [per inciso è effettivamente inesatto, come lamentato dalla difesa, quanto sostenuto al riguardo dall'Accusa, ossia che il Braghetto sarebbe stato già in quiescenza all'epoca in cui vennero poste in essere tutte le operazioni di *equity swap*; o meglio il dipendente risultava a quel tempo ancora in servizio presso il Punto Private BPVi di Contrà Porti tranne che per i soli giorni 1-2-3 ottobre 2014: cfr. al riguardo la citata nota dell'Internal Audit *sub doc.* 344 del P.M., pag. 4: "*Per le operazioni in questione effettuate nel periodo ricompreso tra il 20/03/2014 ed il 03/10/2014 si è provveduto ad acquisire la documentazione di supporto dall'U.O. Finanza di Servizi Bancari riscontrando un'azione di coordinamento complessivo di tutte le operazioni in parola del sig. Claudio Braghetto, al tempo operante presso il Punto Private di Contrà Porti (in quiescenza dal mese di ottobre 2014)*"].

Particolare rilievo viene attribuito dalla difesa alla deposizione del teste Tiziano Chiappini, che all'epoca curò l'operazione per il broker londinese intermediario Marex Spectron, evidenziando come questi abbia dichiarato di essersi interfacciato in prima persona - a distanza - solo col summenzionato Claudio Braghetto e di non avere mai frequentato gli uffici milanesi della Divisione Finanza di BPVi (cfr. pagg. 50-52 e 54 verbale stenotipico 17.9.2020) oltre a non avere mai visto, se non in tribunale durante il dibattimento, la persona fisica di Andrea PIAZZETTA, da lui in effetti mai conosciuto; il teste Chiappini ha anzi escluso di essersi interfacciato

professionalmente in qualsiasi modo, anche solo a distanza, con la figura del PIAZZETTA (cfr. pag. 55 *ibidem*).

In realtà il teste Chiappini non può definirsi attendibile, dal momento che:

- ✓ egli non ebbe a interagire in prima persona soltanto – come sostiene la difesa - con il dipendente Claudio Braghetto in relazione agli scambi di azioni BPVi-Veneto Banca bensì anche, quanto meno, con Filiberto Romio dell'Ufficio Soci (il teste Chiappini ammetterà infine di essersi interfacciato anche con il Romio, e di averlo fatto anzi più volte, tanto via e-mail quanto telefonicamente, solo a seguito di specifica contestazione del P.M.: cfr. pag. 59 deposizione Chiappini, verbale stenotipico 17.9.2020);
- ✓ lo stesso imputato PIAZZETTA (cfr. pagg. 82-83 del suo esame 3.3.2020) ha in realtà affermato di essere stato proprio lui a mettere in contatto la rete BPVi con Tiziano Chiappini di Marex Spectron, avendo avuto egli cura di "*dare il numero, i contatti, insomma, di Marex Spectron*" all'Ufficio Soci, non ricorda se in persona di Romio o di Romano, affinché si mettessero essi a loro volta in contatto con il broker londinese per procedere ad allestire l'operazione di equity swap ("*... io quello che feci, feci una cosa semplice: misi in contatto, credo, Romio o Romano, adesso non mi ricordo, con il broker. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con? IMPUTATO PIAZZETTA – Con il broker... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Marex Spectron. IMPUTATO PIAZZETTA – ...con il rappresentante di Marex Spectron*").

Tale operazione era stata suggerita al PIAZZETTA, a detta di questi, dal collega Emanuele GIUSTINI, cfr. sempre pagg. 82-83 *ibidem*.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> "IMPUTATO PIAZZETTA – Ci sono dei concambi con Veneto Banca, con azioni Veneto Banca, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questa la organizzate voi? C'è una partecipazione della banca, eventualmente ci dice in persona di chi su questa operazione? IMPUTATO PIAZZETTA – Ho visto dalle indagini che è stato un gestore Private che ha fatto questo tipo di cosa. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, ovviamente, non sarà stato Braghetto e Rizzi di turno, no? Che non sapevano neanche... IMPUTATO PIAZZETTA – Non sapevano neanche? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non sapevano neanche tutto quello che c'era dietro a questo tipo di operazione. Non c'erano in quel Comitato di Direzione. Allora, a livello, parliamo degli imputati, e dell'originario imputato Sorato, o eventualmente di altri dirigenti della banca, c'era stato un coinvolgimento, sì o no? La mia domanda. IMPUTATO PIAZZETTA – Una volta venne da me Emanuele Giustini e mi disse: c'è la possibilità di andare a collocare un po' di azioni della Vicenza, quelle che sono dentro i fondi eccetera. Per fare una cosa del genere, ovviamente, bisogna coinvolgere un soggetto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo rientrava nella necessità derivante dalla richiesta di BCE di ridurre la detenzione indiretta tramite i fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – Di ridurre, è corretto. In questa cosa, in questa situazione qua, ovviamente, bisognava prendere un soggetto che fosse in grado di fare questo tipo di componente, e cioè lo stesso soggetto che poi all'epoca fece il primo tipo di operazione, cioè il broker Marex Spectron, che questo faceva di mestiere, cioè collocava titoli [il]liquidi. Per cui, quello che feci era dare il numero, i contatti, insomma, di Marex Spectron a... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi l'operazione è: i fondi danno le azioni Banca Popolare di Vicenza, si prendono... IMPUTATO PIAZZETTA – No, io non avevo questo tipo di

Tuttavia il coimputato e propalante Emanuele GIUSTINI, della cui attendibilità e coerenza già si è detto a più riprese, ha precisato come andarono in realtà le cose tra lui e il PIAZZETTA al riguardo, ossia nel senso esattamente inverso (cfr. pagg. 23-24 del verbale di esame GIUSTINI 15.6.2022 in grado di appello): **"La Divisione Finanza si è occupata di fondi, e quindi è un tema su cui io non sono mai entrato, se non quando a un certo punto c'erano dei fondi esteri che avevano delle azioni in portafoglio; questi fondi dovevano scaricare le azioni, quindi si dovevano liberare delle azioni della Banca, e quindi Piazzetta mi disse se potevamo collocarle sul mercato, quindi ai nostri soci. Eravamo in un frangente in cui le azioni della Popolare Vicenza erano molto più attrattive e appetibili rispetto a quelle di Veneto Banca, per cui questi fondi esteri proposero ai soci della Banca di acquistare azioni Veneto Banca in cambio di azioni della Popolare Vicenza. Quindi i fondi si sono scaricati delle azioni della Popolare Vicenza acquisendo azioni Veneto Banca, e i soci della Banca hanno acquisito azioni Popolare Vicenza al posto delle azioni Veneto Banca. Quindi questo è stato l'unico momento in cui c'è stato da parte della Divisione Mercati, ma più che altro dall'Ufficio Soci, un'interlocuzione con Piazzetta, e quindi sulla Divisione Finanza, sulla prassi delle bacciate, al di là di alcune operazioni che Piazzetta direttamente ha fatto con alcune controparti, soprattutto sulla piazza di Milano"**.

Con tali elementi probatori ben si salda dunque, senza manifestare in alcun modo le pretese contraddizioni lamentate dalla difesa, anche la deposizione (cfr. pagg. 42-44 verbale stenotipico 6.6.2019) resa dal teste Roberto Rizzi, della cui utilizzabilità già si è detto nell'ordinanza 18.5.2022 alla quale sul punto si rinvia, e che certo non può essere ritenuto inattendibile - circa la peculiare e ben distinta vicenda dell'*equity swap* - per il solo fatto di avere egli altresì materialmente effettuato, in qualità di gestore Private operante in BPVi presso la filiale vicentina di Contrà Porti, un numero massiccio di

---

cosa... lo dicevo: se c'è la possibilità di fare questo tipo di cose, dove c'è qualcuno che può comprare... Bene, ti do... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Questo è Giustini, dice lei? IMPUTATO PIAZZETTA - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi Giustini propone lo scambio azioni Veneto Banca - Banca Popolare? IMPUTATO PIAZZETTA - Dice: ci sono soggetti che sono disposti a comprare un po' di cose, eventualmente in cambio di. Non mi disse Veneto Banca, anche perché penso che poi non ci fosse solo Veneto Banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Di fare uno scambio tra le azioni detenute dai fondi Banca Popolare di Vicenza e azioni di altri titoli che questi clienti della banca...? IMPUTATO PIAZZETTA - Altri titoli, altri titoli in generale, esatto, sì. E basta, io quello che feci, feci una cosa semplice: misi in contatto, credo, Romio o Romano, adesso non mi ricordo, con il broker. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Con? IMPUTATO PIAZZETTA - Con il broker... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Marex Spectron. IMPUTATO PIAZZETTA - ...con il rappresentante di Marex Spectron."

operazioni di finanziamento correlato rientranti nella prassi per così dire "ordinaria" della banca.<sup>114</sup>

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte non può revocarsi in dubbio il ruolo determinante e di primo piano svolto da Andrea PIAZZETTA nell'intera vicenda dei fondi esteri, dalla sua ideazione sino al momento della dismissione - attuata in varie forme e modalità ma sempre con il suo apporto - delle azioni detenute dai suddetti fondi.

#### **14.1.3.6. I reati di ostacolo alla vigilanza.**

La difesa ha altresì censurato - cfr. in particolare pagg. 141-142 e 145-146 dell'atto di appello - la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato PIAZZETTA quanto alle condotte di ostacolo alla vigilanza contestategli (in relazione alle quali, come già si è detto nella parte generale della presente

---

<sup>114</sup> "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - E di un'operazione concambio azioni Veneto Banca - Banca Popolare di Vicenza lei si ricorda? TESTIMONE RIZZI - Certo che mi ricordo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Vuole riferire come andò, chi gliela chiese, insomma che ruolo ebbe lei? TESTIMONE RIZZI - Giustini, Giustini e Giacon mi chiesero se avevo in portafoglio titoli Veneto Banca o se sapevo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Cioè i suoi clienti, i clienti gestiti da lei? TESTIMONE RIZZI - Certo, certo. O se sapevo di clienti gestiti da me che avevano presso altri istituti azioni Veneto Banca. Dissi di sì, mi dissero di proporre ai clienti un concambio, vendendo azioni Veneto Banca al prezzo ufficiale e comprando azioni Banca Popolare di Vicenza al prezzo ufficiale. Giustini mi disse che ne avrebbe parlato con Piazzetta, e che mi sarebbe arrivata una e-mail da lì a pochi giorni con le modalità operative. Mi arrivò, infatti... mi sono arrivate, mi è arrivata qualche e-mail da questo Tiziano... l'ho scritto qua da qualche parte... Chiappini di Londra e un collega di Contrà Porti, Braghetto nella fattispecie, faceva da tramite, vendeva le azioni Veneto Banca e comprava azioni Popolare di Vicenza. Questa operatività in Contrà Porti è stata fatta anche per tanti altri clienti, che non erano di Contrà Porti, ma erano di Udine, Pordenone, Treviso, e queste domande venivano portate in Contrà Porti da Sergio Romano. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ho capito. Senta, questo Tiziano Chiappini... TESTIMONE RIZZI - Non l'ho mai conosciuto, non so che faccia abbia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Non l'ha mai conosciuto, sa se operava... Marex Spectron, in questa intervista lei dice: "Tiziano Chiappini di Marex Spectron". TESTIMONE RIZZI - Esatto, ecco. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Che ruolo ha avuto questo Marex Spectron? TESTIMONE RIZZI - Non lo so. Allora, questo ci mandava delle e-mail e ci diceva: "Son disposto a comperare 30 mila azioni Veneto Banca al prezzo ufficiale" di allora, che non mi ricordo, "A fronte vi cedo x azioni Popolare di Vicenza al prezzo ufficiale". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi era la controparte della banca? TESTIMONE RIZZI - Penso di sì, però non... non so chi fosse questo... cioè, non l'ho mai visto, non... So che lavorava a Londra, però altro non so. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - E lei eseguì questo su indicazione di Giustini? TESTIMONE RIZZI - Di Giustini, certo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Senta, ma come mai... TESTIMONE RIZZI - Il quale mi disse che i contatti li aveva avuti tramite Piazzetta. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi, per quanto a sua conoscenza, il ruolo di Piazzetta è quello che ha appena detto o anche altro? TESTIMONE RIZZI - Cioè? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - In questa operazione. TESTIMONE RIZZI - Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Lei dice: Piazzetta mise in contatto questo Chiappini con Giustini? TESTIMONE RIZZI - E anche con me. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - E anche con lei, ho capito. Piazzetta in questa operazione fece altro, che lei sappia? TESTIMONE RIZZI - Che io sappia, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Di questa operazione ha mai parlato con Piazzetta? TESTIMONE RIZZI - No, non ho mai parlato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Solo con Giustini? TESTIMONE RIZZI - Con Giustini e con Giacon. Sì, però, come le dicevo, l'han fatta anche altre filiali della banca queste operazioni, cioè non le ha fatte solo Contrà Porti. E credo riguardassero anche altre azioni di banche non quotate, non solo Veneto Banca".



sentenza, par. 9, non vi è ragione di non estendere anche ai capi B1 e M1 il ragionamento seguito dal primo giudice per i rimanenti capi nel ritenere integrato il solo comma 2 dell'art. 2638 c.c.). Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

- ✓ tutte le operazioni specificamente ascritte alla persona dell'imputato (dalla vicenda delle società lussemburghesi Makalu/Jupiter/Broom a quella dei fondi esteri Optimum/Athena fino alle singole operazioni di finanziamento correlato concluse con l'imprenditore Tagliabue e con il gruppo "Sorgente") risultano essere state poste in essere in epoca successiva al 12 ottobre 2012, data di emissione del rapporto ispettivo a chiusura dell'ispezione di Banca d'Italia (peraltro non avente ad oggetto verifiche patrimoniali ma incentrata esclusivamente sul rischio di credito);
- ✓ quanto all'ispezione BCE iniziata il 26.2.2015, BPVi aveva già comunicato alla stessa BCE le informazioni ricevute dal gestore dei fondi Athena e Optimum in ordine al preciso ammontare di azioni della banca giacenti presso i comparti (sotto-fondi) degli stessi, e ciò almeno a far data dal luglio 2014, in piena ottemperanza, dunque, agli obblighi informativi imposti dal CRR (Capital Requirements Regulation) di cui al Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (vigente dall'1.1.2014);
- ✓ in ogni caso le plurime contestazioni di ostacolo alla vigilanza ex art. 2638 c.c. avrebbero, a ben vedere, quale unico oggetto sempre la stessa informazione taciuta, vale a dire l'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi con il conseguente obbligo di scomputare dal patrimonio di vigilanza il relativo controvalore, sicché, nonostante l'apparente molteplicità dei fatti storici, non ricorrerebbe una pluralità di reati bensì un unico reato, stante la natura di reato eventualmente permanente che connoterebbe la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 2638 comma 2 c.c.;
- ✓ a sua volta, però, la strumentalità - ravvisata dalla stessa sentenza di primo grado - che connoterebbe la fattispecie di ostacolo alla vigilanza rispetto a quella di agiotaggio farebbe sì che la condotta decettiva di cui alle imputazioni si esaurisca tutta nell'evento del delitto di agiotaggio, con la conseguente esclusione del concorso fra i reati di agiotaggio e quelli di ostacolo alla vigilanza, dovendosi in ultima analisi trattare questi ultimi alla stregua di un *post factum* non punibile.

Nessuna delle anzidette argomentazioni difensive ha pregio. Osserva al riguardo questa Corte quanto segue.

Per ciò che concerne l'ispezione di Banca d'Italia del 2012 basti porre mente al sopra ampiamente dimostrato pieno coinvolgimento del PIAZZETTA anche nell'attività per così dire "ordinaria" di finanziamento correlato praticata da BPVi come minimo dal 2011 (ma, in realtà, già da epoca precedente).

Quanto poi alle vicende successive all'ispezione Banca d'Italia del 2012, se è vero che il CRR (Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013) entrò in vigore l'1.1.2014, nondimeno va ricordato che in precedenza, comunque, vigeva la circolare 263/2006 di Banca d'Italia, la quale (come chiaramente ed esaurientemente illustrato anche dal teste ispettore Gianluca Manni: cfr. pag. 13 verbale stenotipico 26.10.2019) già prevedeva l'obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza, in quanto sue componenti negative, delle azioni proprie detenute a qualsiasi titolo, diretto o indiretto; eppure nessuna comunicazione venne mai data, per circa un anno e mezzo, agli organismi di vigilanza riguardo alle azioni BPVi giacenti - per un controvalore di originari 60 milioni di euro, ridottisi a 52,4 milioni alla data del 30.6.2014 - presso i comparti (sotto-fondi) dei fondi esteri Athena e Optimum.


Come puntualizzato sempre dal teste ispettore Gianluca Manni (cfr. pag. 14 del verbale stenotipico 26.10.2019), la prima richiesta in assoluto rivolta in tal senso da BPVi ai gestori dei fondi Optimum e Athena risale alle e-mail inviate loro soltanto in data 27 giugno 2014 da Massimo Castelluccio (subalterno del Piazzetta in seno alla Divisione Finanza), rinvenibili in atti, con le relative risposte dei due fondi, *sub* doc. 379 del P.M.. Esaminando tali documenti si nota che, come riferito sempre dal teste Manni (cfr. pag. 14 *ibidem*), entrambi i fondi esteri non si dimostrarono affatto reticenti e riscontrarono pressoché subito tale richiesta - dal canto suo alquanto tardiva - della Divisione Finanza di BPVi entrambi nel mese di luglio 2014, sicché non appare ascrivibile a contegni omissivi dei fondi stessi la protratta mancata comunicazione pregressa di tale dato, tenuto viceversa ben occultato da BPVi (e in particolare dalla sua Divisione Finanza) fino ad allora.

Peraltro va evidenziato come neppure alla *disclosure* prontamente operata dai fondi Optimum e Athena nel luglio 2014 fece seguito in realtà, da parte di BPVi, l'immediato scomputo dal patrimonio di vigilanza delle azioni proprie

così indirettamente detenute (cfr. al riguardo l'e-mail 16.2.2017 inviata al teste di P.G. Michele Tollardo dal consulente del P.M. Gaetano Parisi, prodotta all'udienza del 4.2.2020 dalla difesa dell'imputato Massimiliano Pellegrini, ove il Parisi evidenzia come emergesse, a causa del non ancora avvenuto scomputo, "un'informativa non corretta alla BCE del CET 1 del Gruppo BPVi al 15/08/2014" sia pure dandosi atto che, finalmente, nella successiva "segnalazione del 6/10/2014 il dato delle azioni indirettamente detenute aveva concorso al calcolo").

Si noti altresì che l'invio in data 27 giugno 2014 delle suddette e-mail di richiesta ai fondi Optimum e Athena da parte di Massimo Castelluccio della Divisione Finanza non fu comunque spontaneo bensì fu sollecitato da un invito pressante a farlo, proveniente dalla Divisione Bilancio e Pianificazione della stessa banca nella persona di Luca Triban (subalterno di Massimiliano Pellegrini); la missiva redatta dal Triban, datata 19 giugno 2014 e inviata al predetto Massimo Castelluccio nonché, in copia, al PIAZZETTA, all'altro suo subalterno Paolo Altichieri e a Massimiliano Pellegrini, è in atti *sub doc.* 411 del P.M. e contiene il seguente *aut-aut* che di fatto non consentiva alternative: **"(...) Ti rappresento che in caso di mancata risposta da parte dell'Organismo interposto o di risposta parziale e/o incompleta, la Banca dovrà applicare agli investimenti della specie [ossia agli investimenti "indiretti e sintetici detenuti dal nostro Gruppo in soggetti del settore finanziario"] un trattamento prudenziale particolarmente penalizzante (deduzione diretta dal CET1). E' pertanto indispensabile sensibilizzare le controparti affinché rispondano alla richiesta in maniera il più completa possibile ed entro le tempistiche indicate".**

Si noti altresì che analogo riscontro non era stato dato dalla Divisione Finanza di BPVi, diretta da Andrea PIAZZETTA, ad altra e più risalente richiesta inviata via e-mail sempre da Luca Triban della Divisione Bilancio e Pianificazione ancora in data 1 febbraio 2013 a Massimo Castelluccio (in atti *sub doc.* 410 del P.M.), ove si invitava quest'ultimo, in relazione ai da poco sottoscritti fondi Optimum e Athena, a verificare: a) che gli "investimenti in fondi sottostanti (...) NON investano in strumenti di capitale (...), in modo da poter escludere i predetti investimenti dalla verifica dei limiti previsti dal Regolamento in materia di partecipazioni detenibili dal Gruppo BPVi"; b) di avere "evidenza



458

*analitica dei sottostanti i singoli fondi suddetti (...); tale informazione è necessaria ai fini della segnalazione dei Grandi Rischi di gruppo (...)*".


A tale ultimo proposito va evidenziato, inoltre, come all'avvio dell'ispezione BCE del 2015 risultasse sì essere stata già messa in chiaro - nei sensi e con le tempistiche ora visti - la detenzione di 52,4 (risultati essere originariamente 60) milioni di euro in azioni BPVi presso i fondi Optimum e Athena, ma ancora non fossero stati rivelati i sottostanti dei medesimi fondi, e ciò a dispetto della citata richiesta in tal senso formulata dalla Divisione Bilancio e Pianificazione, in persona di Luca Triban, già in data 1 febbraio 2013 [lo stesso Triban, in una sua successiva e-mail datata 19 marzo 2013 inviata fra gli altri pure al PIAZZETTA, in atti anch'essa *sub doc.* 411 del P.M., nuovamente rappresentava - sempre senza ricevere riscontro dalla Divisione Finanza - "*che, seppure non presente nella segnalazione dei Grandi Rischi trasmessa, tuttavia nell'elenco delle prime 20 esposizioni a livello di Gruppo al 31.12.2012 (oggetto di segnalazione all'Organo di Vigilanza nell'ambito della Base Informativa "1"), figura una "unknown exposure" per un valore (di bilancio e ponderato) di € 315 milioni stante che in relazione a taluni investimenti in fondi (...) non risultano disponibili i dettagli informativi necessari per attribuire i singoli investimenti sottostanti al fondo (...). Le disposizioni di vigilanza prudenziale affermano peraltro che "in linea generale, la banca deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema di investimento" e che "la banca può adottare i metodi di cui alle lettere b) (unknown exposure) e c) (structured-based approach) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancaza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti lo schema".*].

Ebbene, l'informazione, pur di così vitale importanza, circa i sottostanti dei fondi esteri Optimum e Athena venne infine fornita dopo l'inizio dell'ispezione BCE del 2015 e solo a seguito della forte pressione esercitata dal team ispettivo, che dovette all'uopo agitare, nelle sue interlocuzioni con il d.g. Sorato e con Andrea PIAZZETTA, lo spettro dello scomputo, in alternativa, dell'intero investimento dal patrimonio di vigilanza, come ha ben chiarito il teste ispettore Emanuele Gatti, cfr. pag. 64 del verbale stenotipico 26.9.2019: "**PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Da Piazzetta e Sorato indicazioni circa la conoscenza dei sottostanti, degli investimenti sottostanti a questi fondi, ne avete mai avuta nel corso dell'ispezione? TESTIMONE GATTI - Allora, loro non ci hanno mai detto cosa c'era nei fondi. Salvo, quando poi è emersa la composizione dei fondi ... PUBBLICO MINISTERO,**

DOTT. SALVADORI - Durante l'ispezione, su vostro input? TESTIMONE GATTI - **Durante l'ispezione, su nostro input. Lì abbiamo dovuto fare tanta pressione.** Devo dire che, mentre l'azienda è stata assolutamente collaborativa, per quanto riguarda il finanziamento delle azioni, su queste operazioni di finanziamenti delle azioni è stata collaborativa; **noi abbiamo trovato ostacoli non banali nel cercare di reperire le informazioni. Io, a un certo punto, di fronte a una difficoltà, nel senso che Piazzetta mi diceva: "Non ci comunicano gli strumenti finanziari finali" e ho detto "Vabbè", ho chiamato, ricordo di aver chiamato Sorato e ho detto: "Ma, guardi, Dottore, fate il massimo della pressione, però rendetevi conto che di fronte a questa situazione 350 milioni io sono costretto a defalcarli dal patrimonio di vigilanza", perché per me sono 350 milioni ignoti, quindi sono 350 milioni che io devo defalcare, devo ritenere che sono tutte azioni, ho detto, se non so che sono azioni, se non mi conferma. E a quel punto, insomma, di fronte a questa situazione, probabilmente la pressione nei confronti dei gestori dei fondi oppure, semplicemente, hanno capito che peggio di così non poteva andare, e quindi sono usciti i dati.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - E quindi hanno comunicato...? TESTIMONE GATTI - Hanno comunicato, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi, se ho ben capito, Piazzetta attribuiva la mancanza di... TESTIMONE GATTI - A una mancata volontà dei... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Dei fondi. TESTIMONE GATTI - Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Alla resistenza dei fondi. TESTIMONE GATTI - Alla resistenza dei fondi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Scaricava sui fondi. TESTIMONE GATTI - Scaricava, sì, sì."

Con ogni evidenza, stante l'immediatezza della *disclosure* seguita solo nel 2015 alle fosche prospettive illustrate dal *team* degli ispettori BCE al Sorato e al PIAZZETTA, la previa resistenza da costoro lungamente frapposta alla rivelazione dei sottostanti non può imputarsi alla pretesa reticenza dei fondi (proprio come la tardività nella *disclosure* delle azioni in essi giacenti non poteva parimenti imputarsi alle pretese loro reticenze, in realtà inesistenti: v. *supra*).

Va altresì disattesa l'affermazione difensiva secondo cui, nonostante l'apparente molteplicità dei fatti storici, non ricorrerebbe in specie una pluralità di reati di opposizione alla vigilanza bensì un unico reato, stante la natura di reato eventualmente permanente che connoterebbe - viene citata al riguardo in particolare Cass. Pen. Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015 dep.




460

22/02/2016, Giacomoni e altri - la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 2638 comma 2 c.c..

Al riguardo questa Corte non può che confermare il complesso delle argomentazioni già esaustivamente svolte al riguardo nella parte generale - par. 9 - della presente sentenza, dovendosi qui ribadire come proprio la pronuncia citata dalla difesa (ma trattasi di orientamento ormai consolidato: in tal senso cfr. anche Cass. Pen. Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. c. Mussari) nel contempo precisi che la fattispecie di cui al comma 2, diversamente da quella di cui al comma 1, non è un reato di condotta bensì di evento e, più in particolare, è *"una fattispecie causalmente orientata al risultato lesivo rappresentato dall'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza"*, essendo peraltro sufficiente, per la configurabilità del reato in esame, *"la verifica di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute"*. L'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, dunque, si realizza o con *"l'impedimento in toto di detto esercizio"* ovvero anche soltanto *"con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza"* (così si è chiaramente espressa, in motivazione, la citata Cass. Pen. Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. c. Mussari).

L'evidente e ben marcata differenza di fisionomia (già illustrata da questa Corte nella parte generale della presente sentenza, par. 9) che intercorre tra gli eventi di ciascuna delle singole fattispecie di ostacolo alla vigilanza oggetto dei vari capi di imputazione fa sì - come già questa Corte ha argomentato *supra* - che tale eccezione difensiva sia destituita di fondamento. Per la stessa ragione, ossia per il fatto che trattasi di un reato di evento [sicché il momento consumativo del delitto di ostacolo va individuato nel verificarsi dell'evento (di ostacolo)], va disatteso l'ulteriore assunto difensivo secondo cui dovrebbe finanche escludersi in specie il concorso fra i reati di agguataggio e quelli di ostacolo alla vigilanza in quanto questi ultimi andrebbero - sempre ad avviso della difesa - semmai assimilati alla figura del *post factum* non punibile rispetto all'unitaria condotta decettiva.



Tutto ciò premesso non può revocarsi in dubbio la penale responsabilità del PIAZZETTA quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza ascrittigli.

Già si è visto poco sopra in quali termini - puntualmente riepilogati anche dal giudice di prime cure: cfr. pag. 726 sentenza gravata - il teste ispettore Emanuele Gatti (cfr. pag. 64 della sua deposizione 26.9.2019) abbia descritto il comportamento di ostacolo tenuto nei suoi confronti, anche con una certa qual pervicacia, da Andrea PIAZZETTA oltre che dal d.g. Samuele Sorato in relazione alla *disclosure* dei sottostanti dei fondi esteri Optimum e Athena.

Sempre nella gravata sentenza - cfr. sue pagg. 725-726, alle quali qui senz'altro si rinvia - si illustrano più che ampiamente le ulteriori condotte di ostacolo alla vigilanza, rilevanti ai sensi dell'art. 2638 comma 2 c.c., tenute, fra gli altri, dal PIAZZETTA in occasione:

- dell'incontro del 27.3.2013 con l'Autorità di Vigilanza (cfr. al riguardo la deposizione resa dal teste Mauro Parascandolo, pagg. 37-40 del verbale stenotipico 28.11.2019, con particolare riguardo alle pagg. 38-39, da esaminarsi congiuntamente all'"*Appunto per il Capo del Servizio*" redatto dallo stesso Parascandolo in data 3.4.2013, in atti *sub* doc. 442 del P.M.: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Viene consegnato a voi di Banca d'Italia dagli esponenti di Banca Popolare che erano presenti a questo incontro. Senta, in questo incontro fu fatto riferimento da Pellegrini, Piazzetta o Sorato della possibilità, dell'intendimento, della prospettiva, dell'eventualità che anche, come dire, l'aucap, quello che poi sarà realizzato nella misura di 253 milioni, anche per questa operazione potessero essere concessi i finanziamenti... TESTIMONE PARASCANDOLO - No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - No? TESTIMONE PARASCANDOLO - No, assolutamente. L'unica... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Quindi di questo non fu fatta menzione? TESTIMONE PARASCANDOLO - L'unico riferimento a operazioni di finanziamento era legato alla campagna soci e quindi un'operazione finanziata ai sensi del 2358 del Codice Civile, secondo quelle modalità, che richiedono tra l'altro l'autorizzazione dei soci, è l'Assemblea che deve autorizzare questa operazione valutando gli interessi aziendali.");
- della successiva riunione tenutasi 20.10.2014 con l'Autorità di Vigilanza in Francoforte (cfr. al riguardo la deposizione resa dal teste Mauro Parascandolo, pagg. 60-62 del verbale stenotipico 28.11.2019): anche in tal caso la delegazione di BPVi presente a Francoforte, comprensiva del PIAZZETTA, non ebbe a fare cenno alcuno ai molteplici nodi altamente problematici che pure, di lì a poco, nel Comitato di Direzione del 10.11.2014 sarebbero stati


ampiamente dibattuti - con la consegna del silenzio più totale verso l'esterno impartita dal d.g. Sorato - fra i membri del ristretto consesso formato dai vice direttori generali, incluso il PIAZZETTA, oltre che dal Sorato stesso e da altre personalità di primo livello nell'ambito di BPVi.

A tutto ciò si aggiunga ancora quanto emerge dai docc. 813-814-815 del P.M., prodotti all'udienza del 4.2.2020. Trattasi delle progressive stesure *in itinere* della bozza della lettera di risposta da inviare alla Banca d'Italia che aveva chiesto, con nota del 25.10.2014 (a sua volta in atti, prodotta dal P.M. *sub* doc 648 e doc. 687), chiarimenti sulle azioni proprie di BPVi alla luce del CRR frattanto entrato in vigore. Alla stesura della risposta a Banca d'Italia (che poi le fu inviata - con modifiche minimali rispetto alla bozza finale *sub* doc. 815 del P.M. - in data 4.11.2014 e che è in atti *sub* doc. 404 del P.M.) collaborarono diversi soggetti all'interno di BPVi, ciascuno in relazione all'ambito di sua competenza.

Si noti che il segmento della risposta inviata il 4.11.2014 a Banca d'Italia ad essere stato redatto per ultimo risulta essere proprio quello di competenza della Divisione Finanza diretta da Andrea PIAZZETTA, il cui *incipit* - nella bozza finale *sub* doc. 815 del P.M. - è "Per quanto attiene alle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie..." mentre nella risposta ufficiale del 4.11.2014 diviene "Per quanto attiene alle transazioni alla base della c.d. detenzione indiretta di azioni proprie...".

Ancora in data 30 ottobre 2014, infatti (cfr. il doc. 813 del P.M.), Massimiliano Pellegrini - la cui Divisione Bilancio e Pianificazione aveva con ogni evidenza il compito di assemblare i vari segmenti nel documento di risposta finale - scriveva al direttore generale Sorato allegandogli una "*bozza lettera risposta a Bankit ancora da completare per il punto che sta scrivendo Andrea*", il che dimostra che la redazione del segmento qui in esame fu effettivamente opera di Andrea PIAZZETTA in persona.

Ebbene, una volta finalmente redatto dal PIAZZETTA, e ormai si era giunti già al 31 ottobre 2014, tale segmento della bozza finale affidato alla Divisione Finanza, esso si rivela corrispondere (cfr. docc. 815 cit. e 404 cit.) a un esercizio di assoluta tautologia, non dicendo in realtà nulla a giustificazione delle azioni BPVi risultate - a seguito della sopra menzionata *disclosure* del giugno-luglio 2014 indotta dall'entrata in vigore del CRR - giacenti nei comparti dei fondi esteri Optimum e Athena per l'ammontare di 52,4 milioni



463